

Doc. XXIII

n. 3

Allegato n. 1

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEI TER- RITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERRE- MOTI DEL GENNAIO 1968

(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)

Presidente: **DAL FALCO Luciano**, senatore

Commissari: **ANTONI Varese**, deputato; **BERLANDA Enzo**, senatore; **BEVILACQUA Paolo**, senatore; **BOTTA Giuseppe**, deputato; **CASTOLDI Giuseppe**, deputato; **CORÀ Renato**, deputato; **DAMAGIO Saverio**, senatore; **D'AMELIO Saverio**, senatore; **ERMELLI CUPELLI Enrico**, deputato; **FONTANARI Sergio**, senatore; **FORNASARI Giuseppe**, deputato; **FUSARO Leandro**, deputato; **GEREMICCA Andrea**, deputato; **GRAZIANI Enrico Giuseppe**, senatore; **GUSSO Giuliano**, senatore; **IANNARONE Michele**, senatore; **LA PORTA Epifanio**, senatore; **LAZZARI Elia**, senatore; **LO PORTO Guido**, deputato; **MADAUDO Dino**, deputato; **OTTAVIANI Ezio**, senatore; **PERNICE Giuseppe**, deputato; **RECUPERO Francesco**, senatore; **REINA Giuseppe**, deputato; **RIGGIO Antonino**, senatore; **RUBINO Raffaello**, deputato; **SCAJOLÀ Alessandro**, deputato; **SEGRETO Domenico**, senatore; **SPATARO Agostino**, deputato

e

RELAZIONI DI MINORANZA

presentate: 1) dai senatori **Graziani, Iannarone, Lazzari, La Porta, Ottaviani**, dai deputati **Antoni, Castoldi, Geremicca, Pernice, Spataro**.

2) dal deputato **Lo Porto**

Comunicate alle Presidenze delle Camere il 30 giugno 1981

AVVERTENZA

Il presente volume contiene i documenti che la Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ha deliberato — nella seduta del 25 giugno 1981 — di rendere pubblici come allegati alla relazione conclusiva ed alle relazioni di minoranza, con l'eccezione dei resoconti stenografici delle audizioni dei Ministri, dei funzionari, dei pubblici amministratori e dei dirigenti dell'ISES, che saranno pubblicati in un secondo volume.

Inoltre il presente volume non contiene il rapporto dell'Ispettore della Regione Siciliana, dott. Amindore Ambrosetti, su presunte irregolarità rilevate nel procedimento di formazione, approvazione e « visualizzazione » del complesso tabulare del piano urbanistico comprensoriale n. 4, che la Commissione aveva deliberato di rendere pubblico a condizione che non risultasse coperto dal segreto istruttorio, demandando l'accertamento di tale circostanza al Presidente, senatore Dal Falco. Infatti, con lettera in data 10 luglio 1981 (riprodotta alla fine di questo volume), il Presidente della Corte di Appello di Palermo ha reso noto che il rapporto in questione è da considerarsi ancora sottoposto al segreto istruttorio.

INDICE DEI DOCUMENTI COMPRESI NEL PRESENTE VOLUME

Allegato n. 1. — Nota bibliografica	Pag.	9
Allegato n. 2. — Legge istitutiva della Commissione e leggi di proroga.....	»	17
Allegato n. 3. — Raccolta della normativa statale e regionale a favore delle popolazioni terremotate	»	23
Allegato n. 4. — Rapporto della Guardia di Finanza sulle indagini e sugli accertamenti richiesti dalla Commissione	»	253
Allegato n. 5. — Dati sullo stato di attuazione degli interventi effettuati in applicazione della normativa per la ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice:		
— Ministero Lavori Pubblici	»	481
— Prospetto realizzazioni ANAS	»	505
— Ministero Agricoltura e Foreste	»	512
— Regione Siciliana (utilizzo di fondi trasferiti dal Ministero dell'Agricoltura)	»	521
— Ministero dell'Interno	»	526
— Cassa per il Mezzogiorno	»	534
Allegato n. 6. — Relazione del consulente Prof. Bruno Martinis sui terremoti in Italia (corredata dalle carte degli epicentri).....	»	545
Allegato n. 7. — Relazione del deputato Scajola (prima e seconda stesura) e resoconti stenografici della discussione svoltasi su di essa in Commissione	»	557
Allegato n. 8. — Lettera del Presidente della Corte di Appello di Palermo in data 10 luglio 1981	»	627

ALLEGATO N. 1

Nota bibliografica

Opere di carattere specifico.

La pubblicistica sulle vicende della ricostruzione del Belice si è andata arricchendo, nei 13 anni trascorsi dal terremoto, di contributi di vario genere: opere imperniate su analisi di tipo urbanistico; altre che accentuano l'aspetto politico e quello economico-sociale; altre ancora che rivolgono un interesse particolare ai problemi della convivenza civile e della condizione umana nei centri investiti dal sisma.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e di economia territoriale, citiamo innanzitutto il volume di Mario Pacelli e Eirene Sbriziolo De Felice «Belice: un esempio», Napoli 1977, nel quale la disamina dell'ispirazione culturale cui l'intervento del Belice si rifaceva si accompagna alla ricerca delle cause che hanno determinato il fallimento della ricostruzione.

Anche il volume di Agostino Renna, Antonio De Bonis e Giuseppe Cangemi «Costruzione e progetto — la Valle del Belice», Milano 1979, pone l'accento sulla problematica di carattere urbanistico e sulle scelte pianificatorie effettuate, attraverso puntuali riferimenti, ed analisi dei vari programmi di traferimento, totale o parziale, dei Comuni terremotati. In appendice al testo si trova, fra l'altro, un utile e completo regesto stampa contenente gli articoli di un certo rilievo pubblicati dal 1968 al 1979 sulla stampa quotidiana, nazionale e regionale. (Per il periodo successivo, chi volesse prendere visione degli articoli comparsi fino al maggio 1981 può far ricorso alla rassegna stampa predisposta dall'Ufficio documentazione-stampa del Senato della Repubblica in collaborazione con la Segreteria della Commissione d'inchiesta.

Alla problematica di ordine sociale ed economico, ma sempre partendo da quella della ricostruzione urbana e della ristrutturazione territoriale rivolge invece preminente interesse il volume «Stato e società nel Belice» di Aldo Musacchio, Afra Manocchi, Luciano Mariani, Ferruccio Orioli e Luigi Saba, Milano 1981.

Nella Valle del Belice, negli anni difficili del dopo terremoto e dell'avvio della ricostruzione, si ebbero diverse manifestazioni di dissenso e contestazione nei confronti del modo di operare dei pubblici poteri, il cui punto di riferimento principale era il «Centro studi» di Partanna, diretto da Lorenzo Barbera. All'attività del Centro sono in gran parte dedicati i due volumi: «L'altra Italia: il Belice» del Collettivo LNT, Milano 1970 e «Valle del Belice terremoto di Stato», di Fiorella Cagnoni, Milano 1976.

Più recente è un libro in cui lo stesso Barbera raccoglie le testimonianze e le esperienze dei contadini del Belice. Si tratta di «I Ministri dal cielo — i contadini del Belice raccontano», Milano 1980.

L'impegno religioso e civile di Monsignor Antonio Riboldi, Parroco di S. Ninfa all'epoca del terremoto, gli ha ispirato «I miei 18 anni nel Belice», Assisi 1977; un diario nel quale si affrontano i temi legati alla difficile condizione dei terremotati e che si conclude con parole di speranza all'indomani dell'approvazione della legge n. 178 del 1976.

Dello stesso autore si ricorda il volume «Lettere dal Belice al Belice», Milano 1977, in cui sono raccolte le lettere dei bambini del Belice agli uomini politici e le risposte di questi.

Una impressionante documentazione fotografica, un testo ridotto all'essenziale caratterizzano un volume curato da Giuseppe Carlo Marino che raccoglie contributi «a caldo» di vari autori, dal titolo «'68, terremoto in Sicilia», uscito a Palermo subito dopo il terremoto, il 10 febbraio 1968.

Meritano una menzione particolare due testi che non riguardano la vicenda del terremoto nel Belice ma quelle — più recenti — del Friuli, della Campania e della Basilicata e cioè «Friuli; la prova del terremoto» di autori vari, a cura di Raimondo Strassoldo e Bernardo Cattarinussi, Milano 1978, (che affronta la tematica della sociologia del disastro e che comunque si incentra su rilevazioni di carattere sociologico) e «Terremoto» di Giovanni Russo e Corrado Stajano, Milano 1981 (un drammatico *reportage* sulla tragedia che ha colpito vaste zone del Mezzogiorno e sulla inefficienza dell'opera di soccorso immediato).

Infine si segnalano i seguenti studi di carattere tecnico-scientifico:

— BOSI C., CAVALLO R. e MANFREDINI M. (1968) — *Il terremoto della Valle del Belice del gennaio 1968*. Rassegna Minist. Lav. Pubbl., vol 2.

— BOSI C., CAVALLO R. e FRANCAVIGLIA V. (1973) — *Aspetti geologici e geologico-tecnici del terremoto della Valle del Belice del 1968*. Mem. Soc. Geol. Ital., vol 12.

— DE PANFILIS M. e MARCELLI L. (1968) — *Il periodo sismico della Sicilia occidentale iniziato il 14 gennaio 1968*. Ann. di Geofis., vol. 21.

— MARCELLI L. e PANNOCCHIA G. (1971) — *Uno studio analitico sui dati ipocentrali di 10 terremoti avvenuti in Sicilia occidentale nel gennaio 1968*. Ann. di Geofis., vol 24.

— PARDUCCI A. e PIETRANGELI M. (1969) — *Alcune osservazioni sul comportamento delle strutture in cemento armato durante il terremoto della Valle del Belice*. L'Industr. Ital. del cemento, vol. 39.

Opere di carattere generale

Si ricorda che oltre ai lavori di carattere strettamente specifico appresso elencati, presso il Senato della Repubblica è stato pubblicato nel 1980 un volumetto di «Integrazione conoscitiva al dialogo parlamentare» su «La difesa dai terremoti» che raccoglie esposizioni dei professori Giuseppe Grandori e Franco Barberi precedute da una introduzione del Presidente del Senato Amintore Fanfani. Analogo carattere conoscitivo riveste poi il volume «Il terremoto» di Giovanni Flores, Milano 1981.

A) Geologia della Sicilia Occidentale.

- Caffisch L. e Schmidt di Friedberg P. (1967) - L'evoluzione della Sicilia e sue relazioni con la tettonica e la naftogenesi. Mem. Soc. Geol. Ital., vol. 6.
- Coggi L. (1965) - Il Pleistocene della Sicilia occidentale e nuova località fossilifera del Tirreniano a sud di Marsala. Riv. Minerar. Sicil., vol. 91-93.
- Francavilla V. e Staro G.P. (1969) - Sopra alcuni esotici nella media Valle dei Belice (Sicilia occidentale). C.N.R., Laborat. Trattamento minerali.
- Gignoux M. (1913) - Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du Sud e de la Sicilie. Ann. Univ. Lyon, vol. 36.
- Masclé G. (1968) - Structure et morphologie de la région de Montevago (Sicilie occidentale). Bull. Soc. Géol. France, vol. 10.
- Ogniben L. (1957) - Petrografia solfifera siciliana. Mem. descritt. Carta Geol. d'Ital., vol. 23.
- Rigo de Righi M. (1954) - Notizie sulla geologia di una zona a nord di Menfi (Sicilia occidentale). Riv. Miner. Sicil., vol. 80.
- Ruggieri G. (1966) - Appunti sul Miocene della Sicilia occidentale. Riv. Miner. Sicil., vol. 97-99.
- Trevisan L. e Di Napoli E. (1938) - Tirreniano, Siciliano e Calabriano nella Sicilia sud-occidentale. Note di stratigrafia, paleontologia e morfologia. Giorn. Sc. Econ. Palermo, vol. 39.

B) *Terremoti in Italia.*

- Carrozzo M. T., de Visentini G., Giorgetti F. e Jaccarino E. (1973) - General Catalogue of Italian Earthquakes. CNEN, RT/Prot. (73), fasc. 12.
- Carrozzo M. T., de Visentini G., Giorgetti F. e Springer M. (1974) - Sismic activity and specific seismicity in Italy. Boll. Geofis. Teor. e Appl., vol. 16.
- De Panfilis M. (1959) - Attività sismica in Italia dal 1953 al 1957. Ann. Geofis., vol. 12.
- Di Filippo D. e Marcelli L. (1950) - Magnitudo ed energia dei terremoti in Italia. Ann. Geofis., vol. 3.
- Giorgetti F. e Jaccarino E. (1971) - Seismicity of the Italian Region. Boll. Geofis. Teor. e Appl., vol. 13.
- Jaccarino E. (1968) - Attività sismica in Italia dal 1893 al 1965. CNEN, RT/GEO, fasc. 14.
- Jaccarino E. (1973) - Probabilità della scossa di IX grado in Italia. CNEN, RT/prot. (73), fasc. 40.
- Martinis B. (1977) - Studio geologico dell'area maggiormente colpita dal terremoto friulano del 1976. Riv. Ital. Pal. e Strat., vol. 83.

C) *Difesa dai terremoti.*

- C.N.R., Progetto Finalizzato Geodinamica (1980) - Bozza di proposte relative alla riorganizzazione delle attività di ricerca e degli enti coinvolti nella difesa dai terremoti. Atti Convegno annuale, Roma.
- Faccioli E. (1977) - Bases for a methodology of seismic microzoning. Consultant's Report to UNESCO.
- Gavarini C. (1980) - Aggiornamento della normativa antisismica. C.N.R., Conv. annuale Geodinamica, Roma.
- Grandori G. (1980) - Aggiornamento della normativa antisismica: definizione delle zone sismiche e del loro grado di sismicità. C.N.R., Conv. annuale Geodinamica, Roma.
- Keilis-Borok V. (1977) - Seismic design decision analysis. Meeting on Eartha. Prediction, Trieste.

- O.N.U. (1976) - Guidelines for disaster prevention. Vol. 1: Pre-disaster physical planning of human settlements. Vol. 2: Building measures for minimizing the impact of disaster.
- O.N.U. (1977) - Prévention et atténuation des catastrophes. Le point de connaissances actuelles. 3 Aspects sismologiques.
- Perinetti M., Della Scala F., Crescenti S. e Caputo M. (1974) - Proposte per una approfondita valutazione del rischio sismico in Italia. Le Strade, vol. 4.
- Pieri L. e Postpischl D. (1977) - Lo stato attuale delle ricerche sulla previsione dei terremoti. Considerazioni sulla situazione italiana. Riv. Inarcos, n. 374.

ALLEGATO N. 2

Legge istitutiva della Commissione e leggi di proroga.

Leggè 30 marzo 1978, n. 96 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 102). — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

Art. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3. La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4. La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'art. 82 della Costituzione.

Art. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1979, n. 78.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, è prorogata al 31 dicembre 1979.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

4-1-1980 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 3

LEGGE 24 dicembre 1979, n. 670.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dal terremoto del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, è prorogata al 31 dicembre 1980.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

GAZZETTA UFFICIALE N. 355 DEL 30/12/80

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 890.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

ALLEGATO N. 3

**Raccolta della normativa statale e regionale a favore
delle popolazioni terremotate.**

I N D I C E G E N E R A L ENORMATIVA STATALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE

Decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12. "Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	41
Legge 18 marzo 1968, n. 182. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	52
Decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17. "Interpretazione autentica dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	56
Legge 18 marzo 1968, n. 183. "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	56

Decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45. "Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	Pag.	57
Legge 18 marzo 1968, n. 240. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	60
Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79. "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	61
Legge 18 marzo 1968, n. 241. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	80
Legge 29 luglio 1968, n. 858. "Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968".	"	88
Decreto ministeriale 10 maggio 1968. "Elenco dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n.241".	"	93
Decreto ministeriale 20 maggio 1968. "Elenco dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, nei quali sono applicabili le provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241".	"	94

D. Pres. 30 maggio 1968. "Trasferimento totale degli abitati di Montevago, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e trasferimento parziale degli abitati di S. Margherita Belice, Partanna, Salemi, S. Ninfa e Vita, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	Pag.	95
D.P.R. 5 giugno 1968, n. 963. "Elenco dei comuni delle province di Agrigento e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n.241".	"	95
Decreto ministeriale 26 settembre 1968. "Inclusione di alcuni comuni della Sicilia nello elenco delle località sismiche di prima e seconda categoria".	"	97
D.P.R. 7 febbraio 1969, n. 210. "Estensione dei benefici del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo)".	"	98
D.P.R. 17 gennaio 1969. "Trasferimento parziale dell'abitato di Menfi, in provincia di Agrigento, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	99
D.P.R. 17 gennaio 1969. "Trasferimento parziale degli abitati di Campo reale e Contessa Entellina, in provincia di Palermo, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	100
Decreto ministeriale 10 marzo 1969. "Inclusione di comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di prima e seconda categoria".	"	101
D.P.R. 28 febbraio 1970. "Variante al trasferimento parziale dell'abitato di Salemi, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	104

Decreto ministeriale 16 febbraio 1972. "Determinazione del <u>tasso di interesse agevolato</u> sui finanziamenti effettuati, a favore delle imprese colpite dai terremoti del 1968 in Sicilia, ai sensi dell'art. 37 bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241".	Pag.	105
Decreto ministeriale 15 aprile 1975. "Determinazione di un <u>tasso agevolato di interesse</u> da applicare ai finanziamenti, ammessi all' <u>intervento del medio credito centrale</u> , effettuati a favore delle medie imprese colpite dal terremoto del gennaio 1968 in Sicilia".	"	106
Decreto ministeriale 7 novembre 1975. "Determinazione del <u>tasso agevolato di interesse</u> sui finanziamenti concessi a seguito del terremoto del gennaio 1968 in Sicilia".	"	107
Decreto ministeriale 7 aprile 1976. "Determinazione del <u>tasso agevolato di interesse</u> sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia".	"	108
Decreto ministeriale 12 dicembre 1968. "Esenzione, in favore dei coltivatori diretti residenti nei comuni e località della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1968 per le assicurazioni contro le malattie, per l' <u>invalidità e vecchiaia</u> e per l' <u>ENAOLI</u> ".	"	109
Decreto ministeriale 6 novembre 1968. "Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei <u>consorzi agrari</u> nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia nell'anno 1968 e conferito all' <u>ammasso volontario</u> ".	"	110
Decreto ministeriale 28 luglio 1969. "Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei <u>consorzi agrari</u> nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto, nelle zone terremotate della Sicilia, nell'anno 1969 e conferito all' <u>ammasso volontario</u> ".	"	112

Legge 5 febbraio 1970, n. 21. "Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968".	Pag.	113
Decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289. "Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia".	"	125
Legge 30 luglio 1971, n. 491. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia".	"	130
Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8. "Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968".	"	135
Legge 15 aprile 1973, n. 94. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	139
Legge 14 ottobre 1974, n. 504. "Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni della Italia centrale danneggiate dai terremoti".	"	143
Legge 6 giugno 1975, n. 206. "Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	147
Legge 29 aprile 1976, n. 178. "Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968".	"	148
Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299. "Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968".	"	152

Legge 4 agosto 1978, n. 464.

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968".

Pag. 155

Legge 7 marzo 1981, n.64

"Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968"

" 159

NORMATIVA REGIONALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE

Legge 3 febbraio 1968, n. 1.

"Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968".

" 173

Legge 18 luglio 1968, n. 20.

"Modifiche, integrazione ed aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente: Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968".

" 186

Legge 6 agosto 1968, n. 24.

"Provvidenze a favore delle esattorie dei comuni terremotati".

" 196

Legge 2 luglio 1969, n. 21.

"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 e norme per la gestione delle esattorie vacanti".

" 198

Legge regionale 30 luglio 1969, n. 28.

"Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968".

" 199

Legge 15 ottobre 1970, n. 31.

"Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968".

" 204

Legge 3 marzo 1972, n. 6.

"Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate".

" 206

Legge 30 dicembre 1974, n. 57. "Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate".	Pag.	216
Legge 18 giugno 1977, n. 43. "Contributi per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, ed erogazione di contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	218
Legge 31 ottobre 1977, n. 90. "Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, concernente nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate".	"	222
Decreto presidenziale 7 febbraio 1968, n. 5-A. "Specificazione dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967".	"	223
Decreto presidenziale 10 febbraio 1968, n. 6-A. "Specificazione dei comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre-novembre 1967 e gennaio 1968".	"	224
Decreto presidenziale 14 marzo 1968, n. 34-A. "Determinazione dell'estensione territoriale dei comprensori dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 e gennaio 1968".	"	226
Decreto presidenziale 20 maggio 1968, n. 55-A. "Inclusione nell'elenco di cui al D.P. 7 febbraio 1968, n. 5-A, di altri comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre-novembre 1967".	"	229
Decreto presidenziale 20 maggio 1968, n. 56-A. "Inclusione nell'elenco di cui al D.P. 10 febbraio 1968, n. 6-A, di altri comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968".	"	230
Decreto presidenziale 25 ottobre 1968, n. 147-A. "Istituzione e nomina di una Commissione per il coordinamento dei piani comprensoriali per i comuni colpiti dal terremoto".	"	231

Decreto presidenziale 11 novembre 1976. "Modifica ai DD.PP. Rep. 30 maggio 1968 e 4 settembre 1970, concernenti il trasferimento parziale dell'abitato di Partanna, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	Pag.	234
Decreto presidenziale 20 febbraio 1970. "Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	236
Decreto presidenziale 13 aprile 1970. "Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e la Banca sicula di Trapani relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	241
Decreto presidenziale 8 agosto 1970. "Approvazione della convenzione per la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	246
Legge 12 luglio 1968, n. 19. "Modifiche all'art. 3 della legge 30 novembre 1967, n. 55 concernente provvidenze in favore dei comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967".	"	251

I N D I C E C R O N O L O G I C ONORMATIVA STATALE

Decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12	Pag.	41
Decreto legge 15 febbraio 1968, n. 45	"	57
Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79	"	61
Legge 18 marzo 1968, n. 182	"	52
Legge 18 marzo 1968, n. 240	"	60
Legge 18 marzo 1968, n. 241	"	80
Decreto ministeriale 10 maggio 1968 "Elenco dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gen- naio 1968 che possono beneficiare delle provvi- denze previste dal D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241".	"	93
Decreto ministeriale 20 maggio 1968 "Elenco dei comuni della Sicilia colpiti dal ter- remoto verificatosi nei mesi di ottobre e novem- bre 1967, nei quali sono applicabili le provvi- denze previste dal D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241".	"	94
D. Pres. 30 maggio 1968 "Trasferimento totale degli abitati di Montevago, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e trasferimen- to parziale degli abitati di S. Margherita Belice, Partanna, Salemi, S. Ninfa e Vita, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	95
D.P.R. 5 giugno 1968, n. 963	"	95
Legge 29 luglio 1968, n. 858	"	88
Decreto ministeriale 26 settembre 1968 "Inclusione di alcuni comuni della Sicilia nello elenco delle località sismiche di prima e secon- da categoria".	"	97

Decreto ministeriale 6 novembre 1968 "Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia nell'anno 1968 e conferito al l'ammasso volontario".	Pag.	110
Decreto ministeriale 12 dicembre 1968 "Esenzione, in favore dei coltivatori diretti residenti nei comuni e località della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1968 per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI".	"	109
D.P.R. 17 gennaio 1969 "Trasferimento parziale dell'abitato di Menfi, in provincia di Agrigento, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	99
D.P.R. 17 gennaio 1969 "Trasferimento parziale degli abitati di Cam poreale e Contessa Entellina, in provincia di Palermo, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	100
D.P.R. 7 febbraio 1969, n. 210	"	98
Decreto ministeriale 10 marzo 1969 "Inclusione di comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di prima e seconda categoria".	"	101
Decreto ministeriale 28 luglio 1969 "Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto, nelle zone terremotate della Sicilia, nell'anno 1969 e conferito all'ammasso volontario".	"	112
Legge 5 febbraio 1970, n. 21	"	113
D.P.R. 28 febbraio 1970 "Variante al trasferimento parziale dell'abitato di Salemi, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".	"	104

Decreto legge 1° giugno 1971, n. 289	Pag.	125
Legge 30 luglio 1971, n. 491	"	130
Decreto ministeriale 16 febbraio 1972 "Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti effettuati, a favore delle im- prese colpite dai terremoti del 1968 in Sicilia, ai sensi dell'art. 37 bis del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nel- la legge 18 marzo 1968, n. 241".	"	105
Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8	"	135
Legge 15 aprile 1973, n. 94	"	139
Legge 14 ottobre 1974, n. 504	"	143
Decreto ministeriale 15 aprile 1975 "Determinazione del tasso agevolato di interesse da applicare ai finanziamenti, ammessi all'inter- vento del medio credito centrale, effettuati a favore delle imprese colpite dal terremoto del gennaio 1968 in Sicilia".	"	106
Legge 6 giugno 1975, n. 206	"	147
Decreto ministeriale 7 novembre 1975 "Determinazione del tasso agevolato di interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremo- ti del gennaio 1968 in Sicilia".	"	107
Decreto ministeriale 7 aprile 1976 "Determinazione del tasso agevolato di interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremo- ti del gennaio 1968 in Sicilia".	"	108
Legge 29 aprile 1976, n. 178	"	148
Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299	"	152
Legge 4 agosto 1978, n. 464	"	155
Legge 7 marzo 1981, n.64 "Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzio- ne nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968"	"	159

NORMATIVA REGIONALE

Legge 3 febbraio 1968, n. 1	Pag.	173
Decreto presidenziale 7 febbraio 1968, n. 5-A	"	223
Decreto presidenziale 10 febbraio 1968, n. 6-A	"	224
Decreto presidenziale 14 marzo 1968, n. 34-A	"	226
Decreto presidenziale 20 maggio 1968, n. 55-A	"	229
Decreto presidenziale 20 maggio 1968, n. 56-A	"	230
Legge 12 luglio 1968, n. 19	"	251
Legge 18 luglio 1968, n. 20	"	186
Legge 6 agosto 1968, n. 24	"	196
Decreto presidenziale 25 ottobre 1968, n. 147-A	"	231
Legge 2 luglio 1969, n. 21	"	198
Legge regionale 30 luglio 1969, n. 28	"	199
Decreto presidenziale 20 febbraio 1970 "Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e la Cassa centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	236
Decreto presidenziale 13 aprile 1970 "Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e la Banca sicula di Trapani relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	241
Decreto presidenziale 8 agosto 1970. "Approvazione della convenzione per la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968".	"	246
Legge 15 ottobre 1970, n. 31	"	204
Legge 3 marzo 1972, n. 6	"	206
Legge 30 dicembre 1974, n. 57	"	216

Decreto presidenziale 11 novembre 1976 "Modifica ai DD.PP. Rep. 30 maggio 1968 e 4 settembre 1970, concernenti il trasferimento parziale dell'abitato di Partanna, in dipen- denza dei terremoti del gennaio 1968".	Pag.	234
Legge 18 giugno 1977, n. 43	"	218
Legge 31 ottobre 1977, n. 90	"	222

**NORMATIVA STATALE IN FAVORE
DELLE POPOLAZIONI COLPITE**

Decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (in Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 18, edizione straordinaria). — Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini.

Art. 1. Nei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone e Roccamena — colpiti dai terremoti del gennaio 1968 — il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, è sospeso fino al 31 dicembre 1968, con decorrenza dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni di Sambuca di Sicilia, Alcamo, Calatafimi, Castelvetro, Vita e Campofiorito il corso dei termini di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di quattro mesi con decorrenza dalla stessa data.

E' parimenti sospeso per i periodi rispettivamente suindicati il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio 1968 e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali.

Art. 2. Il corso dei termini previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1 è parimenti sospeso, per i periodi ivi rispettivamente indicati, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate durante il terremoto nei comuni colpiti.

Art. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui all'art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Agevolazioni in materia tributaria.

Art. 4. La sospensione per i periodi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati nello stesso articolo.

Art. 5. Il Ministro per le finanze, d'intesa con la Regione siciliana, ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati nel precedente art. 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1968 dell'imposta e sovrimeposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nel registro prefettizio e nello schedario della cooperazione, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della imposta complementare, delle tasse di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati nel precedente art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 marzo 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto dell'imposta.

Nei comuni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli ordinari di prima serie 1968 e dei ruoli suppletivi del 1968 per i tributi autonomi locali, relativi ai tributi suddetti.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con la Regione siciliana, è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 marzo 1968.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1968.

Art. 6. Le norme di cui all'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dall'applica-

zione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1968, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 7. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 5. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 8. Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa ai sensi del presente decreto, gli uffici delle imposte dirette, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1969, provvederanno ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1968.

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio, i redditi mobiliari imponibili di categoria B, C/1 e C/2, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1967, sono iscritti provvisoriamente a ruolo per l'anno 1969 in ragione della metà. La stessa riduzione si applica agli effetti dell'imposta complementare.

In deroga alle norme vigenti in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, al fine di deliberare lo sgravio totale o parziale dei tributi non dovuti relativamente all'anno 1968.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore, approvata dal competente organo di controllo.

Art. 9. E' sospeso fino al 31 dicembre 1968 il pagamento delle delegazioni rilasciate sui tributi indicati nell'art. 5 dai comuni di cui ai primi due commi del precedente art. 1 per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione.

L'importo delle rate anzidette sarà corrisposto agli istituti mutuanti direttamente dai comuni in 12 rate, con inizio dal 1969, in concomitanza con la scadenza delle delegazioni di pagamento, senza maggiorazione di oneri.

Art. 10. La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 11. Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1 sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'art. 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 12. I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione, in sito o su area diversa, e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dai terremoti di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

*Provvedimenti a favore dei lavoratori.
Cantieri di lavoro e costruzioni GESCAL.*

Art. 13. Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni conteuplati dall'art. 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per i terremoti del gennaio 1968, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione dal lavoro per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1966-1967, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva.

Art. 14. Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di L. 90.000.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le Gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti.

Art. 15. Le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 13 e 14, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

Art. 16. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati nel precedente art. 1 è concessa la sospensione della riscossione delle rate di febbraio e aprile 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'E.N.A.O.L.I. dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 17, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi.

Art. 17. I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali del febbraio 1968 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

Art. 18. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1.

Art. 19. L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 17 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.500 milioni. Detta somma che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 20. Nelle provincie interessate dai terremoti del gennaio 1968 possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 21. Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.100, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 22. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20 e 21 fanno carico al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 23. Ai lavoratori disoccupati residenti nei comuni di cui all'art. 1 è data facoltà di iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento di altri comuni della Sicilia, per il tramite dell'ufficio assistenza istituito presso l'Ufficio regionale del lavoro di Palermo.

In caso di richiesta numerica, essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento.

Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia per la durata di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24. Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare stanziamenti straordinari, entro il limite massimo di 14 miliardi di lire, nell'ambito del programma di cui all'art. 14 ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di programmi di costruzione nelle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le costruzioni saranno localizzate con preferenza nei comuni danneggiati dalla predetta calamità, sentito in ogni caso il Presidente della Regione siciliana.

Art. 25. Per le provincie indicate nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata, sentito il Presidente della Regione siciliana, a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni:

le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione, anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi, dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare ai sensi del presente decreto e della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti alla contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Le licenze edilizie per le costruzioni di cui al comma precedente sono rilasciate dal provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo, sentito il sindaco del comune interessato.

Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori — che possono derogare alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province — sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 26. Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione nelle province di cui al precedente art. 24 dei programmi della Gestione case per lavoratori previsti dal presente decreto o dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere acquisite anche mediante esproprio ed al di fuori delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La scelta e l'acquisizione delle aree è ammessa anche nei comuni nei quali non siano stati ancora adottati piani regolatori o programmi di fabbricazione.

La Gestione case per lavoratori può utilizzare per l'attuazione dei programmi indicati nel precedente art. 24 le aree di cui era già proprietaria alla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 27. Per le costruzioni da realizzare nelle province di cui al precedente art. 24 su aree non provviste dei servizi essenziali, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di lire un miliardo.

Art. 28. Le opere da realizzare ai sensi degli articoli 24 e 27 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

Provvedimenti per l'agricoltura.

Art. 29. Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di L. 500.000.

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purchè la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente, ancorchè lo stabile sia catastalmente classificato urbano.

Qualora il proprietario non esegua le riparazioni nel periodo di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il locatario dell'abitazione può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, ultimo capoverso, del codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al locatario, semprechè questi provveda alla esecuzione delle riparazioni.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 30. Gli ispettori provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative che abbiano subito danni per effetto dei terremoti nelle aziende o nelle abitazioni, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente di sviluppo per l'agricoltura, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervenga l'Ente di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo suddetto nonché per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31. A favore dei conduttori di aziende agricole e di cooperative che abbiano riportato danni a causa dei terremoti di cui al precedente art. 1 nelle scorte vive e nelle scorte morte, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 50 per cento del danno subito dalle scorte medesime, separatamente o congiuntamente, in esse comprese quelle conservate nei magazzini o nelle abitazioni distrutti o danneggiati dagli eventi medesimi, ancorchè situati in centri abitati e fuori dell'azienda agricola.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

La sovvenzione sarà corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dall'ispettore provinciale stesso.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739 l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 32. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

- sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali (art. 29)
L. 3.500 milioni;
- spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso (art. 30)
L. 500 milioni;
- sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte (art. 31)
L. 1.200 milioni.

Per l'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo, Agrigento e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, numero 2440 e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti Ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Disposizioni per l'artigianato.

Art. 33. Per le erogazioni di sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali e artigiane, danneggiate dai terremoti di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Interventi sanitari.

Art. 34. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonché la spesa di lire 220 milioni per sussidi e contributi per provvedimenti contro le epidemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

Art. 35. Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 36. Per la erogazione di sussidi a favore di enti morali che gestiscono istituti di ricovero e cura degli infermi o svolgono altre attività di carattere sanitario, di case di cura private e di farmacie, al fine di promuovere la ripresa dell'attività è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Art. 37. Le somme previste dai precedenti articoli 34, 35 e 36 saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

Art. 38. E' autorizzata la spesa di L. 5.700.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	L. 4.000.000.000
b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario	» 1.200.000.000
c) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	» 500.000.000

Art. 39. Ai capifamiglia colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo d'imposta 1967 per un imponibile superiore a L. 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della

biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1967, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 327, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 40. E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai Servizi della protezione civile e Servizi antincendi	L.	900.000.000
b) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i Servizi antincendi	»	100.000.000
c) manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti dei reparti di pubblica sicurezza e carabinieri	»	300.000.000

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso.

Art. 41. Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 nel capitolo gestito dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo.

Art. 42. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata mezzi e materiali tecnici di immediato impiego ai fini previsti dal presente decreto, per un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Art. 43. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'azienda predetta.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento dell'A.N.A.S. di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regola-

mento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e all'art. 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 44. Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 45. All'onere di lire 29.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede, quanto a milioni 250 e a milioni 2.750, a carico dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, rispettivamente ai capitoli 3523 e 5331 e, quanto a milioni 26.000 con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 46. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 19 marzo 1968, n. 182 (in Gazz. Uff., 22 marzo, n. 76). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, secondo comma, le parole: di quattro mesi, sono sostituite con le parole: di sei mesi.

L'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze nei comuni indicati al primo comma e di sei mesi nei comuni indicati al secondo comma del presente articolo.

In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

La sospensione del corso dei termini previsti dall'art. 1 e dal primo comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata a tre mesi dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3-bis:

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente art. 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate gratuitamente.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

È concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in provincia di Trapani.

All'art. 5, primo comma, dopo le parole: i commerci, le arti e le professioni, sono aggiunte le altre: dell'imposta camerale; dopo le parole: riscuotibili mediante ruoli, sono aggiunte le altre: o con versamento alla tesoreria comunale.

Al secondo e penultimo comma la data del: 31 marzo 1968, è sostituita dalla data: 15 aprile 1968.

All'art. 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Al terzo comma, dopo le parole: nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, sono aggiunte le altre: o che ne facciano richiesta.

Dopo l'art. 8 è inserito il seguente art. 8-bis:

Ai comuni di cui all'art. 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

All'art. 9, dopo le parole: sui tributi indicati nell'art. 5, sono aggiunte le altre: nonchè sulle sovrimposte comunale e provinciale sui terreni.

Il secondo comma è soppresso.

All'art. 12, sono sopprese le parole: fino al 31 dicembre 1970.

All'art. 13, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

Al terzo comma, le parole: per il numero di giorni indennizzato, fino alle parole: in quella successiva, sono sostituite con le parole: per i primi 180 giorni di disoccupazione.

All'art. 14, al primo comma, le parole: i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, sono sostituite con le seguenti: i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1.

Al terzo comma, è soppressa la parola: perentorio, e le parole: 60 giorni, sono sostituite con le parole: 120 giorni.

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti.

All'art. 16, secondo comma, le parole: è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi, sono sostituite con le parole: è riscosso con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

All'art. 17, primo comma, le parole: limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1968.

All'art. 18, primo comma, è soppressa la parola: perentorio, e le parole: 30 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

All'art. 25, secondo comma, sono soppresse le parole: anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi.

All'art. 29 il primo comma è sostituito con il seguente:

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 500 mila.

All'art. 31, primo comma, dopo le parole: aziende agricole, sono inserite le parole: e avicole, di aziende produttrici di mangimi ad uso zootecnico.

Dopo l'art. 31 è inserito il seguente art. 31-bis:

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, modificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa del terremoto.

Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrose dal terremoto.

La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per ciascun posto, graverà sul capitolo 2243 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

All'art. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte, su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendente di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere utilizzate negli anni successivi.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afra epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffuse degli animali e per interventi terapeutici sugli animali delle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie possono trarre origine da zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'art. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

Nei concorsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito della Regione siciliana, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

L'esistenza e l'entità dei danni sono attestate con dichiarazioni del medico provinciale.

All'art. 39 al primo comma, le parole: superiore a lire 1.050.000, sono sostituite con le seguenti: superiore a lire 1.500.000.

Al quarto comma dopo le parole: assunte le necessarie informazioni, sono aggiunte le parole: sentito il sindaco.

Dopo l'art. 39 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 39-bis.

In deroga all'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modifiche (art. 6 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, art. 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251) i cittadini dei comuni di cui all'art. 1 trasferiti a seguito del sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza.

Art. 39-ter.

Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati.

Dopo l'art. 44 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 44-bis.

I contratti di locazione di immobili urbani, a qualsiasi uso destinati, e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria.

Art. 44-ter.

Le provvidenze previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano, Castel Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967.

Decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17 (in Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 27). — Interpretazione autentica dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di emanare norme interpretative dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, con il quale sono state disposte provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1. L'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), contenente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, per la parte con cui è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto, conservazione e distribuzione del materiale profilattico, deve intendersi riferito anche all'acquisto e distribuzione di medicinali, presidi medico-chirurgici e affini nonché all'acquisto e distribuzione di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie d'urgenza e per potenziare la capacità ricettiva degli ospedali e di altre istituzioni pubbliche di soccorso allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da infortuni e malattie in conseguenza dei terremoti di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Legge 18 marzo 1968, n. 183 (in Gazz. Uff., 22 marzo, n. 76). — Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17 (1), recante norme di interpretazione autentica dell'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2), concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 41, ediz. straordinaria). — Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1. La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), è estesa, limitatamente ad un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:

provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;

provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonchè la frazione Casa Santa in comune di Erice.

I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2. Nei comuni indicati al primo comma del precedente art. 1 i soggetti danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta libera, ai competenti uffici, entro il 15 marzo 1968.

Art. 3. I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente art. 1, per ottenere il contributo di cui all'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nonchè l'esonero dal pagamento dei contributi di cui all'art. 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4. Nei comuni di cui al precedente art. 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'art. 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recupero avverrà cumulativamente con la rata di ottobre 1968.

Art. 5. Il limite di spesa di lire 1.500 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni.

Art. 6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni.

La maggiore somma di lire 1.675 milioni è destinata ai seguenti interventi:
sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali L. 350 milioni
spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame

disperso » 550 milioni
sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte » 775 milioni.

Art. 7. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano specificati nel decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, è elevata a lire 900 milioni.

Art. 8. L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire 130 milioni.

Art. 9. Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente art. 7, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Art. 10. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario all'Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto delle spese sostenute.

Art. 11. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni.

La maggiore somma di lire 3.825 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 3.100 milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario L. 725 milioni.

Art. 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.

A carico di detta spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate.

Art. 13. È autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane
all'estero L. 100 milioni
sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . . » 150 milioni.

Art. 14. All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15. Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate utilizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le commissioni elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.

Nei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate soltanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967, le commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale per l'esame e l'approvazione.

Le operazioni di cui al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le liste ricompilete verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

La ricostituzione delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.

Art. 16. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 18 marzo 1968, n. 240 (in Gazz. Uff., 28 marzo, n. 81). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 (1), concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2), recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi, sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.

All'articolo 2, la data del: 15 marzo 1968, è sostituita con la data del: 15 aprile 1968.

All'articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono sostituite con le parole: di 120 giorni.

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 53, edizione straordinaria). — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Opere pubbliche ed abitati.

Art. 1. Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) al ripristino di opere di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrano tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;

d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

f) al trasferimento di abitati;

g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

Art. 2. I decreti di cui all'art. 1 stabiliscono per ciascun comune anche l'eventuale appartenenza alla categoria sismica, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (1).

Art. 3. Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di L. 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a L. 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L. 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a L. 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonché degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito

di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscono l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalla osservanza delle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea; in tali casi ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata a titolo gratuito l'area strettamente necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3.

Art. 5. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli immobili.

Art. 6. Le domande per la concessione di contributi per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il 31 dicembre 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta può essere accordata una anticipazione pari al 30 per cento della misura di contributo prevista dalla lettera *c*) dell'art. 3.

A tale scopo, gli interessati debbono presentare una dichiarazione, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto. Debbono, altresì, presentare la perizia dei lavori che, ove siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente art. 2, debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui al successivo art. 16.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità e della dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158

del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

Art. 7. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 8. Gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 può essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purchè venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962. n. 1684.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonchè ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere edilizie.

Gli istituti predetti sono autorizzati a sostituirsi, nella costruzione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari ed i detti istituti i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termini dell'art. 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 9. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni ed agli enti interessati, quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In tali casi l'ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Art. 10. La gestione degli alloggi e dei locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera *d)*, del presente decreto, è affidata agli istituti previsti nel terzo comma dell'art. 8, alle condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

All'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti provvedono apposite commissioni costituite nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da un suo delegato, dal sindaco del comune sinistrato cui si riferisce l'assegnazione o da un suo delegato, dal medico provinciale o da uno suo delegato e da tre componenti eletti dal consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza, nonchè

da due rappresentanti dei sinistrati. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli alloggi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a riscatto agli assegnatari secondo le norme vigenti.

Art. 11. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere trasferiti.

Nei successivi 30 giorni il Ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, approva i programmi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i nuovi centri abitati.

Con la stessa procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione.

Art. 12. I programmi di opere previsti dall'art. 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta:

dal capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968, che la presiede;

da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'Assessorato all'urbanistica della Regione siciliana; dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile delle province di Agrigento, Palermo e Trapani;

da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito assegnatole.

Art. 13. L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14. Le aree abbandonate ai sensi del precedente art. 4 passano a far parte del patrimonio del comune.

Le aree espropriate per i nuovi insediamenti abitativi, ad eccezione di quelle destinate ad opere di conto dello Stato, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state utilizzate dagli eventi diritto, passeranno a far parte del patrimonio comunale, subordinatamente al pagamento del valore di esproprio delle aree stesse.

La spesa relativa alla demolizione ed allo sgombero dei materiali sulle aree abbandonate è a carico dello Stato.

Art. 15. Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

Art. 16. Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con sede in Palermo, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

L'ispettorato generale provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo delle opere di competenza del suddetto Ministero da eseguire, in dipendenza dei terremoti, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative, adottando ogni provvedimento necessario, nonchè alla concessione e alla liquidazione ad enti e a privati dei contributi previsti dall'art. 3.

Per l'esecuzione delle opere o anche di singole opere l'ispettorato generale può avvalersi del sistema della concessione ad enti pubblici.

Per il triennio di cui al primo comma si applicano all'ispettorato generale le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

L'ispettorato generale può, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, assumere personale a contratto privato, entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, per una spesa annua non superiore a L. 250.000.000.

L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore al triennio indicato nel primo comma del presente articolo.

All'ordinamento interno dell'ispettorato generale sarà provveduto con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli atti dell'ispettorato generale sono sottoposti al riscontro della ragioneria regionale dello Stato di Palermo e al controllo della competente sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Art. 17. Presso l'ispettorato generale è costituito un comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza dell'ispettorato, sostituisce quello di qualsiasi organo.

Il comitato è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche di Palermo ed è composto dai seguenti membri:

- il capo dell'ispettorato generale;
- un consigliere di Stato da designare fra quelli addetti al consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia;
- un avvocato dello Stato in servizio all'avvocatura distrettuale di Palermo;
- il direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo;
- gli ingegneri preposti agli uffici del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani;
- i medici provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè si debbano trattare questioni interessanti le rispettive province;
- il capo dell'ispettorato regionale agrario di Palermo;
- tre funzionari del Ministero dell'interno, designati tra quelli in servizio nelle prefetture di Agrigento, Palermo e Trapani, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè

si debbano trattare questioni interessanti la circoscrizione territoriale della prefettura di appartenenza.

Fanno altresì parte del comitato, quando debba trattare argomenti relativi all'edilizia scolastica, il sovrintendente all'edilizia scolastica per la Sicilia ed il provveditore agli studi della provincia interessata.

Assiste alle riunioni del comitato un rappresentante della Regione siciliana.

Art. 18. Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche.

Sono altresì estese al capo dell'ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative alle attribuzioni dei provveditori alle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni riguardanti i provveditori alle opere pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

Al personale dei ruoli centrali comandati in servizio presso l'ispettorato generale spetta l'indennità prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19. È autorizzata a favore del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici decentrati e periferici della Sicilia interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed al presente decreto la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi, 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 20. Le convenzioni per l'affidamento a liberi professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione delle opere sono stipulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21. Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 32.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni, lire 8.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971.

Sulle somme autorizzate dal precedente comma è riservato, annualmente, per oneri di carattere generale, un importo non superiore a lire 650 milioni, comprensivo delle spese per il personale straordinario di cui al quinto comma dell'art. 16 e per le indennità ed i compensi di cui agli articoli 18 e 19.

È autorizzata la spesa di L. 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino delle opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

È autorizzata la spesa di L. 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi.

Art. 22. A carico degli stanziamenti autorizzati dall'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e dall'art. 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, gravano anche le spese per l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

Art. 23. Per attuare i piani di risanamento di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'istituto autonomo per le case popolari di Palermo ulteriori contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968 e fino al 2006.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a comprendere nei propri programmi la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria rese necessarie in relazione alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente comma.

Interventi per l'agricoltura.

Art. 24. Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:

a) sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;

b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;

c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;

d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;

f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Possono essere, altresì, concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.

La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968.

Art. 25. A favore dei coltivatori diretti già residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici.

Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per la ricostruzione delle abitazioni civili.

Art. 26. Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilità interpodere, vicinale e di comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale carico la spesa.

La progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature.

Art. 27. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968.

Le poste in detti ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura su motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio carico alla alimentazione e cura del bestiame.

Per la costruzione dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura è autorizzato a prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo.

I ricoveri di cui sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonomia utilizzazione.

L'utilizzazione dei ricoveri sarà consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche aziendali.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).

In tali casi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.

Art. 28. A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fidejussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'art. 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

Art. 29. I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di cinque anni.

Art. 30. I prestiti di cui agli articoli 28 e 29 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo art. 36, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi L. 30 milioni.

Art. 31. Agli assegnatari dei terreni della «Cassa per la formazione della proprietà contadina», per i quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei terremoti, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

Art. 32. I capi di bestiame trattenuti ed alimentati nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari entro il 15 giugno 1968 potranno essere venduti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in prossimità della scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 30 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 per l'alimentazione del bestiame.

Il ricavato dalle singole vendite dovrà essere depositato in un libretto di risparmio postale intestato al proprietario, con vincolo a favore dell'ispet-

torato provinciale dell'agricoltura, il quale autorizzerà la riscossione della somma da parte dell'avente diritto.

Qualora non sia nota la persona del proprietario, il libretto postale sarà intestato all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la somma depositata sarà consegnata a chi dimostri di avere diritto al ricavato della vendita.

Art. 33. Ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, i territori considerati montani ai termini della legge 30 luglio 1957, n. 657, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, sono classificati a tutti gli effetti comprensorio di bonifica montana.

Art. 34. Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere i contributi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente decreto, quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

Quando detta spesa superi i 30 milioni, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per gli interventi nel settore agricolo previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per l'applicazione degli articoli 24 e 27 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni; in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Art. 35. È autorizzata a favore del personale in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al presente decreto, la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio

Art. 36. È autorizzata la spesa di L. 47.500 milioni così ripartita:

a) per gli interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico e per spese di studio e progettazione, previste dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

nell'esercizio 1968	L. 1.500 milioni
nell'esercizio 1969	» 1.500 milioni
nell'esercizio 1970	» 1.000 milioni

b) per gli interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione,	
nell'esercizio 1968	L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 500 milioni
nell'esercizio 1970	» 500 milioni
c) per gli altri interventi di cui all'art. 24 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,	
nell'esercizio 1968	L. 8.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 8.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 8.000 milioni
d) per la concessione di contributi di cui all'art. 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati,	
nell'esercizio 1968	L. 2.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 1.000 milioni
e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26,	
nell'esercizio 1968	L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 3.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 2.000 milioni
f) per la costruzione di ricoveri collettivi per il bestiame di cui all'art. 27,	
nell'esercizio 1968	L. 1.000 milioni
g) per gli interventi di cui all'art. 28 in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777,	
nell'esercizio 1968	L. 900 milioni
h) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui agli articoli 28 e 29, a norma dell'art. 30,	
nell'esercizio 1968	L. 800 milioni
i) per gli oneri di carattere generale — comprensivi dei compensi al personale di cui all'art. 35 —,	
nell'esercizio 1968	L. 600 milioni
nell'esercizio 1969	» 600 milioni
nell'esercizio 1970	» 600 milioni

È altresì autorizzata la spesa di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 909, all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, e della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Art. 37. Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a L. 500.000.

L'ammontare del contributo è determinato dal prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Provvidenze per i lavoratori.

Art. 38. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, per l'assistenza malattia e l'E.N.A.O.L.I., i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.

Art. 39. L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'art. 38 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di L. 1.500 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevato a L. 2.000 milioni dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che è ulteriormente elevato a L. 3.000 milioni.

Art. 40. Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nelle erogazioni delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed all'art. 1 del decreto-legge 15 feb-

braio 1968, n. 45, e che abbiano subito danni a seguito dei terremoti del gennaio 1968, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

*Interventi per l'assistenza e la protezione civile
ed a favore degli enti locali.*

Art. 41. Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto deceduto, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, nonché la data del decesso.

Alla concessione del contributo provvede il prefetto della provincia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire trecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'interno, i fondi non utilizzati sulla autorizzazione di spesa di cui al presente articolo saranno portati ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal successivo art. 42 per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 42. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la corresponsione del contributo ivi previsto, è elevata a lire 9.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'art. 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 16.525 milioni.

La maggiore somma di lire 7.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 6.200 milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario » 800 milioni

È altresì autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

a) spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti L. 700 milioni

b) spese inerenti ai servizi ed al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti » 2.500 milioni

Art. 43. Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici.

per le finanze e per il tesoro, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato pari all'ammontare dei mutui autorizzati a copertura del disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato e delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

Agli altri comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed alle amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta, su proposta della commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo all'esercizio 1968.

Art. 44. Alle province ed ai comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30 a compensazione della minore entrata derivante da sgravi tributari concessi a norma dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

Interventi a favore del settore scolastico e dei monumenti.

Art. 45. È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie di primo e secondo grado danneggiate dai terremoti.

Art. 46. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968 per provvedere alle spese ed ai contributi di primo intervento per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della Sicilia occidentale danneggiato dai terremoti.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Palermo sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Art. 47. È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a:

a) spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali;

b) contributi per il funzionamento dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;

c) contributi ai patronati scolastici per l'attuazione del dopo scuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali;

d) contributi alle casse scolastiche delle scuole medie statali;

e) contributi alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore e artistica.

Interventi di carattere sanitario e della Croce Rossa Italiana.

Art. 48. L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a lire 130 milioni dall'art. 8 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 200 milioni.

Art. 49. Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti antitracomatosi, all'Opera nazionale maternità e infanzia, alla Croce Rossa Italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino delle attività istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto dei terremoti del gennaio 1968, nonché contributi per interventi di urgenza per il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un ammontare complessivo di lire 2 milioni.

Il contributo è disposto, previo accertamento dell'entità dei danni e delle esigenze di cui al comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Gli uffici tecnici erariali, ove richiesti, effettuano gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non sanitarie.

I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Ai fini indicati nei commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

Art. 50. Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevato da lire 100 a lire 300 milioni.

Interventi vari.

Art. 51. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni.

La maggiore somma di lire 200 milioni è destinata ai seguenti interventi:

contributi ad enti per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero	L. 50 milioni
contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie	» 150 milioni

Art. 52. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Art. 53. È autorizzata la spesa di lire 65 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della guardia di finanza situati nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 L. 50 milioni

revisione e riparazione di elicotteri ed automezzi del Corpo della guardia di finanza impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » 15 milioni

Art. 54. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la concessione di contributi straordinari agli enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Agevolazioni fiscali e finanziarie.

Art. 55. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali; nonchè dai tributi speciali e dagli emolumenti contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Per le unità immobiliari ricostruite o riparate in attuazione del presente decreto è concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte semprechè, nel caso di riparazione, il danno abbia raggiunto almeno la percentuale del 50 per cento.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata, nonchè gli importi dei contributi previsti dal presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni stabilite dal presente articolo, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'amministrazione statale competente che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

È data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968 ad amministrazioni dello Stato e a province, comuni, università ed ospedali dei territori colpiti dai terremoti.

Art. 56. Le imprese, site nei territori dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio

1968, n. 45, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.

Art. 57. Le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. La stessa disposizione si applica se le somme sono versate agli enti pubblici che provvedono alle costruzioni medesime ovvero a società costituite esclusivamente per la costruzione di alloggi da assegnare gratuitamente ai danneggiati dai terremoti.

Le agevolazioni stabilite dal comma precedente non si cumulano con quelle previste dall'art. 11, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Art. 58. Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968 n. 45.

La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire centomila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.

Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati.

Art. 59. La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici e, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, promuoveranno, nell'ambito delle leggi vigenti, una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dall'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministero delle partecipazioni statali sarà sentito onde accertare le possibilità di intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti sarà approvato dal C.I.P.E. nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 60. Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'art. 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, quali ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno, saranno iscritti negli anni finanziari 1971 e 1972.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre, negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi agli anni medesimi.

I mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e 1969 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 61. È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e destinate fino a concorrenza di lire 82 miliardi a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonchè per la residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, che si intendè esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.

Art. 62. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 10 miliardi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

L'ammortamento dei mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 63. All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede, quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 10 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 64. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 18 marzo 1968, n. 241 (in Gazz. Uff., 28 marzo, n. 81). — **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito con il seguente:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

Alla lettera d) dopo la parola: commerciali, sono aggiunte le altre: ivi comprese le farmacie.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sarà stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni di cui all'art. 1 per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35 anni, sono aggiunte le altre: La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.

Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonchè per gli alloggi di proprietà degli enti pubblici di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;

Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonchè.

All'ultimo comma dopo le parole: stesso comune, sono aggiunte le altre: o di altro comune terremotato della Sicilia, e sono soppresse le parole: In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3-bis:

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, finchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unità immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, sono aggiunte le altre: che sarà emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 6, secondo comma, sono aggiunte le parole: L'erogazione della residua somma sarà corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80% del contributo spettante.

Al quarto comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le altre: entro un anno.

All'ultimo comma, le parole: La concessione dei contributi e la corrispondenza della residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata, sono sostituite con le altre: La concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti già corrisposti è subordinata.

All'art. 7, primo comma, dopo le parole: più persone, sono aggiunte le altre: o è dato in locazione; dopo le parole: di esse, sono aggiunte le altre: e dal locatario rispettivamente; dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario.

Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o il locatario che hanno; dopo la parola: coraproprietari, sono aggiunte le altre: o proprietari; dopo le parole: tra i comproprietari, sono aggiunte le altre: e concedenti e locatori.

All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonchè ad istituti, sono aggiunte le altre: o enti.

All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: ai comuni, sono aggiunte le altre: ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: è affidata agli Istituti, sono aggiunte le altre: autonomi per le case popolari.

Al terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero di pensionati.

All'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, le parole: dall'assessorato all'urbanistica della Regione siciliana, sono sostituite con le altre: dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana.

Al primo comma è aggiunto il seguente capoverso:

dal soprintendente scolastico regionale di cui all'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono aggiunte le altre: con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico.

All'articolo 16, sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: ..., e saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

All'articolo 17, l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

Assistono alle riunioni del comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e degli enti locali.

L'articolo 22 è sostituito con il seguente:

Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'art. 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

All'articolo 23, ultimo comma, le parole: è autorizzata a comprendere, sono sostituite con la parola: comprenderà.

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 23-bis.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 23-ter.

La consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto è riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

Art. 23-quater.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa.

Le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti.

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione.

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente art. 24, lettera b), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, capoverso, del codice civile. In tal caso il contributo di cui all'art. 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino.

L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'art. 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del codice civile.

All'articolo 27, sesto comma, sono aggiunte le parole: nonchè all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate.

All'articolo 28, secondo comma, le parole: 60 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per cento.

Al quarto comma le parole: 40 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per cento.

All'articolo 29, secondo comma, le parole: 1 per 100, sono sostituite con le altre: 0,50 per 100.

All'articolo 34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27, sono sostituite con le altre: degli articoli 24, 25 e 27.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25, nonchè per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere generale, di cui alla lettera i) dell'art. 36.

All'articolo 35, dopo le parole: gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono aggiunte le altre: e ripartimentali delle foreste; e dopo le parole: di cui al presente decreto, le altre: e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12.

All'articolo 36, lettera a), dopo la parola: ripristino, sono aggiunte le altre: e al completamento.

Alla lettera b), dopo le parole: relativi al ripristino, sono aggiunte le altre: e al completamento.

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 36-bis.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le modalità, per quanto applicabili, previste dal presente decreto al titolo « Opere pubbliche ed abitati ».

Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dall'art. 24, lettera *b*) e dall'art. 25 limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.

Art. 36-ter.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1968.

Art. 36-quater.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967.

Art. 36-quinquies.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 37, primo comma, le parole: non superiore a lire 500.000, sono sostituite con le altre: di lire 500.000.

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto art. 34, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Le somme non utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

Art. 37-bis.

Per la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.

La misura del contributo è pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovrà essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari.

L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo non può superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella della azienda sinistrata.

Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri decreti, la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

Art. 37-ter.

Le operazioni di cui al precedente art. 37-bis effettuate dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalità dello stesso articolo.

Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.

Ai fini del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'articolo 38, primo comma, le parole: all'articolo 1, sono sostituite con le altre: agli articoli 1 e 44-ter.

All'articolo 41 il primo comma è sostituito con il seguente:

Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto più componenti è concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente comma.

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente articolo 41-bis:

È riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi e ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

All'articolo 43, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

All'articolo 44, dopo le parole: comuni indicati, sono aggiunte le altre: nell'art. 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e.

Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente articolo 46-bis:

Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso 1967-1968.

All'articolo 47 è aggiunto il seguente ultimo paragrafo:

f) contributi all'opera universitaria dell'Università di Palermo.

All'articolo 49, primo comma, le parole: complessivo di due milioni, sono sostituite con le altre: di 200 milioni per ogni ente.

All'articolo 55, primo comma, le parole: contemplati rispettivamente, sino alla fine, sono sostituite con le altre: previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

L'articolo 59 è sostituito con il seguente:

La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella Regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sarà approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Dopo l'articolo 59, sono aggiunti i seguenti:

Art. 59-bis.

Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Art. 59-ter.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sarà determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione siciliana.

La somma di lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonché a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'articolo 63 è sostituito con il seguente:

All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di congruo sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 29 luglio 1968, n. 858 (in Gazz. Uff., 1° agosto, n. 194). — Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:**

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), 15 febbraio 1968, n. 45 (2), e 27 febbraio 1968, n. 79 (3), convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182 (4), 240 (5), e 241 (6), è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Art. 2. Dopo l'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli:

« **Art. 22-bis.** — Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.

All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, integrata da un rappresentante per ciascuna delle categorie: commerciali, artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti, nominati dal consiglio comunale.

Art. 22-ter. — Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.

Art. 22-quater. — L'acquisizione di aree per i fini di cui all'art. 22-bis è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'art. 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.

Art. 22-quinquies. — Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche ».

Art. 3. L'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1634, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1963, n. 20.

In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del presente decreto ».

Art. 4. All'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della commissione tecnica prevista dall'art. 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti alla approvazione dell'ispettorato generale di cui al successivo art. 16, che redige il progetto esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procederà indipendentemente dal parere del comune. Il decreto di approvazione del progetto equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo art. 22-*quater* ».

Art. 5. Al primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Art. 6. Il penultimo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ».

Art. 7. Al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« i capi degli uffici tecnico e amministrativo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ».

Art. 8. L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è così sostituito:

« Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate,

entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.

Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente art. 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.

Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'art. 3.

Unitamente al proprio parere, l'ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Art. 9. Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'art. 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge, ma le attribuzioni dell'Ispettorato generale per le

zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 10. Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

Art. 11. Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire ».

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

Art. 12. Il contributo di lire 90.000 previsto dall'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari, ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13. La maggiorazione di lire 400 giornaliera dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'art. 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

Art. 14. L'art. 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

Art. 15. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a lire 9.525 milioni dall'art. 11 del

decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'art. 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

	Milioni
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	L. 3.500
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	L. 1.500

Art. 16. Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

Art. 17. Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

« c) per gli altri interventi di cui all'art. 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	L. 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 8.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 8.000 milioni »;

« d) per la concessione di contributi di cui all'art. 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968	L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 1.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 1.000 milioni »;

« e) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 32:

nell'esercizio 1968	L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 3.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 4.000 milioni ».

Art. 18. All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1968 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 136).
— **Elenco dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.**

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Ministro per il tesoro:

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifiche, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifiche, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono applicabili nei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Alessandria della Rocca | 9. Montallegro |
| 2. Aragona | 10. Porto Empedocle |
| 3. Bivona | 11. Raffadali |
| 4. Cammarata | 12. Realmonte |
| 5. Casteltermeni | 13. S. Biagio Platani |
| 6. Cattolica Eraclea | 14. S. Giovanni Gemini |
| 7. Cianciana | 15. S. Stefano Quisquina |
| 8. Ioppolo Giancaxio | 16. Siculiana |

Provincia di Palermo

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Alia | 24. Collesano |
| 2. Alimena | 25. Ficarazzi |
| 3. Alimenua | 26. Ganci |
| 4. Altavilla Milicia | 27. Geraci Siculo |
| 5. Altofonte | 28. Giardinello |
| 6. Bagheria | 29. Gratteri |
| 7. Bancina | 30. Isnello |
| 8. Belmonte Mezzagno | 31. Isola delle Femmine |
| 9. Bolognetta | 32. Lascari |
| 10. Bompietro | 33. Mezzojuso |
| 11. Caccamo | 34. Misilmeri |
| 12. Campofelice di Fitalia | 35. Montelepre |
| 13. Campofelice di Roccella | 36. Montemaggiore Belsito |
| 14. Capaci | 37. Petralia Soprana |
| 15. Carini | 38. Petralia Sottana |
| 16. Castelbuono | 39. Piana Albanesi |
| 17. Castellana | 40. Polizzi Generosa |
| 18. Casteldaccia | 41. Pollina |
| 19. Castronovo di Sicilia | 42. Prizzi |
| 20. Cefalà Diana | 43. S. Mauro Castelverde |
| 21. Cefalù | 44. S. Cristina Gela |
| 22. Cerda | 45. S. Flavia |
| 23. Cinisi | 46. Sciarra |

47. Sclafani Bagni
48. Termini Imerese
49. Terrasini
50. Trabia
51. Trappeto

52. Ustica
53. Valledolmo
54. Vicari
55. Villabate
56. Villafrati

Provincia di Trapani

1. Buzeto Palizzolo
2. Custonaci
3. Favignana

4. Paceco
5. S. Vito lo Capo
6. Valderice

Decreto Ministeriale 20 maggio 1968 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 132).
— Elenco dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, nei quali sono applicabili le provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro:

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 182, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 bis della citata legge 18 marzo 1968, n. 241, occorre determinare i comuni colpiti dal terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967, in aggiunta a quelli già indicati nell'art. 44 ter della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 182;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 aprile 1968;

Decreta:

ARTICOLO UNICO. — Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), sono applicabili nei seguenti comuni colpiti dal terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967.

Provincia di Enna

- 1) Calascibetta
- 2) Enna

Provincia di Palermo

- 1) Geraci Siculo
- 2) Petralia Sottana
- 3) Pollina
- 4) S. Mauro Castelverde.

D. Pres. 30 maggio 1968. — Trasferimento totale degli abitati di Montevago, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e trasferimento parziale degli abitati di S. Margherita Belice, Partanna, Salemi, S. Ninfa e Vita, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968 (G.U. 27 settembre 1968, n. 246).

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, sono dichiarati da trasferire totalmente i seguenti abitati:

Provincia di Agrigento: Montevago.

Provincia di Trapani: Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.

Sono dichiarati da trasferire, limitatamente alle zone tratteggiate e colorate nelle annesse planimetrie, viste dal Ministro proponente, i seguenti abitati:

Provincia di Agrigento: S. Margherita Belice.

Provincia di Trapani: S. Ninfa, Salemi, Partanna, Vita.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 563 (in Gazz. Uff., 17 settembre, n. 237). — Elenco dei comuni delle provincie di Agrigento e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Il Presidente della Repubblica:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 43, primo comma, del predetto decreto-legge devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti;

Viste le indicazioni a tal fine fornite dai competenti prefetti, d'intesa con le intendenze di finanza e con gli uffici del genio civile;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applica ai comuni sotto elencati:

Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice;

Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 giugno 1968.

Trasferimento parziale dell'abitato di Calatafimi in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza dell'11 aprile 1968;

Vista la nota in data 25 maggio 1968, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alla zona tratteggiata in blu nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Calatafimi in provincia di Trapani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI —
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1968
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 313

**Decreto Ministeriale 26 settembre 1968 (in Gazz. Uff., 15 ottobre, n. 263). —
Inclusione di alcuni comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche
di 1ª e 2ª categoria.**

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno:
Visto il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 182;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, occorre stabilire l'appartenenza alla categoria sismica dei co-
muni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre-novembre 1967 e del
gennaio 1968, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressi nelle
adunanze del 12 e del 24 aprile 1968;

Ritenuta l'opportunità di stabilire l'appartenenza alla prima ed alla
seconda categoria sismica di un primo gruppo di comuni terremotati;

Decreta:

A norma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stabilita come
appresso la categoria sismica di appartenenza, a tutti gli effetti della legge
26 novembre 1962, n. 1684, di un primo gruppo di comuni colpiti dai ter-
remoti verificatisi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gen-
naio 1968:

1ª Categoria.

Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice.

Provincia di Enna: Cerami, Sperlinga.

Provincia di Messina: Mistretta.

Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Sa-
lemi, Santa Ninfa.

2ª Categoria.

Provincia di Agrigento: Sambuca di Sicilia.

Provincia di Palermo: Campofiorito, Camporeale, Contessa Entellina,
Corleone, Roccamena.

Provincia di Trapani: Alcamo, Calatafimi, Castelvetro, Vita.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, n. 210 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 129). — Estensione dei benefici del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo).

Il Presidente della Repubblica:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuto che a' sensi dell'art. 43, primo comma, del predetto decreto-legge devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti;

Visto il precedente decreto in data 5 giugno 1968, n. 963, concernente l'elenco dei comuni della Sicilia gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968, ai quali si applica la disposizione di cui al primo comma del citato art. 43;

Viste le ulteriori indicazioni fornite dai prefetti di Agrigento e Palermo, d'intesa con le intendenze di finanza e con gli uffici del genio civile, per l'inclusione in detto elenco dei comuni di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La disposizione di cui all'art. 43, primo comma del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), si applica ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 1969.

Trasferimento parziale dell'abitato di Menfi, in provincia di Agrigento, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 17 settembre 1968;

Vista la nota in data 8 gennaio 1969, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in bleu nella annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Menfi in provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 1969.

Trasferimento parziale degli abitati di Camporeale e Contessa Entellina, in provincia di Palermo, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 17 settembre 1968;

Vista la nota in data 8 gennaio 1969, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, sono dichiarati da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nelle annesse planimetrie, viste dal Ministro proponente, gli abitati di Camporeale e Contessa Entellina in provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1969

Decreto Ministeriale 10 marzo 1969 (in Gazz. Uff., 18 marzo, n. 71). —
Inclusione di comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di
1ª e 2ª categoria.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno:
Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Considerato che, a seguito dei terremoti dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968, è sorta l'esigenza di stabilire il grado di sismicità dei vari comuni della Sicilia ai fini della loro eventuale inclusione nell'elenco delle località sismiche allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 743 del 12 aprile 1968, n. 772 del 24 aprile 1968 e n. 1246 del 22 novembre 1968;

Considerato che tali pareri sono fondati non soltanto sull'entità dei danni causati dai suddetti terremoti, ma anche sull'accertamento e sulla valutazione delle condizioni generali tettoniche, della costituzione geologica del territorio della Sicilia, e delle anomalie geofisiche del basso Tirreno, che si traducono in uno stretto legame tra vulcanismo e sismicità, e sulla storia degli eventi sismici verificatisi nel passato;

Ritenuto che il Consiglio superiore ha accertato l'esistenza dei presupposti per gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere, in conformità dei pareri stessi e con riferimento ai comuni in essi indicati, alla variazione ed alle necessarie integrazioni dell'elenco delle località soggette a intensi movimenti sismici;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere in merito alle situazioni transitorie esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1. 1) Sono inclusi nell'elenco delle località sismiche di seconda categoria, allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 (1), i seguenti comuni:

Provincia di Agrigento:

Agrigento (limitatamente alla parte dell'abitato delimitata a sud-ovest dal fiume Drago o Hypsas, dalla sua foce fino all'incontro con la strada statale n. 118; a nord dalla strada statale n. 118 con l'inclusione dell'intero nucleo « Quadrivio Spina Santa » fino all'incontro con la nuova strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta; a est-sud, dalla predetta strada fino all'incontro con il fiume San Biagio o Akragas, poi dallo stesso fiume San Biagio fino alla sua foce), Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermeni, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Ribera, S. Biagio Platani, San Giovanni Gemini, San Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Provincia di Enna:

Agira, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Troina, Villa Rosa.

Provincia di Messina:

Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Gioiosa Marea, Motta di Affermo, Militello Rosmarino, Naso, Pettineo, Reitano, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

Provincia di Palermo:

Alimena, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellana, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda Chiusa Sciafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Ficarazzi, Ganci, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale (Grisì-Pioppo), Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccapalumba, Sancipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati.

Provincia di Trapani:

Buseto Palizzolo, Campobello, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Trapani, Valderice.

2) Il comune di Contessa Entellina, già iscritto nella seconda categoria delle località sismiche, è trasferito nella prima categoria.

Art. 2. Per le costruzioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il proprietario deve provvedere a denunciarle all'ufficio del genio civile competente entro sessanta giorni dalla suddetta data.

L'ufficio del genio civile, entro sessanta giorni dalla ricezione di detta denuncia, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita e lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune.

Nel certificato l'ufficio del genio civile dichiara che l'opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni della succitata legge 25 novembre 1962, n. 1684. In caso contrario, prescrive le modifiche o varianti da apportare all'opera medesima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1969.

Trasferimento parziale dell'abitato di Sambuca di Sicilia
in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 19 novembre 1968;

Vista la nota 20 febbraio 1969, con la quale il presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in rosa, rosso e marrone nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO —
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1969
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 febbraio 1970.

Variante al trasferimento parziale dell'abitato di Salemi, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 29 luglio 1968, n. 858, recante disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni succitati;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1968, con il quale è stato dichiarato da trasferire parzialmente l'abitato di Salemi in provincia di Trapani;

Considerato che, a seguito di ulteriori accertamenti, si rende necessario il trasferimento di altre zone del predetto abitato di Salemi;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza dell'11 febbraio 1969;

Vista la nota 29 dicembre 1969, n. 9970/89, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Salemi, in provincia di Trapani.

La detta planimetria sostituisce quella annessa al decreto 30 maggio 1968 citato in narrativa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1972 (in Gazz. Uff., 13 luglio, n. 181). —

Determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti effettuati, a favore delle imprese colpite dai terremoti del 1968 in Sicilia, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto, in particolare, l'art. 37-bis della citata legge n. 241, relativo alla concessione di finanziamenti in favore di imprese industriali commerciali e artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, al tasso d'interesse annuo del 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare, nella riunione del 16 settembre 1970, i tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che vengano mantenute ferme le vigenti misure dei tassi agevolati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge n. 241, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (2), il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (3), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (4), è determinato nella misura del 3 per cento.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1975 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 194). — Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati a favore delle imprese colpite dal terremoto del gennaio 1968 in Sicilia.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-bis della citata legge n. 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3%, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare ai finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti prima del 18 luglio 1974;

Considerato che il tasso base dell'8,15% stabilito dal Comitato per il credito nella riunione del 7 settembre 1972, per il settore del credito agevolato alle imprese colpite da calamità naturali, è stato elevato al 13% in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato, al fine di conservare la proporzione prima esistente tra tale tasso e il tasso base dell'8,15%;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato predetto con la procedura di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397 (1), il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da applicare ai finanziamenti in favore delle imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (2), convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (3), ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, è stabilito nella misura del 4,86% arrotondato.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1975 (in Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 324). — Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-bis della citata legge n. 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3%, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il proprio decreto n. 542974 del 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 115, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, ad elevare il predetto tasso agevolato al 4,80 per cento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-bis, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (2), il tasso di interesse agevolato annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stabilito nella misura del 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Decreto Ministeriale 7 aprile 1976 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 116). —
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi
a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia.**

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-bis della citata legge n. 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3%, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-bis, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545946 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 226, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, a rideterminare il predetto tasso agevolato nella misura del 4,50%;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cenato art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493 (2), il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (3), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (4), è stabilito nella misura del 6%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1968 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 51). — Esenzione, in favore dei coltivatori diretti residenti nei comuni e località della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1968 per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto, in particolare, l'art. 38 di tale decreto-legge, nel testo modificato dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, che autorizza il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a disporre con proprio decreto, in favore dei coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati negli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, l'esenzione dal pagamento dei contributi da questi dovuti per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI fino al 31 dicembre 1968;

Viste le leggi 22 dicembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, recanti norme sulle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia in favore dei coltivatori diretti;

Visto l'art. 13, terzo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, che ha determinato la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di assistenza orfani dei lavoratori italiani da parte dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esenzione contributiva di cui trattasi, nonchè al conseguente accreditamento in favore dei rispettivi assicurati dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia oggetto di esonero;

Decreta:

I coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati agli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 (2), sono esentati, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (3), dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia, nonchè del contributo dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani per il periodo e per l'importo appresso specificati:

100 per cento dell'intero carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza dell'anno 1968.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, agli adempimenti relativi all'accREDITAMENTO dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, oggetto di esonero, a favore dei rispettivi assicurati.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1968 (in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 61). —
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione Italiana dei consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia nell'anno 1968 e conferito all'ammasso volontario.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale la Federazione italiana dei consorzi agrari ha chiesto, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione di un contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro prodotto nel 1968 nelle zone terremotate della Sicilia e conferito all'ammasso volontario da essa organizzato;

Considerato che nelle citate zone parte dei magazzini non possono, a seguito dei danni subiti, essere utilizzati per il deposito del grano;

Tenute presenti le difficoltà che incontrerebbero i conferenti per la mancata disponibilità di magazzini prossimi ai luoghi di produzione;

Considerata altresì la necessità di evitare ai produttori un eccessivo aggravio per le spese relative all'immediato trasferimento del grano;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari ed idonei a svolgere iniziative del genere;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1. E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (1), il contributo dello Stato nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia, di cui ai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2) e 15 febbraio 1968, n. 45 (3), conferito all'ammasso volontario organizzato dalla citata federazione.

Art. 2. E' concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari un contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro conferito entro il 30 novembre 1968 dai produttori di cui al precedente art. 1, fino ad un quantitativo di q.li 300.000, nella misura massima del 90 %. Tali spese, sono determinate in L. 600 per quintale e comprendono tutte le spese comunque sostenute.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 162 milioni.

Art. 3. E' istituita, presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Palermo una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Palermo che la presiede;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria amministrazione;

da un rappresentante della Regione;

da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da sei rappresentanti dei produttori nominati dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Palermo sentito il parere dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e trasferimento del prodotto conferito;

c) accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate dai conferenti, attestanti che le operazioni di raccolta e di trasferimento del prodotto sono state effettuate a cura e spese della federazione;

d) controllare l'elenco nominativo dei conferenti.

Gli adempimenti svolti dalla commissione dovranno risultare da apposito verbale.

Art. 4. Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal presidente della federazione. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere l'esplicito impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) dichiarazioni rilasciate dai singoli conferenti attestanti che le operazioni di raccolta e di trasferimento del prodotto sono state effettuate a cura e spese della federazione;

4) elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di grano duro da ciascuno conferito. Tale elenco deve essere vistato dal presidente della commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 5. In base ai documenti forniti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 6. Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il corrente esercizio finanziario 1968, è assunto impegno per la somma di L. 162 milioni.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1969 (in Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 264). —
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto, nelle zone terremotate della Sicilia, nell'anno 1969 e conferito all'ammasso volontario.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale la Federazione italiana dei consorzi agrari ha chiesto — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — la concessione di un contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro prodotto nel 1969 nelle zone terremotate della Sicilia e conferito all'ammasso volontario da essa organizzato;

Considerato che nelle citate zone parte dei magazzini non possono, a seguito dei danni subiti, essere utilizzati per il deposito del grano;

Tenute presenti le difficoltà che incontrerebbero i conferenti per la mancata disponibilità di magazzini prossimi ai luoghi di produzione;

Considerata altresì la necessità di evitare ai produttori un eccessivo aggravio per le spese relative all'immediato trasferimento del grano;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari ed idonei a svolgere iniziative del genere e che le spese di trasferimento possono essere stabilite nella stessa misura di L. 600 a quintale determinata per la precedente campagna;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1. E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia, di cui ai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, conferito all'ammasso volontario organizzato dalla citata federazione.

Art. 2. E' concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari un contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro conferito entro il 30 novembre 1969 dai produttori di cui al precedente art. 1 — fino ad un quantitativo di quintali 200.000 — nella misura massima del 90 %. Tali spese, sono determinate in L. 600 per quintale e comprendono tutte le spese comunque sostenute.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 108 milioni.

Art. 3. La commissione istituita presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 novembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 7 marzo 1969 esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto concerne l'applicazione del presente decreto.

Art. 4. Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal presidente della federazione. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e conte-

nere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) dichiarazioni rilasciate dai singoli conferenti attestanti che le operazioni di raccolta e di trasferimento del prodotto sono state effettuate a cura e spese della federazione;

4) elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di grano duro da ciascuno conferito. Tale elenco deve essere vistato dal presidente della commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 5. In base ai documenti forniti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 6. Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il corrente esercizio finanziario 1969, è assunto impegno per la somma di L. 108 milioni.

Legge 5 febbraio 1970, n. 21 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 41). — Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Le provvidenze previste dall'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, dei conventi dei Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonché degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera *b*), purchè gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.

Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'art. 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Art. 2. L'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

Alla fine del primo comma è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera *a*) del quinto comma del presente articolo ».

Alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo ».

Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3. L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'art. 8 della legge 29 luglio 1963, n. 853 (1), è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, numero 1634 (2).

Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordata dall'ispettorato generale predetto un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'art. 3.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non più di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti ».

Art. 4. Dopo l'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente art. 6-bis:

« Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari ».

Art. 5. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6. L'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

alla fine del terzo comma è soppressa la parola « edilizie » e sono aggiunte le parole: « comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'art. 11 »;

il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti predetti, nonchè le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonchè ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.

Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'art. 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini dell'esecuzione delle opere di ricostruzione ».

Art. 7. Il termine stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati ».

Art. 9. L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree abbandonate ai sensi del precedente art. 4 passano a far parte del patrimonio comunale.

Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 (1), lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'art. 1, o assegnarle in proprietà, con i criteri dell'art. 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.

Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattisi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio ».

Art. 10. I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 (3), e i termini per la presentazione delle domande previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, numero 45 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (2), si intendono prorogati di 90 giorni.

Art. 11. Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'art. 26 della presente legge.

Art. 12. Le aree espropriate ai sensi dell'art. 22-*quater* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.

Art. 13. Dopo il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli alloggi costruiti a norma dell'art. 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purchè essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (3), in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28 (4).

Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ».

Art. 14. Il termine previsto dall'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e numero 241.

Art. 15. Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1 (1), e 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 16. All'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.

Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione ».

Art. 17. Le espropriazioni, la demolizione di fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e spese dello Stato.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità.

Art. 18. L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzato ad espropriare e ad assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di trasferimento totale o parziale degli abitati e con le stesse modalità vevoli per le opere da realizzare nei piani stessi, le aree da destinare alle attrezzature che i comuni hanno deciso o decideranno di realizzare con i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione dalla RAI-TV.

Art. 19. Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio 1968, non soggetti a trasferimento totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, è consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purchè il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all'evento sismico, e purchè le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovrà dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la località di cui trattasi.

Art. 20. All'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'art. 12. La commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento.

Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma è sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo art. 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma.

Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potrà richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

L'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ».

E' abrogato l'art. 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858.

Art. 21. I proprietari di fabbricati di civile abitazione, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data del decreto di esproprio, in luogo della indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

Art. 22. Il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge e nell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ».

Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì convalidate le procedure per gli appalti effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché delle relative opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo art. 26, sul fondo di cui all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni

medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti.

Art. 24. Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia passano in proprietà dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

Tale smontaggio è effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 25. E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

La composizione di ciascuna sezione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Art. 26. E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

Art. 27. Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144 (1).

Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.

La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 28. La commissione comunale prevista dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'art. 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 (2), ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso, in sostituzione degli alloggi già ad esse assegnati e successivamente attribuiti alle famiglie sinistrate ai sensi del precedente comma del presente articolo.

Per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, l'istituto predetto è inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate.

I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra tale data ed il 31 dicembre 1969 è fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

Art. 29. Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente commissione prevista dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.

Art. 30. L'art. 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 (1), è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'art. 1, delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonché della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani, alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata l'economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni,

Art. 36. La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'art. 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.

Art. 37. Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 30, 34, 35 e 39-ter, sono estese alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Art. 38. Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182 e 241, e dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1969 l'ulteriore somma di lire 12.000 milioni.

Art. 39. Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 11 della presente legge è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'art. 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che è ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni.

L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1969.

Art. 41. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto art. 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.

Art. 42. I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto art. 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli

stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 43. All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 23, 27, 33, 38 e 39 e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 32, 40, 41 e 42 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 34 e 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44. Il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 45. Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968 sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (1).

Art. 46. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (in Gazz. Uff., 1° giugno, n. 138, edizione straordinaria). — **Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, è prorogato di tre anni.

E' ugualmente prorogata la facoltà attribuita all'Ispettorato dal quinto comma del predetto art. 16.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha richiesto, entro il termine predetto, al Ministero dei lavori pubblici la preventiva autorizzazione all'assunzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, è collocato, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, saranno posti a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (1).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito col seguente:

« L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle provincie, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge

regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonché agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.

L'Ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere è posto a carico del concessionario ».

Art. 5. All'art. 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.

Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 » (2).

Art. 6. Al capoverso dell'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente comma:

« Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedono gli enti proprietari a spese dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti all'uopo presentati sentito il Comitato tecnico amministrativo ».

Art. 7. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al fine del pagamento delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma, la proprietà degli immobili stessi e l'eventuale sussistenza di ogni altro diritto, peso ed onere di qualunque natura, viene dimostrata mediante dichiarazione resa, entro novanta giorni dalla data del provvedimento prefettizio che ordina l'esecutorietà del piano di espropriazione e senza pregiudizio delle facoltà di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dal richiedente e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, alla presenza del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni. Il pubblico ufficiale, all'atto dell'autenticazione, ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilità penale prevista per i casi di dichiarazioni mendaci.

Sulla base della suddetta dichiarazione il pretore o il tribunale competenti per ragioni di valore ed aventi giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile da espropriare, autorizzano il pagamento delle indennità e dispongono, ove sia il caso, le speciali modalità da osservarsi a garanzia del soddisfacimento di eventuali diritti reali di terzi, pesi ed oneri comunque gravanti sull'immobile ed a garanzia dell'Amministrazione espropriante per il caso che quest'ultima, entro il predetto termine di giorni novanta abbia manifestato, con propria comunicazione allo stesso giudice, l'intendimento di opporsi alla stima dell'Ufficio tecnico erariale. Nel caso in cui gli interessati non provvedano a presentare la suddetta dichiarazione nel termine sta-

bilito, il pretore o il tribunale autorizzano il versamento delle indennità nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti.

In seguito alla presentazione dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento o il versamento nella Cassa depositi e prestiti, il prefetto pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Entro tre anni dalla pronuncia dell'espropriazione, l'espropriato produrrà all'autorità giudiziaria che ha autorizzato il pagamento la documentazione diretta a comprovare la libertà e la legittimità del dominio. Sulla base di tale documentazione, il pretore o il tribunale adotteranno, in favore di chi di ragione, i provvedimenti definitivi per la conferma dei pagamenti eseguiti e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Nel caso in cui l'espropriato non produca nel suddetto triennio la documentazione di cui al comma precedente, il pretore o il tribunale che hanno autorizzato il pagamento, disporranno che l'espropriato versi nella Cassa depositi e prestiti le somme percepite. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le espropriazioni da effettuarsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, anche se già iniziate, nonchè alle espropriazioni da effettuarsi dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per la costruzione di ricoveri provvisori e relative opere di civilizzazione, anche se già iniziate ».

Art. 8. L'art. 21 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonchè di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge ».

Art. 9. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10. Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 11. L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1971, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

Art. 12. Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, resta stabilita:

in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 3 miliardi, 3.500 milioni, 4.500 milioni, 3 miliardi e 3 miliardi, rispettiva-

mente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 8 miliardi, 8 miliardi, 13 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13. Per le esigenze di cui al primo comma dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente per l'anno finanziario 1971 e per l'anno finanziario 1972, la somma di lire 2.500 milioni.

Art. 14. Lo stanziamento di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di lire 2.500 milioni.

Art. 15. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è integrato dell'importo di lire 5 miliardi ed è esteso al comune di Roccamena ed alla frazione Grisi del comune di Monreale.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1971.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 16. Le lettere *d)* ed *e)* della ripartizione della spesa di L. 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già modificate con l'art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

d) per la concessione di contributi di cui all'art. 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni;
nell'esercizio 1969 L. 2.000 milioni;
nell'esercizio 1970 L. 1.000 milioni;

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26:

nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni;
nell'esercizio 1969 L. 3.000 milioni;
nell'esercizio 1970 L. 2.000 milioni;
nell'esercizio 1971 L. 5.000 milioni.

Art. 17. Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di L. 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 14.235 milioni, L. 10.705 milioni, L. 10.705 milioni e L. 10.300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

Art. 18. All'onere di L. 13.300 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 30 luglio 1971, n. 491 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 193). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — E' convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (1), concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare su tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la pro-

gettazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicitate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

All'art. 3, primo comma, le parole: « degli articoli 1 e 2 » sono sostituite con le parole: « dell'art. 1 ».

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

Articolo 3-bis.

« Alla fine del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, numero 21 (1), sono aggiunte le parole:

“ Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori ”.

Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

“ Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ”.

L'art. 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (3), è sostituito dal seguente:

“ I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto ” ».

All'art. 4, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente:

« Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo ».

Al terzo capoverso le parole: « per mezzo degli uffici del genio civile » sono sostituite con le parole: « per mezzo delle sezioni autonome del genio civile ».

Dopo l'art. 4, sono aggiunti i seguenti:

Articolo 4-bis.

« L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il

comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio ».

Articolo 4-ter.

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale.

Il programma di dette opere è predisposto dalle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle soprintendenze competenti per territorio ».

L'art. 6 è sostituito con il seguente:

« Dopo il primo capoverso dell'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente:

“ Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonchè per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ” ».

All'art. 7, quarto comma, le parole: « Entro tre anni » sono sostituite con le parole: « Entro due anni », e la parola: « triennio » con la parola: « biennio ».

Dopo l'art. 8 sono inseriti i seguenti:

Articolo 8-bis.

« Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico ».

Articolo 8-ter.

« All'art. 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: “ dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” sono sostituite con le parole:

“ del Monastero dell'Angelo custode — ordine benedettino — di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” ».

Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:

Articolo 9-bis.

« E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole ».

Articolo 9-ter.

« La proroga prevista dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

All'art. 10 le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le parole: « al 31 dicembre 1972 ».

All'art. 10, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria e agricoltura ».

All'art. 11, le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le parole: « al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

Articolo 11-bis.

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000 ».

Articolo 11-ter.

« La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972 ».

Articolo 11-quater.

« Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 (2), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 ».

L'art. 14 è soppresso.

All'art. 15, secondo comma, le parole: « per l'anno finanziario 1971 », sono sostituite con le parole: « per gli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

All'art. 17, il primo capoverso è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

All'art. 18, il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-*quater*, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente art. 17 ».

Dopo l'art. 18, sono inseriti i seguenti:

Articolo 18-bis.

« Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'ispettorato generale.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214 (1), e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (2), in quanto applicabili ».

Articolo 18-ter.

« I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in favore di coloro che hanno subito danni, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda.

La relativa documentazione può essere presentata successivamente ».

Articolo 18-quater.

« L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4-*ter* è posto a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, numero 21 ».

Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 42). —
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, già prorogato con l'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (1), convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491 (2), è ulteriormente prorogato di tre anni.

Art. 2. Il nono comma dell'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso una sezione della Corte medesima per la Regione siciliana e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicitate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

Art. 3. L'art. 6 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è così sostituito:

« Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ».

Art. 4. Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Art. 5. Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 853 (3), e dall'art. 34 della legge 5 febbraio

1970, n. 21 (4), sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 253.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 15.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 e di lire 10.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1975 al 1982 ».

Art. 6. Lo stanziamento di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di lire 6.800 milioni.

Detta maggiore somma di lire 6.800 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

Art. 7. Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della legge 18 marzo 1968, numero 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Art. 8. I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1973.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 9. L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui alle leggi 30 novembre 1970, numero 953 (1), e 20 dicembre 1971, n. 1155 (2), si intende assolto anche nel caso in cui i giovani interessati possano dimostrare, attraverso apposita certificazione della competente Amministrazione comunale, di essere stati, per il periodo prescritto, ininterrottamente disponibili anche se il loro concreto impiego sia del tutto mancato per causa non volontaria.

Art. 10. Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

Art. 11. Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (3), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 (4), prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e fino al 31 dicembre 1972 dall'art. 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 550 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 12. All'onere di lire 18.150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1973 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 (1).

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove l'estrazione a sorte dei certificati di credito avvenga presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 (2).

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 1973.

Art. 13. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

Art. 14. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 15 aprile 1973, n. 94 (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 99). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 (1), recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, il capoverso è sostituito con il seguente:

« Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973 ».

L'art. 4 è sostituito con il seguente:

« Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (3), nonché del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (4), convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491 (5), si applicano a tutte le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

L'art. 5 è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 (6), e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con i seguenti:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 343.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni, L. 19.000 milioni, L. 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di L. 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di L. 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

L'art. 7 è sostituito con il seguente:

« Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di L. 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di L. 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e L. 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974 ».

All'art. 8, al primo comma, le parole: « per l'anno finanziario 1973 », sono sostituite con le parole: « per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

al secondo comma le parole: « per l'anno finanziario 1973 », sono sostituite con le parole: « per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

al secondo comma sono aggiunte in fine le parole: « per i corrispondenti esercizi finanziari ».

All'art. 10, dopo le parole: « n. 491 », sono aggiunte le parole: « nonché quelle previste dall'art. 11-bis della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti ».

All'art. 11, primo comma, le parole: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 », sono sostituite con le parole: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974 ».

Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:

« L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di L. 550 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 ».

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis. — Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'art. 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11-ter. — A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Campo reale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

Art. 11-quater. — Il Presidente della Regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, all'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'art. 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di

trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 11-quinquies. — All'art. 8-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

“ La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto ”.

Art. 11-sexies. — I contributi di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1963 e semprechè sia stata avanzata domanda nei termini di legge ».

All'art. 13 le parole: « dal 1974 al 1982 » **sono sostituite con le parole:** « dal 1974 al 1980 ».

Dopo l'art. 13 sono aggiunti i seguenti:

« **Art. 13-bis.** — Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

“ Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1963, n. 20 (1), sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunicò contrario avviso l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'art. 3 della legge 18 marzo 1963, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ”.

Art. 13-ter. — All'art. 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

“ Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo art. 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 (2) e n. 18 (3), che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'art. 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (1). Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani ”.

Art. 13-quater. — Alla lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte

le parole: " e, per un importo massimo di L. 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio ".

Art. 13-*quinquies*. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dall'estensione dell'azienda.

I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13-*sexies*. — Al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di L. 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".

Le agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente art. 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso ».

Legge 14 ottobre 1974, n. 504 (in Gazz. Uff., 28 ottobre, n. 281). — Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il penultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'art. 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858 (3), dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (4), e dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 (5), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491 (6), è sostituito con il seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi ».

Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'art. 18-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491.

I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 2. Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisi il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Art. 3. Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1968, numero 858, sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, all'eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonchè all'eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui ».

Art. 4. Il secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, mo-

dificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 558 e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 (1), convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94 (2), è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85% agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 5. Dopo il primo comma dell'art. 11-*quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:

« Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della Regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio ».

Art. 6. In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (3), il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

Art. 7. All'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere ».

Art. 8. L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

« L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonchè ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 » (1).

Art. 9. E' in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

Art. 10. I limiti massimi dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'art. 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a L. 14 milioni.

Art. 11. Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.

mero 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e successivamente modificato dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'art. 13-series del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50% del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma può essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio dell'anticipazione già corrispostagli.

Art. 12. Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto — sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

I benefici previsti dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

Art. 13. I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'art. 16 e di cui al secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a L. 450 milioni e a L. 900 milioni.

Art. 14. La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

Art. 15. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:

« I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione ».

Art. 16. Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

Art. 17. L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

Art. 18. Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19. All'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante ».

Art. 20. Nei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà.

Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21. All'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione ».

Art. 22. All'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti ».

Art. 23. Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'art. 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Legge 6 giugno 1975, n. 206 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 156). — Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:**

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO. — L'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1), convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (2), modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 (3), e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978 ».

Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Legge 29 aprile 1976, n. 178 (in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 120). — Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1963.

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:**

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonché per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 2, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206 (1), la spesa di lire 250.000 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

Art. 2. Nei limiti delle somme stanziata dal precedente art. 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 3. Con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (2), alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1963, n. 79 (3), convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1963, n. 241 (4), purchè alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (5), e dall'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, numero 504 (6), anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purchè alloggiati nei ricoveri provvisori.

Art. 4. Il contributo previsto dal precedente art. 3 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'art. 5 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'art. 3 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Art. 5. Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un impiegato della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1963, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1963, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonché dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

Art. 6. L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'art. 12.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al 20% del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90% della misura del contributo determinato in applicazione del precedente art. 4, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera.

Il residuo 10% viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo — o certificato di regolare esecuzione dei lavori — dall'ispettorato generale medesimo, nonchè previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

Art. 7. Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 6 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

Art. 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono all'individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorchè solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

Art. 9. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 10. Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'art. 5 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Art. 11. In deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 12. Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 5, provvede, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30%, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

Art. 13. Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (1), per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o forniti i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Art. 14. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'art. 6 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'art. 6 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

Art. 15. Il termine di cui all'art. 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 (3), già prorogato con l'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'art. 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'art. 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

Art. 16. Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 17. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 18. Nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 19. Per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20. L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'art. 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

Art. 21. Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Art. 22. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 23. All'onere di lire 6.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 259 (in Gazz. Uff., 27 giugno, n. 177). —
Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1. Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (1), delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206 (2), è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, qualora non sia possibile ridurre adeguatamente le previsioni progettuali.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, nonchè per gli indispensabili interventi indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'art. 1

del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi.

A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 2. Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, numero 178 (1), è così modificato:

« Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune ».

Art. 3. Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi di cui all'art. 5, del decreto-legge 27 febbraio 1963, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè per l'assegnazione degli alloggi e locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera d), del predetto decreto-legge n. 79 ».

Art. 4. A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 ha facoltà di affidare l'esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, nonchè delle opere di attuazione dei piani particolareggiati in riferimento ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dall'interpello.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 potrà affidare gli adempimenti medesimi, per la realizzazione di alloggi popolari, agli istituti autonomi per le case popolari.

Nel disciplinare di concessione sarà prevista a titolo di rimborso spese a favore del concessionario una somma non superiore al 5 per cento, calcolato sull'importo dei soli lavori.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5. All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo ».

Art. 6. Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 8. Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.

Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 9. Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed ai sensi del presente decreto, non si applica il disposto di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente le opere d'arte negli edifici pubblici.

Art. 10. All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 4 agosto 1978, n. 464.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo — ove tecnicamente possibile — alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere *b)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione ».

All'articolo 2, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ».

All'articolo 3, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti: ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonché all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli

immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla richiesta. »;

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

Art. 4-bis. — L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.

In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purché non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178 ».

Art. 4-ter. — « Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per quelle destinate ad altro uso, il contributo per la ricostruzione o per la riparazione è concesso nella misura pari al costo delle opere e comunque per un importo non

superiore, rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.

La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarderà, oltre al canone di locazione, anche il prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.

Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali ».

Art. 4-quater. — « Agli aventi titolo al contributo indicato nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, qualora siano necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del fabbricato da ricostruire, è concesso un contributo suppletivo non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.

Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Art. 4-quinquies. — « In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.

Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi intervenuto dopo il 15 gennaio 1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso tenendo conto dei requisiti dell'alienante e comunque non potrà superare l'ammontare di quanto a questo spettante ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis. — « Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo

organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.

Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e delle relative qualifiche, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis. — « Le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9-bis. — « Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.

Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo ».

Art. 9-ter. — « Per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 ».

Art. 9-quater. — « Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI —
MORLINO — PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64.

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole « la spesa ammissibile non potrà superare quella determinata », sono sostituite dalle seguenti: « la spesa sarà quella determinata ».

L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purché compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purché

il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è abrogato.

Art. 3.

Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Nei medesimi comuni sarà altresì utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonché per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovrà

assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

Art. 6.

L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione.

Art. 7.

Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Con il decreto di cui al precedente comma sono proporzionalmente elevati gli importi massimi di cui all'articolo 6 della presente legge. L'aggiornamento si applica ai contributi concessi nel semestre al quale si riferisce il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50 per cento ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Art. 9.

I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono corrisposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.

Art. 10.

I contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni,

nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

- a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato
- b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
- c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
- d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante ».

Art. 14.

Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limiterà alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

Art. 15.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

« La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato ».

Art. 16.

Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commis-

sione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 17.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Art. 18.

La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 464, è abrogato.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura.

tura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorchè non inquadrato nella carriera direttiva.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 20.

In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta.

Art. 21.

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

« Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato:

« Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comun-

que prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore ».

Art. 23.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 24.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'articolo 4-*quinquies* è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 4-*sexies*. — In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.

E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purchè sita nell'ambito del comune.

E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato ».

Art. 26.

Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purchè non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.

Art. 27.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accrediterà ai sindaci le somme occorrenti.

Per i fondi già accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano già stati assunti impegni, continuerà ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Art. 28.

L'articolo 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Art. 8-bis. — Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983 ».

Art. 29.

All'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: « da ricostruire » sono soppresse le altre: « nei centri abitati per i quali alla data di entrata in

vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, ».

Art. 30.

Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 31.

Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.

Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, previa adozione del piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.

Alla spesa eccedente l'ammontare degli eventuali contributi si provvede, nei limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, con fondi a totale carico dello Stato.

Art. 32.

Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonchè i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.

Art. 33.

Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.

Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.

La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.

Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.

Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 34.

Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 35.

Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.

Art. 36.

A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI —
ANDREATTA — LA MALFA
— REVIGLIO — ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

**NORMATIVA REGIONALE IN FAVORE
DELLE POPOLAZIONI COLPITE**

LEGGE 3 febbraio 1968, n. 1

Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Provvedimenti per la ripresa civile ed economica

Art. 1

I provvedimenti della presente legge si applicano a favore dei comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 e delle rispettive popolazioni.

I predetti comuni saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro otto giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2

Ai fini dell'organico e programmato assetto delle zone colpite dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 sono redatti piani urbanistici comprensoriali.

I piani comprensoriali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

Art. 3

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4

I piani urbanistici comprensoriali previsti dal precedente art. 2 sono compilati a cura e spese della Regione, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, costituite in consorzio ai sensi del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana.

I piani adottati dai consorzi, previsti dal precedente comma, sono pubblicati a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di quindici giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni.

Essi sono restituiti entro i successivi dieci giorni all'Assessorato per lo sviluppo economico ed approvati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta di Governo.

Con lo stesso decreto del Presidente della Regione sono decise le osservazioni presentate nei termini stabiliti dal secondo comma.

Art. 5

L'Assessore per lo sviluppo economico è autorizzato ad affidare l'incarico della compilazione di ciascun piano comprensoriale a gruppi di urbanisti e tecnici specializzati in numero non superiore a cinque unità per ciascun gruppo.

Le spese relative graveranno sul capitolo 28701 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno 1968.

Art. 6

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'E.M.S., l'E.S.A. e l'E.S.P.I., ciascuno nell'ambito della propria competenza, presentano al Governo regionale programmi di interventi coordinati per le zone colpite dal terremoto.

Entro un mese il Governo regionale coordina ed approva i predetti programmi di intervento.

La predetta approvazione avviene anche in deroga a tutte le norme di previsione di piani o di coordinamento indicate nelle leggi istitutive dell'E.M.S., dell'E.S.A. e dell'E.S.P.I. e successive

aggiunte e modificazioni e rende immediatamente esecutivi i programmi approvati.

Art. 7

Al finanziamento dei programmi approvati, gli enti interessati provvedono con i fondi di propria dotazione.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 2.500 milioni per i programmi di intervento dell'E.S.A.

TITOLO II

Riorganizzazione dei Comuni

Art. 8

I cittadini delle zone terremotate costretti a lasciare il Comune di residenza continuano a costituire, a tutti gli effetti giuridici, la popolazione del rispettivo Comune anche se abbiano fissato la propria dimora presso altro Comune.

Resta ferma la facoltà di richiedere il trasferimento della propria residenza, a norma delle vigenti leggi.

Art. 9

Le attribuzioni delle Amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate anche in località diversa da quella della sede comunale.

Le amministrazioni comunali provvedono, altresì, alle riorganizzazioni degli uffici e dei servizi comunali; esse, utilizzando il personale dipendente in atto in servizio e quello indicato al quinto comma del presente articolo, possono istituire, altresì, un ufficio incaricato:

a) di fornire notizie ai sinistrati in ordine alle procedure da seguire per ottenere le provvidenze stabilite dalla legge;

b) di ricevere le richieste di intervento dirette alle pubbliche amministrazioni, agevolando la acquisizione della documentazione occorrente per fruire dei benefici di legge e inoltrandole agli uffici competenti.

La presentazione delle domande previste alla lettera b) vale, ad ogni effetto, come presentazione all'ufficio competente per quanto attiene alle provvidenze stabilite nella presente legge e per ogni altro adempimento previsto da leggi regionali.

Le spese relative agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) sono obbligatorie ai sensi dell'articolo 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana.

Per particolari esigenze di servizio presso gli uffici dei Comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale.

Le spese per le competenze principali ed accessorie rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Il trattamento di missione, eventualmente spettante, è posto a carico dell'Assessorato degli enti locali.

Art. 10

Quando parte della popolazione dei Comuni indicati all'art. 1 sia stata costretta ad allontanarsi dal nucleo abitato e sia stata alloggiata in centri di raccolta istituiti presso altri Comuni, il sindaco del Comune di originaria residenza può delegare le proprie funzioni da esercitarsi presso un centro raccolta, oltre che ad un Assessore o ad un Consigliere comunale, a funzionari della Regione, della Provincia e del Comune.

Art. 11

L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a provvedere alla fornitura diretta di mobili, oggetti di arredamento, attrezzature tecniche, stampati, generi di cancelleria e quanto altro necessario per il ripristino della funzionalità degli uffici dei Comuni sinistrati, su richiesta dei medesimi.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

Art. 12

Fino al 31 dicembre 1968 sono sospese le compensazioni amministrative fra crediti della Regione e quote di tributi di spettanza dei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge.

Nei confronti dei comuni suddetti è sospeso, fino al 31 dicembre 1968, il pagamento delle delegazioni rilasciate a tutto il 31 dicembre 1967 per il rimborso delle anticipazioni di cassa concesse dalla Regione.

In deroga all'art. 1 della legge 29 marzo 1963, n. 27 e nelle more della deliberazione dei bilanci

dei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere agli stessi Comuni, per l'anno finanziario in corso, anticipazioni commisurate al 70 per cento del mutuo a pareggio dell'ultimo bilancio approvato, accettando in garanzia l'impegno a cedere il mutuo o l'eventuale contributo che potrà essere concesso dallo Stato a pareggio dei bilanci stessi non appena perfezionati.

All'eventuale conguaglio dell'anticipazione, da commisurare al 70 per cento del mutuo o del contributo a pareggio del bilancio deliberato, si provvede dopo l'approvazione del bilancio medesimo da parte dei competenti organi.

TITOLO III

Assistenza alle popolazioni sinistrate

Art. 13

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo di L. 500 mila.

A tal uopo, il capo famiglia, o in caso di suo decesso colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre all'Assessorato per gli enti locali una domanda corredata da dichiarazione del Sindaco del proprio Comune che attesti le generalità e la residenza della persona deceduta, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, ove non sia possibile produrre il certificato anagrafico, e la data del decesso.

Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

Art. 14

E' concesso un contributo a fondo perduto di L. 200.000 ai capi famiglia le cui abitazioni siano state distrutte o rese inabitabili in seguito alla ordinanza di sgombero per i terremoti verificatisi nei Comuni indicati all'art. 1 della presente legge.

Il Sindaco attesta le condizioni sopra indicate sulle singole domande degli interessati e, entro venti giorni dalla presentazione di esse, le trasmette all'Assessore per gli enti locali, il quale, entro i successivi dieci giorni emette ordinativi diretti a favore dei beneficiari su ordine di accreditamento.

Per le finalità previste al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni.

Art. 15

Fino al 31 dicembre 1968 le rette di ricovero previste dalla legge 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2 possono essere corrisposte per persone di qualsiasi età, già residenti nei Comuni indicati dal precedente art. 1, che siano ospitate negli istituti di ricovero, indicati nelle medesime leggi.

Il ricovero ha luogo su parere favorevole del Sindaco in deroga alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1958, n. 28 e dalla legge 8 gennaio 1960, n. 2.

Le rette di ricovero saranno corrisposte, nella misura di L. 600 giornaliera per ogni persona, su presentazione di contabilità mensili dalle quali dovranno risultare le generalità di ciascun ricoverato, la località di provenienza ed il numero delle giornate di presenza.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 600 milioni.

Art. 16

Le istanze di cittadini residenti nei Comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge per la concessione dell'assegno mensile previsto dalla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modificazioni, trasmesse con parere favorevole dagli Enti comunali di assistenza, sono accolte sulla base della documentazione prevista dall'articolo 1 del Regolamento approvato con D.P. Reg. 22 aprile 1958, n. 6, prescindendo dal parere della Commissione istituita con l'articolo 4 del decreto precitato.

La predetta deroga è consentita fino al 31 dicembre 1968.

TITOLO IV*Interventi per l'agricoltura***Art. 17**

Allo scopo di consentire nelle zone terremotate la coltura dei terreni è autorizzata, a favore delle aziende danneggiate, la distribuzione gratuita di sementi e fertilizzanti.

E' autorizzata, altresì, la distribuzione di attrezzi agricoli per lavori da eseguire sia manualmente che a mezzo di animali.

Alla concessione ed alla distribuzione provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, compe-

tente per territorio anche a mezzo delle condotte agrarie.

Per i fini suddetti è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Art. 18

A favore degli agricoltori che hanno subito la totale perdita di macchine agricole nonché la perdita degli animali da lavoro a causa dei terremoti indicati dall'articolo 1 è concesso un contributo integrativo non superiore al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte stesse.

Tale contributo, cumulabile con le sovvenzioni previste dall'articolo 31 del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 è determinato sulla base della valutazione della perdita, effettuata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La sovvenzione è corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dallo Ispettore provinciale stesso.

Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150 milioni.

Art. 19

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste autorizza i Consorzi di bonifica ed i Consorzi di bonifica montana a concedere a favore dei proprietari consorziati dei territori dei Comuni indicati dall'art. 1 lo sgravio di tutti i contributi consortili iscritti a ruolo per il 1968.

L'Amministrazione regionale rimborsa ai predetti Consorzi, su loro relazione, il mancato introito per la parte dei ruoli non riscossi.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 20

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimento nelle zone terremotate è autorizzata la spesa di L. 800 milioni.

Le opere previste dal presente articolo sono eseguite in amministrazione diretta da parte degli Ispettorati forestali competenti per territorio.

Le perizie possono contenere le spese per il trasporto della mano d'opera e per l'acquisto degli attrezzi di lavoro.

Art. 21

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge

18 luglio 1961, n. 13, è aumentato di L. 600 milioni da impiegarsi in favore dei destinatari previsti dalle leggi stesse, danneggiati dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 o comunque residenti nei Comuni indicati dall'articolo 1.

Art. 22

L'E.S.A., nei Comuni indicati dall'art. 1, è autorizzato:

a) a compiere gratuitamente, con il proprio parco macchine, lavori agricoli utili alla ripresa dell'attività economica in favore di coltivatori diretti e piccoli proprietari;

b) a decurtare fino ad un massimo di L. 100 mila i debiti verso lo stesso contratti da ciascuno degli assegnatari;

c) ad utilizzare i fondi, comunque disponibili, del proprio bilancio relativo all'esercizio finanziario 1967 per interventi, secondo le finalità della sua legge istitutiva, nelle zone terremotate.

Art. 23

I piani di zona dell'E.S.A. per i territori indicati dal precedente art. 1 devono armonizzarsi con i piani comprensoriali previsti dall'art. 2 della presente legge.

TITOLO V

Interventi per gli artigiani ed i piccoli commercianti

Art. 24

A favore degli artigiani ed i piccoli commercianti dei Comuni indicati dall'art. 1 che hanno subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte è concesso un contributo non superiore al 50% del valore sia delle attrezzature sia delle scorte e comunque non superiore a L. 200 mila.

Detta erogazione ha luogo a mezzo della Camera di commercio, industria e agricoltura, competente per territorio su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 30 aprile 1968. Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte.

I fondi occorrenti sono accreditati dall'Assessore per l'industria e per il commercio ai Presidenti delle Camere stesse.

Per i fini previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 25

Il fondo concorso interessi costituito presso le Casse regionali per il credito alle imprese artigiane a norma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50 modificata dall'art. 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34 viene incrementato di lire 300 milioni.

Tale incremento è destinato esclusivamente al concorso interessi per i crediti erogati agli artigiani danneggiati e comunque residenti nei comuni indicati dall'art. 1.

In deroga all'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, il concorso sugli interessi è concesso nella misura necessaria per ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.

TITOLO VI

Interventi per lavori pubblici di pronto soccorso

Art. 26

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad eseguire, nei Comuni comunque danneggiati dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968, lavori di demolizione, di sgombero, di puntellamento, di riparazione delle opere edilizie, igieniche e viarie, nonché lavori per la salvaguardia urgente di immobili o di opere di interesse storico-artistico e bibliografico, anche su segnalazione dei Comuni interessati.

L'Assessore approva i preventivi di spesa accompagnati da relazione tecnica e ne dispone la esecuzione, sul parere dell'Ispettore centrale tecnico, di intesa, per le opere di interesse storico, artistico e bibliografico, con la competente sovrintendenza.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni.

Le assegnazioni spettanti, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1967, n. 55 ai Comuni indicati dal primo comma, assolutamente non utilizzabili per gli scopi previsti dalla citata legge, possono essere destinate alle opere di cui al presente articolo.

TITOLO VII*Interventi sanitari***Art. 27**

L'Assessore per l'igiene e per la sanità è autorizzato:

a) a provvedere alla esecuzione delle opere di riparazione e di adattamento, nonchè alle spese di attrezzatura tecnica, strumentario, casermaggio, arredamento ed a quant'altro necessario per la agibilità ed il funzionamento degli ospedali, ambulatori e posti di assistenza sanitaria gestiti da enti pubblici;

b) ad assumere l'onere delle rette di spedalità relative ad infermi provenienti dalle zone terremotate non aventi diritto ad assistenza mutualistica, nonchè all'onere delle rette di ricovero di minori provenienti dalle stesse zone, presso preventori antitubercolari ed altri istituti per la prevenzione e la cura di malattie sociali.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500 milioni, di cui lire 300 milioni per la lettera a) e L. 200 milioni per la lettera b).

TITOLO VIII*Interventi per l'occupazione***Art. 28**

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e rimboschimento previsto dall'art. 21 e seguenti del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nelle province di Agrigento, di Trapani e di Palermo, a favore dei disoccupati provenienti dai Comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici del gennaio 1968.

La misura della integrazione è determinata in modo da garantire L. 2.500 pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza oltre gli oneri riflessi.

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è altresì autorizzato ad intervenire nella spesa per l'acquisto ed il trasporto dei materiali e degli attrezzi occorrenti per i cantieri previsti dal primo

comma, in misura, comunque, non superiore al 50 per cento degli stanziamenti per la mano di opera.

Art. 29

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad istituire speciali cantieri di lavoro e rimboschimento nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Messina ed Enna a favore dei lavoratori provenienti dai Comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968.

Le relative delibere, quando i cantieri sono richiesti dai Comuni, sono adottate dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio e con clausola di immediata esecuzione. Tali delibere non sono soggette a visto della Commissione provinciale di controllo.

In deroga alle vigenti disposizioni le proposte degli enti interessati possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione illustrativa sulle opere da realizzare, approvata dall'Assessore, sentito il Comitato istituito con l'art. 4 della legge 10 marzo 1959, n. 7.

Non si applicano i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di L. 2.500 integrato da L. 100 per ogni familiare a carico.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Per le finalità previste dal presente articolo, nonché dall'art. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500 milioni che sarà gestito dal « Fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati » istituito con il D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25.

TITOLO IX

Disposizioni comuni

Art. 30

E' costituito presso la Presidenza della Regione un fondo di L. 850 milioni da utilizzare per la integrazione e per il pagamento delle spese disposte dalle amministrazioni regionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed anche a mezzo di enti pubblici, per l'attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei Comuni sinistrati.

A tal fine sono riconosciute le spese relative allo acquisto e al trasporto di generi di prima necessità, medicine ed attrezzi, e al ricovero — anche provvisorio — di profughi, nonchè per ogni altra spesa di prima assistenza.

Sono altresì riconosciute le spese relative agli interventi di immediata esecuzione disposti dall'Assessore per i lavori pubblici, per il pagamento delle quali si provvede sulla base di fatture vistate dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, che correderà le fatture stesse di apposita relazione con la precisazione della natura dei lavori e della loro ubicazione ed entità.

La validità di ogni forma di intervento in precedenza autorizzato ed adottato, in deroga alle disposizioni vigenti, cessa 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Alle spese previste dalla presente legge si provvede con apertura di credito applicando le norme della legge 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 32

Tutte le opere da eseguirsi in applicazione della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Per le opere su indicate si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 4 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.

I pareri previsti nella presente legge sostituiscono, per gli interventi per i quali sono richiesti, ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo prescritto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 33

Agli atti e ai contratti relativi agli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.

TITOLO X**Norme finanziarie****Art. 34**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 12 miliardi.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 10801 L. 9.425.200.000

Cap. n. 10802 L. 2.574.800.000

Art. 35

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4 primo comma, della legge 13 aprile 1966, n. 3, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente articolo, è rinviata all'esercizio 1973.

Conseguentemente lo stanziamento autorizzato dall'art. 4, primo comma, della predetta legge 13 aprile 1966, n. 3 ricadente nell'anno finanziario 1973 è rinviata per L. 33.448.700.000 all'anno finanziario 1979.

Art. 36

La parte dello stanziamento autorizzato con lo art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968 utilizzata giusto il precedente articolo 34 è rinviata all'esercizio 1983.

Art. 37

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 38

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 febbraio 1968.

CAROLLO

SARDO - MURATORE - FAGONE - BONFIGLIO -

MACALUSO - CELI - MANGIONE.

LEGGE 18 luglio 1968, n. 20

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente: primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme per la pianificazione urbanistica

Art. 1

L'Assessore agli Enti Locali ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dei Consorzi previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, secondo la delimitazione comprensoriale prevista dal D.P.R. 14 marzo 1968, n. 34-A.

I piani comprensoriali, di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono redatti entro 10 mesi dall'affidamento dell'incarico, sono adottati dai Consorzi dei comuni entro i successivi 30 giorni ed approvati col previsto decreto entro 90 giorni dalla data di ricezione.

Entro 4 mesi dall'incarico ricevuto, il gruppo di progettazione urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, dovrà elaborare lo schema preliminare del piano comprensoriale ed illustrarlo all'Assemblea generale del Consorzio dei comuni ai fini di un apporto collaborativo del Consorzio stesso al perfezionamento del piano.

Art. 2

Ai piani comprensoriali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme sta-

tali e regionali in materia di piani regolatori generali.

Per le parti del piano comprensoriale la cui esecuzione è ritenuta urgente, il gruppo di progettazione è tenuto a presentare, entro gli stessi termini, piani particolareggiati di esecuzione, che hanno vigore per un periodo di 10 anni.

Art. 3

In pendenza dell'approvazione dei piani comprensoriali ed ai fini delle intese previste dall'art. 11 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, la Commissione tecnica di cui all'art. 12 del medesimo decreto legge, d'intesa con il Presidente del Consorzio di cui all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e sentito il parere del gruppo di progettazione previsto dall'art. 5 della medesima legge regionale, propone anche le eventuali prescrizioni urbanistiche da osservare.

Art. 4

I Comuni inclusi nei comprensori determinati dal D.P.R. 14 marzo 1968, n. 34-A e sprovvisti di piano regolatore generale, ad eccezione dei Comuni soggetti a totale trasferimento, sono obbligati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere, con delibera consiliare, al conferimento dell'incarico per la formazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Art. 5

I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui al precedente articolo sono adottati dal Consiglio comunale entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico e vengono trasmessi entro 5 giorni dalla adozione all'Assessore per lo sviluppo economico che li approva con proprio decreto entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 6

Le spese per la redazione dei nuovi regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, nonché le spese per la redazione dei piani regolatori generali già commissionati dai Comuni, so-

no preventivamente approvate dall'Assessore dello sviluppo economico e poste a carico della Regione.

Al pagamento si provvede mediante accreditamento al Sindaco del Comune.

Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150.000.000.

Art. 7

L'Assessore per lo sviluppo economico comunica tempestivamente all'Assessore per gli enti locali, per i provvedimenti di competenza, l'elenco dei Comuni che non abbiano ottemperato, entro i termini, agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 8

I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione nonchè piani urbanistici eventualmente preesistenti restano in vigore fino all'approvazione dei piani comprensoriali.

Art. 9

Su richiesta dei Sindaci interessati, e per un periodo non superiore a cinque anni, nei Comuni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono applicabili le norme contenute nell'art. 185 della legge 19 agosto 1917, n. 1399, per le finalità dallo stesso previste, ivi comprese quelle relative all'impianto provvisorio di attività artigianali, commerciali ed associative.

Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Titolo II

Interventi per l'agricoltura

Art. 10

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'E.S.A. è autorizzato a predisporre piani zonali

di sviluppo agricolo per i territori dei comuni compresi nel D.P. Reg. 14 marzo 1968, n. 34-A.

Per la redazione di tali piani si prescinde dalla approvazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia e da quello di sviluppo dell'intera superficie agraria del territorio della Regione.

Il piano zonale di sviluppo agricolo relativo ai territori dei comuni maggiormente colpiti dal sisma e in particolare di quelli compresi nei commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, deve essere redatto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per il predetto piano è autorizzata la spesa di L. 25 miliardi.

Art. 11

I piani di cui all'articolo precedente, oltre a quanto previsto dal citato art. 3 della legge 10 agosto 1965, n. 21, devono, altresì, contenere i progetti di massima delle opere pubbliche da eseguire.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvederà alla nomina delle relative consulte previste dall'art. 6, comma 3°, della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Art. 12

I termini previsti dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono ridotti alla metà.

L'E.S.A. nel predisporre i piani tiene conto delle iniziative delle amministrazioni e degli enti che operano nella zona.

Art. 13

I piani, previo parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Art. 14

La esecuzione delle opere contenute nei piani zonali è affidata all'E.S.A. che vi provvede nel

rispetto della legislazione regionale vigente in materia di lavori pubblici, mentre per le opere di miglioramento fondiario, anche se non obbligatorie, si applicano le norme e le relative formalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

Art. 15

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 6 giugno 1968, n. 14, l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad organizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita collettiva dell'uva prodotta nella corrente annata agraria dai proprietari, dagli affittuari, dagli enfiteuti, dagli assegnatari, dai coltivatori diretti e dai coloni o compartecipanti le cui aziende ricadono nel territorio dei comuni previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che non siano soci di cantine sociali efficienti e che abbiano subito la distruzione o gravi danneggiamenti alle proprie attrezzature ricettive.

Art. 16

Coloro che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo precedente devono produrre istanza all'Istituto della vite e del vino, che provvederà all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente a mezzo dell'Ispettorato agrario competente.

Art. 17

L'uva prodotta è ammassata nella più vicina cantina gestita dall'Istituto della Vite e del Vino, il quale terrà un conto a parte per le maggiori spese sostenute per la raccolta ed il trasporto del prodotto.

Il controllo di tale gestione è affidato al collegio sindacale, istituito con il secondo comma dello art. 11 della legge reg. 22 giugno 1957, n. 34.

La maggiore spesa per la raccolta ed il trasporto del prodotto è posta a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere all'Istituto della vite e del vino anticipi sino alla concorrenza del 50 per cento del predetto stanziamento.

Art. 18

Fino a quando i competenti uffici non autorizzeranno la esecuzione di opere stabili, ai coltivatori diretti, ai piccoli proprietari, agli affittuari, agli enfiteuti ed agli assegnatari residenti nei comuni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, può essere concessa una sovvenzione non superiore a L. 400 mila per la costruzione di un vano rifugio a carattere temporaneo atto a consentire il ricovero degli attrezzi e degli animali.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Art. 19

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i coltivatori diretti, i piccoli proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli assegnatari che abbiano avuto distrutti o resi inagibili dal sisma i fabbricati rurali già esistenti, anche se ubicati nei centri urbani, e che producano istanza al Sindaco del comune di residenza.

Art. 20

All'accertamento delle condizioni previste dai precedenti articoli 18 e 19, alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione provvede il Sindaco del comune di residenza dello interessato, previo parere di apposita commissione, composta dal Sindaco stesso che la presiede, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura componente, dal segretario comunale o dal capo dell'Ufficio tecnico del comune stesso e da tre rappresentanti delle categorie interessate, scelti dal Sindaco su designazione delle stesse.

Con l'atto di concessione vengono, altresì, stabiliti i termini di realizzazione del vano rifugio. Trascorsi infruttuosamente tali termini il Sindaco provvede al recupero della somma erogata.

Art. 21

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci interessati.

La sovvenzione di cui al precedente art. 18 non è cumulabile con le provvidenze previste dallo art. 29 della legge 18 marzo 1968, n. 182.

Art. 22

Oltre che con il proprio parco macchine, l'E.S. A. è autorizzato a compiere i lavori agricoli di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, anche attraverso il noleggio di mezzi meccanici, eventualmente esistenti nei comuni interessati.

Art. 23

Per corrispondere ai Consorzi di bonifica, nell'importo complessivo, quale approvato dalle competenti Intendenze di finanza, l'ammontare dei ruoli che in applicazione dell'art. 19 della l.r. 3 febbraio 1968, n. 1, non saranno più pagati dai consorziati interessati, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 170 milioni.

Art. 24

Per gli interventi nel settore agricolo previsti dalla l.r. 3 febbraio 1968, n. 1, e dalla presente legge si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Titolo III*Assistenza per le popolazioni sinistrate***Art. 25**

Nei casi di totale scomparsa del nucleo familiare, il beneficio di cui all'art. 13 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, viene concesso al genitore superstite.

Art. 26

Per le finalità previste dagli artt. 14 e 29 della l.r. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata una ulteriore spesa rispettivamente di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 600 milioni.

Art. 27

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, possono, previa autorizzazione dell'Assessore per gli enti locali, assumere personale tecnico specializzato a contratto privato, col trattamento economico da determinare con decreto dello stesso Assessore.

Le unità da assumere non possono essere superiori a:

- un ingegnere e due geometri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- due ingegneri e tre geometri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore a due anni.

La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 28

A favore dei piccoli commercianti dei comuni di cui al primo e al secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 182, i quali contraggano prestiti con gli Istituti di credito per un importo non superiore a L. 1 milione, è concesso, a carico della Regione, un concorso sugli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.

Alla erogazione del predetto concorso provvede l'Assessore per l'industria e commercio.

I prestiti di cui al precedente primo comma possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria

della Regione concessa con decreto del Presidente della Regione.

Per l'attuazione delle provvidenze previste nei commi precedenti il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Art. 29

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire colonie climatiche straordinarie per i bambini residenti nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182.

Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Titolo IV

Norme finanziarie

Art. 30

Alla spesa di lire 25 miliardi di cui all'articolo 10 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192.

Art. 31

Oltre a quanto disposto dal precedente articolo per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 5 miliardi.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

— cap. 30601	L. 3.025.000.000
— cap. 10803	L. 1.975.000.000

La parte dello stanziamento autorizzato con lo art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente comma, è rinviata allo esercizio 1983.

La parte dello stanziamento autorizzato con lo art. 4, primo comma, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, ricadente nell'esercizio 1968, utilizzata giusta il secondo comma del presente articolo, è rinviata all'esercizio 1973 e la parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4 della legge medesima e non utilizzato per L. 6.554.225.580, ricadente nell'anno finanziario 1973, è rinviata all'esercizio 1979.

Art. 32

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 33

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1968.

CAROLLO

SARDO

MURATORE

FAGONE

BONFIGLIO

MACALUSO

SAMMARCO

MANGIONE

LEGGE 6 agosto 1968, n. 24

Provvidenze a favore delle Esattorie dei comuni terremotati.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad anticipare, agli agenti della riscossione delle imposte dirette dei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena, Corleone, Sambuca di Sicilia, Alcamo, Vita, Calatafimi, Campofiorito, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, l'ammontare dell'aggio di riscossione per l'anno 1968, in misura non superiore all'aggio afferente ai ruoli del 1967.

Le anticipazioni di cui al precedente comma vengono effettuate dalle intendenze di finanza, competenti per territorio, alle quali, di volta in volta saranno accreditate le somme necessarie.

Art. 2

Gli agenti della riscossione rimborseranno per compensazione l'ammontare dell'aggio anticipato dalla Regione siciliana allorquando i ruoli di competenza dell'anno 1968 saranno riscossi.

Art. 3

Agli agenti della riscossione di cui all'articolo 1 della presente legge, è fatto obbligo di corrispondere, sulle anticipazioni ricevute, gli stipendi ed ogni altra competenza dovuta al personale in organico dipendente, nonchè di versare i relativi contributi.

Art. 4

All'onere di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nello

esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 14851 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1968.

**CAROLLO
RUSSO**

§ 388. — L.r. 2 luglio 1969, n. 21. — Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 e norme per la gestione delle esattorie vacanti (G. U. 5 luglio 1969, n. 32).

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 (1), è aggiunto il seguente art. 1-bis:

« Le provvidenze di cui al superiore art. 1 sono prorogate per l'anno 1969 in favore degli agenti della riscossione dei comuni di Montevago, Gibellina e Salaparuta e degli altri comuni che saranno eventualmente beneficiati da leggi statali di esenzione » (2).

L'art. 2 della predetta legge è sostituito dal seguente: « Gli agenti della riscossione rimborseranno per compensazione l'ammontare dell'aggio anticipato dalla Regione siciliana se si effettueranno le riscossioni limitatamente a queste e agli esercizi cui si riferirà l'esenzione ».

Dopo l'art. 3 della stessa legge è aggiunto il seguente comma: « Ai medesimi è fatto altresì obbligo di assicurare la continuità di tutti i servizi di competenza ».

2. All'onere di L. 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1969 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

— Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.

Oggetto del provvedimento

	Importo (in milioni di lire)
partita che si riduce:	
— Provvedimenti per l'incentivazione industriale	in meno 75
partita che si aggiunge:	
— Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 e norme per la gestione della esattorie vacanti	in più 75

3. L'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 4 giugno 1964, n. 13 (1), è prorogata fino alla scadenza del decennio in corso, limitatamente alle esattorie di Castelvetro, Erice, Partinico, Naro e Favara, rimaste tuttora vacanti.

A parità di condizioni le esattorie in delegazione devono essere affidate ad un Istituto di credito avente carattere di ente di diritto pubblico.

LEGGE 30 luglio 1969, n. 28

Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la costituzione delle assemblee dei Consorzi di comuni previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale vota per i due terzi dei rappresentanti da eleggere e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti.

Art. 2

Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano stesso, l'Assessorato dello sviluppo economico indice conferenze alle quali sono chiamati a partecipare l'Assemblea del Consorzio, i progettisti dei programmi di fabbricazione, i sindaci dei comuni consorziati, nonché il gruppo di progettazione del piano comprensoriale.

Resta fermo l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 3

Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1968, n. 1, sotto la vigilanza e tutela dello Assessorato dello sviluppo economico.

Alle dipendenze di ciascun consorzio è istituito un ufficio tecnico, il cui organico sarà determinato con decreto dell'Assessorato degli enti locali di concerto con l'Assessorato dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di ciascun consorzio, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Il predetto organico sarà costituito esclusi-

vamente da personale dipendente dai comuni facenti parte del consorzio.

Art. 4

I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli Enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, ai trasporti, al turismo, alla rete viaria ed alle opere pubbliche di interesse comprensoriale.

Art. 5

Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.

Art. 6

I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

I termini per il deposito e la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti, rispettivamente, a venti e quindici giorni.

Le spese relative alla redazione dei suddetti piani sono poste a carico della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

Art. 7

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di lire 200.000.000.

Art

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è sostituito dal seguente: « Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate, oltre che in località diversa da quella della sede comunale, anche in territorio di altro Comune nel quale siano stati provvisoriamente trasferiti nuclei di propri cittadini organizzati in baccamenti ».

Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è sostituito dal seguente: « Per particolari esigenze di servizio presso gli uf-

fici dei comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e personale del ruolo delle scuole professionali per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale ».

Art. 9

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche.

Art. 10

I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 11

Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 sono aumentate, rispettivamente, di lire 100.000.000 e di L. 2.500.000.000.

Art. 12

Il termine previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è prorogato al 30 settembre 1969.

In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 15 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di L. 600.000.000.

Art. 13

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lettera b) della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di L. 100.000.000.

Art. 14

Il fondo costituito con l'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 1968 n. 1 è aumentato di lire 20 milioni per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle Amministrazioni regionali per la attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati.

Art. 15

Per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 250.000.000.

Art. 16

Per le finalità previste dall'art. 28 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400.000.000.

Art. 17

Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968 n. 1 sono prorogate per l'anno 1969.

In dipendenza del precedente comma la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 19 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di L. 360.000.000.

Art. 18

Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 delle legge regionale approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 17 luglio 1969, concernente la istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.

Art. 19

Le provvidenze previste dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969.

In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 17 della citata legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di L. 40.000.000.

Art. 20

All'onere complessivo di L. 4.670.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:

Spese in conto capitale:

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:

Partite che si riducono	Importo dell'onere in milioni di lire
— Interventi per la esecuzione di opere pubbliche	— 4.500
— Provvedimenti per la incentiva- zione industriale	— 170

Partita che si aggiunge:

— Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968	+ 4.670
--	---------

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969.

FASINO
GIUMMARRA
MURATORE
FAGONE
BONFIGLIO
MACALUSO
RECUPERÒ
MANGIONE

LEGGE 15 ottobre 1970, n. 31

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è prorogato fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2

All'onere di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

In conseguenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 è modificato come appresso:

Spese correnti

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento

Partita che si riduce:

— Provvedimenti per la scuola
materna (in meno) 25,

Partita che si aggiunge:

— Provvedimenti per il funziona-
mento degli uffici tecnici dei
comuni colpiti dai terremoti
dell'ottobre 1967 e del gennaio
1968 25,

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1970.

FASINO
MURATORE

LEGGE 3 marzo 1972, n. 6

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione promuove ed autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968, compresi nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, nonché in quelli colpiti dal terremoto dell'ottobre-novembre 1967, compresi nelle province di Enna e Messina, di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1.

L'ammissione ai corsi previsti nel comma precedente è regolata dalle norme contenute nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e nella legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.

Art. 2

I corsi previsti nel precedente art. 1 avranno la durata massima di 100 giorni e sono affidati ad enti a carattere nazionale o regionale che abbiano personalità giuridica o a quegli enti che siano stati riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresi quelli già costituiti dalle Confederazioni nazionali sindacali, nonché agli altri enti che si prefiggano finalità di formazione professionale e che risultino idonei per organizzazione, impianti e per mezzi di cui dispongono.

Art. 3

Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di lire 2.000, aumentato di lire 200 per coloro che non godono di indennità o sussidio

di disoccupazione, più lire 100 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per assicurare l'assistenza malattia, per la durata dei corsi previsti dall'art. 1 della presente legge, in favore dei lavoratori e dei familiari a loro carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

Art. 4

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai corsi che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, fino alla concorrenza del trattamento economico previsto dal precedente art. 3.

Art. 5

Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il seguente trattamento economico:

- direttore: lire 40.000 mensili;
- segretario: lire 25.000 mensili;
- insegnante: lire 1.250 per ogni ora e per 2 ore giornaliera;
- istruttore: lire 1.000 per ogni ora e per 4 ore giornaliera.

Art. 6

Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per i relativi oneri sociali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. 3, nonché le spese per il materiale didattico e di consumo, che non superino la misura massima del 30 per cento delle spese previste per il trattamento economico riservato ai lavoratori.

Art. 7

Per le finalità indicate negli artt. 1, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Art. 8

Per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, nei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge e nell'art. 41 *ter* della legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 850 milioni.

Il fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati è autorizzato a destinare la somma di lire 150 milioni per le finalità previste dal precedente comma, utilizzando parte dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 16 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28.

Art. 9

Le somme previste dagli artt. 7, 8 e 12 della presente legge sono destinate nella misura del 35 per cento alla provincia di Trapani, del 30 per cento alla provincia di Agrigento, del 20 per cento alla provincia di Palermo, del 10 per cento alla provincia di Messina, del 5 per cento alla provincia di Enna.

Art. 10

Gli stanziamenti previsti dal precedente art. 7 e dal primo comma dell'art. 8 saranno versati al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 11

Le somme stanziare per ciascun corso saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, che dovranno presentare i relativi rendiconti mensili di spesa all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 12

A carico dell'Amministrazione regionale sono altresì istituiti nei comuni terremotati di cui all'art. 1 della presente legge, sotto la direzione e la vigilanza dei comuni medesimi, corsi semestrali di qualificazione e riqualificazione professionale per la formazione dei lavoratori nel settore della edilizia.

I partecipanti a ciascun corso non potranno superare le 30 unità. Ad essi spetterà soltanto un'in-

dennità straordinaria giornaliera di lire 2.000 per la frequenza. L'orario giornaliero dei corsi non può essere inferiore a quattro ore.

Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il trattamento economico stabilito dallo art. 5 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

Art. 13

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, il personale tecnico previsto dall'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, assunto nella forma del contratto privato dai comuni indicati nel primo e secondo comma dello art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, è mantenuto in servizio, nel rispetto delle unità numeriche stabilite nel citato art. 27, fino al termine improrogabile del 31 dicembre 1974, con le modalità, precisazioni e prescrizioni già indicate dall'Assessore per gli enti locali.

I posti comunque disponibili previsti dal citato art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono coperti mediante assunzione, con precedenza per il personale già licenziato per esaurimento di fondi.

Il trattamento economico spettante ai predetti tecnici rimane stabilito nella misura già fissata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali fino al 31 dicembre 1971.

A partire dal 1° gennaio 1972 il trattamento economico suddetto è equiparato allo stipendio iniziale dei tecnici degli uffici tecnici comunali dei rispettivi comuni, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'aggiunta di famiglia.

La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 200 milioni nello esercizio finanziario 1974.

Art. 14

In favore dei tecnici di cui all'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici ne-

gli enti locali della Sicilia e nell'Amministrazione regionale è elevato di tanti anni quanti sono quelli trascorsi in servizio presso i comuni terremotati.

Il servizio prestato nei comuni terremotati costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.

Art. 15

E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali autorizzare, a richiesta motivata dei comuni interessati, l'assunzione di geometri in sostituzione di ingegneri, limitatamente alle unità numeriche di personale di cui al precedente art. 13. .

Art. 16

Per la copertura del maggior onere sostenuto nell'anno 1971 in dipendenza del pagamento di rette di ricovero, assunte ai sensi delle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, nei confronti di minori, vecchi e inabili, appartenenti a nuclei familiari domiciliati nei comuni di cui agli artt. 1 e 44 *ter* del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata la spesa di lire 110 milioni che sarà iscritta in aumento sullo stanziamento del cap. n. 13714 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972.

Art. 17

L'autorizzazione di spesa per le finalità dello art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 110 milioni.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, i fondi stanziati con l'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28, possono essere utilizzati per l'accoglimento di domande fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'anno 1970.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 360 milioni.

Art. 19

Per le finalità dell'art. 26 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 20

I piani particolareggiati dei comuni inclusi nei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni, possono essere approvati anche se i piani comprensoriali risultino solamente adottati.

Nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento le previsioni urbanistiche dei piani particolareggiati deliberati dai consigli comunali e non coincidenti con quelli dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, costituiscono, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano comprensoriale, ove le stesse non siano in contrasto con le norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.

La delibera di variante prevista nel precedente comma viene approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

Art. 21

Le provvidenze stabilite dalle leggi regionali 6 agosto 1968, n. 24 e 2 luglio 1969, n. 21, sono prorogate, per gli anni 1970, 1971 e 1972 in favore degli agenti della riscossione di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento; Camporeale, Contessa Entellina, Grisi e Roccamena in provincia di Palermo; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa e Vita in provincia di Trapani.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

Art. 22

Con le modalità e per gli scopi stabiliti nell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, può essere concessa ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti ed assegnatari residenti nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, una sovvenzione non superiore a lire 400 mila.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 23

L'importo dei prestiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, richiesti fino al 31 dicembre 1973 dai piccoli commercianti che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è elevato a lire 2 milioni.

L'onere a carico degli interessati rimane stabilito nella misura dell'1,50 per cento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Art. 24

Con le modalità stabilite nell'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, a favore degli artigiani dei comuni indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che richiedono prestiti, fino al 31 dicembre 1973, agli istituti di credito, per un importo non superiore a lire 2 milioni, è concesso, a carico della Regione, un concorso negli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere, a carico degli interessati, all'1,50 per cento comprensivo di ogni spesa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Art. 25

A favore degli artigiani titolari o coadiuvatori e degli esercenti attività commerciali titolari o collaboratori, che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della presente legge, che non hanno potuto usufruire dello esonero dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalla legislazione nazionale perchè decorsi i termini di richiesta, sono concessi contributi corrispondenti alle somme pagate dal 1968 al 31 dicembre 1971.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 26

E' istituito un fondo di lire 800 milioni destinato all'assistenza degli alunni residenti nei comuni pre-

visti dall'art. 1 della presente legge ed in particolare per provvedere alle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori comune o in frazione diversa dello stesso comune e per provvedere altresì alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.

Per i fini indicati nel comma precedente le baraccopoli sono considerate frazioni.

All'inizio dell'anno scolastico, e per il 1972 alla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento indicato nel primo comma del presente articolo in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto.

Le somme così ripartite sono accreditate ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.

I provveditori agli studi presenteranno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.

Lo stanziamento di lire 800 milioni previsto dal primo comma del presente articolo graverà quanto a lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972 e quanto a lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1973.

Le residue somme disponibili alla fine degli esercizi finanziari sopra specificati saranno utilizzate in quelli successivi per le medesime finalità.

Art. 27

All'onere di lire 4.580 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:

— quanto a lire 3.125 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1971, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36;

— quanto a lire 1.455 milioni utilizzando, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36, parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1970.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 e quello per l'anno 1971, sono rispettivamente modificati come appresso:

a) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1970:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »

Oggetto del provvedimento

	Importo dell'onere in milioni di lire
Partite che si eliminano:	
— Provvedimenti per opere ed attrezzature per i porti turistici (in meno)	250
— Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'IRFIS (in meno)	815
Partita che si riduce.	
— Provvedimenti per la formazione professionale dei lavoratori (in meno)	390
Partita che si aggiunge:	
— Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate .	1.455

b) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »

Oggetto del provvedimento

	Importo dell'onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	
— Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno)	3.125
Partita che si aggiunge:	
— Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate .	3.125

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ricadenti nell'anno 1973 per lire 1.700 milioni e nell'anno 1974 per lire 200 milioni, si provvede con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 1972.

FASINO

D'ALIA - MURATORE - MANNINO

CAPRIA - DI CARO - ALEPPO

CANGIALOSI - TEPEDINO

LEGGE 30 dicembre 1974, n. 57.

Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono autorizzati ad assumere nel proprio organico, e, indipendentemente dai limiti di età, con atto deliberativo consiliare, i tecnici di cui alle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20, e 3 marzo 1972, n. 6.

Art. 2

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 transita di diritto nei ruoli organici del comune di appartenenza.

Le amministrazioni comunali hanno facoltà di sostituire il personale relativamente ai posti vacanti o che si rendono tali con le modalità di cui al precedente art. 1.

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il trattamento giuridico ed economico spettante ai tecnici di cui agli articoli precedenti (ingegneri e geometri), è equiparato, rispettivamente, allo stipendio iniziale del personale direttivo e del personale di concetto dei comuni stessi di appartenenza.

Art. 4

Il servizio prestato dai tecnici nei comuni terremotati è valutato ai fini della carriera e costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.

Art. 5

Le spese relative al personale di cui al precedente art. 1, nei limiti di lire 250 milioni annui, sono poste a carico della Regione sino al 1980.

L'Assessorato regionale degli enti locali liquiderà, a ciascun comune, le somme spettanti, previa dimostrazione delle spese sostenute.

Art. 6

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

All'onere di lire 250 milioni ricadente nell'esercizio 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Per gli esercizi successivi al 1975 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1974.

BONFIGLIO
MURATORE

LEGGE 18 giugno 1977, n. 43.

Contributi per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, ed erogazione di contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

In attesa della riforma sanitaria ed a partire dall'1 gennaio 1976, la Regione contribuisce ad assicurare, secondo le norme della presente legge, l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione eroga alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti un contributo annuo per ogni pensionato e familiare a carico di lire 13.000.

Qualora tali contributi risultino superiori al costo medio *pro-capite* sostenuto nell'anno precedente, i contributi medesimi saranno erogati fino a concorrenza di detto costo medio *pro-capite*, calcolato provincia per provincia.

E' fatto obbligo alle casse mutue provinciali di trasmettere alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente per l'assistenza prevista dalla presente legge.

Art. 3

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà, con proprio decreto, alla istituzione, presso ciascuna sede di cassa mutua provinciale coltivatori diretti, di commissioni così composte:

a) dal presidente della cassa mutua provinciale, con funzioni di presidente;

b) dal direttore della cassa mutua provinciale coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei coltivatori diretti.

Le commissioni di cui al precedente comma esprimono il proprio parere sul costo medio *pro-capite* della assistenza medico-generica e sugli elenchi degli aventi diritto di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Il versamento dei contributi avverrà da parte della Regione in rate quadrimestrali anticipate in ragione del numero dei pensionati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dagli elenchi delle casse mutue provinciali.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti provvederanno a ripartire i contributi regionali tra le casse mutue comunali sulla base del numero dei rispettivi iscritti pensionati.

Art. 5

Le provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, sono prorogate fino al 30 giugno 1977.

Art. 6

La commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato e si riunisce almeno due volte al mese.

Con la stessa periodicità si riuniscono le commissioni provinciali istituite con l'art. 3 della presente legge.

Art. 7

Qualora gli oneri di cui agli articoli 2 e 5 fossero assunti in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, i benefici di cui alla presente legge saranno limitati alla quota eventualmente non coperta dallo Stato.

Le casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti restituiranno alla Regione i contributi da questa ricevuti in più.

Art. 8

La Regione siciliana anticipa contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti i cui iscritti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, sono stati esonerati, per effetto del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, nonché della legge 29 aprile 1976, n. 178, dal pagamento dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, in attesa che lo Stato provveda alla ripartizione degli stanziamenti previsti dalle citate disposizioni legislative.

Art. 9

I contributi di cui all'art. 8 saranno pari al carico dei ruoli non riscossi dei contributi capitaro ed integrativo di cui all'art. 22, lettere *c* e *d*, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, compilati dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati degli anni 1975 e 1976.

Detti contributi saranno versati in unica soluzione alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti di cui all'art. 8, secondo le modalità previste dall'art. 24, sesto comma, della richiamata legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 10

L'ammontare del carico dei ruoli di riscossione di cui al precedente art. 9 sarà fornito dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 11

Le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti restituiranno alla Regione, ad avvenuta riscossione, l'ammontare dei contributi alle stesse attribuiti dallo Stato a seguito della ripartizione degli stanziamenti previsti dalle disposizioni legislative richiamate all'art. 8 della presente legge.

I presidenti delle stesse sono personalmente responsabili della destinazione delle anticipazioni ottenute a termini del precedente art. 8, nonchè del rimborso delle medesime che dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla riscossione delle somme liquidate dallo Stato.

Art. 12

La Regione in ogni momento può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, nonchè i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 13

L'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza farmaceutica, in forma diretta o indiretta, è estesa, nel territorio della Regione siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico ».

Art. 14

Per le finalità di cui agli articoli 2, 5 e 8 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente la spesa di lire 1.600 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 500 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 giugno 1977.

**BONFIGLIO
TRAINA**

LEGGE 31 ottobre 1977, n. 90.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, concernente nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, è soppresso.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1977.

**BONFIGLIO
MURATORE**

DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1968,
n. 5-A

Specificazione dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre - novembre 1967.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 novembre 1967, numero 55 concernente « Provvidenze in favore dei Comuni siciliani ed l'intervento straordinario in favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 »;

Considerato che, a norma dell'art. 6 della legge citata, occorre determinare l'elenco dei Comuni delle province di Enna, Messina e Palermo nei quali sarà provveduto alla costruzione di alloggi per i sinistrati a causa del predetto sisma, nonché alla esecuzione delle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture indicate nel secondo comma dello stesso art. 6;

Viste le relazioni delle Prefetture e degli Uffici del Genio civile competenti per territorio sui danni, particolarmente alle case di abitazione, provocati dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 nei Comuni delle province di Enna, Messina e Palermo;

DECRETA
ARTICOLO UNICO

Gli interventi per la costruzione di alloggi per sinistrati e per la creazione delle necessarie infrastrutture ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55 saranno attuati nei Comuni sottoelencati:

Provincia di Enna:

Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga.

Provincia di Messina:

Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano e S. Stefano di Camastra.

Provincia di Palermo:

Gangi, Geraci Siculo e Petralia Soprana.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 7 febbraio 1968.

CAROLLO

**DECRETO PRESIDENZIALE 10 febbraio 1968,
n. 6-A**

Specificazione dei Comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente « Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968 »;

Considerato che, a norma dell'art. 1 della legge sopracitata, occorre provvedere alla specificazione dei Comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 a favore dei quali verranno applicati i provvedimenti della medesima legge;

Viste le proposte e le segnalazioni delle Prefetture e degli Uffici del Genio civile competenti per territorio per quanto attiene ai Comuni colpiti dai movimenti tellurici suindicati;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

I provvedimenti della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, saranno applicati a favore dei seguenti Comuni:

1) Comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre - novembre 1967.

Provincia di Enna:

— Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga.

Provincia di Messina:

— Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Motta D'Affermo, Pettineo, Reitano e Santo Stefano di Camastra.

Provincia di Palermo:

— Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana e San Mauro Castelverde.

2) Comuni colpiti dai movimenti tellurici del gennaio 1968:

Provincia di Agrigento:

— Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca, Santa Margherita Belice, Sciacca e Villafranca Sicula.

Provincia di Palermo:

— Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara, Marineo, Monreale, Palermo, Partinico, Roccamena, Roccapalumba, Sancipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano.

Provincia di Trapani:

— Alcamo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani e Vita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

**DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 1968,
n. 34-A**

Determinazione dell'estensione territoriale dei comprensori dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre novembre 1967 e gennaio 1968.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968 n. 1, concernente « primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968 »;

Visti i propri decreti n. 5-A del 7 febbraio 1968 e n. 6-A del 10 febbraio 1968, con i quali, a norma dell'art. 1 della sopracitata legge, sono stati specificati i Comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre 1967 e gennaio 1968;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della precitata legge, occorre determinare l'estensione territoriale dei comprensori dei Comuni specificati con i sopracitati decreti;

Viste la relazione dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico e la planimetria della Sicilia in scala 1:500.000 con la delimitazione grafica dei comprensori;

Ritenuta la opportunità di includere in detti comprensori, ai soli fini della pianificazione territoriale, anche i territori di taluni Comuni non facenti parte dell'elenco di cui agli anzicitati decreti, ma territorialmente ed economicamente condizionati dai Comuni direttamente interessati dal sisma;

Ritenuto di non dovere includere i territori dei Comuni di Palermo e Torretta, in quanto già compresi nel piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni vicini, approvato con decreto presidenziale n. 184-A del 31 dicembre 1963, nonchè del piano dell'area industriale di Palermo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1967, le cui direttive sono da ritenersi tuttora valide per i territori dei Comuni predetti;

Ritenuto altresì che, per i motivi anzidetti, il territorio del Comune di Monreale debba includersi solo per quella parte non ricadente nell'area del citato piano territoriale di coordinamento di Palermo;

Considerato che, in relazione alla norma contenuta nell'art. 4 dell'anzicata legge, non appare opportuno addivenire alla redazione di un piano comprensoriale dei territori dei Comuni circostanti ad Agrigento, in quanto, a causa della peculiare situazione territoriale sotto i profili idrogeologico, economico, storico, archeologico e panoramico, si richiede, per il territorio del Comune di Agrigento, uno studio pianificatorio autonomo e ciò anche in armonia ai provvedimenti speciali emanati dallo Stato;

Su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

L'estensione territoriale dei comprensori di cui all'art. 3 della legge 3 febbraio 1968 n. 1 è così determinata:

Comprensorio n. 1:

Comprende i territori dei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Vita.

Comprensorio n. 2:

Comprende i territori di Busetto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, Trapani, Valderice.

Comprensorio n. 3:

Comprende i territori dei comuni di Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Giardinello, Montelepre, Partinico, San Vito Lo Capo, Trappeto.

Comprensorio n. 4:

Comprende i territori dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetro, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, S. Margherita Belice, S. Ninfa.

Comprensorio n. 5:

Comprende i territori dei comuni di Bisacchino, Campofiorito, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone, Godrano, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, S. Cipirrello, S. Giuseppe Jato, Monreale.

Comprensorio n. 6:

Comprende i territori dei Comuni di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Chiesa Sclafani, Giuliana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Villafranca Sicula.

Comprensorio n. 7:

Comprende i territori dei comuni di Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

Comprensorio n. 8:

Comprende i territori dei comuni di Alimena, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Cerami, Gagliano Castelferrato, Gangi, Nicosia, Nissoria, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi, Resuttana, Scillato, Sperlinga.

Comprensorio n. 9:

Comprende i territori dei comuni di Capizzi, Caronia, Castelbuono, Castel di Lucio, Geraci Siculo, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Mauro Castelverde, S. Stefano di Camastra, Tusa.

Il presente decreto, di cui fanno parte integrante la relazione e la planimetria meglio specificate in premessa sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, con esclusione degli allegati sopra indicati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 marzo 1968.

CAROLLO
MANGIONE

**DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1968,
n. 55-A**

Inclusione nell'elenco di cui al D.P. 7 febbraio 1968, n. 5-A, di altri Comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre - novembre 1967.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 novembre 1967, n. 55 concernente « Provvidenze in favore dei Comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 »;

Visto il D.P. 5-A del 7 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1968, reg. n. 1, foglio n. 10, con cui è stato determinato l'elenco dei Comuni in cui saranno attuati gli interventi per la costruzione di alloggi per sinistrati e per la creazione delle necessarie infrastrutture ai sensi dell'art. 6 della legge regionale sopracitata;

Considerato che, sulla base di ulteriori accertamenti e di segnalazioni delle Prefetture competenti per territorio, si rende necessario includere nel predetto elenco altri Comuni colpiti dai movimenti tellurici:

DECRETA

ARTICOLO UNICO

All'elenco di cui all'articolo unico del D.P. 5-A del 7 febbraio 1968, richiamato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti Comuni:

- Troina (prov. di Enna)
- Tusa (prov. di Messina)
- S. Mauro Castelverde (prov. di Palermo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 20 maggio 1968.

CAROLLO

**DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1968,
n. 56-A**

Inclusione nell'elenco di cui al D.P. 10 febbraio 1968, n. 6-A, di altri Comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 concernente « Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 »;

Visto il D.P. n. 6-A del 10 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1968 registro n. 1, foglio n. 11, con cui è stato determinato l'elenco dei Comuni, colpiti dai movimenti tellurici dei mesi di ottobre e novembre 1967 e del mese di gennaio 1968, ammessi alle provvidenze della citata legge regionale;

Considerato che, sulla base degli accertamenti e delle segnalazioni delle Prefetture competenti per territorio, occorre provvedere all'integrazione dell'elenco determinato con il suindicato decreto;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Ai Comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, elencati nel D.P. n. 6-A del 10 febbraio 1968 richiamato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti:

1) Comuni colpiti dai movimenti tellurici dell'ottobre-novembre 1967: Troina (prov. di Enna); Caronia e Tusa (prov. di Messina).

2) Comuni colpiti dai movimenti tellurici del gennaio 1968: Baucina, Giardinello, Montelepre e Piana degli Albanesi (prov. di Palermo); Custonaci e Paceco (prov. di Trapani).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 20 maggio 1968.

CAROLLO

**DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1968,
n. 147-A**

Istituzione e nomina di una Commissione per il coordinamento dei piani comprensoriali per i comuni colpiti dal terremoto.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28;

Vista la legge regionale 11 maggio 1968 n. 11;

Vista la legge regionale 2 marzo 1962 n. 3;

Vista la legge 5 giugno 1967 n. 417;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968 n. 1, con cui vengono istituiti i piani comprensoriali per i Comuni colpiti dal sisma;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968 n. 20;

Visto il D.P. reg. n. 34-A del 14 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968 registro n. 1, foglio n. 29, con cui è stato approvato il numero dei comprensori previsto dalla citata legge regionale n. 1 del 1968 ed il loro relativo perimetro;

Rilevata l'esigenza di coordinare gli studi di pianificazione dei vari comprensori alla luce di direttive unitarie che tengano conto della situazione sociale, economica orografica ed urbanistica dell'intero territorio interessato;

Considerato che, ai fini di un adeguato coordinamento dei piani comprensoriali, si rende altresì necessario che sia costantemente verificata la coerenza dei vari piani comprensoriali tra loro e con le direttive impartite;

Ritenuta, inoltre, la necessità di pervenire alla redazione di un piano territoriale di coordinamento dell'intero territorio colpito dal sisma;

Considerato, infine, che, data la carente attrezzatura tecnica dell'Assessorato regionale dello Sviluppo economico, si rende necessaria la costituzione di un'apposita commissione per lo espletamento delle complesse attività di cui sopra;

Su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico;

DECRETA

Art. 1

E' istituita con sede presso l'Assessorato dello Sviluppo economico, una Commissione col compito di formulare le direttive di massima cui do-

vranno essere informati i progetti dei piani comprensoriali, di cui alle premesse, di verificare costantemente l'aderenza di detti piani alle direttive di cui sopra, nonchè di addivenire alla formulazione di un piano territoriale di coordinamento del territorio interessato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

Art. 2

La Commissione di cui al precedente articolo è presieduta dall'Assessore regionale dello Sviluppo economico ed è così composta:

1) Direttore regionale dell'Assessorato sviluppo economico, con l'incarico di sostituire il Presidente della Commissione in caso di assenza o di impedimento;

2) prof. Ballatore Gian Pietro - Direttore Istituto agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Palermo;

3) prof. Caronia Giuseppe - Preside Facoltà di architettura dell'Università di Palermo;

4) ing. Corona Luigi - Capo dell'Istituto generale delle zone colpite dal terremoto;

5) prof. Cotronei Bruno - Docente di Tecnica delle ricerche di mercato presso l'Università internazionale degli Studi sociali di Roma;

6) prof. Di Cristina Umberto - Libero docente di urbanistica dell'Università di Palermo;

7) prof. Giovenale Fabrizio - Direttore generale I.S.E.S.;

8) ing. Grappelli Giorgio - Provveditore alle Opere pubbliche;

9) ing. Perotti Massimo - ingegnere capo dell'Ufficio speciale grande viabilità in Sicilia;

10) prof. Rocca Angelo - Libero docente di geofisica presso l'Università di Roma;

11) prof. Ruggieri Giuliano - Direttore dell'Istituto di geologia dell'Università di Palermo;

12) prof. Somogyi Stefano - Ordinario di demografia presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

13) prof. Ugo Vittorio Giuseppe - Docente presso la Facoltà di ingegneria della Università di Palermo;

14) prof. Urbani Leonardo - Docente presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo;

15) prof. Virga Pietro - Ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Palermo;

16) ing. Angelo Russo - Capo servizio urbanistica dell'Assessorato regionale dello Sviluppo economico;

17) ing. Gaetano Costa - Funzionario dell'Assessorato regionale sviluppo economico con funzioni di segretario.

Art. 3

La Commissione dovrà ultimare i compiti di cui all'art. 1 entro il termine del 31 dicembre 1969.

Art. 4

Ai componenti ed al segretario del comitato spettano i gettoni di presenza e le indennità e i rimborsi di spese per missioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il trattamento di missione per gli estranei dell'Amministrazione dello Stato e della Regione è commisurato a quello spettante, in base alle disposizioni di legge in vigore, ai funzionari regionali con coefficiente 670.

La spesa relativa prevista di L. 1.500.000 graverà sul capitolo 18656 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1968, rubrica Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

Art. 5

Le spese relative agli incarichi di studio da attribuirsi dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico secondo le norme vigenti, nonché quelle relative alla materiale redazione del piano territoriale di coordinamento, graveranno sul capitolo 28701 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1968, rubrica Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Art. 6

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1968.

CAROLLO
MANGIONE

DECRETO PRESIDENZIALE 11 novembre 1976.

Modifica ai DD.PP.Rep. 30 maggio 1968 e 4 settembre 1970, concernenti il trasferimento parziale dell'abitato di Partanna, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1962, n. 28;

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1972, n. 6;

Vista la legge 25 febbraio 1972, n. 13;

Vista la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;

Vista la legge 15 aprile 1973, n. 94, art. 11 *quater*;

Vista la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21;

Visto il D.P.R.S. n. 6/A del 13 gennaio 1973 con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 4 nel cui ambito ricade il territorio del comune di Partanna;

Visto il D.P.Rep. del 30 maggio 1968 modificato con D.P.Rep. in data 4 settembre 1970 con il quale il comune di Partanna è stato dichiarato da trasferire parzialmente;

Visto il D.A. 11 novembre 1974, n. 166/74, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato del comune di Partanna;

Considerato che il decreto approvativo del piano particolareggiato del comune di Partanna non ha ritenuto di dovere rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica infatti all'art. 2 lettera *d*) così recita: « - *d* - Gli immobili da trasferire, di cui al D.P. del 30 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 27 settembre 1968, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 56 del 4 marzo 1971, possono essere lasciati in sito e quindi da non trasferire n. 233 immobili, secondo le indicazioni riportate nella planimetria di piano (tav. n. 2) con colorazione gialla delimitata in *bleu*, a condizione che i predetti decreti, ai sensi della legge n. 94 del 15 aprile 1973, vengano modificati con provvedimento del Presidente della Regione siciliana »;

Vista la nota del comune di Partanna n. 12134 del 9 novembre 1974 con la quale è stata inoltrata docu-

mentata istanza affinché si provveda alla integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali per assicurarne la coincidenza con il piano particolareggiato di risanamento del comune di Partanna permettendo la riutilizzazione delle aree relative a n. 233 fabbricati specificati ed enucleati con foglio di mappa e particella nell'allegato n. 1 e segnati in giallo e delimitate in bleu nella tavola n. 2 allegato 2;

Visto il parere n. 5549/6577 del 16 dicembre 1975 del Genio civile di Trapani richiesto ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 con il quale detto Ufficio nel ritenere giustificate le istruzioni del comune circa la utilizzazione delle aree e dei fabbricati esprime parere favorevole all'accoglimento delle stesse significando nel contempo che il piano così modificato coincide con quello particolareggiato di risanamento;

Vista la nota n. 373 del 16 aprile 1974 con la quale il Servizio tecnico dell'urbanistica ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di modifica del D.P.R. 4 settembre 1970;

Ritenuto di dovere provvedere alla modifica dei decreti presidenziali 30 maggio 1968, e 4 settembre 1970, per assicurare la coincidenza della perimetrazione delle aree indicate da detti decreti con il piano particolareggiato del comune di Partanna;

Decreta:

Art. 1

A modifica dei decreti del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1968 e del 4 settembre 1970 è approvata l'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai suddetti decreti di trasferimento per la riutilizzazione delle aree relative a n. 233 fabbricati specificati ed enucleati con foglio di mappa e particella nell'allegato n. 1 e segnate in giallo e delimitate in bleu nella tavola n. 2, allegato n. 2.

Art. 2

Del presente decreto fanno parte integrante i seguenti documenti:

- allegato n. 1, elenco aree da riutilizzare;
- allegato n. 2, tav. n. 2, rappresentazione dello stato di conservazione degli edifici, scala 1 : 1000.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Palermo, 11 novembre 1976.

BONFIGLIO

Decreti

Presidenza

**DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1970,
(783)**

Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria Generale - e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, che prevede la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione siciliana per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 28 della legge stessa;

Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 111115 del 12 dicembre 1969 sullo schema di convenzione concordato con gli Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione siciliana;

Visto il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa n. 433-69, emesso in data 14 gennaio 1970;

Vista la convenzione stipulata in data 20 febbraio 1970 tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province siciliane;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della convenzione in argomento;

DECRETA ARTICOLO UNICO

E' approvata la convenzione in data 20 febbraio 1970 stipulata tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province Siciliane, concernente la esecuzione dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio

ALLEGATO

Convenzione stipulata fra la Presidenza della Regione siciliana e la Cassa Centrale di Risparmio per le province siciliane per la esecuzione dell'art. 28 della legge 18 luglio 1968, relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'anno millenovecentosettanta (1970) addì 20 del mese di febbraio nei locali della Presidenza della Regione siciliana - Ragioneria Generale - in Palermo.

Premesso

che l'art. 28 della l. r. 18 luglio 1968 n. 20, prevede la concessione di un concorso, a carico della Regione, sugli interessi nei prestiti contratti dai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50%. La citata norma stabilisce che i prestiti stessi possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione e prevede, altresì, la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione.

In esecuzione della legge sopra richiamata,

t r a

l'Assessore delegato alla Presidenza della Regione on. avv. Giuseppe Celi

e

la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province siciliane rappresentata dall'on. prof. Ferdinando Stagno d'Alcontres Presidente del Consiglio d'Amministrazione

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cassa Centrale di Risparmio V. E. concederà ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, prestiti per un importo non superiore a lire un milione (lire 1.000.000) con i benefici previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 2

Per beneficiare delle provvidenze di cui al citato art. 28 della legge regionale n. 20 del 1968, il richiedente deve appartenere alla categoria dei piccoli commercianti ed avere la sede della propria attività commerciale in uno dei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

Ai fini della dimostrazione della qualifica di piccolo commerciante, il richiedente deve risultare iscritto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

I prestiti saranno concessi dalla Cassa Centrale di Risparmio V. E. al tasso, comprensivo di ogni onere e spesa, del 7,50% annuo a scalare e saranno rimborsati mediante rate mensili che non superino le quaranta o sessanta.

Potranno essere rilasciate cambiali con bollo ridotto ai sensi della legge 1228 del 1962.

L'eventuale tassa fissa di registrazione del contratto e il bollo sugli effetti sarà a carico dei beneficiari.

Art. 4

Ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione delle citate provvidenze, il richiedente dovrà produrre alla Cassa Centrale di Risparmio V. E. apposita istanza, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione del Sindaco del Comune ove ha sede la ditta istante dalla quale risulti che la ditta stessa svolge, tuttora, in quel Comune, attività commerciale;
- 2) certificato di iscrizione alla Cassa Mutua;
- 3) certificato attestante che, in atto, a carico della ditta non è in corso procedura fallimentare;
- 4) preventivo di spesa.

Art. 5

La Cassa Centrale di Risparmio V. E. ricevuta l'istanza e la documentazione di cui all'articolo precedente, ed effettuati gli accertamenti di rito,

le trasmetterà, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio con una relazione tecnica ed il parere.

Art. 6

Qualora la Cassa Centrale di Risparmio V. E. intenda fruire della garanzia sussidiaria regionale sull'operazione, dovrà farne espressa richiesta alla Ragioneria Generale della Regione siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, indicando per ogni singola pratica, le modalità di costituzione della garanzia principale offerta dal richiedente ed accettata dalla Cassa Centrale di Risparmio V. E. stesso.

Resta convenuto, altresì, che la garanzia sussidiaria regionale potrà essere accordata sull'ammontare del prestito per sorte capitale ed interessi al tasso dell'1,50%, cioè al netto del concorso regionale.

Art. 7

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi, dovrà risultare da apposito decreto dell'Assessore regionale dell'industria e del commercio.

Nel caso in cui sia da prestare la garanzia sussidiaria regionale, il provvedimento di cui al comma precedente assumerà la forma di decreto inter-assessoriale (Assessore industria e commercio ed Assessore delegato alla Presidenza).

Art. 8

Il concorso sugli interessi verrà calcolato per differenza fra la rata di ammortamento al tasso dell'operazione e quella a tasso dell'1,50% posto a carico del beneficiario.

Il predetto concorso verrà liquidato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, direttamente alla Cassa Centrale di Risparmio V. E.

Art. 9

L'eventuale inadempienza del beneficiario, nel puntuale pagamento delle rate del prestito, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio ed alla Ragioneria Generale.

L'operatività della garanzia sussidiaria regionale resta espressamente subordinata alla preventiva escussione del debitore principale e si manifesterà

nei limiti della perdita subita dalla Cassa Centrale di Risparmio V. E. la quale sarà tenuta a darne dimostrazione all'Amministrazione regionale fidejussore.

Il computo eventuale degli interessi di mora calcolati all'1% in più del tasso globale stabilito dovrà fermarsi alla data della richiesta dell'intervento fidejussorio ed il relativo credito bancario - da quella stessa data — non sarà fruttifero di altri interessi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'eventuale intervento fidejussorio potrà estendersi alle spese legali sostenute e documentate in occasione dell'esperimento delle procedure.

Art. 10

Le operazioni previste dalla presente convenzione saranno assoggettate al trattamento tributario di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per le operazioni di durata superiore a tre anni.

Art. 11

La presente convenzione è stesa in tre esemplari di cui uno per ciascuna parte contraente e il terzo per la registrazione.

Detta convenzione, stipulata nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione regionale, va registrata in esenzione fiscale ai sensi del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 27 ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 27.

*Il Presidente della Cassa
Centrale di Risparmio
V.E. per le Province
Siciliane*
STAGNO D'ALCONTRES

*L'Assessore delegato alla
Presidenza della Regione*
CELI

Presidenza

**DECRETO PRESIDENZIALE 13 aprile 1970,
(1179)**

Approvazione della convenzione tra la Presidenza della Regione - Ragioneria Generale - e la Banca Sicula di Trapani relativa alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, che prevede la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione siciliana per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 28 della legge stessa;

Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 111115 del 12 dicembre 1969 sullo schema di convenzione concordato con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana;

Visto il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa n. 433-69, emesso in data 14 gennaio 1970;

Vista la convenzione stipulata in data 13 aprile 1970 tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Banca Sicula di Trapani;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della convenzione in argomento;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

E' approvata la convenzione in data 13 aprile 1970 stipulata tra l'Assessore delegato alla Presidenza e la Banca Sicula di Trapani, concernente l'esecuzione dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 13 aprile 1970.

CELI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti
Presidenza regionale - addì 21 maggio 1970. Reg. numero 5, foglio n. 20.

ALLEGATO

Convenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana e la Banca Sicula di Trapani per l'esecuzione dell'art. 28 della legge 18 luglio 1968, relativo alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'anno 1970 il 13 del mese di aprile nei locali della Presidenza della Regione siciliana - Ragioneria Generale - in Palermo.

Premesso

che l'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, prevede la concessione di un concorso, a carico della Regione, sugli interessi nei prestiti contratti dai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50%. La citata norma stabilisce che i prestiti stessi possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione e prevede, altresì, la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione.

In esecuzione della legge sopra richiamata,

tra

l'Assessore delegato alla Presidenza della Regione,
on. avv. Giuseppe Celi,

e

la Banca Sicula rappresentata dai signori cav. Carmelo Solina nato a Trapani il 18 marzo 1923, amministratore delegato, e dott. Carlo Liotti, nato a Trapani il 31 marzo 1922, direttore centrale, giusta l'art. 32 del vigente Statuto sociale della Banca,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Banca Sicula concederà ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, prestiti per un importo non superiore a lire un milione (L. 1.000.000) con i benefici previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 2

Per beneficiare delle provvidenze di cui al citato art. 28 della legge regionale n. 20 del 1968, il richiedente deve appartenere alla categoria dei piccoli commercianti ed avere la sede della propria attività commerciale in uno dei comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

Ai fini della dimostrazione della qualifica di piccolo commerciante, il richiedente deve risultare iscritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

I prestiti saranno concessi dalla Banca Sicula al tasso, comprensivo di ogni onere e spesa, del 7,50% annuo a scalare e saranno rimborsati mediante rate mensili che non superino le quaranta o sessanta.

Potranno essere rilasciate cambiali con bollo ridotto ai sensi della legge 1228 del 1962.

L'eventuale tassa fissa di registrazione del contratto e il bollo sugli effetti sarà a carico dei beneficiari.

Art. 4

Ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione delle citate provvidenze, il richiedente dovrà produrre alla Banca Sicula apposita istanza, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione del Sindaco del Comune ove ha sede la ditta istante dalla quale risulti che la ditta stessa svolge, tuttora, in quel Comune, attività commerciale;
- 2) certificato di iscrizione alla Cassa Mutua;
- 3) certificato attestante che, in atto, a carico della ditta non è in corso procedura fallimentare;
- 4) preventivo di spesa.

Art. 5

La Banca Sicula, ricevuta l'istanza e la documentazione di cui all'articolo precedente, ed effettuati gli accertamenti di rito, le trasmetterà, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio con una relazione tecnica ed il parere.

Art. 6

Qualora la Banca Sicula intenda fruire della garanzia sussidiaria regionale sull'operazione, dovrà farne espressa richiesta alla Ragioneria generale della Regione siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, indicando per ogni singola pratica, le modalità di costituzione della garanzia principale offerta dal richiedente ed accettata dalla Banca Sicula stessa.

Resta convenuto, altresì, che la garanzia sussidiaria regionale potrà essere accordata sull'ammontare del prestito per sorte capitale ed interessi al tasso dell'1,50%, cioè al netto del concorso regionale.

Art. 7

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi, dovrà risultare da apposito decreto dell'Assessore regionale dell'industria e del commercio.

Nel caso in cui sia da prestare la garanzia sussidiaria regionale, il provvedimento di cui al comma precedente, assumerà la forma di decreto inter-assessoriale (Assessore industria e commercio ed Assessore delegato alla Presidenza).

Art. 8

Il concorso sugli interessi verrà calcolato per differenza fra la rata di ammortamento al tasso della operazione e quella a tasso dell'1,50% posto a carico del beneficiario.

Il predetto concorso verrà liquidato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio direttamente alla Banca Sicula.

Art. 9

L'eventuale inadempienza del beneficiario, nel puntuale pagamento delle rate del prestito, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio ed alla Ragioneria Generale.

L'operatività della garanzia sussidiaria regionale resta espressamente subordinata alla preventiva escussione del debitore principale e si manifesterà nei limiti della perdita subita dalla Banca Sicula la quale sarà tenuta a darne dimostrazione alla Amministrazione regionale fidejubente.

Il computo eventuale degli interessi di mora calcolati all'1% in più del tasso globale stabilito dovrà fermarsi alla data della richiesta dell'intervento fidejussorio ed il relativo credito bancario, da quella stessa data, non sarà fruttifero di altri interessi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'eventuale intervento fidejussorio potrà estendersi alle spese legali sostenute e documentate in occasione dell'esperimento delle procedure.

Art. 10

Le operazioni previste dalla presente convenzione saranno assoggettate al trattamento tributario di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per le operazioni di durata superiore a tre anni.

Art. 11

La presente convenzione è stesa in tre esemplari di cui uno per ciascuna parte contraente e il terzo per la registrazione.

Detta convenzione, stipulata nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione regionale, va registrata in esenzione fiscale ai sensi del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 27 ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 27.

Banca Sicula - Direzione Centrale:

f.to Carmelo Solina - Amministratore delegato

f.to Carlo Liotti - Direttore centrale

Presidenza della Regione:

f.to Giuseppe Celi - nella qualità

DECRETO 8 agosto 1970 (38)

Approvazione della convenzione per la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

**L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 28 della legge stessa;

Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 11115 del 12 dicembre 1969 sullo schema di convenzione concordato con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana;

Visto il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa n. 433-69, emesso in data 14 gennaio 1970;

Vista la convenzione stipulata in data 31 luglio 1970 tra l'Assessore delegato alla Presidenza ed il Banco di Sicilia;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della convenzione in argomento;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

E' approvata la convenzione in data 31 luglio 1970 stipulata tra l'Assessore delegato alla Presidenza ed il Banco di Sicilia concernente l'esecuzione dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 che prevede la concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 8 agosto 1970.

MAZZAGLIA

ALLEGATO

Convenzione tra la Presidenza della Regione siciliana e il Banco di Sicilia per la esecuzione dell'art. 28 della legge 18 luglio 1968, relativo alla concessione di prestiti ai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

L'anno millenovecentosettanta addì 31 del mese di luglio nei locali della Presidenza della Regione siciliana - Ragioneria generale - in Palermo.

Premesso

che l'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, prevede la concessione di un concorso, a carico della Regione, sugli interessi nei prestiti contratti dai piccoli commercianti dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50%. La citata norma stabilisce che i prestiti stessi possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione e prevede, altresì, la stipula di apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione.

In esecuzione della legge sopra richiamata, che la Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle Aziende di credito con nota n. 7154 del 1° giugno 1970, che si allega in copia, ha comunicato la propria favorevole determinazione per la concessione di finanziamenti e la stipula dell'atto.

TRA

l'Assessore delegato alla Presidenza della Regione on. dott. Mario Mazzaglia

E

Il Banco di Sicilia rappresentato dal suo direttore generale prof. Francesco Bignardi, nato il 31 marzo 1920 a S. Giovanni Persiceto (BO), autorizzato alla stipula della presente convenzione, giusta provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 24 marzo 1970, che si allega alla presente per estratto legale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Banco di Sicilia concederà ai piccoli commercianti dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, prestiti per un importo non superiore a lire un milione (L. 1.000.000) con i benefici previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 2

Per beneficiare delle provvidenze di cui al citato art. 28 della legge regionale n. 20 del 1968, il richiedente deve appartenere alla categoria dei piccoli commercianti ed avere la sede della propria attività commerciale in uno dei Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

Ai fini della dimostrazione della qualifica di piccolo commerciante, il richiedente deve risultare iscritto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

I prestiti saranno concessi dal Banco di Sicilia al tasso, comprensivo di ogni onere e spesa, del 7,50% annuo a scalare e saranno rimborsati mediante rate mensili che non superino le quaranta o sessanta.

Possono essere rilasciate cambiali con bollo ridotto ai sensi della legge 1228 del 1962.

L'eventuale tassa fissa di registrazione del contratto e il bollo sugli effetti sarà a carico dei beneficiari.

Art. 4

Ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione delle citate provvidenze, il richiedente dovrà produrre al Banco di Sicilia apposita istanza, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione del Sindaco del comune ove ha sede la ditta istante dalla quale risulti che la ditta stessa svolge, tuttora, in quel Comune, attività commerciale;

2) certificato di iscrizione alla Cassa Mutua;

3) certificato attestante che, in atto, a carico della ditta non è in corso procedura fallimentare;

4) preventivo di spesa.

Art. 5

Il Banco di Sicilia ricevuta l'istanza e la documentazione di cui all'articolo precedente, ed effettuati gli accertamenti di rito, le trasmetterà, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio con una relazione tecnica ed il parere.

Art. 6

Qualora il Banco di Sicilia intenda fruire della garanzia sussidiaria regionale sull'operazione, dovrà farne espressa richiesta alla Ragioneria generale della Regione siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, indicando per ogni singola pratica, le modalità di costituzione della garanzia principale offerta dal richiedente ed accettata dal Banco di Sicilia stesso.

Resta convenuto, altresì, che la garanzia sussidiaria regionale potrà essere accordata sull'ammontare del prestito per sorte capitale ed interessi al tasso dell'1,50%, cioè al netto del concorso regionale.

Art. 7

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi, dovrà risultare da apposito decreto dell'Assessore regionale dell'industria e del commercio.

Nel caso in cui sia da prestare la garanzia sussidiaria regionale, il provvedimento di cui al comma precedente, assumerà la forma di decreto interassessoriale (Assessore industria e commercio ed Assessore delegato alla Presidenza).

Art. 8

Il concorso sugli interessi verrà calcolato per differenza fra la rata di ammortamento al tasso dell'operazione e quella a tasso dell'1,50% posto a carico del beneficiario.

Il predetto concorso verrà liquidato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, direttamente al Banco di Sicilia.

Art. 9

L'eventuale inadempienza del beneficiario, nel puntuale pagamento delle rate del prestito, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio ed alla Ragioneria generale.

L'operatività della garanzia sussidiaria regionale resta espressamente subordinata alla preventiva escussione del debitore principale e si manifesterà nei limiti della perdita subita dal Banco di Sicilia il quale sarà tenuto a darne dimostrazione all'Amministrazione regionale fidejubente.

Il computo eventuale degli interessi di mora calcolati all'1% in più del tasso globale stabilito dovrà fermarsi alla data della richiesta dell'intervento fidejussorio ed il relativo credito bancario, da quella stessa data, non sarà fruttifero di altri interessi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'eventuale intervento fidejussorio potrà estendersi alle spese legali sostenute e documentate in occasione dell'esperimento delle procedure.

Art. 10

Le operazioni previste dalla presente convenzione saranno assoggettate al trattamento tributario di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per le operazioni di durata superiore a tre anni.

Art. 11

La presente convenzione è stesa in tre esemplari di cui uno per ciascuna parte contraente e il terzo per la registrazione.

Detta convenzione, stipulata nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione regionale, va registrata in esenzione fiscale ai sensi del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 27 ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 27.

BIGNARDI

MAZZAGLIA

LEGGE 12 luglio 1968, n. 19

Modifiche all'art. 3 della legge 30 novembre 1967, n. 55 concernente provvidenze in favore dei Comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

A richiesta dei Comuni interessati la progettazione e la esecuzione delle opere previste dalla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55 possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica o all'Ente siciliano di elettricità.

L'E.N.E.L. e l'E.S.E. possono provvedere alla esecuzione dei lavori anche in economia.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 1968

**CAROLLO
BONFIGLIO
MURATORE**

ALLEGATO N. 4

Rapporto della Guardia di Finanza sulle indagini e sugli accertamenti richiesti dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

I N D I C E

• Premessa.....pag.	257
• Gli Enti di intervento.....pag.	263
• Normativa legislativa e regolamentare relativa all'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata, nel periodo 1968-1975.....pag.	265
.. Legge di Contabilità Generale dello Stato.....pag.	266
.. Legge 2.2.1973, nr.14.....pag.	269
.. Circolari Ministeriali.....pag.	270
• Licitazioni private esaminate.....pag.	281
..nr.3345.....pag.	281
..nr.3989.....pag.	288
..nr.3681.....pag.	292
..nr. 882.....pag.	300
..nr.3822.....pag.	303
..nr.3879.....pag.	314
..nr.3826.....pag.	316
..nr.3825.....pag.	318
..nr.3761.....pag.	319

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

..nr.3737.....	pag.	321
..nr.3921.....	pag.	324
..nr.3760.....	pag.	327
..nr. 872.....	pag.	335
..nr.3343.....	pag.	338
..nr.3462.....	pag.	340
..nr.4177.....	pag.	345
..nr.3736.....	pag.	351
..nr.3987.....	pag.	353
..nr.3820.....	pag.	362
..nr.4026.....	pag.	368
..nr.4025.....	pag.	371
..nr.3344.....	pag.	374
..nr.4122.....	pag.	376
..nr.3853.....	pag.	379
..nr.4010.....	pag.	383
..nr.3559.....	pag.	387
..nr.3339.....	pag.	392
..nr.3314.....	pag.	406
..nr.3518.....	pag.	409
..nr.3468.....	pag.	414
..nr. 927.....	pag.	416
..nr.3996.....	pag.	417
..nr.3912.....	pag.	423
..nr.3916.....	pag.	428
..nr.3875.....	pag.	430
..nr.3891.....	pag.	434
..nr.3517.....	pag.	442
..nr.3946.....	pag.	444
..nr.3874.....	pag.	446
..nr.3880.....	pag.	448

R A P P O R T O sulle indagini e sugli accertamenti richiesti dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

—ooOoo—

Seguito rapporti di servizio del 24.2.1981 e del 27.2.1981 (allegati nr.1 e 2).

Con lettera nr.454/80 dell'11.12.1980, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, ha richiesto al Comandante Generale della Guardia di Finanza - Gen. C.A. Orazio GIANNINI - :

- 1) di far completare, sotto il profilo formale, i rapporti redatti dalla Guardia di Finanza sul conto delle imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione del Belice (è stato rilevato, infatti, che non tutti i rapporti recavano la sottoscrizione dell'estensore o il timbro ufficiale o l'intestazione del Comando della Guardia di Finanza da cui provenivano);

2) di far acquisire le seguenti notizie:

- a) estremi dell'iscrizione delle imprese, di cui allo allegato nr.3, all'Albo Nazionale Costruttori, esistente presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e l'elenco della documentazione prodotta dalle stesse ai fini dell'iscrizione;
- b) effettiva titolarità delle imprese, esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra le imprese stesse (con particolare riferimento alla S.r.l. "S.I.A.");
- c) come si sia giunti all'inclusione di dette imprese nell'elenco delle ditte invitate alle gare;
- d) se lo svolgimento delle nr.40 gare sia stato corretto; quale ne sia stato il risultato e se, e in quali casi, vi sia stata cessione di contratti.

Al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli accertamenti nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle esigenze dell'inchiesta, la Commissione chiedeva la designazione di un ufficiale della Guardia di Finanza, quale interlocutore permanente tra la stessa ed il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Con lettera nr.33043/R/262 del 2.1.1981, il Comandante Generale della Guardia di Finanza - Gen. C.A. Orazio GIANNINI - designava lo scrivente - Cap. Castore PALMERINI - quale ufficiale di collegamento.

In relazione all'incarico ricevuto, lo scrivente:

- ha provveduto, con riferimento al punto 1), a far regolarizzare, sotto il profilo formale, i rapporti redatti dalla Guardia di Finanza sul conto delle imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione della Valle del Belice;
- ha eseguito, o fatto eseguire, con riferimento al punto 2), le indagini e gli accertamenti richiesti, il cui esito si riporta qui di seguito.

Dopo una premessa di carattere generale sugli enti di intervento nella ricostruzione dei territori della Valle del Belice e sulle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazioni private, sono state esaminate le singole gare e riportate le notizie delle ditte o società aggiudicatarie dei lavori, compresi gli estremi dell'iscrizione delle imprese all'Albo Nazionale dei Costruttori, esistente presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e l'elenco della documentazione prodotta dalle stesse ai fini dell'iscrizione.

Una particolare attenzione è stata rivolta ad accertare l'effettiva titolarità delle imprese, l'esistenza di eventuali prestanomi, e di collegamenti, palesi od occulti, tra le imprese stesse.

Al riguardo, come già riportato nel rapporto di servi-

zio allegato 1., giova premettere che, nell'espletamento delle indagini e degli accertamenti richiesti, ci si è trovati di fronte a grosse difficoltà che ne hanno condizionato l'esito.

Infatti, la documentazione esistente agli atti della Commissione (trasmessa dall'Ufficio Liquidazione dell'ISES, del Ministero del Tesoro) era incompleta per quanto riguarda nr.35 gare, oggetto delle indagini, mentre mancavano i fascicoli delle rimanenti nr.5 gare. Si è reso, pertanto, necessario esaminare la documentazione dell'ISES, Ufficio Speciale per le Zone Terremotate, di Palermo, esistente agli atti dell'Archivio di Stato di Palermo (al quale era stata trasmessa all'atto della liquidazione dell'ISES), la documentazione delle gare agli atti dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo (che ha gestito nr.3 delle licitazioni private oggetto delle indagini), e la documentazione esistente agli atti dell'Ufficio Liquidazione ISES del Ministero del Tesoro.

L'esame di tale documentazione non ha, peraltro, fornito risultati apprezzabili, tenuto conto della non organica archiviazione della documentazione e della frammentarietà della stessa (non sono state rinvenute, ad esempio, le lettere di incarico ai funzionari che dovevano redigere le schede segrete indicanti il minimo ed il massimo ribasso prefissati dall'Amministrazione, alcune delle schede segrete, alcuni verbali di consegna dei lavori, etc..).

Con particolare riguardo alle schede segrete (l'esame delle stesse è una condizione necessaria per poter stabilire la regolarità o meno delle gare), si fa presente che, nel corso degli accertamenti, è stato rinvenuto, tra la documentazione dell'I.S.E.S. esistente agli atti dell'Archivio di Stato di Palermo, un raccoglitore contenente nr.60 buste suggellate, nelle quali vi erano le schede segrete di massimo e minimo ribasso o di massimo aumento, relative ad alcune gare (di queste, solo nr.23 riguardano gare oggetto dell'indagine). In un solo caso (peraltro non interessante gli accertamenti), le buste suggellate contenevano, anche, i limiti di massimo e minimo ribasso indicati dai funzionari designati dalla Amministrazione, e il verbale delle operazioni compiute dagli stessi, nel corso delle quali veniva provveduto a fare la media aritmetica dei limiti proposti (è da rilevare, peraltro, che non esiste una precisa normativa circa la tenuta e la conservazione delle schede segrete di che trattasi).

Inoltre, presso l'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, ove sono stati esaminati i fascicoli relativi a nr.3 gare gestite dall'Ispettorato stesso, sono state rinvenute le tre schede segrete contenenti i limiti di massimo e minimo ribasso prefissati dall'Amministrazione (si è proceduto a tali appalti con il sistema della "media finale").

Con riferimento, inoltre, al punto sub 2)b), al fine di integrare in modo organico le notizie nei confronti delle imprese aggiudicatarie dei lavori oggetto dell'indagine, già in possesso di codesta Commissione Parlamentare di inchiesta, sono state svolte ulteriori indagini in Roma, Milano, Napoli, Palermo e in altre città della Sicilia.

Tali indagini, se da un lato hanno permesso di stabilire l'esistenza di collegamenti tra alcune imprese, d'altro lato non hanno potuto fornire che scarsi elementi circa eventuali prestanomi.

Al riguardo, utili notizie (in special modo per le ditte individuali) avrebbero potuto, forse, essere fornite esaminando la documentazione contabile-amministrativa delle imprese.

Tali accertamenti avrebbero, peraltro, richiesto lunghi tempi di attuazione e avrebbero presentato difficoltà di ordine tecnico (sono trascorsi circa dieci anni dalla data di esecuzione dei lavori), tenendo, anche, conto del fatto che parte di tale documentazione è stata sequestrata, per l'esame, dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di procedimenti penali pendenti presso alcune Procure della Repubblica e Preture della Sicilia, in relazione ad irregolarità nell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento infine al punto sub 2)d), si rappresenta che nella documentazione esaminata non è stata trovata traccia di eventuali cessioni di contratti

(l'art.339 della legge sui lavori pubblici 20.3.1865, nr.2248, prescrive, peraltro, che l'impresa aggiudicataria dell'appalto deve obbligarsi a non cedere o a subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del contratto).

Per poter relazionare compiutamente al riguardo, avrebbe dovuto essere esaminata la documentazione contabile-amministrativa delle imprese. Per tali accertamenti valgono le considerazioni sopra espresse.

—ooOoo—

A. Gli Enti di intervento.

Interessati alla ricostruzione dei territori della Valle del Belice distrutti dai terremoti del gennaio 1968, sono stati: il Ministero dei Lavori Pubblici e le sue articolazioni periferiche - con particolare riguardo all'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate, istituito con l'art.16 della legge nr.241 del 1968, e al Provveditorato OO.PP. per la Sicilia - la Regione Siciliana, i comuni terremotati e l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), che, su commissione dell'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate, fu il principale operatore tecnico per la ricostruzione dell'area disastata.

Il sistema di intervento nel caso di calamità naturali, previsto nel D.L. 9.12.1926, nr.2389 e nel decreto legislativo 12.4.1948, nr.1010, attribuiva all'Amministrazione dei lavori pubblici la titolarità dei maggiori poteri, sia nella fase dei primi soccorsi che in quella della ricostruzione.

Con legge nr.241 del 1968 venne sancito il passaggio delle competenze all'Amministrazione Centrale e la gestione da parte di essa (attraverso l'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate) della fase della ricostruzione.

L'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate, in base all'art.16 della legge nr.241, doveva "provvedere all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo..... all'impegno di spesa, all'appalto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative..... alla concessione ed alla liquidazione ad enti e privati dei contributi previsti dall'art.3.....".

Praticamente, quindi, ogni decisione tecnico-amministrativa relativa ai lavori di ricostruzione, si spostava all'organo decentrato, che veniva abilitato a porre in essere in proprio ogni specie di atti.

L'Ispettorato, sul piano operativo, poteva, così, avvalersi, per l'esecuzione delle opere, o anche di singole opere, del sistema della concessione ad enti pubblici.

Una volta istituito, l'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate si trovò a dover disimpegnare una ingente mole di lavoro in base alle competenze attribuitegli dalla legge nr.241 del 1968.

Si manifestò, quindi, la necessità di provvedere, attraverso una convenzione con un ente pubblico operante nel settore dell'edilizia sociale, allo studio ed alla progettazione delle opere di ricostruzione (facoltà esplicitamente concessa all'Ispettorato dallo articolo 16 della legge nr.241 del 1968).

Fu scelto l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), un ente che già operava da molti anni nel settore dell'edilizia pubblica, in particolare in quella scolastica (era stato istituito il 15.2.63 con legge nr.133), che venne investito dell'intera opera di ricostruzione degli abitati distrutti da trasferire in tutto o in parte, e della progettazione urbanistica dell'area terremotata, che gestì fino al suo scioglimento, che avrebbe dovuto avvenire alla data del 31.12.1973, ai sensi dell'art.13 della legge nr.865 del 1971 (di fatto l'ente continuò ad operare fino al mese di aprile del 1974).

B. Normativa legislativa e regolamentare relativa all'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata, nel periodo 1968 - 1975.

La materia trova la sua regolamentazione nelle seguenti fonti:

- R.D. 18-11-1923 , nr. 2440: Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- R.D. 23-5-1924 , n. 827: Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- Legge 2-2-1973, n. 14: Norme sui procedimenti di gara negli appalti di OO.PP. mediante licitazione privata;
- circolari ministeriali ed istruzioni interne varie.

Ai fini del presente rapporto , si ritiene utile tracciare , preliminarmente , un quadro sintetico delle norme legislative e regolamentari cui doveva uniformarsi la Pubblica Amministrazione e, nella fattispecie , l'ISES e l'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate, per l'effettuazione di licitazioni private , nonché delle circolari ministeriali che si sono succedute , per regolare , in dettaglio , la procedura di aggiudicazione degli appalti.

- 1) Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440) e relativo regolamento (R.D. 23-5-1924, n. 827)

L'art. 3 della Legge di Contabilità di Stato, sancisce il principio in base al quale tutti i contratti, dai quali derivi un'entrata o una spesa per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti , a meno che "per particolari ragioni e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento , l'Amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione".

Il Regolamento approvato con R.D. 23-5-1924 , n. 827, ed esplicitamente richiamato dall'art. 3 della legge, tratta della licitazione privata in diversi articoli.

Per quanto riguarda gli accertamenti in oggetto, gli articoli, ai quali si richiamano l'I.S.E.S. È l'Ispettorato Generale per Zone Terremotate di Palermo, per effettuare le licitazioni private , sono l'art. 89 , l'art. 73 - lettera c, l'art. 75 e l'art. 76 del R.D. 23-5-1924, n. 827 e successive modificazioni , e l'art. 3 della Legge 2-2-1973, n. 14.

L'art. 89 del Regolamento fissa , in dettaglio , il procedimento da seguire per le licitazioni private.

L'Ente appaltante deve invitare le persone o le ditte, ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo e data determinati per presentare le loro offerte, ovvero a restituire, firmato e con l'offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire il lavoro "o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base", uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto.

In quest'ultimo caso , l'Ente appaltante procede all'apertura delle buste con l'offerta, in seduta pubblica prestabilita, ed aggiudica il lavoro al miglior offerente.

Si procede, quindi , alla compilazione di un verbale , dal quale risultino le ditte invitate , le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

L'art. 73 indica quattro diversi sistemi d'asta , tra i quali scegliere - secondo la circostanza , la qualità del contratto etc. - quello reputato più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il sistema seguito dall'I.S.E.S. per l'effettuazione delle sue licitazioni era quello indicato sotto la lettera c): "per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta".

L'art. 7 (indica tra l'altro le modalità di presentazione delle offerte, di svolgimento della gara, etc.), al comma 11° prevede la facoltà dell'Amministrazione (della quale si è avvalsa l'I.S.E.S.) di prescrivere, con l'avviso d'asta, "che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano invitate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio Appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto.....".

Nei successivi due commi del medesimo art. 75, è detto che, dopo la lettura delle offerte, colui che presiede l'asta prende cognizione del prezzo indicato nella scheda segreta o, ove sia stato stabilito, del limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono superare.

Eliminate le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, "senza palesare il prezzo stabilito nella scheda". Tale prezzo viene indicato solo quando non vi sia stata alcuna offerta valida e l'asta sia stata dichiarata deserta.

L'art. 76 fa specifico riferimento alle aste tenute con il sistema di cui all'art. 73 lettera c), e stabilisce al 1° comma che, per quanto concerne le modalità di invio o di presentazione delle offerte, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente art. 75.

Aggiunge (capoverso) che il contratto viene aggiudicato a "colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta".

L'ultimo comma dell'art. 76 recita testualmente:

"L'Amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare i limiti di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi e aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda".

2) Legge 2-2-1973, n. 14: Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata

Il sistema seguito dall'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo, per l'effettuazione delle sue licitazioni, è quello indicato sotto la lettera c) dell'art. 1 della Legge 2-2-1973, n. 14, che recita: "Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si eseguono da Cooperative e Consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di Enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi: c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo art. 3."

L'art. 3 della stessa Legge prescrive che: "quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera c), l'Ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo, di almeno il 5 % del prezzo posto a base di gara.

L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino, rispettivamente, inferiori o superiori a detti limiti; effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso.

L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina, per difetto a tale ultima media.

Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente".

3) Circolari ministeriali

Riepiloghiamo le disposizioni che, in concreto, hanno regolato il procedimento per l'aggiudicazione degli appalti, mediante licitazione privata, da parte dell'I.S.E.S. e dell'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo :

- a) circolare n. 2667 del 20 aprile 1962 del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per l'Albo nazionale per i costruttori e per i contratti.

Con tale circolare , avente per oggetto: "procedura per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata ; schede di minimo ribasso e di indice di miglioramento", il Ministro dei lavori pubblici pro-tempore , rilevava che l'adozione - prevista dalla circolare nr. 6752/61 del 17-9-1957 - delle modalità di cui all'art. 73 lettera c) del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità dello Stato come procedura da seguire per le Opere di appalto (salvo l'applicazione, in casi particolari , dell'art. 76 ultimo comma del medesimo Regolamento) aveva portato negli ultimi tempi, a un grosso inconveniente.

Venivano , infatti , presentate offerte con ribassi molto elevati , non rispondenti alla natura dei lavori , ai prezzi del progetto , alla situazione di mercato. Per questo motivo tali offerte non potevano considerarsi vantaggiose per l'Amministrazione , perchè , in parole povere , a prezzi così bassi non potevano corrispondere, poi , lavori bene eseguiti.

Pertanto il Ministro disponeva, oltre a una maggiore cura nello studio dei progetti e nella redazione dei capitolati speciali, ed oltre ad una più accurata selezione delle Imprese da invitare alla gara e ad una più efficace vigilanza sull'esecuzione dell'opera, la seguente procedura per l'aggiudicazione degli appalti.

In via sperimentale , e per importi superiori a 30 milioni , si doveva adottare il sistema di cui alla lettera b) dell'art. 73 ("per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo

prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione").

In particolare, disponeva che:

"Per ogni gara dovevano nominarsi , subito dopo la diramazione degli inviti, due funzionari i quali dovevano esaminare gli elaborati tecnici ed amministrativi inerenti il lavoro da appaltare , al fine di presumere il desumibile costo;

- il giorno della gara, prima del suo inizio - essi dovevano indicare , ciascuno per proprio conto , su scheda da sigillare , il ribasso minimo e un indice di maggiorazione;
- l'ufficiale delegato a formare le schede segrete dell'Amministrazione , ricevute le buste ed esaminato il contenuto , doveva quindi stabilire il limite unico, di ribasso minimo e l'indice di maggiorazione che, in due distinte buste sigillate , doveva consegnare al Presidente della gara;
- il Presidente della gara , dopo aver letto tutte le offerte di ribasso valide , doveva aprire la busta contenente la scheda segreta di ribasso minimo, escludendo tutte le offerte inferiori;
- alla media aritmetica delle offerte valide superiori all'indice di ribasso minimo , si doveva aggiungere l'indice di maggiorazione;
- aggiudicataria dell'appalto sarebbe rimasta quell'impresa che, per difetto, si fosse maggiormente avvicinata con la propria offerta al ribasso così ottenuto. E' questo il sistema della c.d. "media corretta".

- b) Circolare n. 763 del 21-2-1963 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei costruttori e per i Contratti.

Con questa circolare, avente oggetto uguale alla precedente, cui fa seguito, il Ministro Sullo disponeva che la procedura sopra esposta venisse estesa alle gare per lavori di importo superiore ai 10 milioni.

- c) Decisione n. 125 del 3-2-1965 della IV Sezione del Consiglio di Stato - Ricorso di Moretti contro il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Martini.

Nel gennaio 1964 il ricorrente aveva partecipato ad una licitazione privata indetta dal Provveditorato alle OO.PP., cui era stato invitato con altre imprese edili, offrendo un ribasso del 18,40 % sul prezzo a base d'asta.

L'appalto era stato aggiudicato alla ditta Martini che, con il ribasso del 9,72% si era maggiormente avvicinata, per difetto, alla c.d. "media corretta" ricavata con la procedura vista

Ciò aveva dato al ricorrente lo spunto per impugnare le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2667 del 1962 e n. 763 del 1963, eccependo la illeggittimità di un sistema di licitazione che consentiva l'aggiudicazione di un appalto ad un'impresa diversa da quella che aveva presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa.

La IV Sezione del Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso della ditta Moretti, con una decisione articolata su quattro punti fondamentali, che possono così sintetizzarsi:

- . in primo luogo , sotto il profilo degli effetti cui conduce l'applicazione del sistema della c.d. "media corretta", la decisione rileva che con questo sistema l'appalto non viene aggiudicato al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;
- . in secondo luogo , la decisione rileva la illegittimità del sistema della "media corretta", perchè in contrasto con l'art. 76 del R.D. n. 827 del 1924 che non prevede un tale sistema , che, tra l'altro , incide "unicamente su quelle gare alle quali sono ammesse le sole imprese di cui la Pubblica Amministrazione abbia preliminarmente accertato la serietà commerciale e la capacità tecnica, non già in via astratta, bensì con riferimento agli specifici lavori che intende eseguire";
- . in terzo luogo , la decisione in esame rileva la illegittimità del sistema della "media corretta" , perchè manca la predeterminazione del limite massimo per le offerte e consente l'aggiudicazione degli appalti in base ad elementi non obiettivamente valutabili. Infatti, premesso che la Pubblica Amministrazione "deve fissare i limiti massimo e minimo delle offerte di ribasso che ritenga di prendere in considerazione" sulla base degli stessi elementi che ha già valutato per determinare il prezzo dell'opera, tenuto anche conto del grado di organizzazione e di efficienza delle imprese che intende invitare, col sistema della "media corretta" la Pubblica Amministrazione "si spoglia preventivamente e definitivamente della sua facoltà di determinare il limite massimo che, per le singole gare , le offerte non debbono superare , e fa poi dipendere l'aggiudicazione da un elemento del tutto accidentale , che non poggia su alcun presupposto obiettivo, bensì sulla semplice presunzione che l'offerta

che dia maggiore affidamento sia quella che si avvicini maggiormente, per difetto , alla media dei ribassi offerti";

- in quarto ed ultimo luogo , la decisione n. 125 rileva la illegittimità del sistema impugnato, perchè in contrasto con il regolamento di Contabilità Generale dello Stato, sussistendo la possibilità di un aggravio di spesa per la Pubblica Amministrazione.

L'indice di maggiorazione , si osserva , è stabilito prima che sia nota la media delle offerte , per cui la sua entità "non può fondarsi su alcuna valutazione o criterio obiettivo". Pertanto , considerata la funzione di tale indice , il sistema espone la Pubblica Amministrazione al rischio "di dover pagare un maggior prezzo per l'esecuzione di un'opera che altro concorrente (nella specie quello che aveva offerto il maggior ribasso), che pure abbia dato in precedenti appalti concrete prove delle sue capacità tecniche e della sua correttezza commerciale , potrebbe eseguire verso un corrispettivo minore".

La possibilità che avvenga quanto detto nel quarto punto della decisione esaminata è tutt'altro che teorica. Infatti nel caso stesso che ha dato spunto alla ditta Moretti per ricorrere, l'appalto era stato aggiudicato ad un'impresa portatrice di un'offerta modesta rispetto a quella , quasi doppia , di altra concorrente (Moretti) cui già in precedenza, per ammissione della stessa Amministrazione, erano stati affidati lavori dello stesso genere, la cui esecuzione, presumibilmente, non doveva aver dato luogo a rilievi di sorta dal momento che non le erano stati mossi rilievi per eventuali inadempimenti contratturali e per il fatto stesso che la ditta, essendo stata invitata alla licitazione , evidentemente era ancora considerata "di fiducia" dall'Ente appaltante.

d) Circolare telegrafica n. 1799/61/A/1 del 26-2-1965 del Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto.

Con la circolare in questione il Ministro dei Lavori Pubblici pro-tempore, traendo spunto dalle condizioni di mercato e dalla decisione del Consiglio di Stato esaminata sub c), disponeva:

- l'abrogazione immediata della circolare n. 2667 del 1962 e n. 763 del 1963;
- l'annullamento delle gare già disposte;
- l'effettuazione, per le gare annullate e per le altre da esperire, della licitazione a termini degli artt. 73 lettera c) e 76 del Regolamento di Contabilità di Stato;
- la possibilità di prefissare, per le gare da esperire, limiti di massimo e minimo ribasso o di massimo aumento, ai sensi dell'art. 76, ultimo comma,

La circolare aggiungeva, quindi, che quanto sopra doveva essere precisato nelle lettere d'invito, avvertendo che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell'impresa che avesse offerto il massimo ribasso (o il minimo aumento) purchè contenuto nei limiti prefissati.

Nei casi in cui per la licitazione fosse stata disposta la prefissazione dei limiti suddetti, i funzionari designati avrebbero dovuto formare una scheda unica contenente tali limiti.

La circolare concludeva facendo riserva di ulteriori istruzioni e raccomandando ai destinatari la massima diffusione della stessa.

e) Circolare n. 2227 del 12 giugno 1965 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori e per i Contratti.

La circolare, avente per oggetto "procedimento per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazioni private o gare ufficiose", faceva seguito alla precedente.

Con essa il Ministro in carica, On/le Giacomo MANCINI, disponeva che "sulla base delle passate esperienze (offer te di ribasso sproporzionate rispetto alla natura ed al co sto dei lavori) ed alla luce anche di qualche recente caso di esasperata concorrenza, questo Ministero.....è venuto nella determinazione che per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o gara ufficiosa sia di rego la da adottarsi il sistema della preventiva fissazione, in apposita scheda segreta dell'Amministrazione, dei due limi ti di massimo e minimo.

Più oltre la circolare precisava che da tale sistema si sarebbe potuto prescindere (facendo ricorso al sistema di aggiudicazione al migliore offerente) soltanto in casi del tutto eccezionali, avuto riguardo alla particolare natura dei lavori da appaltarsi.

Ciò premesso, la circolare in esame forniva istruzioni dettagliate circa la compilazione della scheda segreta uni ca per la prefissazione dei limiti di massimo e minimo ri= basso.

Tali istruzioni possono riepilogarsi come segue:

- l'Ente appaltante doveva designare, appena diramati gli inviti alla gara, tre funzionari tecnici con il compito di desumere - in base a progetto, capitolati, etc. - il pre= sumibile costo dei lavori alla data di effettuazione del= la gara;
- il giorno della gara, prima del suo inizio, i funzionari dovevano provvedere, ciascuno per proprio conto, ad indica re, su scheda segreta da sigillare e consegnare al funziona rio più elevato in grado o più anziano, i limiti di massi= mo e minimo ribasso ritenuti congrui;
- il funzionario che riceveva le schede doveva, alla pre= senza degli altri due, aprire le tre buste (compresa la

sua) , fare la media aritmetica dei tre indici per ciascuno dei due limiti e trascrivere i due limiti medi così ricavati su altra scheda segreta che , sottoscritta , sigillata e controfirmata , doveva consegnare nelle mani del presidente della gara prima dell'inizio della stessa.

All'ora e nel luogo stabilito il presidente della gara doveva :

- 1) dar lettura di tutte le offerte pervenute;
 - 2) prendere cognizione dei limiti prefissati nella scheda segreta;
 - 3) dichiarare l'esclusione delle offerte inferiori al minimo e superiori al massimo ribasso indicato nella scheda segreta;
 - 4) aggiudicare l'appalto a chi si fosse maggiormente avvicinato , per difetto , al limite massimo prefissato;
 - 5) dare lettura della scheda segreta solo nel caso di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte contenute nei limiti prefissati.
- f) Circolare n. 2910 del 18 settembre 1967 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori e per i Contratti. -

Venivano , tra l'altro , richiamate le circolari ministeriali nn. 4028 del 9-8-1962 , 4621 del 25-9-1962 e 1641 del 15 novembre 1962 , che prescrivevano che , in linea di massima , gli elenchi delle imprese da invitare alle gare di appalto dovevano contenere non meno di trenta nominativi , riservando almeno il 50% del totale alle ditte della Regione in cui si eseguono i lavori e che , in particolare per le gare che

interessavano gli enti locali per lavori assistiti dal contributo statale , le ditte invitande dovevano appartenente almeno per il 30 % alle provincie della regione , o , comunque , limitrofe , salvo che si fosse trattato di piccoli lavori per l'accollo dei quali avrebbero dovuto essere utilizzate le imprese locali.

Le citate circolari prescrivevano , inoltre , che era compito dei funzionari che redigevano gli elenchi delle ditte da invitare alle gare , vagliare ad una ad una le singole ditte per accertare che esse fossero in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissibilità alle singole gare ed adeguatamente accreditate, per importo di iscrizione e categorie di specializzazioni , all'entità e alla natura dei lavori da appaltare.

Con riguardo alle licitazioni private in esame , l'art. 3 della Convenzione n . 231 , stipulata tra l'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo e l'ISES di Roma , prevedeva che l'ISES "avrebbe fatto luogo agli appalti delle opere sulla base di elenchi di ditte di volta in volta approvati dall'Ispettorato".

Di fatto , secondo quanto dichiarato verbalmente da funzionari dell'Ispettorato e dell'ISES preposti a tale incarico , gli elenchi delle ditte invitate a partecipare alle gare erano formati nel modo seguente : l'ISES , sede centrale di Roma , predisponeva l'elenco delle ditte da invitare alle gare (solo in alcuni casi l'elenco veniva inizialmente compilato dall'Ispettorato); i nominativi di tali ditte venivano tratti , di massima , dall'elenco delle imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'importo a base d'asta dell'appalto.

Peraltro, non tutte le imprese aventi i requisiti richiesti venivano incluse in detto elenco.

Infatti, nei casi in cui il numero di tali imprese era elevato, veniva data la preferenza a quelle che avevano partecipato ad altre gare e a quelle che risultavano aver operato od operare in Sicilia.

Tale elenco veniva inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo che, se del caso, cancellava o aggiungeva nominativi.

Il criterio seguito era, di massima, il seguente: venivano escluse le imprese che, invitate ad altre gare, non vi avevano partecipato, o quelle che non risultavano offrire garanzie di buona esecuzione dei lavori; venivano aggiunte le imprese che risultavano operare in Sicilia, con particolare riferimento a quelle che avevano la sede o i cantieri nella zona ove dovevano essere eseguiti i lavori.

C) LICITAZIONI PRIVATE ESAMINATE1) LICITAZIONE PRIVATA NR.3345.

- Oggetto dei lavori : Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel comune di Camporeale (PA);
- Importo dell'appalto : £.704.424.000 (importo a base d'asta);
£.619.963.562 (importo al netto del ribasso dell'11,99% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 15 maggio 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr.74 imprese (l'elenco delle imprese da invitare è stato compilato dall'ing.Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete
1. ing.Attilio Rossetti, dipendente dello ISES - lettera di incarico del 12.5.70 -;
 2. ing.Luciano Ferraguto, dipendente dello ISES - lettera di incarico del 12.5.70 -;
 3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 15.5.70, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom.Giulio Tossini - Funzionario Rogante
 - . ing.Carlo Reitano - Pres. del Seggio
 - . dr.Rosario Bonanno - Testimone
 - . dr.Giuseppe Pennisi - Testimone
- Imprese che hanno inviato offerte
1. Impresa Rocchi Enrico di Roma 9,70%
 2. SpA GARBOLI di Roma 10,00%
 3. SpA S.C.I.C. di Milano 3,50%
 4. Impresa IACES di Agrigento 7,93%
 5. Impresa Barresi Ernesto di Palermo 11,99%

6. Impresa Bulgarella Andrea di Trapani 11,50%
7. Consorzio Ravennate CPL di Ravenna 7,20%
8. SpA Maniglia Costruz. di Palermo 9,185%
9. Impresa Marraniero Dante di Palermo ===

(esclusa dalla gara per aver presentato documentazione irregolare);

Impresa aggiudicata : Impresa Barresi Ernesto di Palermo, con un ribasso offerto di £.11,99 per ogni cento lire;

(Con istanza in data 21.5.1970, la ditta Bulgarella Andrea di Trapani, chiese che venisse negata l'approvazione della gara in oggetto, con conseguente aggiudicazione dell'appalto all'istante, in quanto la ditta in favore della quale era stata disposta la provvisoria aggiudicazione - ditta Barresi Ernesto di Palermo - non era iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per importi corrispondenti a quelli dei lavori in appalto.

Con nota nr.4097 del 15.6.1970, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, interpellata in merito dall'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo, così si pronunciava:

"L'art.5, 1° comma, della legge 10.2.1962 n.57, modificata con legge 29.3.1965, n.203, dispone che i costruttori "sono iscritti all'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione". Le categorie sono determinate con riferimento alla natura tecnica dei lavori e la classifica indica l'importo massimo di lavori di ciascuna categoria che i costruttori possono assumere; onde l'iscrizione all'Albo dimostra il requisito di idoneità tecnica ed economica del costruttore ad eseguire lavori di determinate categorie entro determinati limiti economici. Pertanto, l'iscrizione nell'Albo non è preordinata ad accertare una generica capacità economica del costruttore, ma la sua specifica capacità tecnica ed economica ad eseguire determinate specie di lavori classificate in categorie e sottocategorie in vista della loro natura e delle specializzazioni richieste.

Ne deriva che, in caso di appalto che comprenda lavori appartenenti a categorie diverse, il concorrente alla gara deve essere iscritto all'Albo per ciascuna categoria di lavori e con classifiche corrispondenti agli importi dei lavori medesimi; ma appare conforme al criterio adottato dal legislatore, di classificazione delle imprese costruttrici per categorie specifiche ed importi di lavori consentiti per ogni categoria, che i limiti economici della classifica richiesti per l'ammissione alla gara debbano essere determinati con riferimento agli importi delle varie specie di lavori corrispondenti a ciascuna categoria, ove i lavori non possano essere tutti compresi in una unica categoria.

Né è conferente, per giustificare una diversa soluzione della questione, il richiamo della seconda parte del primo comma dell'art. 5 della legge del 1962 cit.modif. con la legge 29.3.1965, n.203, che, riproducendo una disposizione già contenuta nella legge 30.3.1942, n.511 (art.2, 5° comma), si limita ad attenuare il rigore della classifica ammettendo che possano essere assunti anche lavori di importi maggiori entro il limite massimo del quinto della classifica.

Nella fattispecie l'Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale (I.S.E.S.), come risulta dagli allegati documenti, ha invitato ditte iscritte nell'Albo per le varie categorie di lavori che sono comprese nell'appalto e con classifiche corrispondenti agli importi di ciascuna specie di lavori. Ad esempio, la ditta Marraniero (vedasi in atti la dichiarazione di cui all'art.2 della legge 4.1.1968 n.15) risulta iscritta nel predetto Albo per la categoria dei lavori stradali dell'importo fino a £.500 milioni e per la categoria dei lavori di costruzione di acquedotti e fognature dell'importo fino ad un miliardo. La ditta Barresi, dichiarata aggiudicataria provvisoria, come risulta dall'istanza sopra cit. della ditta Bulgarella, è iscritta nell'Albo per le categorie di lavori stradali fino all'importo di £.500 milioni e di lavori di costruzione di acquedotti e fognature fino a £.250 milioni (oltre alle categorie relative a lavori in terra per £.500 milioni, a demolizioni e sterri per £.250 milioni e ad edifici civili per £.1 miliardo).

Le opere da eseguire, come risulta dal fol. suindicato, comprendono lavori stradali per l'importo a base d'asta di £.442.290.000 e lavori appartenenti alla categoria degli acquedotti e fognature per l'importo complessivo a base d'asta di £.251.834.000 (lavori di costruzione della rete idrica, della rete di smaltimento di acque meteoriche e di acque luride e canalizzazione di linee elettriche), oltre al compenso a corpo di £.10.300.000.

Pertanto, non essendo prevista una categoria di specializzazioni che comprenda tutti i lavori suindicati (che nel progetto sono stati classificati, secondo la loro finalità, quali opere di "urbanizzazione primaria"), si è del parere che il criterio adottato dal predetto Istituto, ai fini dell'accertamento della idoneità delle ditte invitate alla gara, sia legittimo e che le ragioni addotte dalla ditta Bulgarella non siano valide per giustificare l'eventuale diniego dell'approvazione dei risultati della gara.

Il parere di cui alle premesse considerazioni è stato da quest'Avvocatura, giusta disposizioni interne di istituto, trasmesso alla Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha comunicato di condividerlo con nota n.19431 del 9 c.m., del seguente tenore:

"Si rendono gli acclusi allegati concernenti il parere predisposto da codesta Avvocatura per l'Ispettorato Generale Terremoti con sede in Palermo, osservando che si condivide pienamente il parere reso da codesta Avvocatura.

Trattandosi, infatti, di una serie di lavori di natura diversa, ciascuno dei quali rientra nella classificazione normativa, mentre non esiste una classificazione specifica che comprenda tutti quei lavori, il criterio da adottare non poteva essere che quello che l'Amministrazione fece proprio e che codesta Avvocatura ha puntualizzato nel suo parere.

Ritenere il contrario porterebbe, tra l'altro, alla conclusione che neppure la ditta Bulgarella potrebbe aspirare ad ottenere la aggiudicazione, posto che neppure essa ditta è iscritta per lavori di quella anomala classifica."."").

Estremi del contratto : stipulato in data 5.11.1970, col n.34 di repertorio, per un importo di lire 618.554.714, al netto del ribasso del 12,19% (11,99% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,20% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.394 del 17.2.1971;

Data della consegna dei lavori : 6.7.1970;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la ditta individuale Barresi Ernesto, con sede in Palermo, Via Palasciano 5, già con sede in Via M.Stabile n.136/c, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo in data 20.3.1954 ai nn.23149 e 20593, ri-

sulta cessata in data 13.8.1965 per trasformazione della ditta individuale nella società di fatto "Barresi Ernesto e Michele".

La ditta individuale Barresi Ernesto ha ottenuto una nuova iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo in data 26.3.1975, ai nn.72188/n e 62140/n.

Titolare della ditta è Barresi Ernesto, nato a Palermo il 6.3.1933 ed ivi residente in Via Sabotino n.5, imprenditore edile, coniugato con Sorce Giovanna, nata a Palermo l'11.3.1940; ha due figli: Francesco Paolo, nato a Palermo il 4.8.1961 e Pietro, nato a Palermo il 10.7.1962.

L'impresa Barresi Ernesto risulta iscritta all'Albo Nazionale Costruttori al nr.9199/07 in data 13.1.1966, per l'esecuzione di:

- lavori di terra, fino a 500 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili, fino a 1 miliardo;
- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 250 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione, presentata il 30.6.1965:

- certificato di cittadinanza italiana, rilasciato il 17.1.1963 dal comune di Palermo;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- certificato del casellario giudiziale rilasciato il 18.1.1963 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 18.1.1963, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dal quale "NON" risultano procedimenti penali in corso, né pene da espiare;
- certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 17.1.1963, dalla Pretura Unificata di Palermo, dal quale "NON" risultano procedimenti penali in corso, né pene da espiare;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo, rilasciato il 25 gennaio 1963;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Palermo, rilasciato l'11.2.1963;
- diploma di abilitazione tecnica per geometri, rilasciato il 9.2.1963 dall'Istituto Filippo Parlatore di Palermo;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta alla data dell'1.3.1963;
- documento del Genio Civile di Palermo del 19.2.1963, dal quale risulta che l'impresa Barresi Ernesto ha eseguito lavori per l'importo di £.93.423.343, di £.58.348.735, di £.43.444.961;
- documento del Genio Civile di Palermo del 22.2.1963, dal quale risulta che l'impresa Barresi Ernesto ha eseguito lavori per l'importo di £.45.916.182, e di £.72.179.410;
- documento del Genio Civile di Palermo del 18.6.1965, dal quale risulta che l'impresa Barresi Ernesto ha eseguito lavori per l'importo di £.61.558.496, di £.18.615.677, di £.14.239.582, di £.45.842.099, di £.33.697.483;
- certificazione da parte dell'Ente Siciliano per le Case Popolari, di lavori eseguiti dalla ditta Barresi Ernesto in Palermo e Caltanissetta;
- certificazione dell'11.5.1965, rilasciata dalla Provincia di Palermo, per lavori eseguiti dalla ditta Barresi Ernesto;
- documento del 21.4.1965 attestante l'iscrizione di Barresi Ernesto all'Albo Regionale degli Appaltatori di Palermo, per la categoria fino a 500 milioni;
- lettera della Cassa per il Mezzogiorno del 12.4.1965, nella quale si accusa ricevuta del certificato rilasciato dall'Assessorato Regionale per i Lavori Pubblici di Palermo alla ditta Barresi Ernesto per l'importo di lavori fino a 500 milioni;

Da rilevamenti presso l'Ufficio I.V.A. di Palermo è risultato:

- Partita IVA nr.00115540825;
- anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 49.258.057;
- anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 36.699.000 e un volume di affari di £.1.173.828.000;
- anno 1978: risulta aver ricevuto un rimborso accelerato di imposta di £.37.577.000 ed evidenziato un volume di affari di £.17.148.000;
- anno 1979: risulta versato a titolo di imposta £.714.000.-

Da rilevamenti presso l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Palermo, è risultato:

- Codice Fiscale: BRR RST 33C06 G273Y;
- anno 1977:
 - . Ricavi£. 1.308.040.303
 - . Costi£. 893.979.489
 - . Utile di esercizio£. 414.060.514
- anno 1978:
 - . Ricavi£. 225.854.660
 - . Costi£. 300.251.392
 - . Perdita di esercizio£. 74.396.732

Effettivo titolare della ditta individuale Barresi Ernesto risulta il Barresi Ernesto. Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra la ditta Barresi Ernesto e le altre imprese aggiudicatrici di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Al riguardo, utili notizie, si ritiene, potrebbero essere fornite, esaminando la documentazione della ditta Barresi Ernesto, relativa al rilascio della fidejussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, richiesta dall'Ente appaltante, e rilasciata, per un importo di £.30.998.178, dall'Istituto Bancario Italiano - Agenzia di Venezia.

Appare, invero, strano, che l'impresa, che non risulta aver mai operato al di fuori della Sicilia, abbia richiesto una fidejussione bancaria ad un istituto di credito del Nord-Italia.

Si ritiene opportuno far presente che i lavori di cui all'oggetto sono stati, presumibilmente, eseguiti, non dalla ditta individuale Barresi Ernesto, ma dalla società di fatto "Barresi Ernesto e Michele", sulla base delle seguenti considerazioni:

- nel 1970, anno di aggiudicazione della gara in oggetto e di inizio dei lavori, la ditta individuale Barresi Ernesto non esisteva, essendo cessata in data 13.8.1965;
- relativamente agli anni 1970, 1971, 1972 e 1973, non risulta che la ditta individuale Barresi Ernesto abbia presentato le dichiarazioni dei redditi. Risulta, invece, che, per tali anni, furono presentate dichiarazioni dei redditi da parte della società di fatto "Barresi Ernesto e Michele", per l'esecuzione di lavori edili.
In particolare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1970, la società di fatto ha, tra l'altro, dichiarato ricavi per £.247.893.823 per lavori appaltati;
- negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, risultano effettuate numerose trascrizioni contro Barresi Ernesto e Michele (trattasi, in massima parte, di vendite di appartamenti, evidentemente costruiti dalla società di fatto "Barresi Ernesto e Michele").

Al riguardo, utili notizie avrebbero potuto essere fornite esaminando la documentazione contabile-amministrativa della ditta individuale Barresi Ernesto e della società di fatto "Barresi Ernesto e Michele".

Subappalti o cessioni : non risultano;
di lavori

Altre notizie : dal certificato presentato a corredo della documentazione per l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, risulta "NULLA", mentre da ricerche effettuate presso il Casellario Giudiziaro del Tribunale di Palermo, risulta:
28.4.1962 - Pretore di Palermo - multa di £.2.000 per omesso versamento contributi INA-CASA. Amnistia D.P. 24.1.1963.-

2) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3989

- Oggetto dei lavori : Costruzione dell'asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra nel Comune di Camporeale (PA);
- Importo dell'appalto : £. 273.847.792 (importo a base d'asta)
£. 269.493.612 (importo al netto del ribasso dell'1,59% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 18 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 134 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate un elenco contenente i nominativi di nr. 92 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, lo Ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di nr. 5 imprese e ne ha aggiunte nr. 47, fra le quali l'impresa Lipari, aggiudicataria dell'appalto;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 18.12.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
- . Dr. Rosario Bonanno - Funzionario Rogante
 - . Ing. Odraldo Pierdonati - Pres. del Seggio
 - . Dr. Adolfo Papi - Testimone
 - . Sig. Francesco Fedele - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte 1. Impresa Lipari Angelo di Palermo 1,59%
- Impresa aggiudicataria : Impresa Lipari Angelo di Palermo, con un ribasso offerto di lire 1,59 per ogni cento lire;

Estremi del contratto : stipulato in data 14.7.1972, col n.183 di repertorio, per un importo di lire 273.847.792, al netto del ribasso dello 1,85% (1,59% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,26% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto é stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.2790 del 5.9.1972;

Data della consegna dei lavori : 27.4.1972;

Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.13.474.680, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario Italiano - sede di Milano.

La ditta individuale Lipari Angelo ha sede in Palermo, via Funaioli n. 26. E' iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ai nn. 56766n/51496n, dell'11.11.1968. Il titolare della ditta è Lipari Angelo, nato a Bagheria (PA) il 13.2.1941, coniugato con La Scala Rosa, nata a Misilmeri (PA) il 10.8.1944.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Palermo è risultato:

- Partita I.V.A. n.00192370823;

- . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 9.679.400, un rimborso accelerato di lire 25.000.000 ed un volume d'affari di £.725.470.419;
- . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 10.134.000, un rimborso accelerato di £.65.000.000 ed un volume d'affari di £ .244.835.000;
- . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 58.328.000, ed un volume d'affari di £.15.955.000;
- . anno 1979: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 8.352.000, un rimborso accelerato di £.85.000.000, ed un volume d'affari di £.777.036.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo, è risultato:

- codice fiscale: LPR NTL 41B13 A 546M;
- . anno 1974:
 - .. ricavi.....£..307.856.757;
 - .. costi.....£. sospesi;
 - .. utile accertato d'ufficio.....£. 25.000.000;
- . anno 1975:
 - .. ricavi.....£. sospesi;
 - .. costi.....£. sospesi;
- . anno 1976:
 - ..nel mod. 740 ha evidenziato una partecipazione in società dichiarando un utile, per la sua parte, di £.39.339.575;
- . anno 1977:
 - .. ricavi.....£. 710.764.741;
 - .. costi.....£. 691.404.741;
 - .. utile d'esercizio.....£. 19.360.000;
- . anno 1978:
 - .. ricavi.....£. 959.400.000;
 - .. costi.....£. 948.229.000;
 - .. utile d'esercizio.....£. 11.171.000.

La ditta Lipari Angelo è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n. 29811/05 del 6.10.1970, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuale opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 250 milioni;
- lavori di demolizione e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a lire 250 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 50 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 4.3.70:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Roma il 9.1.1970;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo il 20.1.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma del 14.1.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura Unificata di Roma il 14.1.1970 dal quale risulta "NULLA";

- certificato della C.C.I.A.A. di Palermo in data 12.2.1970;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo in data 15.4.1970;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa Lipari (senza data);
- certificazioni per lavori eseguiti dall'impresa Lipari, rilasciate in data 27.1.1970 da:
 - . ing. Giovanni Giorgi;
 - . impresa Taibbi Vincenzo;

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Lipari Angelo e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Al riguardo, si ritiene che utili notizie potrebbero essere fornite esaminando la documentazione relativa all'impresa Lipari Angelo, relativa al rilascio della fidejussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, richiesta dall'Ente appaltante e rilasciata, per un importo di £.13.474.680, dall'Istituto Bancario Italiano - sede di Milano. Appare, invero, strano, che l'impresa, che non risulta aver mai operato al di fuori della Sicilia, abbia richiesto una fidejussione bancaria ad un istituto di credito del Nord-Italia.

Si fa presente che, all'atto della partecipazione alla gara in esame, l'impresa Lipari Angelo ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 250 milioni.

Tenuto conto dell'importo a base d'asta della licitazione in esame di £.273.847.792, l'impresa suddetta non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Lipari Angelo, sono emersi i seguenti carichi pendenti:

- Procura della Repubblica di Palermo:
 - . n.247/75 R.G. - denunciato il 10.1.1975 per Ass.Naz. per il controllo della combustione. Il procedimento è stato inviato per competenza al Pretore di Bagheria il 29.1.1975;
 - . n.1356/77 R.G. - denunciato il 25.5.1977 per art.589 C.P.. In data 4.11.1977 gli atti sono stati trasmessi al Tribunale - sede - per il giudizio;
 - . n.1635/77 R.G. - denunciato il 2.10.1977 per artt.589 C.P. D. 113, 441, 434 C.P. C 12.77 L.164 n.56, pendente presso il Tribunale - sede - in data 29.9.1980 per giudizio.-

3) LICITAZIONE PRIVATA NR.3681

- Oggetto dei lavori : Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £.3.167.454.064 (importo a base d'asta)
£.2.833.287.660 (importo al netto del ribasso del 10,55% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 19 febbraio 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.67 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.69 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di nr.10 imprese e ne ha aggiunte nr.8;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete 1.ing.Mario D'Antona, dipendente dell'ISES - lettera di incarico del 17.2.1971;
2.ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
3.non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....2,10%;
ribasso massimo.....10,583%;
- Verbale di aggiudicazione : del 19.2.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom.Giulio Tossini - Funzionario Rogante
 - . Giuseppe Strobbia - Pres. del Seggio
 - . dr.Rosario Bonanno - Testimone
 - . Antonio Di Marco - Testimone;

<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	1. SpA SAISEB di Roma	10,55%
	2. SpA PROVERA & CARRASSI di Roma	11,21%
	3. SpA FERROCEMENTO di Roma	9,46%
	4. Consorzio Ravennate C.P.L.	2,40%
	5. SpA GARBOLI di Roma	11,20%
	6. Soc.It.CONDOTTE ACQUE di Roma	9,80%
	7. SpA CO.GE.NE. di Roma	8,26%
	8. SpA Pietro CIDONIO di Roma	10,20%
	9. Impresa Gaetano Graci di Catania	14,22%
	10. SpA F.lli Russotti di Messina	12,06%

Impresa aggiudicataria : SpA SAISEB di Roma, con un ribasso offerto di £.10,55 per ogni cento lire;

Estremi del contratto : stipulato in data 10.7.1971, col n.68 di repertorio, per un importo di lire 2.826.636.007, al netto del ribasso del 10,76% (10,55% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,21% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva. Il contratto è stato registrato a Palermo, Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n.4094 del 18.11.1971;

Data della consegna dei lavori : 29.4.1971;

Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la S.p.A. "S.A.I.S.E.B. - Società per Azioni Italiana Strade E Bonifiche" è stata costituita in data 21.1.1929. E' iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n.637/35, ed alla C.C.I.A.A. di Roma al n.78440 dal 23.7.1935.

Ha la sede legale ed amministrativa in Roma, Via G.D'Arezzo nr.14. La durata della società è fissata al 31.12.2050.

La società ha per oggetto "l'esecuzione di lavori inerenti a strade, ferrovie, edilizia in genere, bonifiche, acquedotti e fognature, costruzioni marittime e idrauliche, nonché altri lavori consimili per opere pubbliche e private, compresa la fabbricazione e vendita di manufatti; essa potrà assumere rappresentanze ed anche assumere e concedere cointeressenze e partecipazioni in altre imprese che svolgono attività similari".

Alla costituzione della società il capitale sociale era di 3 milioni, suddiviso in azioni da £.1.000 cadauna, ripartite tra:

. Angelo PROVERA, nato a Torino	£. 600.000
. Luigi CAMPANELLA, nato a Genova	£. 600.000
. Alessandro CARRASSI DEL VILLAR, nato a Saluzzo. . .	£. 600.000
. Giovanni TRAVERSA, nato a Bra	£. 575.000
. Serafino BRENERO, nato a Borzonasca	£. 575.000
. Cristoforo GINATTA, nato a Sanremo	£. 50.000

Con verbale di assemblea del 25.11.1932 il capitale sociale viene aumentato a £.5 milioni.

Con verbale di assemblea del 9.12.1942 il capitale sociale viene aumentato a £.5.250.000.

Con verbale di assemblea del 22.5.1958 il capitale sociale viene aumentato a £.52.500.000, suddiviso in azioni da £.10.000 cadauna, ripartite tra:

. Alessandro CARRASSI DEL VILLAR.	£. 3.480.000
. Diego CARRASI DEL VILLAR	£. 3.500.000
. Angiola Maria CARRASSI DEL VILLAR	£. 3.500.000
. Germano CARRASSI DEL VILLAR	£. 3.500.000
. Ludovico CARRASSI DEL VILLAR	£. 3.500.000
. Luisa PROVERA	£. 4.370.000
. Maria Teresa PROVERA	£. 4.370.000
. Rosetta PROVERA	£. 4.370.000
. Pietro PROVERA	£. 4.380.000
. Maria CAMPANELLA	£. 5.850.000
. Rosa Giulietta CAMPANELLA	£. 5.840.000
. Elena CAMPANELLA	£. 5.840.000
	£.52.500.000

Con verbale di assemblea dell'11.12.1973 il capitale sociale viene aumentato a £.468.000.000.

Con verbale di assemblea del 9.5.1977 il capitale sociale viene aumentato a £. 819.000.000.

Con verbale di assemblea del 24.5.1978 il capitale sociale viene aumentato a £. 1.053.000.000.

Alla data di costituzione della società il consiglio di amministrazione era composto da:

- . Luigi Campanella - presidente -;
- . Angelo Provera - amministratore delegato -;
- . Alessandro Carrassi del Villar - amministratore delegato -.

In data 25.2.1966 viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione e risulta composto da:

- . Renato Arcidiacono - presidente -;
- . Luigi Magnani - amministratore delegato -;
- . Ludovico Carrassi del Villar - amministratore delegato -;
- . Diego Carrassi del Villar - consigliere -;
- . Pietro Provera - consigliere -;
- . Stefano Orsolini Cencelli - consigliere -.

In data 14.9.1976 Giuseppe Loy Donà viene nominato consigliere in sostituzione di Pietro Provera.

In data 16.2.1978 Piergiuseppe Magnani viene nominato consigliere in sostituzione di Stefano Orsolini Cencelli.

In data 26.4.1965 il Collegio Sindacale risulta composto da:

- . Goffredo Bonacci - presidente -;
- . Roberto Landi - sindaco effettivo -;
- . Felice De Bernardi - sindaco effettivo -;
- . Maurizio De Bernardi - sindaco supplente -;
- . Giorgio Ciccioriccio - sindaco supplente -.

In data 26.4.1971 viene nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta tuttora in carica:

- . Goffredo Bonacci - presidente -;
- . Roberto Landi - sindaco effettivo -;
- . Lamberto De Pedis - sindaco effettivo -;
- . Giorgio Ciccioriccio - sindaco supplente -;
- . Marcello Fiorani - sindaco supplente -.

Bilancio al 31.12.1971:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	4.348.831.666;
. passivo.....£.	4.245.985.717;

- conto economico:

. profitti.....£.	631.627.881;
. perdite.....£.	<u>528.781.932;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>102.845.949.</u></u>

Bilancio al 31.12.1972:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	6.545.399.023;
. passivo.....£.	6.404.574.086;

- conto economico:

. profitti.....£.	671.898.193;
. perdite.....£.	<u>531.073.256;</u>
. utile esercizio.....£.	<u><u>140.824.937.</u></u>

Bilancio al 31.12.1973:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	6.315.786.658;
. passivo.....£.	6.013.451.262;

- conto economico:

. profitti.....£.	1.876.793.772;
. perdite.....£.	<u>1.574.458.376;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>302.335.396.</u></u>

Bilancio al 31.12.1979:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	16.226.435.112;
. passivo.....£.	15.563.403.414;

- conto economico:

. profitti.....£.	16.286.741.873;
. perdite.....£.	<u>15.623.710.175;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>663.031.698.</u></u>

La SpA "S.A.I.S.E.B." è iscritta all'Albo Nazionale Costruttori, al n.1876/04 del 27.2.1964, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, oltre 5 miliardi;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, oltre 5 miliardi;
- edifici industriali ed opere connesse ed access., oltre 5 miliardi;
- opere speciali in cemento armato, oltre 5 miliardi;
- lavori stradali, oltre 5 miliardi;
- pavimentazioni speciali, oltre 5 miliardi;
- stabilizzazione terreni, oltre 5 miliardi;
- acquedotti e fognature, fino a 2,5 miliardi;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica propriamente detti, fino a 5 miliardi;
- impianti di irrigazione, fino a 5 miliardi;
- gallerie, fino a 5 miliardi;
- fondazioni speciali, fino a 1 miliardo;
- opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia di cui alla cat.XVII, oltre 5 miliardi.

Dal fascicolo esaminato presso l'Albo Nazionale Costruttori, manca la documentazione relativa alla prima iscrizione; risulta, peraltro, la seguente documentazione:

- domanda del 25.8.1967 per chiedere l'estensione dell'iscrizione alla cat.XXIII (opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia);
- domanda del 5.2.1968 per chiedere l'iscrizione alla cat.X/c (lavori di sistemazione agraria e forestale);
- quadro elenco macchinari ed attrezzi, non datato;
- attestato del Prefetto di Pescara sull'idoneità a concorrere ad appalti di opere pubbliche dell'ing. Benedetto Bagnasco (Direttore Tecnico della società).

La fidejussione bancaria di £. 141.664.385 richiesta dall'Ente Appaltante, a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Filiale di Roma .

Arcidiacono Renato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SpA SAISEB" dal 25.2.1966, nel periodo 1.1.1974/31.1.1975 è stato anche Amministratore Delegato della "SpA INGG. PROVERA & CARRASSI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16.

Dal mese di gennaio del 1975 è anche Dirigente della "SpA CASA DI VIA BUONARROTI", con sede in Roma, Via G.d'Arezzo n.16.

E' coniugato con Luisa Provera, nata a Roma l'1.8.1928 ed ivi residente in Via di Villa Grazioli n.11, che risulta essere proprietaria delle seguenti azioni:

- n.3.900 azioni da £.10.000 cadauna, della "SpA INGG.PROVERA & CARRASSI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- n.3.900 azioni da £.10.000 cadauna, della "SpA SAISEB", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.14;
- n.3.750 azioni da £.15.000 cadauna, della "SpA CASA DI VIA BUONARROTI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- n.325 azioni da £.100.000 cadauna, della "SpA EDILVELA", con sede in Roma, Via Bellotto Bon n.6;
- n.125 azioni da £.150.000 cadauna, della "SpA IMPRESA COSTRUZIONI LUNGOTEVERE MELLINI", con sede in Roma, Via E. Quirino Visconti n.8;
- n.48.875 quote da £.1.000 cadauna, della "S.r.l. VIALE LIBIA", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- n.22.500 quote da £.1.000 cadauna, della "S.r.l. VIA GIORDANO", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16.

Le notizie suddette risalgono al 19 giugno 1976.

Carrassi Del Villar Ludovico risulta essere:

- Amministratore Delegato e socio della "SpA SAISEB", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.14;
- Amministratore Delegato della "SpA INGG. PROVERA & CARRASSI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- Amministratore Delegato della "SpA VIALE LIBIA", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- Amministratore Delegato della "S.r.l. VIA GIORDANO", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- Consigliere Delegato della "SpA CASA DI VIA BUONARROTI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16.

Risulta, inoltre, essere proprietario delle seguenti azioni:

- n.3.488 azioni da £.16.500 cadauna, della "SpA INGG.PROVERA & CARRASSI", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- n.3.900 azioni da £.10.000 cadauna, della "SpA SAISEB", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.14;
- n.22.500 quote da £.1.000 cadauna, della "S.r.l. VIA GIORDANO", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;
- n.48.875 quote da £.1.000 cadauna, della "S.r.l. VIALE LIBIA", con sede in Roma, Via G. d'Arezzo n.16;

- n.125 azioni da £.150.000 cadauna, della "SpA IMPRESA COSTRUZIONI LUNGOTEVERE MELLINI", con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.8;
- n.3.750 azioni da £.1.000 cadauna, della "SpA V.D.R.", con sede in Latina, Via Matteotti n.74;
- n.325 azioni da £.100.000 cadauna, della "SpA EDILVELA", con sede in Roma, Via Bellotto Bon n.6;
- n.3.750 azioni da £.15.000 cadauna, della "SpA CASA DI VIA BUONARROTI", con sede in Roma, Via G.d'Arezzo n.16.

Le notizie suddette risalgono al 1976.

Ulteriori elementi di collegamento tra la "SpA SAISEB" e la "SpA INGG.PROVERA & CARRASSI" è dato dal fatto che le due società hanno delegato l'identica persona - tale TORINA Nicolò - a ritirare, presso l'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, le due cauzioni di £.175.000.000 ciascuna, depositate dalle suddette società per poter partecipare alla licitazione privata nr.882 del 9 novembre 1974.

Altre notizie

: da accertamenti eseguiti sul conto di Arcidiacono Renato e Carrassi Del Villar Ludovico, sono emersi i seguenti precedenti penali:

- Arcidiacono Renato:

- 16.3.1971 - Pretore di Vipiteno - £.100.000 di ammenda per violazione art.33 della legge 20.5.1970 n.300 - non menzione.

- Carrassi Del Villar Ludovico:

- 15.1.1980 - sentenza Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza del 16.12.1978 del Tribunale di Roma
 - a) lottizzazione di aree senza preventiva autorizzazione, art.28 e 41 della legge 17.8.1942, n.1150. Non doversi procedere per prescrizione.-

4) LICITAZIONE PRIVATA NR. 882

- Oggetto dei lavori : Costruzione di nr. 90 alloggi, 66 alloggi, scuola media, istituto tecnico e scuola elementare nel Comune di Salemi; nr. 84 alloggi nel Comune di Partanna; centro civico, scuola elementare, scuola materna e chiesa nel Comune di Santa Ninfa;
- Importo dell'appalto : £. 10.162.175.037 (importo a base d'asta)
£. 9.483.341.745 (importo al netto del ribasso del 6,68% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 9 novembre 1974;
- Imprese invitate alla gara : nr. 30 imprese. E' da rilevare che nr. 35 imprese, fra le quali la S.A.I.S.E.B., avevano inoltrato domanda per essere invitate alla gara, ma, di queste, nr. 16 non erano state invitate in quanto iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per importi inferiori a quello della licitazione;
- Incaricato della formulazione della scheda segreta : ing. Arrigo Fratelli;
- Scheda segreta : ribasso minimo3,00%;
ribasso massimo.....8,75%;
- Verbale di aggiudicazione : n. 882 di repertorio del 9.11.1974, redatto presso la sede dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, via G. Arimondi n. 2, alla presenza di:
- Dr. Aldo Giuffrida -funzionario rogante-
 - Dr. Filippo Prost -pres. del seggio-;
 - sig. Giuseppe Marineo -testimone-;
 - sig. Salvatore Lo Coco -testimone-;

<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>		
	1. Impresa Lino & Ito Del Favero	1,10%
	2. Impresa Farzura	3,23%
	3. Impresa Cidonio	3,55%
	4. <u>Impresa CO.GE.CO.</u>	6,96%
	5. Società Italiana Condotte Acqua	3,79%
	6. <u>Impresa Provera & Carassi</u>	6,50%
	7. Impresa Di Penta	3,10%
	8. Impresa Grassetto	3,11%
	9. <u>Impresa S.A.I.S.E.B.</u>	6,68%
	10. Impresa S.C.I.C.	3,50%
	11. Coop. Prov. Prod. Lav. e Trasp.	6,26%
	12. Impresa Romagnoli	5,03%
	13. Impresa Lodigiani	5,15%
	14. Impresa M.E.C.	5,75%
	15. Impresa Fratelli Costanzo	9,76%
	16. Impresa Salini	4,09%
	17. <u>Impresa Pesci</u>	6,39%
	18. Impresa Ingg. Recchi	3,20%
	19. Impresa C.I.L.P.	4,62%
	20. Impresa Campagna Ernesto	4,10%
	21. Impresa Rendo Mario	5,15%
	22. Impresa Rendo Ugo	4,75%;

Le imprese Del Favero e Fratelli Costanzo sono state escluse dalla gara, in quanto le offerte non rientravano nei limiti di minimo e massimo ribasso predisposti dall'Amministrazione.

La media delle rimanenti n.20 imprese è del 4,75%, che, mediato con il ribasso massimo dell'8,75% predisposto dall'Amministrazione, dà una media del 6,75%.

Impresa aggiudicataria

: SpA SAISEB di Roma, con un ribasso offerto di £.6,68 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 8.2.1975, col n.896 di repertorio, per un importo di lire 9.440.660.609, al netto del ribasso del 7,10% (6,68% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,42% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato a Palermo, Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n.756 del 24.5.75;
- Data della consegna dei lavori : 23.11.1974;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di lire 474.170.000 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Roma.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3681.-

5) LICITAZIONE PRIVATA NR.3822

- Oggetto dei lavori : costruzione dell'asilo nido, scuola elementare e scuola materna nel comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £.358.477.995 (importo a base d'asta)
£.350.017.914 (importo al netto del ribasso del 2,36% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 2 luglio 1971
- Imprese invitate alla gara : nr.83 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing.Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing.Odraldo Pierdonati, dipendente dell'ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,53%;
ribasso massimo.....8,56%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 2.7.1971, presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr.Rosario Bonanno - Funzionario Rogante;
. geom.Giulio Tossini - Pres.del Seggio;
. ing.Gian Alberto Proia - Testimone;
. dr.Antonino Di Marco - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. "S.I.A." di Roma 2,36%
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "S.I.A.", con un ribasso offerto di £.2,36 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 30.11.1971, col n.110 di repertorio, per un importo di lire 348.978.328, al netto del ribasso del 2,65% (2,36% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,29% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.484 del 12.2.1972;
- Data della consegna dei lavori : 27.9.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la "S.r.l. S.I.A. - Società Immobiliare Appalti" è stata costituita il 16.3.1970 con la denominazione "S.r.l. WORLD WIDE CONSULTANZ". In data 3.11.1970 ha assunto l'attuale denominazione sociale.

E' iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n.1034/70 ed alla C.C.I.A.A. di Roma al n.330658 del 1970. Fino al 15.1.1979 ha avuto la sede in Roma, Via XX Settembre numero 118. Da tale data la sede è in Via Salvatore Talamo n.54. La durata della società è fissata al 31.12.2000. L'oggetto dell'attività è costituito da "lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, acquedotti, bonifiche e tutto ciò che comporta il campo edilizio". Alla data della costituzione il capitale sociale è di £.200.000, così ripartito:

- Scimonelli Carlo, nato a Addis Abeba (Etiopia)
il 25.12.1939.....£. 100.000;
- Castaldi Adele, nata a Olivetta S.Michele
il 29.4.1931.....£. 100.000.

In data 31.3.1971 il capitale sociale viene aumentato a 25 milioni, così ripartito:

- Tilesi Virgilio, nato a Amatrice (RI)
il 10.3.1947.....£.12.500.000;
- Petrillo Angela, nata a Casal di Principe
l'11.11.1915.....£.12.500.000.

In data 28.9.1976, il capitale sociale della "S.I.A." viene ridotto a £.900.000, ripartito in parti uguali tra:

- Petrillo Angela

- Cortegiano Giuseppe, nato a Teano il 28.9.1910 (marito della suddetta Petrillo Angela).

I responsabili della società sono:

- Amministratore Unico:

- . dalla data di costituzione fino al 22.10.1970, Scimonelli Carlo, già generalizzato;
- . dal 22.10.1970 fino al 16.3.1971, Fiaschi Ottaviano, nato a Carrara il 30.10.1933;
- . dal 16.3.1971 all'8.3.1972, Tilesi Virgilio, già generalizzato;
- . dall'8.3.1972 all'1.12.1973, Tartaglino Corrado, nato a Tortona il 29.5.1917;
- . dall'1.12.1973 al 6.8.1974, Barbanera Salvatore, nato a Roma il 21.9.1927;
- . dal 6.8.1974 in poi, Cortegiano Lucio, nato a Casal di Principe il 26.5.1944.

- Collegio Sindacale:

- . In data 31.3.1971 viene nominato il seguente Collegio Sindacale:
 - ..Ruggeri Ruggerò, nato a Frascati
il 22.7.1930Presidente;
 - ..Aragozzini Gianfranco, nato a Roma
il 26.11.1932.....Sindaco effettivo;
 - ..Cortegiano Guido, nato a Napoli
il 24.9.1949.....Sindaco effettivo;
 - ..Canzoni Rosella, nata a Frascati
il 12.6.1936.....Sindaco supplente;
 - ..Emanuele Giovanna Palmira, nata
a Tripoli il 3.3.1940.....Sindaco supplente.
- . In data 5.9.1974 viene nominato un nuovo Collegio Sindacale, così composto:

- ..Ruggeri Ruggero, già generalizzato.....Presidente;
- ..Novelli Francesco, nato a Roma
il 22.9.1931.....Sindaco effettivo;
- ..Calvanese Domenico, nato a Roma
il 29.1.1952.....Sindaco effettivo;
- ..Pattumelli Manlio, nato a Macerata
Feltria il 15.6.1915.....Sindaco supplente;
- ..Sabbia Maurizio, nato a Roma
il 15.8.1946.....Sindaco supplente.

. In data 28.9.1976 il Collegio Sindacale è stato soppresso.

Bilancio al 31.12.1970:

- Stato patrimoniale:	
. attivo	£. 448.000;
. passivo.....	£. 448.000;
- Conto economico:	
. profitti	£. 82.500;
. perdite	£. 82.500;
. utile d'esercizio.....	£. =====

Bilancio al 31.12.1971:

- Stato patrimoniale:	
. attivo	£. 220.975.346;
. passivo	£. 220.481.934;
- Conto economico:	
. profitti	£. 12.564.397;
. perdite	£. 12.070.985;
. utile d'esercizio	£. 493.412;

Bilancio al 31.12.1972:

- Stato patrimoniale:	
. attivo	£.1.440.563.090;
. passivo	£.1.439.452.170;
- Conto economico:	
. profitti	£. 70.293.404;
. perdite	£. 69.182.484;
. utile d'esercizio	£. 1.110.920;

Bilancio al 31.12.1973:

- Stato patrimoniale:	
. attivo	£.1.486.892.048;
. passivo	£.1.480.141.188;
- Conto economico:	
. profitti	£. 119.873.336;
. perdite	£. 113.122.476;
. utile d'esercizio	£. 6.750.860;

Bilancio al 31.12.1979:

- Stato patrimoniale:	
. passivo	£.1.063.591.918;
. attivo	£. 388.261.585;
- Conto economico:	
. costi	£. 165.271.046;
. c/costruzione all'1.1.79	£. <u>847.580.297;</u>
	1.012.851.343;
. fatture emesse	£. <u>337.521.010;</u>
. importo conto costruzione	£. 675.330.333.

La "S.r.l. S.I.A." è iscritta all'Albo Nazionale Costruttori al nr.29888/04 del 18.11.1970, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 500 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 100 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 100 milioni;
- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica, fino a 500 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 30.10.1970:

- copia autentica dell'atto costitutivo, dell'11.11.1970;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma del 9.11.1970;
- estratto notarile della deliberazione della nomina di Direttore Tecnico nella persona dell'ing. Corrado Tartaglino, del 9.11.1970;

- estratto notarile della deliberazione della nomina di Amministratore unico nella persona di Fiaschi Ottaviano, del 3.11.1970;
- attestazione dell'Amministratore Unico - Fiaschi Ottaviano - datata 13.11.1970, dalla quale si rileva che la "Srl S.I.A." è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n.330658;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma dell'11.11.1970;
- quadro dell'attrezzatura esistente al 5.11.1970.

Certificati presentati dal Direttore Tecnico - Tartaglino Corrado:

- certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di Roma il 17.11.1970;
- certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Tortona l'11.11.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma l'11.11.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Roma l'11.11.1970, dal quale risulta "NULLA";

Certificati presentati dall'Amm.re Unico - Fiaschi Ottaviano:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Tivoli il 10.1.1970;
- certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Massa il 30.10.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma il 10.1.1970, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Tivoli il 10.1.1970, dal quale risulta "NULLA".

Certificati dei lavori eseguiti:

- certificato dei lavori eseguiti dalla Srl S.I.A. per un importo di £.133.636.258, rilasciato in data 8.1.1972 dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Trapani;
- certificato dei lavori eseguiti dalla Srl S.I.A. per un importo complessivo di £.179.041.250, rilasciato in data 13.1.1972 dal Capo Sezione dell'ANAS di Reggio Calabria;
- certificato dei lavori eseguiti dalla SpA "I.R.E. - Imprese Riunite Edili" per un importo complessivo di £.255.950.000, rilasciato in data 15.5.1968 dal Sindaco del comune di Privero (Latina);

- certificato dei lavori eseguiti dall'ing. Tartaglino Corrado per un importo di £.120.000.000, rilasciato in data 19.2.64 dal liquidatore della Srl Casilino Felice;
- certificato dei lavori eseguiti dall'ing. Tartaglino Corrado per un importo di £.264.529.788, rilasciato in data 3.3.64 dalla SpA Compagnia Mediterranea Assicurazioni;
- certificato dei lavori eseguiti dall'ing. Tartaglino Corrado per un importo di £.332.000.000, rilasciato in data 13.11.70 dal Direttore del Consorzio di Bonifica della Piana del Gela;
- certificato dei lavori eseguiti dall'ing. Tartaglino Corrado per un importo complessivo di £.374.828.096, rilasciato dalla SpA Capitale in data 15.5.1968.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra la Srl "S.I.A." e le altre imprese aggiudicatrici di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Altre notizie

: le indagini esperite hanno permesso di accertare che la Srl "S.I.A." è una società diretta "di fatto" da Cortegiano Giuseppe e dalla sua famiglia. Infatti:

- in data 31.3.1971 il capitale sociale della società era ripartito in parti uguali tra Tilesi Virgilio e Petrillo Angela (moglie di Cortegiano Giuseppe);
- in data 28.9.1976 il capitale sociale della Srl "S.I.A." era ripartito in parti uguali tra Petrillo Angela, di cui sopra, e Cortegiano Giuseppe;
- amministratore unico della società dal 6.8.1974 è Cortegiano Lucio, il quale è stato consigliere delegato della SpA "I.R.E. - Imprese Riunite Edili", già con sede in Roma, Via Calabria n.7, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza numero 32274 del 25.11.1970.

Ulteriori collegamenti tra la Srl "S.I.A." e la SpA "I.R.E." sono dati da:

- Cortegiano Giuseppe, Cortegiano Lucio, Tartaglino Corrado (amministratore unico della Srl "S.I.A." dall'8.3.1972 all'1.12.1973), risultano imputati di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della SpA "I.R.E.";
- alla domanda di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, la

Srl "S.I.A." ha, tra l'altro, allegato:

- . un certificato di lavori eseguiti dalla SpA "I.R.E." nell'anno 1968;
- . numerosi certificati e documenti rilasciati a Tartaglino Corrado, quale direttore dei lavori.

La SpA "I.R.E." è stata costituita in data 19.11.1959, con la denominazione "SpA P.A.T.", con sede in Roma, Via M. Felice n.15. In data 4.12.1963 la SpA "P.A.T." ha modificato la denominazione in SpA "I.R.E."

In data 27.10.1965 la sede sociale è stata trasferita in Via Calabria n.7, e il capitale sociale è stato aumentato a 100 milioni, così ripartito:

- Srl FERONIA 65£. 9.900.000;
- Petrillo Angela.....£. 55.000.000;
- Cortegiano Giuseppe.....£. 100.000;
- Cortegiano Lucio£. 35.000.000.

In data 20.12.1966, in sostituzione dell'amministratore unico, dr. Gigli Filiberto, viene nominato il Consiglio di Amministrazione così composto:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - dr. Gigli Filiberto | - Presidente; |
| - ing. Tartaglino Corrado | - Consigliere e Direttore Tecnico; |
| - sig. Cortegiano Lucio | - Consigliere. |

In data 10.7.1967 Tartaglino Corrado viene nominato Amministratore Delegato.

In data 10.10.1967 Cortegiano Lucio viene nominato Amministratore Delegato al posto di Tartaglino Corrado.

Utile notizie nei confronti della Srl "S.I.A." potrebbero essere acquisite esaminando la documentazione bancaria relativa al rilascio delle fidejussioni bancarie da parte dell'IBI - sedi di Roma e Torino e del Ist. Bancario S. Paolo di Torino - sedi di Roma e di Torino (vds. licitazioni nr. 3879, 3826, 3825, 3761, 3737, 3921 e 3822).

Da accertamenti eseguiti sul conto dei responsabili della Srl "S.I.A.", sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Cortegiano Lucio:

. Procura della Repubblica di Palermo:

..n.2724/80 R.G. - denunciato per concorso artt.324, 110 e 112 n.1 C.P. - in data 10.1.1981 gli atti sono stati trasmessi al G.I. per la formale istruzione;

..n.178/81 R.G. - denunciato in base agli artt.110, 112 n.1 e 324 C.P. - in data 20.1.1981 gli atti sono stati trasmessi al G.I. per la formale istruzione.

. Procura della Repubblica di Caserta:

..in data 25.10.1967 - decreto Pretore di Bobborea (RI) - reato trasmissione autorizzazione di polizia a persona non autorizzata, condanna a £.15.000 di ammenda - ipotesi esclusa;

..in data 12.3.1970 - sentenza del Pretore di Roma - reato sottrazione cose pignorate, condanna a £.90.000 di multa;

..in data 23.11.1970 - decreto del Pretore di Primiero (TN) reato abusivo esercizio del mestiere di girovago, condanna a £.5.000 di ammenda;

..in data 16.5.1974 - sentenza del Pretore di Roma - reato sottrazione di cose pignorate, condanna a £.15.000 di ammenda.

- Cortegiano Giuseppe:

. Procura della Repubblica di Caserta:

..in data 18.6.1951 - decreto del Pretore di Alvignano (CE) reato omesso versamento dei contributi INA-CASA, condanna a £.10.000 di multa;

..in data 10.2.1953 - sentenza del Pretore di Napoli - reato omesso versamento contributi, condanna a £.4.000 di multa;

..in data 12.3.1951 - decreto del Pretore di Alvignano (CE) reato omesso versamento contributi, condanna a £.10.000 di multa;

- ..in data 17.11.1951 - sentenza del Pretore di Monduano (Circoscrizione di Sala Consilina) - reato omesso versamento contributi, condanna a £.20.000 di multa; secondo reato, condanna legge 11.1.1943 n.138, £.30.000 di multa;
 - ..in data 12.12.1956 - sentenza del Pretore di Cantalupo del Sannio (IS) - reato lesioni personali colpose, condanna a £.100.000 di multa; secondo reato lesioni personali colpose, condanna a £.60.000 di multa;
 - ..in data 20.11.1954 - dichiarazione di fallimento pronunciata il 20.11.1954 dal Tribunale di Napoli;
 - ..30.12.1958 - sentenza del Pretore di Napoli - reato bancarotta fraudolenta, condanna a sei mesi di reclusione, ipotesi esclusa per omesso deposito presentazione secondo bilancio;
 - ..in data 24.10.1962 - decreto del Pretore di Gaeta - reato omissione versamento INAM, condanna a £.10.000 di multa;
 - ..in data 8.6.1963 - decreto del Pretore di Gaeta - reato omissione versamento INAM, condanna a £.10.000 di multa;
 - ..in data 12.2.1968 - sentenza della Corte di Appello di Roma - reato falso in assegno di conto corrente, condanna a mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
 - ..in data 1.7.1975 - sentenza della Pretura di Roma - reato sottrazione di beni pignorati, condanna a £.60.000 di multa.
- Tilesi Virgilio:
- . Procura della Repubblica di Rieti:
 - ..in data 3.10.1973 - decreto del Pretore di Taranto - contravvenzione stradale art.79 C.S., ammenda di £.10.000.
 - . Procura della Repubblica di Palermo:
 - ..n.178/81 R.G. - denunciato in base agli artt.110,112 n.1 e 324 C.P. - in data 20.1.1981 gli atti sono stati trasmessi al G.I. per la formale istruzione.
- Scimonelli Carlo:
- . Procura della Repubblica di Roma:
 - ..in data 3.5.1968 - decreto del Pretore di Roma - emissione di assegni a vuoto contin. art.116 n.2 L. assegni (reato commesso il 23.7.1967) £.8.000 di multa - non menzione.

- Tartaglino Corrado:

. Procura della Repubblica di Palermo:

..n.2724/80 R.G. - denunciato per concorso in base agli artt. 324, 110 e 112 n.1 C.P. - in data 10.1.1981 gli atti sono stati trasmessi al G.I. per la formale istruzione;

..n.178/81 R.G. - denunciato per concorso in base agli artt. 110, 112 n.1 e 324 C.P. - in data 20.1.1981 gli atti sono stati trasmessi al G.I. per la formale istruzione.

. Procura della Repubblica di Agrigento:

..imputato per concorso nei delitti di cui agli artt.324, 110, 112 n.1 C.P. - 61 n.7, 110, 112 n.1 e 314 C.P. avvenuto in Palermo il 29.8.1972. Il Giudice Istruttore di Agrigento, per dichiarazione di incompetenza, trasmette gli atti al PM di Palermo. Trattasi di atti relativi alle indagini espletate in merito alle opere date in appalto nella provincia di Agrigento dall'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate del Belice su richiesta della Procura Generale di Palermo 29.6.1977.

6) LICITAZIONE PRIVATA NR.3879.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.54 alloggi (4° lotto) nel comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £.537.631.751 (importo a base d'asta)
£.530.319.959 (importo al netto del ribasso dell'1,36% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 2 settembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.121 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing.Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,127%;
ribasso massimo.....7,567%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 2.9.1971, presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr.Rosario Bonanno - Funzionario Rogante
 - . geom.Giulio Tossini - Pres. del Seggio
 - . dr.Antonino di Marco - Testimone
 - . geom.Dario Ciaroni - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. "S.I.A." di Roma 1,36%;
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "S.I.A.", con un ribasso offerto di £.1,36 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 25.11.1971, col n.107 di repertorio, per un importo di lire 529.029.643, al netto del ribasso dell'1,60% (1,36% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.486 del 12.2.72;
- Data della consegna dei lavori : 25.10.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.26.516.000 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario Italiano - Sede di Torino.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3822.
- Altre notizie : Si fa presente che, all'atto della partecipazione alla gara in esame, la S.r.l. "S.I.A." ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni. Tenuto conto dell'importo a base d'asta della licitazione in esame di £.537.631.751, la Srl "S.I.A." non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara .-

7) LICITAZIONE PRIVATA NR.3826.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.46 alloggi (3° lotto) nel comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £. 477.606.629 (importo a base d'asta)
£. 472.275.435 (importo al netto del ribasso dell'1,12% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 9 luglio 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 139 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. Ing. Odraldo Pierdonati, dipendente dell'ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,05%;
ribasso massimo.....6,35%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 9.7.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi numero 2/Q, alla presenza di:
. Dr. Rosario Bonanno - Funzionario Rogante -;
. Geom. Giulio Tossini - Pres. del Seggio -;
. Geom. Dario Ciaroni - Testimone -;
. Dr. Antonino Di Marco - Testimone -;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Srl "S.I.A." di Roma 1,12%;
- Impresa aggiudicataria : Srl "S.I.A." di Roma, con un ribasso offerto di £. 1,12 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 28.1.1972, per un importo di £. 471.111.179 al netto del ribasso dell'1,36% (1,12% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva);
- Data della consegna dei lavori : 27.9.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £. 23.612.872, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario Italiano - Sede di Roma -.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n. 3822;

8) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3825

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr. 50 alloggi (I° Lotto) nel Comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £. 497.142.992 (importo a base d'asta)
£. 491.574.990 (importo al netto del ribasso dell'1,12% offerto dall'impresa aggiudicataria)
- Data della licitazione : 9 luglio 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 139 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. Ing. Odraldo Pierdonati - dipendente ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,03%;
ribasso massimo.....6,73%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 9.7.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
. Dr. Rosario Bonanno - funzionario rogante -;
. Geom. Giulio Tossini - pres. del seggio -;
. Dr. Antonino di Marco - testimone -;
. Geom. Dario Ciaroni - testimone -;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Srl "S.I.A." di Roma 1,12%
- Impresa aggiudicataria : Srl "S.I.A.", con un ribasso offerto di £. 1,12% per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 16.9.1971, col nr. 85 di repertorio, per un importo di lire 490.381.847, al netto del ribasso dello 1,36% (1,12% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n. 487 del 12.2.1972;

Data della consegna dei lavori : 27.9.1971;

Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £. 24.578.749 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - sede di Roma -.

Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n. 3822

9) LICITAZIONE PRIVATA NR.3761

Oggetto dei lavori : costruzione di nr.38 alloggi (1° lotto) nel comune di Menfi (AG);

Importo dell'appalto : £.388.577.544 (importo a base d'asta);
£.379.795.692 (importo al netto del ribasso del 2,26% offerto dall'impresa aggiudicataria);

Data della licitazione : 12 maggio 1971;

Imprese invitate alla gara : nr.154 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.105 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di nr.3 imprese e ne ha aggiunte nr.52, fra le quali la Srl "S.I.A.", aggiudicataria della gara;

Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. geom.Franco Santori, dipendente ISES, con lettera di incarico dell'11.5.71;
2. ing.Emanuele Zoccheddu, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 1'11.5.71;
3. ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;

Scheda segreta : ribasso minimo.....0,203%;
ribasso massimo.....7,65%;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Verbale di aggiudicazione : del 12.5.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom.Giulio Tossini - Funz. Rogante;
 - . dr.Attilio Rossetti - Pres. del Seggio;
 - . ing.Antonino Scardino - Testimone;
 - . dr.Rosario Bonanno - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Civiltà Salvatore 1,65%;
- | | |
|-------------------------------|--------|
| 2. S.r.l. "S.I.A." | 2,26%; |
| 3. Impresa Bonsignore Rosario | 1,20%; |
| 4. S.r.l. CESIA | 2,23%; |
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "S.I.A.", con un ribasso offerto di £.2,26 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 15.9.1971, per un importo di £.378.863.105, al netto del ribasso del 2,50% (2,26% offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al nr.4418 del 15.12.1971;
- Data della consegna dei lavori : 31.7.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.18.989.785, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario S.Paolo di Torino - Sede di Torino.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3822.

10) LICITAZIONE PRIVATA NR.3737.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.54 alloggi (4° lotto) nel comune di Partanna;
- Importo dell'appalto : £.564.669.272 (importo a base d'asta);
£.557.554.439 (importo al netto del ribasso dell'1,26% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 16 aprile 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.122 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.90 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominati di n. 32 imprese, fra le quali la Srl "S.I.A.", aggiudicataria della gara;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. Ing. Gianalberto Proia - dipendente dell'ISES - incaricato con lettera del 1'8.4.1971;
2. Ing. Luigi Corona - direttore dell'Ispettorato di Palermo -;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,02%;
ribasso massimo.....8,02%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 16.4.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
. Geom. Giulio Tossini - funzionario rogante
. Ing. Attilio Rossetti - pres. del seggio -
. Ing. Mario D'Antona - testimone -
. Dr. Rosario Bonanno - testimone -;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. "S.I.A." di Roma 1,26%;
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "S.I.A.", con un ribasso offerto di £.1,26 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 26.1.1972, per un importo di £.555.973.365, al netto del ribasso dell'1,54% (1,26% offerto in sede di gara, più lo 0,28% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.1541 del 3.5.1972;
- Data della consegna dei lavori : 18.10.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.27.877.722 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario S.Paolo di Torino - Sede di Roma.

In sede di aggiudicazione della gara, il Funzionario Rogante - geom.Giulio Tossini - faceva rilevare che la S.r.l. "S.I.A." aveva presentato - a corredo dell'offerta fatta - una dichiarazione del legale rappresentante della stessa società, in luogo del certificato della Cancelleria Commerciale.

Tuttavia, considerato che la "S.I.A." era l'unica impresa che aveva presentato offerte per la gara in questione, la stessa veniva ammessa in quanto non venivano lesi interessi di terzi e, piuttosto, si operava nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

Il 22.4.1971 l'Ufficio ISSES di Palermo trasmette all'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo il certificato della Cancelleria del Tribunale di Roma, prodotto dalla S.r.l. "S.I.A." ad integrazione della documentazione presentata in sede di gara.

Per tutte le altre notizie, vds. licitazione nr.3822.

Altre notizie : Si fa presente che, all'atto della partecipazione alla gara in esame, la Srl "S.I.A." ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni.

Tenuto conto dell'importo a base d'asta della licitazione in esame di £.564.669.272, la Srl "S.I.A." non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara.-

11) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3921

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 44 alloggi (3° lotto) nel Comune di Partanna (TP);
- Importo dell'appalto : £. 451.817.024 (importo a base d'asta);
£. 445.853.039 (importo al netto del ribasso dell'1,32% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 20.10.1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 119 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,183%;
ribasso massimo.....11,30%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 20.10.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
. Dr. Rosario Bonanno - Funzionario Rogante
. Geom. Giulio Tossini - Pres. del seggio;
. Dr. Adolfo Papi - Testimone;
. Dr. Antonino Di Marco - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. "S.I.A." di Roma 1,32%;
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "S.I.A.", con un ribasso offerto di £. 1,32 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 27.1.1972, col n.137 di repertorio, per un importo di lire 444.768.679, al netto del ribasso dello 1,56% (1,32% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n. 1173 del 5.4.72;
- Data della consegna dei lavori : 27.1.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di L. 22.292.652, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario Italiano - sede di Roma -.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3822.
- Altre notizie : in data 2.7.1971 era stata indetta una prima gara, relativa alla licitazione in esame, della quale si riporta una parte del verbale di aggiudicazione:

omissis

".....che oggi 2 luglio 1971 alle ore 12,15 in una sala dell'ufficio ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q aperta al pubblico, innanzi a me dr. Rosario Bonanno dell'ISES, Funzionario Rogante delegato, essendosi aperta la gara e costituito il seggio composto dal geometra Giulio Tossini, Ispettore Generale dell'ISES, Presidente del Seggio, dal Dr.Ing. Gian Alberto Proia e dal Dr. Antonino Di Marco, entrambi funzionari dell'ISES, testimoni idonei richiesti e cogniti tutti a piè del presente meco sottoscritti. Il Presidente del Seggio Geom. Giulio Tossini, in presenza degli assistenti, ha depositato sul tavolo n. 1 plico pervenuto, contenente i documenti e le offerte e le schede segrete relativi agli indici di minimo e massimo predisposto dall'Amministrazione.

Successivamente il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che il plico suddetto rispondeva a tutte le richieste condizioni di legittimità, procedeva all'apertura dello stesso per la verifica dei documenti in esso contenuti, rilevando:

- 1) Impresa S.I.A. (Società Immobiliare Appalti) S.r.l. di Roma, documenti e cauzione regolari, busta sigillata e controfirmata contenente l'offerta.

Successivamente il Presidente procedeva all'apertura della busta contenente l'offerta dell'impresa ammessa constatando che:

- 1) L'Impresa S.I.A. (Società Immobiliare Appalti) S.r.l. di Roma, aveva offerta un ribasso di £. 2,36% sui prezzi del Capitolato Speciale di Appalto.

Il presidente, quindi, procedeva all'apertura della busta contenente la scheda segreta riguardante l'indice di ribasso minimo consentito e, presane visione, ammetteva l'Impresa S.I.A. (Società Immobiliare Appalti) S.r.l. di cui era stata presa in visione l'offerta, in quanto rientrava nei limiti della predetta scheda di ribasso minimo prestabilito dall'Amministrazione.

Procedeva indi all'apertura della busta contenente la scheda segreta riguardante l'indice di ribasso massimo consentito e presane visione constatava che la medesima, pur recando l'intestazione dell'Appalto di cui trattasi, non conteneva l'indicazione del valore di ribasso massimo nè la firma del funzionario addetto.

Pertanto richiedeva, seduta stante, al Presidente della terna dei funzionari che avevano redatto gli indici di minimo e massimo ribasso di prendere visione del verbale da esso redatto contenente l'indicazione dei detti indici di ribasso massimo e minimo e, presane visione, ammetteva l'Impresa S.I.A. (Società Immobiliare Appalti) S.r.l. in quanto l'offerta rientrava nei limiti del ribasso massimo.

Aggiudicava pertanto provvisoriamente l'appalto dei lavori di costruzione di n.44 alloggi (3° lotto) nel comune di Partanna (TP) all'Impresa "S.I.A." (Società Immobiliare Appalti) S.r.l., con sede in Roma, Via XX Settembre n.11 con il ribasso del 2,36% sull'importo a base di appalto di £.451.817.024 e quindi per la somma netta di £.441.154.142.

Il Presidente precisava che l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'approvazione di quella provvisoria da parte delle competenti autorità.....".

La gara veniva successivamente annullata dall'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo, al quale il verbale di aggiudicazione era stato trasmesso per l'approvazione, e ripetuta in data 20 ottobre 1971. Questa volta la S.r.l. "S.I.A." si aggiudicava la gara con una offerta di ribasso dell'1,32%.-

12) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3760

- Oggetto dei lavori : costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel Comune di Menfi (AG);
- Importo dell'appalto : £. 1.857.347.735 (importo a base d'asta);
£. 1.656.754.180 (importo al netto del ribasso del 10,80% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 12 maggio 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 102 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n. 93 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato il nominativo di n. 1 impresa e ne ha aggiunte n. 10;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. Geom. Franco Santori, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera dell'11.5.1971
2. Ing. Emanuele Zoccheddu, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera dell'11.5.1971;
3. Ing. Augusto Landi, dipendente dell'Ispettorato di Palermo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....1,60%;
ribasso massimo.....11,183%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 12.5.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi numero 2/Q, alla presenza di:
- . Geom. Giulio Tossini - funzionario rogante
 - . Ing. Attilio Rossetti - Pres. del seggio
 - . Dr. Rosario Bonanno - testimone -
 - . Dr. Antonino Scardino - testimone -;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Vitolo Ugo di Napoli 3,97%
2. Imp.Merolla Stelio di Napoli 11,33%
3. Soc. Imprese Riunite di Roma 15,80%
4. SpA Cantieri Sud di Agrigento 11,90%
5. Impresa S.C.I.C. di Milano 10,80%
(le imprese nr.2, 3 e 4 vengono escluse dalla gara per avere presentato una offerta superiore al ribasso massimo consentito dalla scheda segreta);
- Impresa aggiudicataria : SpA S.C.I.C. di Milano, con un ribasso offerto di £.10,80 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 9.10.1971, per un importo di £.1.652.482.280, al netto del ribasso dell'11,03% (10,80% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,23% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.964 del 18.3.1972. (Il 19.1.1972 è stato stipulato un atto aggiuntivo per l'esatta applicazione della percentuale di ribasso per fidejussione, che era dello 0,50% e non dello 0,23% come erroneamente indicato nel contratto. Pertanto il nuovo importo del contratto viene stabilito in £.1.647.467.441, al netto del ribasso complessivo dell'11,30%);
- Data della consegna dei lavori : 24.7.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : La SpA "S.C.I.C. - Società Costruzioni Industriali Impresa Generale Costruzioni" è stata costituita in data 17.1.1934. E' iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Civile di Milano al n.36494/1911, ed alla C.C.I.A. di Milano al n.252209 in data 11.6.1937.

Ha la sede sociale in Milano, p.za della Repubblica n. 32; la società ha per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici e privati di qualsiasi genere, nonché costruzioni in proprio, sia con il sistema della prefabbricazione che con quello tradizionale; lo sfruttamento di brevetti di fabbricazione e lavorazione di materiali edilizi e di invenzioni tecniche; l'impianto e l'esercizio di industrie e commercio di prodotti e materiali da costruzioni; edili ed affini; costruzioni, acquisto, vendita, permuta, locazione, gestione, conduzione di immobili; esercizio di cave e miniere e tutto ciò tanto in Italia che all'estero".

Alla data del 1969 il capitale sociale era di £. 250.000.000, così ripartito:

- . Ente Finanziario Monteceneri & C. di Milano£.56.000.000;
- . Monteceneri Anstalt di Vaduz.....£.97.000.000;
- . Montegeneroso Anstalt di Vaduz.....£.97.000.000.

Nel 1971 il capitale sociale veniva aumentato di £. 100.000.000. e sottoscritto dalle due Anstalt in ragione di £. 50.000.000 ciascuna.

Nel 1977, con l'entrata in vigore della Legge 159/76, l'ing. Pio Capelli detentore, con i figli Carlo Felice e Giorgio, del pacchetto azionario delle due Anstalt, faceva rientrare in Italia i capitali investiti all'estero facendoli confluire nella S.p.A. Fiduciaria Generale Revisioni Contabili, con sede in Milano, p.za S. Babila n. 4/c. Lo stesso avveniva per l'Ente Finanziario Monteceneri & C. (di proprietà delle Anstalt) che cambiava ragione sociale in "Ente Finanziario Monteceneri di Giorgio Capelli & C."; Il successivo aumento del capitale sociale della S.C.I.C. di lire 100.000.000, veniva interamente sottoscritto dalla S.p.A. Fiduciaria Generale Revisioni Contabili; come pure l'aumento di lire 200.000.000 avvenuto nel 1978.

Nel 1980 il capitale sociale veniva aumentato di £. 250.000.000, interamente sottoscritto da Giorgio e Carlo Felice Capelli.

Pertanto il capitale sociale della S.p.A. S.C.I.C., ammontante a £. 900.000.000, risulta così ripartito:

- . Fiduciaria Generale Revisioni Contabili S.p.a. £. 594.000.000;
- . Ente Finanziario Monteceneri di Giorgio Capelli £. 56.000.000;
- . Giorgio e Carlo Felice Capelli £. 250.000.000;
£. 900.000.000

In data 2.5.1968 viene eletto il seguente consiglio di amministrazione:

- . Cerri Gambarelli Ludovico, nato a Cadeo il 30.4.1896 -presidente-;
- . Giampaoli Pietro Secondo, nato a Sagliano Micca (VC) il 17.9.1908 -vice presidente-;
- . Cattaneo Franco, nato a Lugano il 24.10.1914 -consigliere-.

In data 16.4.1969 Centenero Giovanni viene eletto presidente del consiglio di amministrazione in sostituzione del defunto Cerri Gambarelli Ludovico.

In data 30.5.1973 viene eletto un nuovo consiglio di amministrazione:

- . Giampaolo Pietro Secondo - presidente -;
- . Capelli Pio, nato a Piacenza il 22.8.1900 - vice presidente -;
- . Cattaneo Franco - consigliere -.

In data 7.5.1979 Capelli Carlo Felice viene nominato consigliere in sostituzione di Cattaneo Franco.

In data 30.4.1968 viene nominato il collegio sindacale:

- . Pomara Mario, nato a Palermo il 15.4.1920 - presidente -;
- . Genghini Marzio - sindaco effettivo -;
- . Scaravella Martino - sindaco effettivo -.

In data 14.6.1973 viene nominato il seguente collegio sindacale, che risulta tuttora in carica:

- . Pomara Mario, - presidente -;
- . Scibetta Giuseppe, nato a Roma il 3.6.1944, -sindaco effettivo -;
- . Genghini Marzio - sindaco effettivo -;
- . Grigillo Giovanni - sindaco supplente -;
- . Guido Patrizia - sindaco supplente -.

In data 26.4.1968 vengono nominati procuratori, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti persone:

- . ing. Pio Capelli, nato a Piacenza il 22.8.1900;
- . ing. Carlo Felice Capelli, nato a Piacenza l'11.1.1938;
- . ing. Giorgio Capelli, nato a Piacenza il 4.12.1941.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 26.4.1968 vengo
no nominati i procuratori ad negotia:

- . Capelli Luigi;
- . Genovese Oscar,

Con verbale del consiglio di amministrazione del 20.11.1968 viene
nominato direttore tecnico della società per l'iscrizione allo
Albo Nazionale dei Costruttori:

- . ing. Capelli Pio.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 10.3.1969 vie
ne nominato un secondo direttore tecnico:

- . ing. Capelli Giorgio.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 30.12.1970 viene
nominato un terzo direttore tecnico:

- . ing. Capelli Carlo Felice.

Con verbale di assemblea dei soci del 21.12.1967 la società ha in
corporato per fusione la "Ingg. Capelli & c. - Impresa Generale Co
struzioni S.p.A.", con capitale sociale di £.100.000.000.

Bilancio al 31.12.1969:

. attivo.....	£.	943.876.115;
. passivo.....	£.	<u>993.802.864;</u>
. perdita.....	£.	<u>49.926.749.</u>

Bilancio al 31.12.1971:

. attivo.....	£.	2.088.022.407;
. passivo.....	£.	<u>2.152.004.624;</u>
. perdita.....	£.	<u>63.982.217.</u>

Bilancio al 31.12.1972:

. perdita.....	£.	<u>135.405.271.</u>
----------------	----	---------------------

Bilancio al 31.12.1973:

. attivo.....	£.	2.949.595.254;
. passivo.....	£.	<u>2.952.326.768;</u>
. perdita.....	£.	<u>2.731.514.</u>

Bilancio al 31.12.1974:

. attivo.....	£.	2.059.912.370;
. passivo.....	£.	<u>2.068.458.498;</u>
. perdita.....	£.	<u><u>8.546.128.</u></u>

Bilancio al 31.12.1975:

. attivo.....	£.	3.228.352.168;
. passivo.....	£.	<u>3.218.607.265;</u>
. perdita.....	£.	<u><u>9.744.903.</u></u>

Bilancio al 31.12.1976:

. attivo.....	£.	3.565.845.261;
. passivo.....	£.	<u>3.578.652.717;</u>
. perdita.....	£.	<u><u>12.807.456.</u></u>

Bilancio al 31.12.1979:

. attività.....	£.	5.708.505.240;
. passività.....	£.	<u>5.571.412.215;</u>
. utile esercizio.....	£.	<u><u>137.093.025.</u></u>

La S.p.A. S.C.I.C. è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n. 27884/12 del 17.9.1969, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 5 miliardi;
- lavori di demolizione e sterri fino a 5 miliardi;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie oltre 5 miliardi;
- edifici civili prefabbricati ed opere connesse ed accessorie, oltre 5 miliardi;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;
- edifici industriali prefabbricati ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;
- opere speciali in cemento armato, fino a 5 miliardi;
- lavori stradali, fino a 5 miliardi;
- pavimentazioni speciali, fino a 1 miliardo;
- stabilizzazione terreni, fino a 1 miliardo;
- acquedotti e fognature, fino a 5 miliardi;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica propriamente detti, fino a 2,5 miliardi;

- gallerie, fino a 2,5 miliardi;
- carpenteria metallica, fino a 1 miliardo;
- fondazioni speciali, fino a 1 miliardo.

Documentazione allegata alla domanda di iscrizione presentata il 12.6.1962:

- copia dell'atto costitutivo rilasciato il 28.11.1958 dall'Archivio Notarile di Piacenza;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano - Sezione Commerciale - del 29.9.1969;
- verbale del Consiglio di Amministrazione del 20.11.1968, con il quale veniva nominato Direttore Tecnico l'ing. Pio Capelli;
- verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.3.1969, con il quale veniva nominato un secondo direttore tecnico nella persona dell'ing. Giorgio Capelli;
- iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, rilasciata il 10.5.1962;
- certificati del II° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano, rilasciati rispettivamente in data 29.5.1962 e 2.1.1968;
- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Milano l'11.6.1962 all'ing. Pio Capelli, nato a Piacenza il 19.8.1900;
- certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato dal Tribunale di Piacenza il 21.9.1968; a Capelli Pio, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Piacenza il 12.5.1962, a Capelli Pio, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Piacenza il 12.5.1962, a Capelli Pio, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Milano il 24.3.1969 a Giorgio Capelli, nato a Piacenza il 4.12.1941;
- certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato il 24.3.1969 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza a Capelli Giorgio, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 26.3.1969 dalla Procura della Repubblica di Milano a Capelli Giorgio dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 27.3.1969 dalla Pretura di Milano a Capelli Giorgio dal quale risulta "NULLA";
- titolo di studio rilasciato il 27.3.1969 dal Politecnico di Milano all'ing. Capelli Giorgio;
- quadro delle attrezzature tecniche della S.p.A. S.C.I.C. alla data del 29.11.1968;

- attestazione del Comune di Milano del 3.2.1969 nella quale si elencano i lavori diretti dall'ing. Pio Capelli per conto dell'impresa S.C.I.C. per un valore di £. 2.149.369.000;
- attestazione del Comune di Milano del 23.1.1969 nella quale si elencano i lavori diretti dall'ing. Pio Capelli nella qualità di direttore tecnico dell'impresa ITALEDILE per un valore di £. 1.813.818.485, £. 1.139.822.530, £. 2.539.863.496.

Altre notizie

: la fidejussione bancaria di £.82.837.709, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Sede di Milano.-

13) LICITAZIONE PRIVATA NR.872.

<u>Oggetto dei lavori</u>	: costruzione di nr.152 alloggi, scuola elementare, scuola media nel comune di Menfi e di una chiesa nel comune di Montevago;
<u>Importo dell'appalto</u>	: £.4.942.481.036 (importo a base d'asta) £.4.586.128.153 (importo al netto del ribasso del 7,21% offerto dall'impresa aggiudicataria);
<u>Data della licitazione</u>	: 9 ottobre 1974;
<u>Imprese invitate alla gara</u>	: nr.40 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing.Arrigo Fratelli, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
<u>Incaricato della formulazione della scheda segreta</u>	: ing.Arrigo Fratelli;
<u>Scheda segreta</u>	: ribasso minimo.....2,75%; ribasso massimo.....9,50%;
<u>Verbale di aggiudicazione</u>	: redatto in data 9.10.1974, presso la sede dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, Via G.Arimondi n.2, alla presenza di: . dr.Aldo Giuffrida - Funz. Rogante; . dr.Filippo Prost - Pres.del Seggio; . sig.Ugo Tutone - Testimone; . sig.Salvatore Lo Coco - Testimone;
<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	: 1. <u>Provera & Carrassi</u> 6,97% 2. Di Penta 5,21% 3. Grassetto 2,83% 4. C.O.S.I.A.C. 4,05% 5. Genghini 3,82%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

: 6. <u>S.C.I.C.</u>	7,21%
7. Cons.Prov.Coop. Bologna	5,99%
8. PARASILITI	12,71%
9. COSEOS	3,01%
10. M.E.C.	5,20%
11. <u>I.CO.RI.</u>	7,86%
12. A.I.A.	8,11%
13. LAUDIERO	2,39%
14. GARBOLI	3,22%
15. CILP	10,80%
16. GRACI Gaetano	9,00%
17. CAMPAGNA Umberto	3,33%
18. RENDO Mario	5,44%
19. RENDO Ugo	3,50%
20. S.A.I.S.E.B.	6,12%

Le imprese PARASILITI, LAUDIERO e CILP sono state escluse dalla gara, in quanto le offerte non rientravano nei limiti di minimo e massimo ribasso predisposti dall'Amministrazione.

La media delle rimanenti nr.17 imprese è del 5,34%, che, mediato con il ribasso massimo del 9,50% predisposto dall'Amministrazione, dà una media del 7,42%.

Impresa aggiudicataria

: SpA "S.C.I.C. - Società Costruzioni Industriali Impresa Generale Costruzioni" con un ribasso offerto di £.7,21 per ogni cento lire;

Estremi del contratto

: stipulato in data 30.11.1974, col n.887 di repertorio, per un importo di lire 4.565.863.981, al netto del ribasso del 7,62% (7,21% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,41% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.444 del 13.3.1975;

Data della consegna
dei lavori : 22.11.1974;

Subappalti o cessioni
di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa
aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.229.310.000
richiesta dall'Ente appaltante a garan
zia della buona esecuzione dei lavori
in oggetto, è stata rilasciata dal Ban
co Ambrosiano - sede di Milano -.

Per tutte le altre notizie sull'impre
sa aggiudicataria vds. licitazione n.3760.

14) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3343

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 71 alloggi (I° Lotto) nel Comune di S. Ninfa (TP);
- Importo dell'appalto : £. 831.385.140 (importo a base d'asta);
£. 802.286.661 (importo al netto del ribasso del 3,50% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 15 maggio 1970;
- Imprese invitate alla gara : n. 98 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n. 89 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di n. 4 imprese e ne ha aggiunte n.13, fra le quali la S.p.A. S.C.I.C., aggiudicataria della gara;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Luciano Ferraguto, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 12.5.1970;
2. ing. Attilio Rossetti, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 12.5.1970;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 15.5.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G.Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
- . geom. Giulio Tossini - funzionario rog.
 - . ing. Carlo Reitano - pres. del seggio
 - . dr. Rosario Bonanno - testimone
 - . dr. Giuseppe Pennisi - testimone

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. SpA "S.C.I.C." di Milano 3,50%
2. Impresa Giuseppe Costantino Sangiorgi di Palermo ===
(esclusa dalla gara in quanto la ricevuta della Banca d'Italia, attestante l'effettuato versamento del deposito cauzionale, era in fotocopia non autenticata);
- Impresa aggiudicataria : SpA "S.C.I.C." di Milano, con un ribasso offerto di £.3,50 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 11.8.1970, con il numero 15 di repertorio, per un importo di £.800.208.197, al netto del ribasso del 3,75% (3,50% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,25% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.3167 del 7.10.1970;
- Data della consegna dei lavori : 9.7.1970;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.40.114.333, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco Ambrosiano - sede di Milano.
Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione numero 3760.-

15) LICITAZIONE PRIVATA NR.3462

- Oggetto dei lavori : costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel comune di Montevago (AG);
- Importo dell'appalto : £.1.670.795.798 (importo a base d'asta)
£.1.409.984.574 (importo al netto del ri-
basso del 15,61% offerto dall'impresa ag-
giudicataria);
- Data della licitazione : 11 agosto 1970;
- Imprese invitate
alla gara : nr.95 imprese. L'ISES ha inviato all'I-
spettorato per le Zone Terremotate di
Palermo un elenco contenente nr.91 im-
prese da invitare alla gara. In sede di
approvazione, l'ing.Luigi Corona - Di-
rettore dell'Ispettorato - ha aggiunto
i nominativi di nr.4 imprese, fra le
quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della
formulazione delle
schede segrete : 1. geom.Clemente Bucossi, dipendente
dell'ISES, incaricato con lettera
del 28.7.1970;
2. ing.Luciano Ferraguto, dipendente
dell'ISES, incaricato con lettera
del 28.7.1970;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documenta-
zione esaminata;
- Verbale di aggiudi-
cazione : dell'11.8.1970, redatto presso la sede
ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q,
alla presenza di:
. geom.Giulio Tossini - Funz. Rogante;
. ing.Attilio Rossetti - Pres. del seggio;
. dr.Rosario Bonanno - Testimone;
. dr.Giuseppe Pennisi - Testimone;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	: 1. SpA GARBOLI di Roma	5,55%
	2. SpA S.A.I.S.E.B. di Roma	9,95%
	3. SpA CO.GE.ME. di Roma	9,10%
	4. Impresa Bulgarella di TP	15,61%
	5. SpA L.D.B. di Napoli	====
	6. SpA S.C.I.C. di Milano	12,18%

La SpA L.D.B. è stata esclusa dalla gara per non aver presentato il certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Napoli;

Impresa aggiudicataria : Impresa Bulgarella Andrea di Trapani, con un ribasso offerto di £.15,61 per ogni cento lire;

Estremi del contratto : stipulato in data 26.11.1970, col n.35 di repertorio, per un importo di lire 1.407.144.221, al netto del ribasso del 15,78% (15,61% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,17% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.392 del 17.2.1971;

Data della consegna dei lavori : 11.9.1970;

Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.70.499.235, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca del Popolo, Soc. Coop. a r.l. - sede di Trapani.

La ditta individuale Bulgarella Andrea ha sede in Trapani, via C. A. Pepoli n. 241. E' iscritta alla C.C.I.A. di Trapani al numero 16722 del 14.4.1942. Il titolare della ditta è Bulgarella Andrea, nato a Erice (TP) il 2.4.1908.

L'impresa dispone di una cava di pietra con annessa frantumazione e preparazione di conglomerati, in contrada "Sini Catalani", territorio del Comune di Montevago (AG), e, per tale attività, è iscritta alla C.C.I.A. di Agrigento al n. 77449, sin dal 14.4.1969, ma di fatto l'attività produttiva ha avuto inizio nei primi mesi dello anno 1970.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Trapani è risultato:

- Partita I.V.A. n. 00063220818;

- . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di £.4272;
- . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di £.1.199.000 a fronte di un volume d'affari di £. 476.978.000;
- . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di £.12.064.000 a fronte di un volume d'affari di £.229.450.000;
- . anno 1979: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 805.731.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trapani, è risultato:

- anno 1975:

- . ricavi.....£. 1.227.898.619;
- . costi.....£. 1.205.376.579;
- . utile d'esercizio.....£. 21.522.040;

- anno 1976:

- . ricavi.....£. 1.289.448.366;
- . costi.....£. 1.260.803.055;
- . utile d'esercizio.....£. 28.645.311;

- anno 1977:

- . ricavi.....£. 926.474.805;
- . costi.....£. 909.601.005;
- . utile d'esercizio.....£. 16.873.800;

- anno 1978:

- . ricavi.....£. 804.780.641;
- . costi.....£. 787.655.572;
- . utile d'esercizio.....£. 17.125.069;

La ditta Bulgarella Andrea è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.13935/12 del 10.5.1966, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino ad 1 miliardo;
- lavori di demolizioni e sterri, fino ad 1 miliardo;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino ad 1 miliardo;
- lavori stradali, fino ad 1 miliardo;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 15.10.1965:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Trapani il 15.10.1965;
- certificato generale del Casellario Giudiziale rilasciato il 15.10.1965 dalla Procura della Repubblica di Trapani, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 15.10.1965 dalla Procura della Repubblica di Trapani dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 14.10.1965 dalla Pretura di Trapani dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A. di Trapani rilasciato il 15.10.1965;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trapani il 22.6.1965;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta (senza data);
- certificati per lavori eseguiti, rilasciati dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani rispettivamente il 26.2.1962 e il 3.5.1962;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dall'E.A.S. - sede di Palermo - il 18.9.1965;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dal Consorzio Bonifica del "Birgi" e dal Consorzio Bonifica del Bacino dell'Alto e Medio Belice, rispettivamente in data 9.9.1965 e 14.8.1965;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dalla Regione Siciliana il 20.6.1962;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'ing. Pugliese Salvatore l'1.8.1962;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato da Mazara Giacomo abitante in Valderice, il 4.7.1962.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata la esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Bulgarella Andrea e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Bulgarella Andrea, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Pretura di S.Margherita Belice:

- al n.172/73 R.G. - decreto penale n.165 del 9.11.1973 - ammenda di £.3.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
- al n.421/73 R.G. - decreto penale del 29.1.1976 - ammenda di £.375.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
- al n.104/74 R.G. - decreto penale del 5.2.1975 - ammenda di £.828.938, per contravvenzione leggi sul lavoro;
- al n.290/74 R.G. - decreto penale del 5.2.1975 - ammenda di £.550.000, per contravvenzione leggi sul lavoro. In data 11.7.1975 opposizione al decreto penale da parte dell'imputato - pendente;
- al n.162/75 R.G. - decreto penale n.109 del 24.7.1975 - ammenda di £.20.000 per infrazione leggi sul lavoro. In data 2.1.1976 opposizione al decreto penale da parte dell'imputato - pendente;
- al n.345/75 R.G. - decreto penale n.181 del 18.12.1975 - ammenda di £.420.000, per infrazione leggi sul lavoro;
- al n.18/76 R.G. - decreto penale n.11 del 29.1.1976 - ammenda di £.350.000, per contravvenzione leggi sul lavoro. In data 17.2.1976 opposizione al decreto penale da parte dell'imputato - pendente.

Le lettere di invito alla licitazione in esame, spedite alle imprese MANIGLIA SpA di Palermo, SPAMEL SpA di Roma, SACAIM SpA di Roma, TUCCI Domenico di Afragola, SAMICEN SpA di Milano e MINERI Orazio di Catania, sono ritornate al mittente in quanto "gli indirizzi indicati sulle stesse sono risultati sconosciuti al portalettere".

Con lettera del 12 ottobre 1970, il Vice Direttore dell'ISES comunicava alla Direzione Tecnica che la gara non poteva essere esperita, in quanto non era disponibile l'area sulla quale dovevano essere effettuati i lavori. (la gara è stata esperita l'11 agosto 1970, cioè due mesi prima).-

16) LICITAZIONE PRIVATA NR.4177.

- Oggetto dei lavori : costruzione di un asilo nido nel comune di Partanna (TP);
- Importo dell'appalto : £.83.398.894 (importo a base d'asta);
£.81.722.576 (importo al netto del ribasso del 2,01% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 28 settembre 1972;
- Imprese invitate alla gara : nr.128 imprese. l'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.125 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Arrigo Fratelli - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di nr.3 imprese;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 28.9.1972, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr.Rosario Bonanno - Funz. Rogante;
 - . ing.Attilio Rossetti - Pres.del Seggio;
 - . sig.Adolfo Papi - Testimone;
 - . sig.Francesco Fedele - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Lombardino Paolo 2,01%
di Mazara del Vallo

- Impresa aggiudicataria : Impresa Lombardino Paolo di Mazara del Vallo, con un ribasso offerto di £.2,01 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 30.1.1973, col n.210 di repertorio, per un importo di lire 81.539.099, al netto del ribasso del 2,23% (2,01 ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,22% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.1419 del 19.4.1973;
- Data della consegna dei lavori : 14.5.1973;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.4.086.128, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Sede di Torino.

La ditta individuale Lombardino Paolo ha sede in Salaparuta (TP), Via di Giovanni n.101, già con sede in Mazara del Vallo, Corso A.Diaz n.67.

E' iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani al nr.31611 sin dall'11.11.1957.

Il titolare della ditta è Lombardino Paolo, nato a Salaparuta (TP) il 27.6.1936.

Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Trapani, è risultato:

- Partita I.V.A. nr.00062320817;
- anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 986.991, a fronte di un volume d'affari di lire 897.626.186;
- anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 10.097.000, a fronte di un volume d'affari di lire 1.105.328.000;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 11.116.000, a fronte di un volume d'affari di lire 465.912.000;
- anno 1979: volume d'affari di £.1.001.493.000.

Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castelvetro, è risultato:

- anno 1975:
 - . ricavi£. 946.374.717;
 - . costi£. 932.681.827;
 - . utile d'esercizio£. 13.692.890;
 - . accertato d'ufficio£. 41.261.692;
- anno 1976:
 - . ricavi£. 843.667.918;
 - . costi£. 834.292.974;
 - . utile d'esercizio£. 9.374.944;
- anno 1977:
 - . ricavi£.1.315.200.409;
 - . costi£.1.305.413.821;
 - . utile d'esercizio£. 9.786.588;
- anno 1978:
 - . ricavi£. 444.825.424;
 - . costi£. 436.920.857;
 - . utile d'esercizio£. 7.904.567;
- anno 1979:
 - . ricavi£.1.582.402.107;
 - . costi£.1.572.475.211;
 - . utile d'esercizio£. 9.926.896;

La ditta Lombardino Paolo è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al nr.17928/00 del 23.11.1966, per l'esecuzione di:

- lavori di terra, fino a 250 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 250 milioni;
- lavori stradali, fino a 250 milioni;
- pavimentazioni speciali, fino a 50 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica propriamente detti, fino a 100 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 7.3.1966:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Salaparuta in data 5-3-1966;
- certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 24.2.1966 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 24-2-1966 dalla Procura della Repubblica di Trapani, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti del 5-3-1966, rilasciato dalla Pretura di Partanna, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani del 22-6-1966;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Salemi del 24-3-1966;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'Impresa Lombardino (senza data);
- certificazione dell'Assessorato Regionale per i Lavori Pubblici di Palermo del 21-2-1966, dal quale risulta che l'Impresa Lombardino Paolo ha in corso lavori per £ 9.324.250, per £ 1.864.850, per £ 2.108.243 e £ 1.333.500-.

Effettivo titolare della ditta individuale Lombardino Paolo, risulta il Lombardino Paolo.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non risulta l'esistenza di eventuali prestanome e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Lombardino Paolo e le altre imprese aggiudicatarie dei lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Al riguardo, utili notizie, si ritiene, potrebbero essere fornite esaminando la documentazione dell'impresa Lombardino Paolo, relativa al rilascio della fidejussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, richiesta dall'Ente appaltante, rilasciata dal Banco di Sicilia - sede di Torino.

Appare, invero, strano, che l'impresa, che non risulta aver mai operato al di fuori della Sicilia, abbia richiesto e ottenuto una fidejussione bancaria ad una sede del Nord Italia di un Istituto di credito.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Lombardino Paolo, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Casellario Giudiziario di Marsala:
 - . 1-4-1980 - Tribunale Appello di Marsala - Non doversi procedere reato estinto per amnistia - D.P.R. 4-8-1978 nr. 413 - art. 523 C.P.P. per :
 - 1) costruzione in difformità del progetto, art. 41 lett. B) legge urbanistica;
 - 2) inosservanza dei provvedimenti dell'autorità art. 650 C.P.;
 - 3) costruzione senza rispetto delle norme vigenti, art. 13 Legge 5-11-1971, n. 1086;
 - 4) omessa denuncia al Genio Civile di opere in conglomerato, art. 14 Legge nr. 1086/71.
- Procura della Repubblica di Marsala:
 - . rapporto del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, cat. Q. 2 - 2 - 1979 del 14-3-1979 a carico di Lombardino Paolo

più otto, tutti imputati:

- a) furto pluriaggravato autovettura Mercedes 220/D targata NA-879921;
- b) sostituzione di persona;
- c) uso di atti falsi;
- d) guida senza patente;
- e) contravvenzione artt.52 e 66 codice stradale;
- f) per avere cancellato il numero di identificazione del telaio della FIAT 126/A.

Il Lombardino è, inoltre, imputato per gli artt.110 e 629 del C.P..E' stato tratto in arresto il 21.3.1979 e scarcerato il 6.6.1980. Con sentenza del 27.10.1980 il citato Lombardino è stato prosciolto per non aver commesso il fatto. In data 28.11.1980 gli atti sono stati inviati alla Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo per appello del P.M.. Di detto procedimento pende stralcio a carico di Lombardino Paolo più tre per ricettazione.

- Pretura di Mazara del Vallo:

- . procedimento nr.486 del 17.9.1977 per contravvenzione alla legge sociale.

Oltre ad essere titolare della omonima ditta individuale, Lombardino Paolo è amministratore unico della "S.p.A. LOMBARDINO", con sede in Salaparuta (TP), Villaggio Keller, avente per oggetto "manufatti edili ed esecuzioni di lavori edili ed opere pubbliche".

La "S.p.A. LOMBARDINO" è stata costituita in data 22.5.1971 ed è iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani al nr.47095 del 7.8.1971. All'atto della costituzione il capitale sociale è di 1 milione, così ripartito:

- 1) Lombardino Paolo£. 340.000;
- 2) Lombardino Gaspare, nato a Salaparuta
il 20.6.1938.....£. 330.000;
- 3) Lombardino Battista, nato a Salaparuta
il 29.4.1905.....£. 330.000.

Il 23.9.1972 il capitale sociale viene aumentato à 100 milioni, ripartito ai soci predetti in proporzione alle loro azioni.

Il 30.12.1974 il capitale sociale è così ripartito:

- 1) Lombardino Paolo£.65.680.000;
- 2) Faraci Adriana, nata a Mazara del Vallo
il 25.8.1942 (moglie del Lombardino Paolo)....£.34.320.000.

Il 15.10.1975 il capitale sociale è così ripartito:

- 1) Lombardino Paolo£. 10.340.000;
- 2) Faraci Adriana£. 89.660.000.

In data 11.6.1979 il capitale sociale viene aumentato a 200 milioni, così ripartito:

- 1) Lombardino Paolo£. 20.680.000;
- 2) Faraci Adriana£.179.320.000.

variazioni cariche sociali:

- il 19.3.1972 viene eletto direttore tecnico Lombardino Battista;
- il 19.4.1975 viene eletto amministratore unico Tedesco Giovanni, nato a Mazara del Vallo l'1.1.1947;
- il 19.4.1975 viene nominato direttore tecnico Lombardino Paolo;
- il 15.5.1979 viene nominato amministratore unico Faraci Adriana;
- il 13.6.1979 viene nominato direttore tecnico Lombardino Battista, con poteri di firma e di rappresentare la società in sede di gare di appalto; Lombardino Paolo viene nominato direttore generale con poteri di firma e di rappresentare la società di fronte a terzi nonché di quietanzare qualsiasi atto.

Il Lombardino Paolo risulta, anche, socio e presidente della "Cooperativa Agricola Saturnia - S.r.l." con sede in Partanna, contrada Camarro, avente per oggetto "trasformazioni e manipolazioni di prodotti agricoli e attività connesse". La stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani al n. 39612 del 19.9.1964 ed è stata costituita in data 8.6.1962.

Lombardino Paolo risulta, infine, socio ed amministratore unico della "S.r.l. AUTOCAM" concessionaria Citroen con sede in Mazaro del Vallo, via Castelvetro - angolo via Svizzera. La suddetta società è stata costituita il 21.3.1973 con la ragione sociale "MAZARNAUTICA". L'1.7.1976 la ragione sociale è stata modificata in "AUTOCAM". La predetta è iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Marsala al n.016 e presso la C.C.I.A.A. di Trapani al n.11214 del 20.12.1976. Ha per oggetto il commercio al minuto di autovetture nuove ed usate e relativi accessori con officina meccanica. I soci sono Lombardino Paolo e Tedesco Giovanni.

17) LICITAZIONE PRIVATA NR.3736.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.36 alloggi (2° lotto) nel comune di Partanna (TP);
- Importo dell'appalto : £.370.912.841 (importo a base d'asta)
£.364.199.319 (importo al netto del ri-
basso dell'1,81% offerto dall'impresa
aggiudicataria);
- Data della licitazione : 16 aprile 1971;
- Imprese invitate
alla gara : nr.139 imprese. L'ISES ha inviato al-
l'Ispettorato per le Zone Terremotate
di Palermo un elenco contenente n.117
imprese da invitare alla gara. In sede
di approvazione, l'ing.Luigi Corona -
Direttore dell'Ispettorato - ha aggiun-
to i nominativi di nr.22 imprese, fra
le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della
formulazione delle
schede segrete : 1. ing. Gian Alberto Proia, dipendente
dell'ISES, incaricato con lettera
dell'8.4.1971;
2. ing. Luigi Corona, direttore dello
Ispettorato di Palermo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,02%;
ribasso massimo.....7,73%;
- Verbale di aggradi-
cazione : del 16.4.1971, redatto presso la sede
ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q,
alla presenza di:
. geom. Giulio Tossini - funzionario rog.;
. ing. Attilio Rossetti - pres. del seggio;
. dr. Rosario Bonanno - testimone;
. ing. Mario D'Antona - testimone;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Imprese che hanno
inviato offerte : 1. Impresa Lombardino Paolo 1,81%;
2. S.r.l. "S.I.A."
(esclusa dalla gara per non aver
presentato il certificato della
Cancelleria Commerciale del Tri-
bunale di Roma);
- Impresa aggiudi-
cataria : Impresa Lombardino Paolo, con un ri-
basso offerto di £.1,81 per ogni cen-
to lire;
- Estremi del
contratto : stipulato in data 2.9.1971, per un im-
porto di £.363.272.037, al netto del
ribasso del 2,06% (1,81% ribasso of-
ferto in sede di gara, più lo 0,25%
per la facilitazione concessa di pre-
sentare fidejussione bancaria in luo-
go della cauzione definitiva). Il con-
tratto è stato registrato aall'Uffi-
cio del Registro di Palermo - Atti
Pubblici - al n.4417 del 15.12.1971;
- Data della consegna
dei lavori : 19.10.1971;
- Subappalti o cessioni
di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa
aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.18.209.965
richiesta dall'Ente appaltante a garan-
zia della buona esecuzione dei lavori
in oggetto, è stata rilasciata dal Ban-
co di Sicilia - sede di Palermo.

Tra la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in esame, l'impresa Lombardino Paolo ha allegato un certificato dell'Albo Nazionale Costruttori, dal quale risultano specializzazioni per:

- lavori di terra con eventuali opere murarie, fino a 500 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili ed opere connesse, fino a 500 milioni;
- lavori stradali, fino a 1 miliardo;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni;
- lavori di difesa e sistemazione idraulica, fino a 500 milioni.

Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. lici-
tazione nr.4177.-

18) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3987

- Oggetto dei lavori : costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel Comune di Salaparuta (TP);
- Importo dell'appalto : £. 2.365.798.185 (importo a base d'asta);
£. 1.981.119.400 (importo al netto del ribasso del 16,26% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 11 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : n. 72 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 11.12.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi numero 2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
 - . geom. Giulio Tossini - pres. del seggio;
 - . sig. Aldo Cola - testimone;
 - . sig. Adolfo Papi - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte :
- | | |
|---|---------|
| 1. <u>S.p.A. S.A.I.S.E.B. di Roma</u> | 15,51%; |
| 2. Impresa PARASILITI di Catania | 12,25%; |
| 3. <u>Impresa G. GUARINO di Potenza</u> | 15,09%; |
| 4. S.p.A. GRANDI LAVORI di Roma | 3,42%; |
| 5. S.p.A. FERROCEMENTO di Roma | 10,78%; |

- : 6. S.p.A. I.CO.RI. di Roma 16,26%;
7. S.p.A. CANTIERI SUD di AG 14,92%;
8. Soc. IMPRESE RIUNITE di Roma =====
(esclusa dalla gara per non aver presentato il certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale Civile di Roma);
- Impresa aggiudicataria : S.p.A. "I.CO.RI. - Impresa Costruzioni e Ricostruzioni" di Roma, con un ribasso offerto di £. 16,26 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 7.3.1972, col n.148 di repertorio, per un importo di lire 1.975.441.484, al netto del ribasso del 16,50% (16,26% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva);
- Data della consegna dei lavori : 24.4.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.99.056.000 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane.

La SpA "I.CO.RI." è stata costituita in data 14.11.1946 con la denominazione "S.r.l. I.CO.RI - Impresa Costruzioni e Ricostruzioni", con sede in Milano e filiale in Palermo. In data 4.1.1952 la società ha assunto l'attuale ragione sociale.

Ha la sede in Roma, Viale Pinturicchio n.84. Fino al 16.11.1967 la sede era a Roma, Lungotevere Flaminio n.76, quivi trasferita da Milano, in data 27.9.1961.

E' iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n.2615/61 ed alla C.C.I.A.A. di Roma al n.253819 dal 1961.

La società ha per oggetto "l'assunzione e l'esercizio di studi, progetti e lavori stradali di terra e rurali, pavimentazioni stradali, edili c.a.; idraulici, acquedotti e fognature, ponti e strutture speciali, gallerie, marittime, bonifiche, idrauliche, forestali, restauri, monumentali, impianti idroelettrici, dighe, armamento ferroviario, indagini geognostiche, assumendo li sia per trattativa privata per conto di Enti pubblici e privati, sia per asta pubblica".

Alla data della costituzione il capitale sociale è di lire 100.000, ripartito al 50% tra:

- . Pietro Vecellio, nato ad Auronzo di Cadore il 15.3.1900;
- . Giuseppe Vecellio, nato ad Auronzo di Cadore il 15.9.1910.

Il 4.1.1952 il capitale sociale viene aumentato a 10.000.000, ripartito tra i due soci suddetti, in ragione del 50% ciascuno. Il 10.10.1964 il capitale sociale viene aumentato a 500.000.000 mediante emissione di 490.000 nuove azioni da £.1.000 cadauna che vengono offerte in opzione ai sottonotati soci, intestatari del capitale sociale di £. 10.000.000, come segue:

- . Giuseppe Vecellio £. 7.500.000;
- . Pietro Vecellio £. 200.000;
- . Spa "VALDARIN" con sede in Campione d'Italia £. 2.300.000.

Nell'occasione il sig. Giuseppe Vecellio dichiara di esercitare il proprio diritto di opzione e sottoscrive n. 367.000 nuove azioni pari a £. 367.000.000.

Il 7.11.1972 il capitale sociale viene aumentato a £.675.000.000, mediante emissione di n.175.000 nuove azioni, che vengono sottoscritte e versate dalla società "Kelin Handels Anstalt" di Vaduz. Il capitale sociale di £. 500.000.000 era ripartito tra i sottonotati soci come segue:

- . Giuseppe Vecellio £.497.700.000;
- . Spa "S.O.M.A.C.- Società Manufatti Cemento" con sede in Palermo, via Marchese di Villa Bianca n. 120 £. 2.300.000.

Il 19.12.1978 il capitale sociale viene aumentato a lire 2.500.000.000, mediante emissione di n. 1.825.000 nuove azioni, che vengono sottoscritte e versate dai sottonotati soci come segue:

- . Giuseppe Vecellio £.931.425.000;
- . Spa "SOFINVEST" di Roma £.549.375.000;

- Tiziano Vecellio Segate, nato ad Auronzo di Cadore il 12.2.1940 £. 75.700.000;
- Maria Zandegiacomo, nato a Webb (USA) il 27.2.1914 (coniugata con Giuseppe Vecellio) £.194.725.000;
- Lori Vecellio Segate, nata ad Auronzo di Cadore il 28.10.1950 £. 67.575.000;
- Spa "SO.MA.C." di Palermo £. 6.200.000.

Responsabili della società:

- amministratori:

- dalla costituzione al 23.9.1952 la società è stata retta da un amministratore unico nella persona di Giuseppe Vecellio;
- dal 23.9.1952 al 26.4.1962 la società è stata retta da due amministratori nelle persone di Giuseppe e Pietro Vecellio;
- il 26.4.1962 viene nominato coamministratore Tiziano Vecellio in sostituzione di Pietro Vecellio;
- dal 21.11.1969 al 4.9.1979 la società è stata retta da un amministratore unico nella persona di Giuseppe Vecellio;
- dal 4.9.1979 la società è retta da un consiglio di amministrazione, composto da:
 - .. Giuseppe Vecellio - presidente e consigliere delegato;
 - .. Tiziano Vecellio - consigliere delegato;
 - .. Corrado Capilupi - consigliere.

- collegio sindacale:

- alla costituzione della società il collegio sindacale era composto da:

.. Giovanni Battista	De Marco	- presidente;
.. Aldo	De Zordo	- sindaco effettivo;
.. Mario	Bisson	- sindaco effettivo;
.. Mario	Rivolta	- sindaco supplente;
.. Pietro	Arienti	- sindaco supplente.
- il 16.1.1961 viene nominato il nuovo collegio sindacale nelle persone di:

.. Francesco	Bellini	- presidente;
.. Mario	Bisson	- sindaco effettivo;
.. Danilo	Marcon	- sindaco effettivo;
.. Marcello	Fogazza	- sindaco supplente;
.. Tommaso	Era	- sindaco supplente.

In data 26.4.1971 viene nominato il nuovo collegio sindacale, composto da:

- . Goffredo Bonacci - presidente -;
- . Roberto Landi - sindaco effettivo -;
- . Lamberto De Pedis - sindaco effettivo -;
- . Giorgio Ciccioriccio - sindaco supplente -;
- . Marcello Fiorani - sindaco supplente -.

I predetti membri del collegio sindacale risultano tuttora in carica.

Bilancio al 31.12.1968:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	3.738.648.095;
. passivo.....£.	3.737.606.461;

- conto economico:

. profitti.....£.	299.828.259;
. perdite.....£.	<u>298.786.625;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>1.041.634.</u></u>

Bilancio al 31.12.1969:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	2.884.479.055;
. passivo.....£.	2.782.421.775;

- conto economico:

. profitti.....£.	390.554.613;
. perdite.....£.	<u>288.497.333;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>102.057.280.</u></u>

Bilancio al 31.12.1970:

- stato patrimoniale:

. attivo.....£.	4.502.683.961;
. passivo.....£.	4.492.334.441;

- conto economico:

. profitti.....£.	594.852.295;
. perdite.....£.	<u>491.382.775;</u>
. utile d'esercizio.....£.	<u><u>103.469.520.</u></u>

- . il 7.12.1963 viene nominato presidente del collegio sindacale Libero Peroni, in sostituzione di Francesco Bellini.
 - . il 10.10.1964 viene nominato il nuovo collegio sindacale nelle persone di:
 - .. Luigi Palazzone - presidente;
 - .. Libero Peroni - sindaco effettivo;
 - .. G.A. Costanzo Beccaria - sindaco effettivo;
 - .. Nino Mariani - sindaco supplente;
 - .. Alberto Giordani - sindaco supplente.
 - . il 30.10.1971 viene nominato presidente del collegio sindacale Renato Fantini, in sostituzione di Luigi Palazzone.
 - . il 7.11.1972 vengono nominati sindaci supplenti Agostino Filosi e Corrado Capilupi, in sostituzione dei precedenti.
 - . il 18.1.1973 viene nominato sindaco effettivo Corrado Capilupi, in sostituzione di G.A. Costanzo Beccaria e viene nominato sindaco supplente Luigi De Cordova.
 - . il 27.7.1974 viene nominato sindaco effettivo Luigi De Cordova, in sostituzione di Libero Peroni.
 - . il 28.11.1975 vengono nominati sindaci supplenti Aldo Barra e Olivo Belli, in sostituzione dei precedenti.
 - . il 29.4.1977 viene nominato sindaco effettivo Vittorio Zannardelli, in sostituzione di Corrado Capilupi.
- procuratore della società:
- . il 22.11.1971 Maria Zandegiacomo, coniugata Vecellio, viene nominata procuratore speciale della società.
- rappresentante degli obbligazionisti:
- . il 9.11.1978 Libero Peroni viene nominato rappresentante degli obbligazionisti.
- Bilancio al 31.12.1969:
- stato patrimoniale:
 - . attivo.....£. 8.533.297.060;
 - . passivo.....£. 8.332.023.705;
 - conto economico:
 - . profitti.....£. 785.734.803;
 - . perdite.....£. 584.461.448;
 - . utile d'esercizio.....£. 201.273.355.
- Bilancio al 31.12.1970:
- mancano i relativi dati.

Bilancio al 31.12.1971:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	7.911.038.407;	
. passivo.....£.	7.611.139.121;	
- conto economico:		
. profitti.....£.	1.083.298.700;	
. perdite.....£.	783.399.414;	
. utile d'esercizio.....£.	299.899.286.	

Bilancio al 31.12.1972:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	9.650.260.332;	
. passivo.....£.	9.360.483.279;	
- conto economico:		
. profitti.....£.	1.035.451.096;	
. perdite.....£.	745.674.043;	
. utile d'esercizio.....£.	289.777.053.	

Bilancio al 31.12.1973:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	13.488.176.997;	
. passivo.....£.	13.077.259.686;	
. utile d'esercizio.....£.	410.917.311.	

Bilancio al 31.12.1979:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	164.883.609.376;	
. passivo.....£.	164.557.649.665;	
- conto economico:		
. profitti.....£.	136.954.109.693;	
. perdite.....£.	136.628.149.982;	
. utile d'esercizio.....£.	325.959.711.	

La Spa "I.CO.RI." è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n. 3586/11 del 20.10.1964, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 5 miliardi;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 2,5 miliardi;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;

- opere speciali in cemento armato; fino a 2,5 miliardi;
- lavori stradali, oltre 5 miliardi;
- pavimentazioni speciali, fino a 5 miliardi;
- stabilizzazione terreni, fino a 5 miliardi;
- acquedotti e fognature, fino a 5 miliardi;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica, propriamente detti, fino a 2,5 miliardi;
- lavori di sistemazione agraria e forestale, fino a 1 miliardo;
- impianti di irrigazione, fino a 5 miliardi;
- impianti di sollevamento, fino a 1 miliardo;
- impianti di potabilizzazione, fino a 1 miliardo;
- impianti di depurazione, fino a 1 miliardo;
- trivellazioni e pozzi, fino a 1 miliardo;
- impermeabilizzazione di terreni, fino a 1 miliardo;
- lavori di intonacatura impermeabilizzante ed impermeabilizzazioni speciali, fino a 1 miliardo;
- costruzione di moli, bacini, banchine, ecc., fino a 1 miliardo;
- dighe, oltre 5 miliardi;
- gallerie, oltre 5 miliardi;
- fondazioni speciali, fino a 500 milioni;
- opere murarie relative ai complessi per la riproduzione e la distribuzione di energia, fino a 2,5 miliardi.

Dal fascicolo esistente presso l'Albo Nazionale dei costruttori risulta:

- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Catanzaro del 22.1.1965;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'Ingegnere Capo del Consorzio di Bonifica del Versante Calabro-Ionico Meridionale del 13.2.1965;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e T.F. in Puglia e in Italia del 27.3.1965;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dal Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore del 30.3.1965;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Piana del Gela del 22.4.1965;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dalle FF.SS. dello 11.11.1965;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma del 30.6.1974 e del 27.7.1974;
- quadro delle attrezzature acquistate negli anni 1962, 1963 e 1964 (senza data);
- domanda del 6.5.1967 per "modifica di iscrizione";
- certificati di lavori eseguiti, rilasciati da:
 - Assessorato Agricolture e Foreste della Regione Siciliana del 3.5.1967;

- Consorzio di Bonifica di Scicli del 27.4.1967;
- Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa del 24.4.1967;
- Soprintendenza alle Antichità di Agrigento dell'8.5.1967;
- Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana del 3.5.1967;
- Consorzio di Bonifica della Piana di Gela del 10.4.1967;
- Azienda Comunale Elettività ed Acqua di Roma del 15.4.1967;
- Ministero dei Trasporti - FF.SS. del 18.3.1965;
- Autostrade, del 29.5.1967;
- Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano del 19.4.1967;
- Ente Siciliano Elettività del 22.4.1967;
- Consorzio di Bonifica di Caulonia (senza data);
- Ministero dei Trasporti - FF.SS., del 16.2.1967;
- A.N.A.S. del 17.2.1967;
- A.N.A.S. del 24.4.1967;
- Autostrade Fiori SpA (senza data).

Altre notizie

: Giuseppe Vecellio, oltre ad essere il maggiore azionista e presidente del consiglio di amministrazione della SpA I.CO.RI, è cointeressato nelle seguenti società:

- socio della "SpA EUROTTEL TAORMINA", con sede a Palermo, Via Ruggero VII n.30;
- socio e amministratore unico della "SpA SO.MA.C. - Società Manufatti in Cemento", con sede a Palermo, Via Marchese di Villabianca n.120. La carica di amministratore unico è stata assunta, a partire dal 28.3.1970, dal figlio Tiziano Vecellio.

I dati suddetti sono riferiti all'anno 1971.-

19) LICITAZIONE PRIVATA NR. 3820

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 49 alloggi nel Comune di Menfi (II° Lotto);
- Importo dell'appalto : £. 524.777.931 (importo a base d'asta)
£. 521.629.263 (importo al netto del ribasso dello 0,60% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 2 luglio 1971;
- Imprese invitate alla gara : n. 110 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n. 94 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di n. 3 imprese e ne ha aggiunte n. 19;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Odraldo Pierdonati, dipendente dell'ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,10%;
ribasso massimo.....7,43%;
- Verbale di aggiudicazione : del 2.7.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. Dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
. geom. Giulio Tossini - pres. del seggio;
. ing. Gian Alberto Proia - testimone;
. dr. Antonino Di Marco - testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : Impresa G. Pantalena di Agrigento 0,60%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Giuseppe Pantalena, con un ribasso offerto di £. 0,60 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 10.12.1971, per un importo di £. 521.629.263, al netto del ribasso dello 0,60% offerto in sede di gara. Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.846 dell'11.3.72;
- Data della consegna dei lavori : 27.9.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la cauzione definitiva di £. 26.100.000, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata versata presso la Tesoreria dello Stato di Agrigento in titoli pubblici.

La ditta individuale Pantalena Giuseppe ha sede in Agrigento, via Petrarca n. 10. E' iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al numero 49165 del 25.3.1958. Ha per oggetto l'assunzione di appalti per lavori edili, stradali, in cemento armato, fognanti, marittimi e viadotti. Il titolare della ditta è Pantalena Giuseppe, nato ad Aragona (AG) il 24.5.1927 e residente ad Agrigento in via Petrarca n. 10.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Agrigento è risultato:

- partita I.V.A. n. 00071450845;

- anno 1977: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 4.447.965.000;
- anno 1978: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 3.315.558.000;
- anno 1979: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 1.902.793.000,

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Agrigento, è risultato:

- anno 1969:

. ricavi dichiarati.....£.	445.589.915;
. ricavi accertati.....£.	545.909.760;
. costi.....£.	430.765.829;
. utile d'esercizio.....£.	115.143.931;
. reddito definito per condono.....£.	28.228.000;

- anno 1970:

. ricavi.....£.	332.949.726;
. costi.....£.	323.751.636;
. utile d'esercizio.....£.	9.198.090;
. reddito definito per condono.....£.	31.051.000;

- anno 1971:

. ricavi.....£.	485.800.000;
. costi.....£.	473.882.007;
. utile d'esercizio.....£.	11.917.993;
. reddito definito per condono.....£.	34.156.000;

- anno 1972:

. ricavi.....£.	686.303.993;
. costi.....£.	672.960.689;
. utile d'esercizio.....£.	13.343.304;
. reddito definito per condono.....£.	37.571.000;

- anno 1973:

. reddito definito per condono.....£.	41.689.000;
---------------------------------------	-------------

- anno 1974:

. ricavi.....£.	1.643.147.722;
. costi.....£.	1.569.839.171;
. utile d'esercizio.....£.	73.308.551;
. reddito accertato.....£.	231.048.000;

La ditta Pantalena Giuseppe è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n. 8537/09 del 10.10.1965, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 1 miliardo;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 2,5 miliardi;

- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, presentata il 13.6.1962:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato il 16.5.1962 dal Comune di Agrigento;
- certificato generale del Ca-sellario Giudiziario della Procura della Repubblica di Agrigento il 4.10.1962;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Agrigento il 12.7.1962;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Agrigento il 19.6.1962;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Agrigento rilasciato il 17.5.1962;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Agrigento (senza data);
- certificato di iscrizione quale appaltatore regionale rilasciato dall'Assessorato Regionale per i Lavori Pubblici di Palermo il 12.10.1962;
- elenco delle principali attrezzature tecniche al 13.9.1962;
- certificati di lavori eseguiti:
 - . giudizio sulla condotta dei lavori da parte dell'impresa rilasciato dal collaudatore del Provveditorato per le Opere Pubbliche di Palermo il 10.3.1964: "il lavoro è risultato eseguito con sufficienza. La Direzione Lavori, però, ha dovuto emettere numerosi ordini di servizio per l'esecuzione di lavori o di forniture. Ciò dimostra che l'impresa si è dimostrata un po' rigida.....in complesso l'operato dell'impresa si ritiene sufficiente".
 - . l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento ha rilasciato certificati il 26.8.1962, 13.9.1962, 27.11.1964;
 - . S.M. Cooperativa a r.l. di Agrigento del 15.10.1962;
 - . Amministrazione Provinciale di Agrigento del 10.9.1962;
 - . Municipio di Agrigento del 2.7.1962.

In data 7.3.1970 ha presentato domanda per l'elevazione dello importo dell'iscrizione, allegando:

- elenco delle attrezzature al 7.3.1970;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo del 20.11.1969;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dal Genio Civile di Agrigento il 27.10.1969;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'ISES di Catania il 2.12.1969;

- certificati per lavori eseguiti rilasciati dall'Istituto Autonomo Case Popolare di Agrigento il 2.10.1969, il 10.12.1969, il 23.3.1970 e il 3.4.1970;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di Agrigento il 23.9.1969 e il 3.4.1970;
- certificato per lavoro eseguito rilasciato dall'Assessorato Regionale per i lavori Pubblici di Palermo il 30.6.1969;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dal Municipio di Agrigento il 3.4.1970;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'ing. Francesco Butticè - direttore dei lavori per la costruzione della "CASA DEL FORESTIERO E DEL TURISMO IN AGRIGENTO" in data 18.9.1969.

Nel fascicolo esaminato presso l'Albo Nazionale dei Costruttori esiste una richiesta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici indirizzata alla Procura della Repubblica di Trapani (senza data) sui reati contestati all'impresa, al fine di permettere al Comitato Centrale dell'Albo di iniziare le procedure previste per la cancellazione dall'Albo.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Pantalena Giuseppe, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi penali:

- Procura della Repubblica di Palermo:
 - . al n.1155/78 R.G. - denunciato per concorso agli artt.110, 112 e 479 n.2 C.P. in data 24.3.1972. In data 7.2.1981 gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale di Palermo, per giudizio;
- Pretura di Salemi:
 - . in data 24.10.1978 - N.D.P. per amnistia, per contravvenzione al DPR n.1121 del 30.6.1965;
- Pretura di Menfi:
 - . al n.390/75 R.G. - in data 26.8.1975, ammenda di £.10.000 per non aver esibito sul luogo di lavoro i regolamentari libri paga e matricola, né alcuna autorizzazione sostitutiva;
- Tribunale di Agrigento:
 - . in data 17.8.1973 - ammenda complessiva di £.316.000 per contravvenzioni sul lavoro, di cui:

- .. contravvenzione sul lavoro art.4, 9, 10 della legge 11.1.1943 n.138, art.23, primo comma, della legge 4.4.1952 n.218 e art.3 della legge 24.10.1966 n.934;
- .. contravvenzione sul lavoro art.10, terzo comma, 11, secondo comma, e 3 della legge 14.2.1963 n.60;
- .. contravvenzione sul lavoro art.1, 2, 8, 14, 15, 19 e 27 della legge 5.4.1952 n.218;
- .. contravvenzione sul lavoro art.26, 27, 33 e 82 del T.U. 30.5.1955, n.797;
- .. contravvenzione sul lavoro art.9 della legge 9.2.1963, art.77, 13 e 5 D.L.C. - P.S. 12.8.1957 n.869 (assoluzione per insufficienza di prove art.479 C.P.P.);
- .. contravvenzione sul lavoro art.42 e 85 T.U. 30.5.1955, n.797;
- .. contravvenzione sul lavoro art.20 e 195 T.U. - DPR 30.6.1965 n.1124 (assoluzione per insufficienza di prove). Concessa amnistia con D.P. 4.8.1978 n.413 applicata con provvedimento del Tribunale di Agrigento del 23.5.1980;
- . in data 1.12.1978 - Corte di Appello di Palermo - assoluzione per insufficienza di prove art.387 C.P.P. per omicidio colposo art.589 C.P..-

Pantalena Giuseppe risulta essere socio della "SpA SUD BETON", con sede in Menfi, Via Petrarca n.10, già con sede a Palermo in Via Gravina n.98.

La suddetta società ha un capitale sociale di £.1.000.000 ed è iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n.80450 del 18.7.1970.

Risulta, inoltre, essere socio della "SpA CANTIERI SUD", con sede in Agrigento, Viale Vittoria n.113.

La predetta società, della quale il Pantalena è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 27.4.1974, è stata costituita in data 15.11.1969, ed ha un capitale sociale di lire 10 milioni.

Pantalena Giuseppe risulta, infine, titolare di una società di fatto a nome "Pantalena Giuseppe", iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n.63854 del 25.3.1964, avente per oggetto "aratura, movimento di terra in genere, terrazzamenti, canalizzazioni ed altre".-

20) LICITAZIONE PRIVATA NR. 4026

- Oggetto dei lavori : costruzione di n.67 alloggi (II° Lotto) nel Comune di Salemi;
- Importo dell'appalto : £. 777.740.328 (importo a base d'asta);
£. 836.856.125 (importo al lordo dello aumento del 7,60% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 21 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 89 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n. 22 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Arrigo Fratelli - direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di n.67 imprese, tra le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione della scheda segreta : 1. ing. Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : indice di aumento massimo.....15,35%;
- Verbale di aggiudicazione : del 21.12.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
. ing. Odraldo Pierdonati - pres. seggio;
. sig. Francesco Fedele - testimone;
. sig. Adolfo Papi - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Pantalena Giuseppe, con un aumento del.....7,60%;
2. Impresa Girolamo De Sanctis, escluso dalla gara perchè la dichiarazione relativa alla presa visione dei lavori è stata sottoscritta da persona diversa dal titolare dell'impresa.

- Impresa aggiudicataria : Impresa Pantalena Giuseppe, con un aumento di £.7,60 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 26.4.1972, per un importo di £. 834.445.108, al lordo dell'aumento del 7,29% (7,60% aumento offerto in sede di gara, meno lo 0,31% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato allo Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n. 2525 dell'1.8.1972;
- Data della consegna dei lavori : 24.3.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.41.842.806, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Sede di Agrigento.
Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3820.
- Altre notizie : le prime due licitazioni per l'appalto dei lavori in oggetto, indette, rispettivamente, per i giorni 11.10.1971 e 11.12.1971, erano andate deserte. Ambedue le volte erano state invitate n.66 imprese, fra le quali l'impresa Pantalena Giuseppe.

A seguito di quanto sopra esposto, l'ISES era stato autorizzato dall'Ispettorato ad esperire una terza licitazione per il giorno 21.12.1971, accettando offerte anche in aumento.

Per la partecipazione alla gara in oggetto, l'impresa Pantalena Giuseppe ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, dal quale risultano specializzazioni per le

seguenti categorie di lavori:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato, di tipo corrente, fino a 1 miliardo;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 2,5 miliardi;
- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni.-

21) LICITAZIONE PRIVATA NR.4025.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.68 alloggi (1° lotto) nel comune di Salemi (TP);
- Importo dell'appalto : £.745.045.836 (importo a base d'asta)
£.790.642.641 (importo al lordo dello aumento del 6,12% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 21 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.89 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.22 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Arrigo Fratelli - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di nr.67 imprese, tra le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione della scheda segreta : 1. ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : indice di aumento massimo.....17,517%
- Verbale di aggiudicazione : del 21.12.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr.Rosario Bonanno - Funz. Rogante;
. ing.Odraldo Pierdonati - Pres. Seggio;
. sig.Francesco Fedele - Testimone;
. sig.Adolfo Papi - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Pantalena Giuseppe, con un aumento del6,12%;

2. Impresa Girolamo De Sanctis, esclusa dalla gara perchè la dichiarazione relativa alla presa visione dei lavori è stata sottoscritta da persona diversa dal titolare dell'impresa.

Impresa aggiudicataria

- : Impresa Pantalena Giuseppe, con un aumento di £.6,12 per ogni cento lire;

Estremi del contratto

- : stipulato in data 26.4.1972, per un importo di £.790.642.641, al lordo dello aumento del 6,12% offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara. Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al nr.2280 dell'11.7.1972;

Data della consegna dei lavori

- : 24.3.1972;

Subappalti o cessioni di lavori

- : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria

- : il deposito cauzionale di £.39.600.000, richiesto dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stato versato presso la Tesoreria dello Stato di Agrigento.

Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione nr.3820.

Altre notizie

- : le prime due licitazioni per l'appalto dei lavori in oggetto, indette rispettivamente per i giorni 11.10.1971 e 11.12.1971, erano andate deserte. Ambe due le volte erano state invitate n.66 imprese, fra le quali l'impresa Pantalena Giuseppe.

A seguito di quanto sopra esposto, l'ISES era stato autorizzato dall'Ispettorato ad esperire una terza licitazione per il giorno 21.12.1971, accettando offerte anche in aumento.

Per la partecipazione alla gara in oggetto, l'impresa Pantalena Giuseppe ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, dal quale risultano specializzazioni per le seguenti categorie di lavori:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 1 miliardo;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 2,5 miliardi;
- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni.-

22) LICITAZIONE PRIVATA NR.3344.

- Oggetto dei lavori : costruzione di nr.49 alloggi (II° lotto) nel comune di S.Ninfa (TP);
- Importo dell'appalto : £.509.142.670 (importo a base d'asta)
£.473.706.340 (importo al netto del ribasso del 6,96% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 15 maggio 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr.98 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.97 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di nr.3 imprese e ne ha aggiunte nr.4;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing.Luciano Ferraguto, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 12.5.1970;
2. ing.Attilio Rossetti, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 12.5.1970;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 15.5.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom.Giulio Tossini - Funz.Rogante;
 - . ing.Carlo Reitano - Pres.del Seggio;
 - . dr.Rosario Bonanno - Testimone;
 - . dr.Giuseppe Pennisi - Testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Pantalena Giuseppe 6,96%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Pantalena Giuseppe, di Agrigento, con un ribasso offerto di £.6,96 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 28.9.1970, col n.21 di repertorio, per un importo di lire 472.484.397, al netto del ribasso del 7,20% (6,96% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.301 del 9.2.1971;
- Data della consegna dei lavori : 4.7.1970;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.23.685.317 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della bona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca Sicula - sede di Trapani.

Si fa presente che, all'atto della partecipazione alla gara in esame, l'impresa Pantalena Giuseppe ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a £.500 milioni.

Tenuto conto dell'importo a base d'asta della licitazione in esame di £.509.142.670, l'impresa Pantalena Giuseppe non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara (peraltro, l'impresa, alla data in cui è stata esperita la gara, aveva presentato domanda all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'elevazione di tale limite a £.2,5 miliardi - vds. licitazione nr.3820 - che è stata successivamente accettata).

Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione nr.3820.-

23) LICITAZIONE PRIVATA NR.4122

- Oggetto dei lavori : costruzione della scuola materna e dell'asilo nido nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG);
- Importo dell'appalto : £. 71.175.086 (importo a base d'asta);
£. 67.794.270 (importo al netto del ribasso del 4,75% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 6 aprile 1972;
- Imprese invitate alla gara : nr. 160 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.124 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Arrigo Fratelli - direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di n.66 imprese e ne ha depennato n.30. L'impresa aggiudicataria risulta fra quelle aggiunte dall'Ispettorato;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 6.4.1972, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
 - . geom. Giulio Tossini - pres. seggio;
 - . sig. Michele Marascia - testimone;
 - . sig. Francesco Fedele - testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Giuseppe Renna di Sambuca di Sicilia.....4,75%;
2. Impresa Ferdinando Ocello di Menfi.....3,98%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Giuseppe Renna di Sambuca di Sicilia, con un ribasso offerto di £. 4,75 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 2.8.1972, col n.187 di repertorio, per un importo di lire 67.630.567, al netto del ribasso del 4,98% (4,75% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,23% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - atti Pubblici - al n. 3364 del 27.10.72;
- Data della consegna dei lavori : 26.7.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.3.389.713, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca Sicula - sede di Trapani -.

La ditta individuale Renna Giuseppe ha sede in Sambuca di Sicilia (AG) , via Umberto I, n. 18. E' iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento al n.48509 in data 20.3.1958. Il titolare della ditta è Renna Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia (AG) il 18.2.1921 e ivi residente in via Umberto I n. 18.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Agrigento è risultato:

- Partita I.V.A. n. 00071780845:

- . anno 1977: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 222.168.000;
- . anno 1978: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 135.312.000.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ditta Renna Giuseppe è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.30358 del 29.1.1971, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato, di tipo corrente, fino a 100 milioni;
- lavori di demolizione e sterri, fino a 100 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 100 milioni;
- lavori stradali, fino a 100 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni,

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 24.10.70:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Sambuca di Scilia (AG) il 24.10.1970;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sciacca in data 2.9.1970 dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sciacca il 2.9.1970 dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di S. Margherita Belice dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Agrigento del 27.10.1970;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Menfi rilasciato in data 22.10.1970;
- certificato di iscrizione all'Albo Regionale dei Costruttori per lavori fino ad un importo di £. 200.000.000 rilasciato dalla Regione Siciliana in data 23.11.1970;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa Renna Giuseppe alla data del 24.10.1970;
- certificato del Genio Civile di Agrigento rilasciato per attestare lavori eseguiti dall'impresa per un importo di £.10.760.000, rilasciato in data 31.10.1970;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati da:

. Comune di Sambuca di Sicilia per	£. 9.096.946;
. Comune di Sambuca di Sicilia per	£. 24.500.000;
. Ente Sviluppo Agricolo Palermo	£. 18.000.000;
. Amministrazione Provinciale di Agrigento	£. 3.000.000;
" " " "	£. 4.300.000;
" " " "	£. 36.921.277;
" " " "	£. 28.980.000;
. ing. Ignazio Giaccone, direttore lavori edilizia privata di Agrigento,	£. 40.000.000.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata la esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Renna Giuseppe e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.-

24) LICITAZIONE PRIVATA NR.3853

- Oggetto dei lavori : costruzione di n.24 alloggi nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG);
- Importo dell'appalto : £. 308.644.726 (importo a base d'asta);
£. 298.459.450 (importo al netto del ribasso del 3,30% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 23.7.1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 144 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Mario D'Antona, dipendente dell'ISES;
2. arch. Mauro Pasqui, dipendente dell'ISES;
3. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,23%;
ribasso massimo.....7,30%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 23.7.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi numero 2/Q, alla presenza di:
. dr. Rosario Bonanno - funzionario rog.;
. ing. Odraldo Pierdonati - pres. seggio;
. dr. Antonino di Marco - testimone;
. ing. Attilio Rossetti - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Civiltà Salvatore di Agrigento.....3,30%;

- Impresa aggiudicataria : Impresa Civiltà Salvatore, con un ribasso offerto di £.3,30 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 13.12.1971, per un importo di £. 297.842.161, al netto del ribasso del 3,50% (3,30% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,20% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.999 del 21.3.1972;
- Data della consegna dei lavori : 30.9.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £. 14.922.972, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele - Filiale di Agrigento -.

La ditta individuale Civiltà Salvatore ha la sede in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 1. E' iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento al n.51264 in data 7.2.1959. Il titolare della ditta individuale è Civiltà Salvatore, nato ad Agrigento il 17.9.1931 ed ivi residente in via Diodoro Siculo n.1.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Agrigento è risultato:

- Partita I.V.A. n. 00028830842;

- . anno 1976: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 400.923.612;
- . anno 1977: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 310.547.000;
- . anno 1978: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 170.571.000.

. nell'anno 1976 è stato rilevato un reddito complessivo netto di £.24.142.000.

La ditta individuale Civiltà Salvatore è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.30285/10 del 29.1.1971, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a £.500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a £.500 milioni;
- lavori stradali, fino a 100 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata il 20.4.1968:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data 3.4.1968 dal comune di Agrigento;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato in data 13.3.1968 dalla Procura della Repubblica di Agrigento, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 14.11.1970 dalla Procura della Repubblica di Agrigento, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 14.3.1968 dalla Procura della Repubblica di Agrigento, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 18.11.1970 dalla Pretura di Agrigento, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Agrigento rilasciato in data 13.3.1968;
- certificati rilasciati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Agrigento rispettivamente in data 26.4.1968 e 5.12.1970;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa alla data del 24.4.1968;
- certificato rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Agrigento in data 16.3.1968, relativo a lavori eseguiti per un importo di £.45.650.000;
- certificato rilasciato in data 18.11.1970 dall'ing. Dimora Emanuele, relativo a lavori eseguiti per £.250.000.000, £.150 milioni e £.160.000.000;
- certificato rilasciato in data 14.3.1968 dall'ing. Dimora Emanuele, relativo a lavori eseguiti per £.140.000.000;
- certificato rilasciato in data 18.12.1970 dall'impresa Lo Turco, relativo a lavori eseguiti per £.276.436.999, £.87.590.934 e £.92.572.541;

- certificato rilasciato in data 16.12.1970 dall'impresa Facciolà Michelangelo, relativo a lavori eseguiti per un importo di £.78.015.000;
- contratto del 10.12.1970 per lavori eseguiti nei confronti della Amministrazione Provinciale di Agrigento, per un importo complessivo di £.152.446.191.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata la esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Civiltà Salvatore e le altre imprese aggiudicatrici di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Altre notizie : i lavori per la costruzione dei n. 24 alloggi nel Comune di Sambuca di Sicilia, di cui alla licitazione in esame, sono stati eseguiti non dalla ditta individuale Civiltà Salvatore, ma dalla società di fatto "Civiltà Salvatore e Pullarà Giuseppe", che non risulta iscritta, nè alla C.C.I.A.A., nè all'Albo Nazionale dei Costruttori. (notizie rilevate dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1972 dalla società di fatti).

Da accertamenti eseguiti sul conto di Civiltà Salvatore, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Pretura di Agrigento:
 - . 9.2.1957 lire 26.000 di ammenda - art. 483/488 C.P.P. per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale art.651/C.P., non menzione della condanna sul certificato del Casellario Giudiziale rilasciato a richiesta del privato art.175/C.P.;
 - . 10.5.1976 £. 80.000 ammenda art. 483/488 C.P.P. per mancato versamenti contributi I.N.A.M. art. 4-9-10 legge 11.1.1943 n.138; £.10.000 ammenda art. 483 C.P.P. per mancato versamento contributi Gescal art. 10 lett. B-C e 11 secondo -3)-C) legge 14.2.1963 n.60;
- Tribunale Agrigento:
 - . 11/4/1969 giorni 5 di arresto e £. 25.000 di ammenda art.523 C.P.P. per costruzione di sopraelevazione senza licenza art.31-32-41 lettera a) legge 17.8.1942 n.1150;
- Procura della Repubblica di Sciacca:
 - .n.940/72 R.G. p.p. artt. 113 -589 1°cpv C.P. in relazione artt. 16 - 17 C) D.P.7.1.56 n.164. Sentenza 85 del 2.6.1977, condanna anni 1 reclusione, risarcimento danni, ricorso Corte Appello Palermo.
- Pretura S. Margherita Belice:
 - . risulta £. 70.000 ammenda per contravvenzione Legge sul lavoro n.10/74 -R.G.-.

25) LICITAZIONE PRIVATA NR.4010.

- Oggetto dei lavori : costruzione di una scuola materna e di un asilo nido nel comune di S.Margherita Belice (AG) - zona sud-est;
- Importo dell'appalto : £.138.110.845 (importo a base d'asta)
£.138.041.790 (importo al netto del ribasso dello 0,05% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 21 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.131 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.115 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha depennato i nominativi di nr.5 imprese e ne ha aggiunte nr.21, fra le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 21.12.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr.Rosario Bonanno - Funz. Rogante;
 - . ing.Odraldo Pierdonati - Pres. Seggio;
 - . sig.Adolfo Papi - Testimone;
 - . sig.Francesco Fedele - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Bilello Calogero 0,05%;

- Impresa aggiudicataria : Impresa Bilello Calogero, con un ribasso offerto di £.0,05 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 27.5.1972, col numero 173 di repertorio, per un importo di £.137.737.946, al netto del ribasso dello 0,27% (0,05% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,22% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.2283 dell'11.6.1972;
- Data della consegna dei lavori : 16.5.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.6.902.090, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Filiale di Sciacca.

La ditta individuale Bilello Calogero ha sede in Sciacca (AG), Via Carlo Marx n.28.

E' iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al nr.35992 del 9.6.52. Il titolare della ditta è Bilello Calogero, nato a Sciacca il 9.1.1914 ed ivi residente in Via Carlo Marx n.28.

L'oggetto dell'attività è l'assunzione di appalti per lavori edili, stradali, in cemento armato e fognanti.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Agrigento, è risultato:

- Partita I.V.A. nr.000102370848;

. anno 1976: risulta evidenziato un reddito complessivo netto di £.23.382.000;

. anno 1977: risulta evidenziato un volume d'affari di lire 168.079.000;

- . anno 1978: risulta evidenziato un volume d'affari di lire
10.109.000.-

La ditta Bilello Calogero è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al nr.26648/11 dell'8.11.1968, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 250 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 250 milioni;
- lavori stradali, fino a 100 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata il 6.10.1967:

- certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di Sciacca il 28.9.1967;
- certificato del casellario giudiziario rilasciato il 29.9.67 dalla Procura della Repubblica di Sciacca, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 29.9.1967 dalla Procura della Repubblica di Sciacca, dal quale "NON" risultano processi in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, né pene da espiare;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 2.10.1967 dalla Pretura di Sciacca, dal quale "NON" risultano processi penali in corso, né pene da espiare;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Agrigento, rilasciato in data 29.9.1967;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sciacca, rilasciato il 9.10.1967;
- quadro dell'attrezzatura posseduta alla data del 6.10.1967;
- dichiarazione della ditta "M.G. Virgilio Sciacca" relativa all'appalto dato all'impresa Bilello Calogero per la costruzione di un impianto per la produzione di calce in zolle, per un importo di 60 milioni;
- certificato rilasciato dall'ing. Amorelli Onofrio - progettista e direttore dei lavori - per la costruzione di un palazzo per complessivi 160 milioni;
- certificato rilasciato dall'ing. Ignazio Giaccone - progettista e direttore dei lavori - per la costruzione di un villino per complessivi £.18.500.000;
- certificato rilasciato dall'arch. Girolamo Bruno, per lavori eseguiti per £.110.000.000;
- certificato rilasciato dal geom. Pietro Testone - progettista e direttore dei lavori - per la costruzione di un immobile per £.18.000.000;

- certificato rilasciato dall'arch.Girolamo Bruno, per lavori eseguiti per £.75.000.000;
- certificato rilasciato dall'arch.Girolamo Bruno, per lavori eseguiti per £.80.000.000;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale di Ribera, per lavori eseguiti per £.24.000.000.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti, non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Bilello Calogero e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Altre notizie : Da accertamenti eseguiti sul conto di Bilello Calogero, sono emersi i seguenti precedenti penali:

- Pretura di Sciacca:
 - . ammenda di £.2.000 comminata in data 14.6.1972 per assunzione di stranieri alle proprie dipendenze, senza denuncia all'Autorità di P.S. - pena sospesa;
- Pretura di S.Margherita Belice:
 - . al n.73/73 R.G. - decreto penale n.119 del 24.8.1973 - ammenda di £.60.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n.57/74 R.G. - decreto penale n.40 del 5.2.1975 - ammenda di £.185.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n.98/74 R.G. - decreto penale n.125 del 4.12.1974 - ammenda di £.60.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n.99/74 R.G. - decreto penale n.126 del 4.12.1974 - ammenda di £.30.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n.85/76 R.G. - decreto penale n.46/76 del 25.3.1976 - ammenda di £.30.000, per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n.91/76 R.G. - decreto penale n.47/76 del 25.3.1976 - ammenda di £.40.000, per contravvenzione leggi sul lavoro.

Si fa presente, che, nel verbale di aggiudicazione della gara in esame, non si parla in alcun modo della scheda segreta contenente gli indici di minimo e massimo ribasso predisposti dall'Amministrazione. Ai sensi delle disposizioni vigenti all'epoca della gara, il Presidente del Seggio, dopo aver proceduto alla apertura della busta contenente l'offerta dell'impresa Bilello Calogero, avrebbe dovuto accertare che detta offerta rientrava nei limiti di minimo e massimo ribasso indicati nella predetta scheda segreta.-

26) LICITAZIONE PRIVATA NR.3559

- Oggetto dei lavori : costruzione del Centro Sociale, scuola media, asilo nido, scuola materna e centro sanitario nel Comune di Santa Ninfa;
- Importo dell'appalto : £. 582.555.910 (importo a base d'asta);
£. 566.419.111 (importo al netto del ribasso del 2,77% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 28 ottobre 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr. 124 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.101 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato, ha cancellato il nominativo di n. 1 impresa e ne ha aggiunte 24, fra le quali la ditta aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. geom. Clemente Bucossi, dipendente dell'ISES, incaricato con lettere del 23.10.1970;
2. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato per le Zone Terremotate;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,77%;
ribasso massimo.....10,93%;

- Verbale di aggiudicazione : dell'28.10.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom. Giulio Tossini - funz. rogante;
 - . sig. Giuseppe Strobina - pres. seggio;
 - . dr. Rosario Bonanno - testimone;
 - . dr. Antonino di Marco - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Funaro Domenico di Santa Ninfa.....2,77%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Funaro Domenico di S. Ninfa, con un ribasso offerto del 2,77 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 14.4.1971 col n.52 di repertorio, per un importo di lire 566.419.111, al netto del ribasso del 2,77%. Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.3449 del 2.11.1971;
- Data della consegna dei lavori : 3.5.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la cauzione definitiva di £. 53.000.000 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata costituita mediante versamento sulla Tesoreria Provinciale - Sezione di Trapani -.

La ditta individuale Ingegnere Domenico Funaro ha sede in Santa Ninfa (TP), via S. Giacolone, n. 68. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.38474 sin dal 19.12.1963, con il seguente oggetto: "impresa lavori edili, di terra e murari, in cemento armato, acquedotti, fognature, strutture speciali, gallerie e pavimentazione stradale, lavori marittimi".

Il titolare della ditta è Funaro Domenico, nato a S. Ninfa il 18.8.1930. Per la predetta attività l'impresa ha la sede contabile in Palermo, viale Lazio n. 116.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Trapani è risultato:

- Partita I.V.A. n. 00060860814;
 - . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di £. 702.301 a fronte di un volume d'affari di £. 185.802.545;
 - . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di £. 4.967.000 a fronte di un volume d'affari di £. 243.056.000;
 - . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di £. 7.351.000 a fronte di un volume d'affari di £. 292.032.000;
 - . anno 1979: risulta evidenziato un volume d'affari di £. 464.122.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castelvetro, è risultato:

- anno 1975:
 - . costi.....£. 774.879.190;
 - . ricavi.....£. 815.345.547;
 - . utile d'esercizio.....£. 40.446.357;
- anno 1976:
 - . costi.....£. 746.034.309;
 - . ricavi.....£. 825.549.061;
 - . utile d'esercizio.....£. 79.514.752;
- anno 1977:
 - . costi.....£. 848.736.612;
 - . ricavi.....£. 948.303.467;
 - . utile d'esercizio.....£. 99.566.855.

La ditta Funaro Domenico è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n. 9516/11 del 10.5.1965, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 500 milioni;
- lavori di demolizione e sterri, fino a 500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni;
- lavori stradali, fino a 500 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 500 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 5.3.1963:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di S.Ninfa in data 16.1.1964;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani del 16.1.1964, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, del 18.1.1964, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Partanna, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani del 17.1.1964;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Salemi in data 21.1.1964;
- quadro dell'attrezzatura tecnica in possesso dell'impresa alla data del 5.3.1963;
- titolo di studio rilasciato dall'Università degli Studi di Padova, del 24.1.1964;
- certificazione dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, nel quale si evidenziano i lavori diretti dall'ing.Domenico Funaro, datata 17.1.1964, per i seguenti importi: £.127.368.420, £.2.965.218, £.5.907.880;
- certificazione dell'Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Trapani, nella quale si evidenziano i lavori diretti dallo ing.Domenico Funaro, datata 14.1.1964, per i seguenti importi: £.61.200.340, £.92.001.540, £.16.003.024;
- certificazione dell'Ingegnere Capo dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani, nella quale si evidenziano i lavori diretti dall'ing.Domenico Funaro, datata 10.1.1964, per i seguenti importi: £.35.705.655, £.18.494.155, £.39.775.000, £.21.450.000, £.57.033.954, £.120.659.000;
- certificazione dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico della città di Castelvetro, dove si evidenziano i lavori diretti dall'ing.Domenico Funaro, datata 12.1.1964, per i seguenti importi: £.200.000.000 e £.74.641.950;
- certificazione dell'impresa Funaro Clemente (senza data) per i seguenti lavori diretti dall'ing.Domenico Funaro: £.25.613.670, £.43.470.670.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata la esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Domenico Funaro e le altre imprese aggiu

dicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice. Si ritiene evidenziare che l'impresa Funaro Domenico non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara in esame, tenuto conto che è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori, per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni.

27) LICITAZIONE PRIVATA NR.3339.

- Oggetto dei lavori : costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel comune di S.Ninfa (TP);
- Importo dell'appalto : £.1.985.755.000 (importo a base d'asta);
£.1.802.072.662 (importo al netto del ribasso del 9,25% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 29 aprile 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr.95 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. geom.Paolo Provenzano, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 29.4.1970;
2. ing.Luciano Ferraguto, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 21.4.1970;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 29.4.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . geom.Giulio Tossini - Funz.Rogante;
 - . ing.Carlo Reitano - Pres. del Seggio;
 - . dr.Rosario Bonanno - Testimone;
 - . dr.Giuseppe Pennisi - Testimone;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	: 1. <u>SpA SAISEB di Roma</u>	9,13%
	2. SpA SCIC di Milano	====
	3. Impresa CIDONIO P. di Roma	2,67%
	4. SpA GARBOLI di Roma	8,85%
	5. <u>Impresa D'AMICO E. di Catania</u>	9,185%
	6. SpA FARSURA A. di Milano	2,95%
	7. SpA CONDOTTE ACQUA di Roma	3,75%
	8. <u>SpA COSIAC di Palermo</u>	9,25%
	9. <u>SpA DI PENTA di Roma</u>	9,05%
	10. Srl CO.GE.ME. di Palermo	5,85%
	11. SpA I.CO.RI. di Roma	8,777%;

La SpA SCIC di Milano è stata esclusa dalla gara per non aver presentato il certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano;

Impresa aggiudicataria : SpA COSIAC di Palermo, con un ribasso offerto di £.9,25 per ogni cento lire;

Estremi del contratto : stipulato in data 31.10.1970, col n.33 di repertorio, per un importo di lire 1.801.922.128, al netto del ribasso del 9,44% (9,25% offerto in sede di gara, più lo 0,19% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Non sono stati rinvenuti gli estremi di registrazione del contratto;

Data della consegna dei lavori : 27.6.1970 (consegna parziale)
19.2.1971 (consegna definitiva);

Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.90.103.635, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Roma - Filiale di Roma,

La SpA "C.O.S.I.A.C." è stata costituita in data 15.11.1950, con sede a Catania, Via Simili n.63. Dal 27.10.1951 la sede è stata trasferita a Palermo, Via Mariano Stabile n.151.

E' iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al nr.214/6004 - vol.22/251.

La durata della società è fissata al 31.12.2010.

La predetta società ha per oggetto "l'esecuzione in Sicilia di opere, valori e costruzioni edili, industriali, murarie, in cemento armato, stradali, idrauliche, portuali, di gallerie, acque dotti, fognature, serbatoi, armamenti etc. anche con l'assunzione in appalti pubblici e privati di quanto sopra elencato a titolo di esemplificazione, ed, in genere, di ogni qualsiasi lavoro, nonché la produzione di materiale, impianti e di quanto altro in genere abbia rapporto con le sopra cennate attività".

Alla data della costituzione, il capitale sociale è di 2 milioni, così ripartito:

- ing. Antonio di Penta, nato a Ripalimosani
(CB) il 3.11.1903.....£. 500.000;
- comm. Pasquale di Penta, nato a Ripalimosani
(CB) il 4.1.1909.....£. 500.000;
- ing. Natale Tricomi, nato a Roccalumera (ME)....£. 850.000;
- rag. Tommaso Candiano, nato a Messina.....£. 150.000.

In data 19.2.1953 il capitale sociale è stato aumentato a lire 20 milioni.

In data 15.2.1954 il capitale sociale è stato aumentato a lire 50 milioni.

In data 3.2.1959 il capitale sociale è stato aumentato a lire 200 milioni.

In data 13.12.1976 il capitale sociale è stato aumentato a lire 355 milioni.

In data 28.12.1977 il capitale sociale è stato aumentato a lire 400 milioni.

Inizialmente il Consiglio di Amministrazione era formato da:

- ing. Antonio di Penta;
- comm. Pasquale di Penta;
- ing. Natale Tricomi;
- rag. Tommaso Candiano.

In data 28.4.1960 vengono eletti consiglieri anche:

- ing. Giuseppe Messina, nato a Palermo il 2.7.1919;
- dr. Gaetano Pottino, nato a Palermo il 13.11.1914;
- ing. Emanuele Jaforte, nato a Palermo il 23.9.1891.

In data 7.5.1966 il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - ing. Antonio di Penta | - Presidente; |
| - ing. Emanuele Jaforte | - Consigliere; |
| - comm. Pasquale di Penta | - Consigliere; |
| - ing. Giuseppe Messina | - Consigliere; |
| - dr. Felice Siracusano | - Consigliere. |

In data 31.12.1974 viene nominato consigliere anche l'ing. Giovanni La Fiura.

In data 22.6.1976 l'ing. Emanuele Jaforte rassegna le dimissioni per motivi di salute.

In data 27.7.1978 sono stati nominati:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - ing. Giuseppe Messina | - Presidente; |
| - ing. Giovanni La Fiura | - Cons. Delegato. |

Attualmente il Consiglio d'Amministrazione è così composto:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - ing. Giuseppe Messina | - Presidente; |
| - ing. Giovanni La Fiura | - Cons. Delegato; |
| - dr. Felice Siracusano | - Consigliere; |
| - sig. Matteo Donato | - Consigliere; |
| - sig. Giovanni di Penta | - Consigliere. |

Il Collegio Sindacale inizialmente era composto da:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - dr. Antonio Mangiò | - Presidente; |
| - rag. Antonio Ansaldo Patti | - Sindaco effettivo; |
| - avv. Dino Ambrosio | - Sindaco effettivo; |
| - avv. Mario Horn | - Sindaco supplente; |
| - rag. Antonio Mazzola | - Sindaco supplente. |

In data 7.5.1966 viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il comm. Tommaso Candiano.

In data 31.12.1974 viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il sig. Romolo Lucioli.

Attualmente il Collegio Sindacale è composto da:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - rag. Romolo Lucioli | - Presidente; |
| - avv. Sebastiano Brescia | - Sindaco effettivo; |
| - avv. Dino Ambrosio | - Sindaco effettivo; |
| - dr. Francesco Giovenchi | - Sindaco supplente; |
| - dr. Alberto Zampaletta | - Sindaco supplente. |

Alla data del 28.7.1976, quando la SpA "COSIAC" aveva un capitale sociale di 200 milioni, gli azionisti erano:

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- "SERVIZIO ITALIA - Società Fiduciaria per Azioni", con sede in Roma, Via Sa lita Nicola da Tolentino n.1/D.....£. 64.000.000;
- "S.A.F. - Società Azionaria Fiduciaria" con sede in Roma, P.za S.Bernardo n.108/A.....£. 64.000.000;
- ing.Antonio di Penta.....£. 10.000.000;
- comm.Pasquale di Penta.....£. 10.000.000;
- ing.Michele di Penta, nato a Roma il 9 marzo 1940.....£. 10.000.000;
- sig.Giovanni di Penta, nato a Roma il 29.4.1954.....£. 10.000.000;
- ing.Giuseppe Messina, nato a Palermo il 2.9.1919.....£. 6.000.000;
- ing.Aldo Cancedda, nato a S.Basilio (CA) il 12.1.1924.....£. 5.000.000;
- ing.Mario d'Aragona, nato a Roma il 28.12.1924.....£. 5.000.000;
- ing.Teodorico De Angelis, nato a Napoli l'8.12.1929.....£. 5.000.000;
- ing.Giovanni La Fiura, nato a Palermo il 30.9.1930.....£. 5.000.000;
- ing.Porfirio Ambrogio, nato a Reggio Calabria il 17.9.1928.....£. 3.000.000;
- ing.Leonardo Rotundi, nato a Foggia il 22.5.1926.....£. 3.000.000.

Bilancio al 31.12.1968:

- Stato patrimoniale:
 - . attivo..... £. 2.407.166.380;
 - . passivo £. 2.332.414.848;
- Conto economico:
 - . profitti £. 375.015.592;
 - . perdite £. 300.264.060;
 - . utile d'esercizio £. 74.751.532;

Bilancio al 31.12.1969:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 2.429.954.710;
. passivo	£. 2.403.075.273;

- Conto economico:

. profitti.....	£. 302.400.289;
. perdite	£. 275.520.852;
. utile d'esercizio	£. 26.879.437;

Bilancio al 31.12.1970:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 3.339.040.105;
. passivo	£. 3.310.105.710;

- Conto economico:

. profitti	£. 362.768.867;
. perdite	£. 333.834.472;
. utile d'esercizio	£. 28.934.395;

Bilancio al 31.12.1971:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 3.070.089.647;
. passivo	£. 3.039.769.910;

- Conto economico:

. profitti	£. 449.935.955;
. perdite	£. 419.616.218;
. utile d'esercizio	£. 30.319.737;

Bilancio al 31.12.1972:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 3.595.671.404;
. passivo	£. 3.561.722.295;

- Conto economico:

. profitti	£. 449.684.987;
. perdite	£. 415.735.878;
. utile d'esercizio	£. 33.949.109;

Bilancio al 31.12.1973:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 4.639.452.913;
. passivo	£. 4.604.898.912;

- Conto economico:

. profitti	£. 542.688.058;
. perdite	£. 508.134.057;
. utile d'esercizio	£. 34.554.001;

Bilancio al 31.12.1974:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 5.025.154.466;
. passivo	£. 4.838.967.832;

- Conto economico:

. profitti	£. 4.434.127.566;
. perdite	£. 4.247.940.932;
. utile d'esercizio	£. 186.186.634;

Bilancio al 31.12.1975:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 6.743.179.506;
. passivo	£. 6.666.597.955;

- Conto economico:

. profitti	£. 6.584.969.778;
. perdite	£. 6.508.388.227;
. utile d'esercizio	£. 76.581.551;

Bilancio al 31.12.1976:

- Stato patrimoniale:

. attivo	£. 7.111.888.441;
. passivo	£. 7.006.710.641;

- Conto economico:

. profitti	£. 9.165.137.280;
. perdite	£. 9.059.959.480;
. utile d'esercizio	£. 105.177.800;

Bilancio al 31.12.1977:

- Stato patrimoniale:

. attivo£. 6.119.535.497;
. passivo£. 6.021.703.789;

- Conto economico:

. profitti£. 8.789.490.317;
. perdite£. 8.691.658.609;
. utile d'esercizio£. 97.831.708;

Bilancio al 31.12.1978:

- Stato patrimoniale:

. attivo£. 7.872.574.247;
. passivo£. 7.786.212.160;

- Conto economico:

. profitti£. 8.218.592.879;
. perdite£. 8.132.230.792;
. utile d'esercizio£. 86.362.087;

Bilancio al 31.12.1979:

- Stato patrimoniale:

. attivo£. 9.053.033.277;
. passivo£. 8.926.811.654;

- Conto economico:

. profitti£. 11.898.919.880;
. perdite£. 11.772.698.257;
. utile d'esercizio£. 126.221.623.

Presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Palermo, risulta:

- Partita I.V.A. nr.00103130829.

- anno 1976: si evidenzia un credito d'imposta di £.24.243.213;

- anno 1977: si evidenzia un volume d'affari di £.6.054.879.000
ed un versamento di £.312.611.000 di imposta;

- anno 1978: si evidenzia un volume d'affari di £.6.946.245.000
ed un versamento di £.600.743.000 di imposta;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- anno 1979 : si evidenzia un versamento di imposta di lire 240.916.000;

La SpA "C.O.S.I.A.C." è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al nr.10710/11 del 23.5.1966, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, oltre 5 miliardi;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 2,5 miliardi;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 5 miliardi;
- opere speciali in cemento armato, fino a 5 miliardi;
- lavori stradali, fino a 5 miliardi;
- pavimentazioni speciali, fino a 2,5 miliardi;
- stabilizzazione terreni, fino a 2,5 miliardi;
- acquedotti e fognature, oltre 5 miliardi;
- lavori di difesa e di sistemazione idraulica, fino a 2,5 miliardi;
- impianti di potabilizzazione, fino a 2,5 miliardi;
- trivellazioni, fino a 2,5 miliardi;
- costruzioni di moli, bacini, banchine, fino a 2,5 miliardi;
- dighe, oltre 5 miliardi;
- gallerie, oltre 5 miliardi;
- esplorazioni del sottosuolo, fino a 1 miliardo;
- fondazioni speciali, fino a 2,5 miliardi;
- opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, oltre 5 miliardi.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata il 2.4.1962:

- copia autentica dell'atto costitutivo, del 6.4.1962;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo, del 6.4.1962;
- estratto notarile della nomina a direttore tecnico di Giuseppe Messina, dell'1.5.1960;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo, del 5.3.62;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo, del 3.4.1962;
- quadro delle attrezzature al 28.6.1962;

Certificati presentati dagli amministratori della società:

- Di Penta Pasquale:
 - . certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Roma il 18.6.1962;

- certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato il 5.6.1962 dal Tribunale di Campobasso, dal quale risulta "NULLA";
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato il 4.6.1962 dalla Procura della Repubblica di Roma, dal quale risulta "NULLA";
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato il 4.6.1962 dalla Pretura di Roma, dal quale risulta "NULLA";
- Di Penta Antonio:
- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Roma il 18.6.1962;
 - certificato generale del Casellario Giudiziario rilasciato il 5.6.1962 dal Tribunale di Campobasso, dal quale risulta "NULLA";
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato il 28.4.1962 dalla Procura della Repubblica di Roma, dal quale risulta "NULLA";
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato il 30.4.1962 dalla Pretura di Roma, dal quale risulta "NULLA";

Certificati presentati dall'ing. Messina Giuseppe - Direttore Tecnico dei lavori:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Palermo il 17.4.1962;
- certificato generale del Casellario Giudiziario del Tribunale di Palermo, rilasciato il 19.4.1962, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 18.4.1962 dalla Procura della Repubblica di Palermo, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 17.4.1962 dalla Pretura di Palermo, dal quale risulta "NULLA".

La SpA "COSIAC" ha allegato, inoltre, i seguenti attestati di lavori eseguiti o diretti dalla stessa:

- certificato rilasciato dall'ANAS in data 23.6.1962;
- certificato rilasciato dalle FF.SS. in data 14.3.1957;
- certificato rilasciato dalla Società Generale Elettrica della Sicilia in data 6.6.1962;
- certificato rilasciato dall'Ente Acquedotti Siciliani in data 15.5.1962;
- certificato rilasciato dalla Srl "STES" il 18.6.1962;
- certificato rilasciato dall'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia in data 23.6.1962;

- certificato rilasciato dalla SpA "TIFEO" in data 18.6.1962;
- certificato rilasciato dall'Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana in data 15.4.1959;
- certificato rilasciato dall'Azienda Municipalizzata Acquadotti di Palermo in data 11.6.1964.

Altre notizie : dalle indagini espletate risulta che la "SpA COSIAC" è una società diretta "di fatto" dalla famiglia di Penta.

Infatti:

- alla data di costituzione della "SpA COSIAC", il capitale sociale era ripartito, per il 50%, tra l'ing. Antonio di Penta e Pasquale di Penta, i quali, tra l'altro, hanno costituito, in data 18.5.1956, la "SpA DI PENTA", con sede in Roma, Via Agrigento n.5, di cui si forniscono, di seguito, notizie;
- Antonio e Pasquale di Penta figurano nel Consiglio di Amministrazione all'atto della costituzione della "SpA COSIAC";
- Antonio, Pasquale e altri due componenti della famiglia di Penta, Michele e Giovanni, figurano, in atto, azionisti della "SpA COSIAC";
- l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SpA COSIAC" è l'ing. Giuseppe Messina, in atto azionista della "SpA DI PENTA" (il Messina, quale Consigliere Delegato della "SpA COSIAC", nel 1978 è entrato a far parte del "CONSORZIO IMPRESE SICILIANE PALERMO SOPRAELEVATA", e ha sottoscritto, unitamente ad altri, il fondo consortile del "CONSORZIO AREA METROPOLITANA DI PALERMO");
- nelle lettere con le quali la "SpA DI PENTA" e la "SpA COSIAC" autorizzano l'Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo a consegnare a tale Stefano Montalbano il deposito cauzionale relativo alla partecipazione delle stesse a licitazioni private, la firma apposta in calce è la medesima (i depositi cauzionali risultano effettivamente ritirati da Montalbano Stefano);
- con verbale di assemblea ordinaria del 6.5.1975 della "SpA COSIAC", viene approvata e ratificata la fidejussione rilasciata dalla società, richiesta dalla Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele a garanzia della fidejussione rilasciata dal suddetto istituto di credito nei confronti della "SpA DI PENTA" per l'esecuzione ed il perfezionamento dei lavori di Partanna, Salaparuta e Poggioreale, di cui al contratto di appalto n.895 di repertorio dell'8.2.1975.

La "SpA DI PENTA" è stata costituita in data 18.5.1956 con la denominazione "SpA IMPRESA ING. A. & P. DI PENTA". In data 10.2.1967 ha assunto l'attuale denominazione.

Ha la sede sociale in Via Agrigento n.5, Roma,

E' iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n.198115 dal 1956 e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n.1245/56. All'atto della costituzione il capitale sociale è di 1 milione, ripartito come segue:

- . Antonio di Penta.....£. 500.000;
- . Pasquale di Penta.....£. 500.000.

In data 10.6.1977 il capitale sociale è di £.2.340.000.000, ripartito come segue:

- . Antonio di Penta.....£. 148.140.000;
- . Raffaella Laudiero.....£. 148.140.000;
- . Michele di Penta.....£. 151.140.000;
- . Anna Maria di Penta.....£. 148.140.000;
- . Vittorio di Penta.....£. 148.140.000;
- . Pasquale di Penta.....£. 187.200.000;
- . Maddalena Chiarappa.....£. 186.300.000;
- . Giovanni di Penta.....£. 186.599.000;
- . Elisabetta di Penta.....£. 183.600.000;
- . SpA "SERVIZIO ITALIA".....£. 484.200.000;
- . Bigolin Galdino.....£. 6.000.000;
- . Aldo Cancedda.....£. 56.007.000;
- . Mario d'Aragona.....£. 56.007.000;
- . Teodorico de Angelis.....£. 56.007.000;
- . Nicola d'Errico.....£. 18.000.000;
- . Matteo Donato.....£. 3.420.000;
- . Antonio Greco.....£. 1.080.000;
- . Giovanni la Fiura.....£. 15.604.000;
- . Romolo Lucioli.....£. 16.200.000;
- . Giuseppe Messina.....£. 56.007.000;
- . Ambrogio Porfirio.....£. 33.604.000;
- . Renato Rinaldi.....£. 9.000.000;
- . Leonardo Rotundi.....£. 33.604.000;
- . Angelo Soda.....£. 1.800.000;
- . Decio Vannucchi.....£. 6.061.000.

In data 27.6.1977 il capitale sociale viene aumentato a lire 2.500.000.000.

Alla data di costituzione della "SpA DI PENTA" il Consiglio d'Amministrazione è così composto:

- . Antonio di Penta.....Presidente;
- . Pasquale di PentaAmministratore Delegato;
- . Tommaso CandianoConsigliere.

In data 3.7.1979 il Consiglio d'Amministrazione è così composto:

- . Michele di Penta.....Presidente;
- . Giovanni di Penta.....Vice Presidente;
- . Teodorico de Angelis.....Amm.re Delegato;
- . Giuseppe Messina.....Consigliere;
- . Aldo Cancedda.....Consigliere;
- . Mario d'Aragona.....Consigliere;
- . Ambrogio Porfirio.....Consigliere;
- . Leonardo Rotundi.....Consigliere;
- . Fabio Basagni.....Consigliere.

Alla data di costituzione della società, il Collegio dei Sindaci è così composto:

- . Antonio Mangiò.....Presidente;
- . Giulio Porfirio.....Sindaco effettivo;
- . Maria Teresa Ramadori.....Sindaco effettivo;
- . Antonino Ansaldo Patti.....Sindaco supplente;
- . Lorenzo Crupi.....Sindaco supplente.

Alla data del 23.8.1978 il Collegio dei Sindaci è così composto:

- . Nino Mariani.....Presidente;
- . Sergio Giovanchi.....Sindaco effettivo;
- . Lorenzo Crupi.....Sindaco effettivo;
- . Lucio Mariani.....Sindaco supplente;
- . Matteo Donato.....Sindaco supplente.

Nel 1978 la "SpA DI PENTA" aveva un contratto di conto corrente di corrispondenza con la "SpA COSIAC", stipulato in data 20.12.1974 e registrato a Roma - Ufficio Atti Privati - il 20.12.1974 al nr.24463 - Mod.71/M.

A quella data l'esposizione creditoria della società nei confronti della "SpA COSIAC" risultava essere la seguente:

- al 31.12.1974.....£. 100.000.000;
- al 31.12.1975.....£.1.352.879.955;
- al 31.12.1976.....£. 363.216.620;
- al 31.12.1977.....£. 804.585.007.

Altre utili notizie al riguardo, si ritiene, potrebbero essere fornite esaminando la documentazione della "SpA COSIAC", relativa al rilascio della fidejussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, richiesta dall'Ente appaltante, e rilasciata, per un importo di lire 90.103.635, dal Banco di Roma, Filiale di Roma.

Appare, invero, strano, che l'impresa, che non risulta avere mai operato al di fuori della Sicilia, abbia richiesto una fidejussione bancaria ad un istituto di credito di Roma.-

28) LICITAZIONE PRIVATA NR.3314.

- Oggetto dei lavori : costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel comune di Vita (TP);
- Importo dell'appalto : £.874.625.000 (importo a base d'asta)
£.788.518.169 (importo al netto del ribasso del 9,845% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 10 aprile 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr.72 imprese. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente nr.64 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing.Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di nr.8 imprese;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing.Luciano Ferraguto, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 2.4.1970;
2. ing.Attilio Rossetti, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 2.4.1970;
3. ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
- Scheda segreta : ribasso minimo 0,36%
ribasso massimo.....14,23%;
- Verbale di aggiudicazione : del 10.4.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G.Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. geom.Giulio Tossini - Funz. Rogante;
. ing.Carlo Reitano - Pres.del Seggio;
. dr.Rosario Bonanno - Testimone;
. dr.Giuseppe Pennisi - Testimone;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	: 1. GRACI Gaetano di Catania	8,70%
	2. IACES di Agrigento	4,50%
	3. FOCANTI Luigi di Palermo	9,25%
	4. BULGARELLA Andrea di Trapani	3,45%
	5. SpA S.C.I.C. di Milano	===
	6. SpA MANIGLIA COSTR. di Palermo	7,10%
	7. SpA GARBOLI di Roma	===
	8. IMCO di Roma	7,90%
	9. SpA DI PENTA di Roma	===
	10. SpA COSIAC di Palermo	9,845%;

La SpA S.C.I.C. di Milano è stata esclusa dalla gara perché il plico contenente l'offerta non aveva le sigle previste sui lembi di chiusura;
la SpA GARBOLI è stata esclusa per non avere presentato i documenti attestanti l'idoneità tecnica del Direttore dei lavori;
la SpA DI PENTA è stata esclusa per non avere presentato l'atto costitutivo;

Impresa aggiudicataria : SpA "COSIAC" di Palermo, con un ribasso offerto di £.9,845 per ogni cento lire;

Estremi del contratto : stipulato in data 7.9.1970, col n.19 di repertorio, per un importo di lire 786.681.456, al netto del ribasso del 10,055% (9,845% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,21% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.3639 del 20.11.1970;

Data della consegna dei lavori : 6.7.1970

Subappalti o cessioni
di lavori : non risultano;

Notizie sull'impresa
aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.39.425.908,
richiesta dall'Ente appaltante a garan-
zia della buona esecuzione dei lavori in
oggetto, è stata rilasciata dalla Cassa
Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele
- sede di Palermo.

Per tutte le altre notizie sull'impresa
aggiudicataria, vds. licitazione n.3339.

29) LICITAZIONE PRIVATA NR.3518

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 74 alloggi nel Comune di S. Ninfa (TP) (III° Lotto);
- Importo dell'appalto : £. 688.750.993 (importo a base d'asta)
£. 647.332.559 (importo al netto del ribasso del 5,97% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 7 ottobre 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr. 98 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, un elenco contenente n.89 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione l'Ispettorato ha aggiunto i nominativi di altre 9 imprese, fra le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. Geom. Clemente Bucossi, dipendente dell'ISES, incaricato con lettera del 28.9.1970;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 7.10.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q alla presenza di:
. geom. Giulio Tossini - funz. rogante;
. dr. Giuseppe Strobina - pres. seggio;
. dr. Rosario Bonanno - testimone;
. dr. Giuseppe Pennisi - testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : Impresa Vitolo Ugo di Napoli 5,97%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Vitolo Ugo di Napoli, con un ribasso offerto di £.5,97 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 2.2.1971, col n.39 di repertorio, per un importo di lire 645.979.556, al netto del ribasso del 6,21% (5,97% offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato a Palermo all'Ufficio del registro - Atti Pubblici - al n. 966 del 15.4.1971;
- Data della consegna dei lavori : 8.4.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £. 32.381.628 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Napoli -.

La ditta individuale Vitolo Ugo ha sede a Napoli in via Chiatamone n. 57. E' iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al numero 157051 del 27.2.1950. Il titolare della ditta è l'ing. Vitolo Ugo, nato a Somma Vesuviana (NA) il 23.9.1925. L'oggetto sociale è costituito dall'attività edile. Ha filiali in Palermo, via Autonomia Siciliana n.51; cantiere in Roma, via Tiburtina Nord e filiale in via Puglie n.23. Ha il domicilio fiscale in Somma Vesuviana (NA), via Gramsci 20.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposte sul Valore Aggiunto di Napoli è risultato:

- partita I.V.A. n. 00307680637;
 - . anno 1975: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 28.131.765 - rimborsato;
 - . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 201.708.099 - rimborsato;
 - . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 420.439.000 a fronte di un volume d'affari di lire 5.836.704.000 - rimborsato;
 - . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 61.014.000 a fronte di un volume d'affari di lire 4.331.082.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli, dalla denuncia dei redditi conseguiti nell'anno 1977, presentata dal Vitolo Ugo, unitamente alla moglie, sig.ra Isè Ottavia, nata a Napoli l'1.11.1920, si rileva:

- . ricavi.....£. 7.061.013.000;
- . costi.....£. 6.982.808.031;
- . utile d'esercizio.....£. 78.205.649;
- . totale delle attività.....£. 21.143.727.347;
- . totale delle passività.....£. 21.065.521.698.

Il Vitolo Ugo è, altresì, titolare e socio delle seguenti imprese e società:

- S.r.l. "Vitolo Costruzioni" con sede in Napoli, via Salita Renella n. 15, in liquidazione;
- S.p.a. "Generale Fondazione" con sede in Somma Vesuviana (NA) via Gramsci n. 20;
- S.r.l. "Immobiliari Abitazioni Minime" con sede in Napoli via Chiatamone n.23, in liquidazione;
- S.r.l. "Edilizia Moiariello" con sede in Napoli, via Generale Orsini n. 42;
- S.r.l. "SE.VI." con sede in Somma Vesuviana Napoli, via Gramsci n.20;

- S.r.l. "Tre Felci" con sede in Napoli, via Massimo Stanzione n.21, in liquidazione;
- Consorzio "Di Penta S.p.A. - Ugo Vitolo" con sede in Napoli via Chiatamone n. 57;
- S.r.l. "Italiana per l'Arredamento" con sede in Napoli via Fiorelli n. 60, in liquidazione;
- S.p.a. "Interni" con sede in Napoli via Carlo Boerio n.99, in liquidazione;
- Società di fatto "Architetture degli Interni Catello & Vitolo" con sede in Napoli via Cimara n.77, in liquidazione.

La ditta Vitolo Ugo è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al numero 9669/08 del 30.9.1965, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 500 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 2 miliardi e 500 milioni;
- edifici industriali ed opere connesse ed accessorie, fino a 1 miliardo;
- edifici industriali prefabbricati ed opere connesse ed accessorie, fino a 50 milioni;
- lavori stradali, fino a 50 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 12.9.1962:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana il 26.11.1963;
- certificato dei precedenti penali rilasciato dal Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 27.11.1963 dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Napoli del 23.7.1963, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Napoli il 27.11.1963, dal quale risulta "NULLA";
- certificato della Camera di Commercio di Napoli rilasciato il 25.6.1963;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Ottaviano (NA) rilasciato il 25.8.1962;

- elenco dell'attrezzatura tecnica (senza data);
- certificati di lavori eseguiti o diretti rilasciati da:
 - . S.p.A. TAREX di Napoli del 29.8.1963;
 - . S.p.A. S.C.R.I.M. di Carra del 29.8.1963;
 - . Ing. Elio Catello del 25.11.1963;
 - . Arch. Giovanni del Papa del 25.11.1963.

Con atto costitutivo del 29.9.1976, tra l'ing. Di Penta Michele, nato a Roma il 9.3.1940, nella sua qualità di consigliere delegato della "Di Penta S.p.A.", con sede in Roma, via Agrigento n.5, e l'ing. Vitolo Ugo, viene costituito un consorzio con la denominazione "Di Penta S.p.A. Ugo Vitolo" avente la sede in Napoli, via Chiatamone n.57 e per oggetto sociale: il coordinamento e la disciplina dell'attività delle ditte consorziate, al fine esclusivo della partecipazione all'appalto-concorso indetto dal Comune di Napoli, per la costruzione di un autoparco-officina ed uffici per la Nettezza Urbana di Napoli.

Altre notizie

- : da accertamenti eseguiti sul conto di Vitolo Ugo sono emersi i seguenti precedenti penali:
- Pretore di Catanzaro: £.335.000 di ammenda per omesso versamento contributo - pena sospesa;
 - Pretore Foggia: £.100.000 ammenda per assunzione lavoratori senza nulla osta dell'Ufficio di Collocamento;
 - Pretore Napoli: £. 5.000 multa per costruzione abusiva.

30) LICITAZIONE PRIVATA NR.3468

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 95 alloggi nel Comune di Vita;
- Importo dell'appalto : £. 938.508.580 (importo a base d'asta);
£. 867.745.034 (importo al netto del ribasso del 7,46% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 25 agosto 1970;
- Imprese invitate alla gara : nr. 125 imprese, L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.116 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'Ispettorato ha aggiunto il nominativo di n. 9 imprese;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 25.8.1970, redatto presso la sede ISES di palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. geom. Giulio Tossini - funz. rogante;
. ing. Attilio Rossetti - pres. seggio;
. dr. Rosario Bonanno - testimone;
. dr. Giuseppe Pennisi - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Vitolo Ugo di Napoli 7,46%;
. 2. S.p.A. Di Piazza di Palermo 6,20%;

- Impresa aggiudicataria : Impresa Vitolo Ugo, con un ribasso offerto di £.7,46 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 14.12.1970, col n.37 di repertorio, per un importo di lire 866.243.419, al netto del ribasso del 7,70% (7,46% ribasso offerto in sede di gara, più 0,24% offerto per la facilitazione concessa di presentare fidejussio bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.393 del 7.2.1971;
- Data della consegna dei lavori : 23.9.1970;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.43.425.000, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata concessa dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Filiale di Napoli.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria vds. licitazione n.3518.

31) LICITAZIONE PRIVATA NR.927

<u>Oggetto dei lavori</u>	: costruzione di n.60 alloggi nel Comune di Salaparuta;
<u>Importo dell'appalto</u>	: £.1.925.986.656 (importo a base d'asta); £.1.758.811.015 (importo al netto del ribasso dell'8,68% offerto dall'impresa aggiudicataria);
<u>Data della licitazione</u>	: 28 ottobre 1975;
<u>Imprese invitate alla gara</u>	: nr. 47 imprese (l'elenco è stato compilato dall'Ispettorato per le Zone Terremotate);
<u>Incaricato della formulazione della scheda segreta</u>	: ing. Arrigo Fratelli, direttore dell'Ispettorato;
<u>Scheda segreta</u>	: ribasso minimo.....1,10%; ribasso massimo.....10,15%;
<u>Verbale di aggiudicazione</u>	: del 28.10.1975, presso la sede dell'Ispettorato di Palermo, via G. Arimondi numero 2, alla presenza di: . dr. Aldo Giuffrida - funz. rogante; . dr. Filippo Prost - pres. seggio; . sig. Salvatore Lo Coco - testimone; . sig. Giuseppe Rizzuti - testimone;
<u>Imprese che hanno inviato offerte</u>	: 1. COGECO 7,20% 2. EDILTER 7,02% 3. DI PENTA 6,13% 4. COSIAC 5,45%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

: 5. Cons. Coop. Prod. Forlì	6,50%
6. S.C.I.C.	7,83%
7. CIAB	5,851%
8. Cons. Prov. Coop. Prod. BO	7,31%
9. Cons. Prov. Lav. Modena	6,69%
10. F.lli Costanzo	7,95%
11. Vitolo Ugo	8,68%
12. GARBOLI	3,51%
13. COSEOS	7,70%
14. PARASILITI	8,85%
15. COMAS	7,92%
16. Rendo Mario	7,83%
17. Parasiliti Giovanni	8,18%
18. IRA	8,00%
19. Rendo Ugo	8,99%
20. CILP	9,12%
21. M.E.C.	6,65%
22. Campagna	7,32%
23. Graci Gaetano	8,47%
24. S.p.A. STRUTTURE	17,79%
25. Palilla Calogero	6,90%
26. Maugeli Giovanni	7,68%
27. Costanzo Giuseppe	7,05%
28. SIED	7,35%
29. Consorzio Ravennate	6,82%.

La S.p.A. STRUTTURE, è stata esclusa dalla gara, in quanto l'offerta non rientrava nei limiti di massimo ribasso predisposto dall'amministrazione.

La media delle rimanenti n.28 imprese è del 7,319%, che, mediato con il ribasso massimo del 10,15% predisposto dall'Amministrazione, dà una media dell'8,73%.

- Impresa aggiudicataria : Impresa Vitolo Ugo, con un ribasso offerto dell'8,68 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 20.12.1975, col n. 927 di repertorio, per un importo di £. 1.752.647.857 al netto del ribasso del 9,00% (8,68% offerto in sede di gara, più lo 0,32% offerto per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n. 2303 del 31.12.1975;
- Data della consegna dei lavori : 2.2.1976;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di lire 87.940.550 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata concessa dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni - sede di Napoli.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa vds. licitazione n.3518.

32) LICITAZIONE PRIVATA NR.3996

- Oggetto dei lavori : costruzione del centro sanitario nel Comune di Vita (TP);
- Importo dell'appalto : £. 40.839.857 (importo a base d'asta);
£. 40.635.658 (importo al netto del ri-
basso dello 0,50% offerto dall'impre-
sa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 22 dicembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.127 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.105 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione l'ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di n. 22 imprese;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documenta-
zione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 22.12.1971 redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno- funz. rogante;
 - . ing. Odraldo Pierdonati - pres. seggio;
 - . dr. Adolfo Papi - testimone;
 - . dr. Francesco Fedele - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Cangelosi Calogero di Poggioreale.....0,50%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Cangelosi Calogero, con un ri-
basso offerto di £.0,50 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 12.4.1972, col numero 161 di repertorio, per un importo di £.40.549.894, al netto del ribasso dello 0,71% (0,50% offerto in sede di gara, più lo 0,21% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva. Non sono stati rinvenuti gli estremi di registrazione del contratto;
- Data della consegna dei lavori : 15.6.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di lire 2.031.783 richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Filiale di Torino.

La ditta individuale Cangelosi Calogero ha sede in Poggioreale (TP), via Benevento n. 17. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n. 45647 del 25.3.1970. Il titolare della ditta è Cangelosi Calogero, nato a Poggioreale il 28.10.1946.

Il Cangelosi Calogero è, tra l'altro, socio della società di fatto Impresa Cangelosi Gom. Calogero, con sede in Poggioreale via Benevento n. 17, ed è iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n. 55097 del 26.1.1977.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Trapani è risultato:

- Partita I.V.A. n. 000337380810;

(per la partita I.V.A. richiesta non risultano in carico allo Ufficio I.V.A. dichiarazioni o versamenti).

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castelvetro è emerso che non sono state presentate dichiarazioni dei redditi relative all'impresa individuale.

La ditta Cangelosi Calogero è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.31212/12 del 21.5.1971, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 50 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 50 milioni;
- edifici civile ed opere connesse ed accessorie, fino a 50 milioni;
- lavori stradali, fino a 50 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 50 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 4.2.1971:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Poggioreale in data 26.3.1971;
- certificato del casellario giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica di Marsala il 22.1.1971 dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Marsala in data 22.1.1971 dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Castelvetro in data 1.2.1970 dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani del 31.3.1970;
- titolo di studio rilasciato dall'Istituto Tecnico Statale di Trapani il 4.5.1966;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Salemi in data 23.4.1970;
- comunicazione dell'Assessorato per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana con la quale si delibera l'Iscrizione all'Albo Regionale dei Costruttori per importi fino a lire 100 milioni, datata 8.7.1970;
- comunicazione del Comitato Regionale per l'Albo dei Costruttori della Sicilia con la quale si comunica l'iscrizione di Cangelosi Calogero per opere di importi fino a 300 milioni datata 21.5.1971;
- quadro dell'attrezzature tecniche al 4.2.1971;
- dichiarazione dell'impresa Ignazio Stillone del 30.5.1970 con la quale si afferma che Cangelosi Calogero ha diretto lavori per l'importo complessivo di £. 32.212.655, £. 187.644.823. e £. 130.491.810.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti, non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Cangelosi Calogero e le altre imprese aggiudicatrici dei lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Si ritiene che utili notizie al riguardo potrebbero essere rilevate esaminando la documentazione bancaria dell'impresa Cangelosi Calogero per la fidejussione bancaria rilasciata alla ditta a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Appare strano, invero, che un'impresa (sorta nel 1970), che non risulta aver mai eseguito lavori al di fuori della Sicilia, abbia richiesto ed ottenuto una fidejussione bancaria da una filiale del Nord-Italia di un Istituto di Credito.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Cangelosi Calogero, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Pretura di Salemi:

- . ammenda di £.100.000 in data 29.11.1975, per contravvenzione alla legge sociale, artt.11, 13 e 18 della legge 29.4.1949, n.264. La pena è stata ammistiata con D.P.R. n.243/73;

- Pretura di Partanna:

- . in data 25.6.1973, ammenda di £.20.000 per assunzione di lavoratori senza nulla osta dell'Ufficio di Collocamento, articoli 33 e 38 della legge 20.5.1970, n.300;
- . in data 15.1.1979, non doversi procedere per amnistia per lesioni personali nei confronti di Mancuso Filippo;
- . in data 8.3.1979, rapporto n.1161 del Genio Civile di Trapani per violazione alla legge sismica;
- . in data 8.3.1979, rapporto n.1159 del Genio Civile di Trapani per violazione alla legge sismica;
- . in data 8.3.1979, rapporto n.1160 del Genio Civile di Trapani per violazione alla legge sismica.-

33) LICITAZIONE PRIVATA NR.3912.

- Oggetto dei lavori : costruzione del mercato coperto nel comune di Vita (TP);
- Importo dell'appalto : £.86.946.504 (importo a base d'asta)
£.81.590.599 (importo al netto del ribasso del 6,16% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 30 settembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.144 imprese. L'elenco delle imprese da invitare è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,50%
ribasso massimo.....8,867%;
- Verbale di aggiudicazione : del 30.9.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, Via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno - Funz. Rogante;
 - . geom. Giulio Tossini - Pres. del Seggio;
 - . dr. Antonino Di Marco - Testimone;
 - . sig. Adolfo Papi - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Garacci Calogero di Salaparuta 6,16%;
2. Impresa Accomando Ascenzio di Mazara del Vallo 1,00%;

- Impresa aggiudicataria : Impresa Costruzioni Garacci Geom. Calogero di Salaparuta, con un ribasso offerto di 6,16 lire per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 18.2.1972, col n.141 di repertorio, per un importo di lire 81.408.012 al netto del ribasso del 6,37% (6,16% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,21% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva).
Il contratto è stato registrato a Palermo, all'Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n. 1540 del 3.5.1972;
- Data di consegna dei lavori : 16.1.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.4.079.530, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Sede di Palermo.

La ditta individuale Garacci Geom Calogero, ha sede in Salaparuta (TP), via V. Di Giovanni n. 84. La ditta è iscritta alla Camera di Commercio: di Trapani al n.28811 del 22.9.1954. Titolare della ditta è Garacci Calogero di Filippo, nato a Salaparuta (TP) l'11.9.1933.

La ditta Caracci Geom. Calogero presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Trapani ha il numero di codice fiscale 0079220810:

- anno 1977: ha evidenziato un volume d'affari di lire 67.353.000;
- anno 1978: ha evidenziato un volume d'affari di lire 37.595.000;
- anno 1979: ha evidenziato un volume d'affari di lire 117.713.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castelvetro (TP), è risultato:

- anno 1975:		
. ricavi dichiarati.....	£.	53.684.654;
. costi dichiarati.....	£.	99.369.872;
. perdita dichiarata.....	£.	45.685.208;
. reddito netto accertato d'ufficio.....	£.	21.229.000;
- anno 1976:		
. ricavi dichiarati.....	£.	93.128.171;
. costi dichiarati.....	£.	103.968.047;
. perdita dichiarata.....	£.	10.839.876;
. reddito netto accertato d'ufficio.....	£.	89.999.000;
- anno 1977:		
. ricavi dichiarati.....	£.	77.353.000;
. costi dichiarati.....	£.	68.478.000;
. perdita dichiarata.....	£.	1.125.000;
. reddito netto accertato d'ufficio.....	£.	9.555.000;
- anno 1978:		
. ricavi.....	£.	37.595.000;
. costi.....	£.	36.596.000;
. utile netto.....	£.	999.000;
- anno 1979:		
. ricavi.....	£.	148.713.000;
. costi.....	£.	139.362.000;
. utile netto.....	£.	9.351.000.

La ditta Garacci Geom. Calogero è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.13566/07 del 20.7.1965, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente , fino a 250 milioni;
- edifici civile ed opere connesse ed accessorie, fino a 100 milioni;
- lavori stradali, fino a 250 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni;
- lavori relativi all'armamento e massicciata, fino a 50 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione del 21.5.1962:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Salaparuta del 21.7.1962;

- certificato dei precedenti penali rilasciato dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del 6.8.1962, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Gibellina del 18.7.1962, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani del 6.8.1962, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani del 10.7.1962;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Salemi del 3.8.1962;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta alla data del 23.8.1962;
- certificati per lavori eseguiti rilasciati dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani rispettivamente il 22.6.1962 e il 26.5.1962;
- certificato per lavori eseguiti rilasciato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Trapani del 26.5.1962;
- certificato rilasciato dall'Ingegnere Capo del Comune di Castelvetro del 24.8.1962;
- certificato rilasciato dalle FF.SS. - Compartimento di Palermo (senza data).

Altre notizie

: da accertamenti eseguiti sul conto di Garacci Geom. Calogero, sono emersi i seguenti precedenti penali e carichi pendenti:

- Pretura di Santa Margherita Belice:
 - . al n.64/75 R.G. del 12.5.1975 ammenda di £.30.000 per contravvenzione sul lavoro;
 - . al n.65/75 R.G. D.P. n.76 12.5.1975 ammenda di £.3.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
 - . al n.66/75 R.G. D.P. n.77 12.5.1975 ammenda £.10.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
 - . al n.67/75 R.G.D.P. n.78 12.5.1975 ammenda £.30.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
 - . al n. 68/75 R.G.D.P.n.79 12.5.1975 ammenda di £.50.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
 - . al n. 255/75 R.G.D.P. n.114 del 17.9.1975 ammenda di £.20.000 per contravvenzione legge sul lavoro;

- . al n. 125/76 R.G.D.P. n. 61 del 29.4.1976 ammenda di £.70.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
- . al n. 126/76 R.G.D.P. n. 70 del 29.4.1976 ammenda di £.310.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
- . al n. 127/R.G. D.P. n. 71 del 29.4.1976 ammenda di £.330.000 per contravvenzione legge sul lavoro;
- . al n. 63/77 R.G.D.P. n. 20 del 31.3.1977 ammenda di £.15.000; per contravvenzione legge sul lavoro.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Garacci Calogero e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

34) LICITAZIONE PRIVATA NR.3916

- Oggetto dei lavori : costruzione del centro sanitario nel Comune di Santa Margherita Belice;
- Importo dell'appalto : £. 91.213.835 (importo a base d'asta);
£. 85.531.213 (importo al netto del ribasso del 6,23% offerto dalla impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 7.10.1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 146 (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,07%
ribasso massimo.....7,833%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 7.10.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno - funzionario rog.;
 - . geom. Giulio Tossini - pres. seggio;
 - . dr. Antonino Di Marco - testimone;
 - . dr. Adolfo Papi - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Gallaci Antonino di Menfi (esclusa dalla gara perchè la lettera di offerta era stata inviata tramite il Recapito Espressi della città di Palermo e non tramite il servizio postale nazionale, tra l'altro, richiesto espressamente dalla lettera di invito);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- : 2. Impresa Palano Costruzioni di Messina.....0,10%;
3. Impresa Garacci Calogero di Salaparuta.....6,23%;
- Impresa aggiudicataria : Impresa Garacci Geom. Calogero con un ribasso offerto di £.6,23 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 28.6.1972 per un importo di £.85.321.421 al netto del ribasso del 6,46% (6,23% offerto dall'impresa in sede di gara, più lo 0,23% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva. Il contratto è stato registrato a Palermo, all'Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n.2835 del 12.9.1972;
- Data della consegna dei lavori : 28.4.1972;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.4.276.560, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - sede di Palermo.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3912.

35) LICITAZIONE PRIVATA NR.3875

- Oggetto dei lavori : costruzione del mattatoio nel Comune di Montevago;
- Importo dell'appalto : £. 41.637.644 (importo a base d'asta);
£. 38.864.576 (importo al netto del ribasso del 6,66% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 25.8.1971;
- Imprese invitate alla gara : nr. 130 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente dello ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,11%
ribasso massimo.....6,80%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 26.11.1971, presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
. ing. Odraldo Pierdonati - pre. seggio;
. sig. Dario Ciaroni - testimone;
. dr. Antonino Di Marco - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Impresa Garacci Filippo di Salaparuta.....6,66%;
2. Impresa Crapanzano Salvatore di Trapani.....5,75%;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- : 3. Impresa Zanbuto Raimondo di Agrigento.....2;10%;
4. Impresa Sanfilippo Giuseppe di Agrigento.....2,70%;
5. Impresa Garacci Calogero di Salaparuta..... ==
(esclusa perchè non rientra nel ribasso massimo)
6. Impresa Scarnà Giambattista di Palma di Montechiara.....====
(esclusa per irregolarità della documentazione presentata);
7. Impresa Gallaci Antonino di Menfi ==
(esclusa per irregolarità della documentazione presentata);
8. Impresa Viviano Antonino di Menfi (AG).....5,95%;

Impresa aggiudicataria

: Impresa Garacci Filippo, con un ribasso offerto di £. 6,66 per ogni cento lire;

Estremi del contratto

: stipulato in data 26.11.1971 col n.108 di repertorio, per un importo di lire 38.781.302, al netto del ribasso del 6,86% (6,66% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,20% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.485 del 12.2.1972;

Data della consegna dei lavori

: 10.11.1971;

Subappalti o cessioni di lavori

: non risultano;

Notizie sull'impresa : la fidejussione bancaria di £.1.943.230, aggiudicataria richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Sede di Palermo.

La ditta individuale Garacci Filippo ha sede in Salaparuta (TP), Via di Giovanni n.106. Ha per oggetto "appalti di opere edili e stradali". E' iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani al n.10985 del 6.11.1936. Il titolare della ditta è Garacci Filippo, nato a Salaparuta (TP) il 28.12.1904.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio I.V.A. di Trapani è risultato:

- Partita I.V.A. nr.00128530813;
 - . anno 1976: versamento annuale di imposta pari a £.20.000;
 - . anno 1977: versamento annuale di imposta pari a £.20.000;
 - . anno 1978: volume d'affari di £.ZERO.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castelvetro, è risultato che la ditta Garacci Filippo, negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, non ha presentato la dichiarazione dei redditi.

La ditta Garacci Filippo è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.13544/11 del 20.7.1965, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 100 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 100 milioni;
- lavori stradali, fino a 100 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 100 milioni;
- lavori relativi all'armamento ferroviario ed alla massicciata, fino a 100 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata il 4.5.1962:

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato il 21.7.1962 dal comune di Salaparuta;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato il 9.7.1962 dalla Procura della Repubblica di Trapani, dal quale risulta "NULLA";

- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 9.7.1962 dalla Procura della Repubblica di Trapani, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato il 18.7.1962 dalla Pretura di Gibellina, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani rilasciato il 10.7.1962;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Salemi il 3.8.1962;
- quadro dell'attrezzatura tecnica posseduta alla data del 3.8.1962;
- certificato rilasciato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani in data 22.7.1962, dal quale si evidenziano i lavori portati a termine dall'impresa Garacci Filippo per i seguenti importi: £.4.920.000, £.2.083.200, £.1.016.800, £.8.274.000, £.1.726.000, £.4.353.983, £.14.171.650, £.10.555.080;
- certificato rilasciato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Trapani in data 18.6.1962, dal quale si evidenziano i lavori eseguiti dall'impresa Garacci Filippo per i seguenti importi: £.32.548.837, £.9.293.495, £.8.321.502, lire 9.634.897, £.8.418.296, £.31.500.307, £.31.199.831, £.10.438.354;
- certificato rilasciato dal Direttore Generale dell'Ente Acquadotti Siciliani in data 20.7.1962, dal quale si evidenziano i lavori per £.5.901.389 e £.11.194.155;
- certificato rilasciato dall'Ingegnere Capo dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani in data 8.6.1962, dal quale si evidenziano lavori eseguiti dall'impresa Garacci Filippo per £.19.017.437;
- certificato rilasciato dal Compartimento FF.SS. di Palermo in data 4.6.1962, dal quale si evidenziano lavori eseguiti dalla impresa Garacci Filippo per £.4.488.900, £.3.572.509, lire 3.371.432, £.3.568.443;
- certificato rilasciato dal Compartimento FF.SS. di Palermo in data 22.5.1962, dal quale si evidenziano lavori eseguiti per £.2.176.797, £.911.159, £.465.282, £.204.051, £.304.128, lire 299.481, £.857.418, £.149.370, £.599.443, £.269.887, £.405.241, £.1.176.644, £.476.013, £.1.748.000, £.293.723, £.294.498, lire 219.975, £.1.109.059, £.1.644.168, £.886.755, £.569.321 e £.5.212.152.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata la esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra l'impresa Garacci Filippo e le altre imprese aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.-

36) LICITAZIONE PRIVATA NR.3891

- Oggetto dei lavori : costruzione del centro civico, centro sociale e unità sanitaria nel Comune di Camporeale;
- Importo dell'appalto : £. 142.879.081 (importo a base d'asta);
£. 137.192.493 (importo al netto del del ribasso del 3,98% offerto dalla impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 15 settembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : n. 102 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona - Direttore Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : minimo ribasso.....0,333%;
massimo ribasso.....8,167%;
- Verbale di aggiudicazione del 15.9.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
. geom. Giulio Tossini - pres. del seggio;
. dr. Antonino Di Marco - testimone;
. dr. Adolfo Papi - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. Srl C.E.S.I.A. di Palermo 3,98%;
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Stradali ed Affini" di Palermo, con un ribasso offerto di £.3,98 per ogni cento lire;

- Estremi del contratto : stipulato in data 18.1.1972, col n. 130 di repertorio, per un importo di lire 136.863.872, al netto del ribasso del 4,21% (3,98% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,23% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo -Atti Pubblici- al n. 1171 del 18.1.1972;
- Data della consegna dei lavori : 15.11.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.6.859.625, richiesta dall'Ente appaltante richiesta a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dallo Istituto Bancario Italiano - sede di Milano.

La S.p.A. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Stradali ed Affini" è stata costituita in data 7.1.1963 con la denominazione Srl CESIA; in data 14.12.1969 la società ha assunto l'attuale ragione sociale. Ha la sede in Palermo, via G. Cusmano n. 28. E' iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al n. 8879 di soc. vol.38/93. La società, inizialmente, aveva per oggetto "l'acquisto di suoli edificatori in Palermo e Sicilia e la costruzione in tali suoli di fabbricati, la vendita o permuta di essi sia in unico corpo che ad appartamenti separati, l'assunzione di appalti di costruzione. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessari ed utili per l'attuazione dello scopo sociale contraendo anche se del caso mutui". In data 18.10.1977 l'oggetto della società viene modificato in: "la costruzione, l'acquisto, la vendita, la gestione, l'assunzione e la cessione in locazione di immobili e complessi immobiliari, di stabilimenti, impianti e cantieri tecnicamente organizzati per l'industria edile. Alla data della costituzione il capitale è di £.100.000, ripartito, paritariamente, tra:

- . Silvestri Giuseppe, nato a Catania il 27.11.1934;
- . Riccio Francesco Paolo, nato a Palermo il 6.11.1934.

Il 29.4.1967 il capitale sociale viene aumentato a £.50.000.000, e così ripartito:

- . Sivestri Giuseppe £.20.000.000;
- . Riccio Francesco Paolo £.20.000.000;
- . Cammarata Filippo, nato ad Enna il 6.12.1936 £.10.000.000.

Il 30.4.1968 viene deliberato la riduzione del capitale sociale da £.50.000.000 a £.100.000, così ripartito:

- . Sivestri Giuseppe £. 20.000;
- . Riccio Francesco Paolo £. 20.000;
- . Cammarata Filippo £. 10.000.

Il 14.12.1969 la società viene trasformata in S.p.A. ed il capitale sociale viene aumentato a £.210.000.000, così ripartito:

- . Silvestri Giuseppe £.69.966.000;
- . Riccio Francesco Paolo £.69.967.000;
- . Cammarata Filippo £.69.967.000.

La società, inizialmente, era amministrata da due consiglieri delegati, di cui uno con le mansioni di direttore amministrativo nella persona di Silvestri Giuseppe e l'altro, con le mansioni di direttore tecnico, nella persona di Riccio Francesco Paolo.

Il 29.4.1967 viene costituito il consiglio di amministrazione composto da:

- . Silvestri Giuseppe presidente;
- . Riccio Francesco Paolo consigliere;
- . Cammarata Filippo consigliere.

Il predetto consiglio di amministrazione è tuttora in carica.

Il 29.4.1977 viene istituito il collegio sindacale composto da:

- . D'Andrea Giuseppe, nato a Lama dei Peligni (CH) il 14.7.1924 - presidente;
- . La Guardia Gerardo, nato a Roma il 2.3.1932 - sindaco effettivo;
- . Mascellaro Francesco, nato a Castellammare di Stabia l'1.9.39 - sindaco effettivo;
- . Alonso Giovanni, nato a Palermo l'11.3.1912 - sindaco supplente;
- . Palmegiano Vincenzo, nato a Palermo il 24.9.1927 - sindaco suppl.

Il 14.12.1979 viene costituito il nuovo collegio sindacale composto da:

- . Rigano Agostino, nato a Palermo l'11.9.1946 - presidente;
- . Di Pietro Antonio, nato a Palermo il 14.10.1946 - sindaco eff.;
- . Cammarata Giovanni, nato a Palermo il 15.11.1933 - sindaco eff.;
- . Lo Vecchio Vincenzo, nato a Palermo l'1.1.1944 - sindaco suppl.;
- . Cusimano Giovanni, nato a Palermo l'8.3.1934 - sindaco suppl..

Bilancio al 31.12.1968:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	102.123.815;	
. passivo.....£.	102.123.815;	
- conto economico:		
. costi.....£.	73.944.829;	
. ricavi.....£.	73.944.829.	

Bilancio al 31.12.1969:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	85.759.516;	
. passivo.....£.	85.759.516;	
- conto economico:		
. costi.....£.	11.314.447;	
. ricavi.....£.	11.314.447.	

Bilancio al 31.12.1970:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	90.778.174;	
. passivo.....£.	90.778.174;	
- conto economico:		
. costi.....£.	10.168.626;	
. ricavi.....£.	10.168.626.	

Bilancio al 31.12.1971:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	217.642.301;	
. passivo.....£.	217.642.301;	
- conto economico:		
. costi.....£.	192.013.272;	
. ricavi.....£.	192.013.272.	

Bilancio al 31.12.1972:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....£.	513.836.181;	
. passivo.....£.	513.836.181;	
- conto economico:		
. costi.....£.	617.887.888;	
. ricavi.....£.	617.887.888.	

Bilancio al 31.12.1973:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....	£.	676.683.690;
. passivo.....	£.	676.683.690;
- conto economico:		
. costi.....	£.	820.697.208;
. ricavi.....	£.	820.697.208.

Bilancio al 31.12.1974:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....	£.	1.203.244.174;
. passivo.....	£.	1.203.244.174;
- conto economico:		
. costi.....	£.	1.156.428.763;
. ricavi.....	£.	1.156.428.763.

Bilancio al 31.12.1975:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....	£.	2.909.868.229;
. passivo.....	£.	2.909.868.229;
- conto economico:		
. costi.....	£.	408.209.884;
. ricavi.....	£.	408.209.884.

Bilancio al 31.12.1976:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....	£.	988.309.489;
. passivo.....	£.	936.103.479;
- conto economico:		
. costi.....	£.	4.782.912.652;
. ricavi.....	£.	4.835.118.662;
. utile d'esercizio.....	£.	52.206.010.

Bilancio al 31.12.1977:

- stato patrimoniale:		
. attivo.....	£.	2.092.226.099;
. passivo.....	£.	2.075.274.858;
- conto economico:		
. costi.....	£.	2.381.049.201;
. ricavi.....	£.	2.389.000.442;
. utile d'esercizio.....	£.	16.951.241.

Bilancio al 31.12.1978:

- stato patrimoniale:
 - . attivo.....£. 1.820.761.892;
 - . passivo.....£. 1.797.331.715;
- conto economico:
 - . costi.....£. 2.020.796.451;
 - . ricavi.....£. 2.044.229.628;
 - . utile d'esercizio.....£. 23.433.177.

Bilancio al 31.12.1979:

- stato patrimoniale:
 - . attivo.....£. 1.562.499.781;
 - . passivo.....£. 1.552.914.464;
- conto economico:
 - . costi.....£. 1.830.316.603;
 - . ricavi.....£. 1.839.901.920;
 - . utile d'esercizio.....£. 9.585.317.

Si evidenzia che i bilanci presentati dalla società fino all'anno 1975 sono risultati in pareggio.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Palermo è risultato:

- Partita I.V.A. n.00103080826;
 - . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 25.623.231;
 - . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 101.535.000, a fronte di un volume d'affari di lire 1.089.058.000;
 - . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 18.305, a fronte di un volume d'affari di lire 813.748.000. Risulta inoltre che la stessa società ha ricevuto un rimborso accelerato di imposta di £.100.000.000:

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo, è risultato che la società ha sempre presentato la prescritta dichiarazione.

La S.p.A. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Stradali ed Affini", è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.25121/05 del 7.7.1967, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 250 milioni;
- lavori di demolizione e sterri, fino a 250 milioni;

- edifici civile ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni;
- lavori stradali, fino a 250 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata in data 10.2.1967:

- copia autentica dell'atto costitutivo - statuto del 9.1.1963;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo del 23.11.1966;
- estratto notarile della deliberazione con la quale è stato conferito l'incarico di direttore tecnico al geom. Riccio Francesco Paolo e direttore amministrativo a Silvestri Giuseppe;
- certificato della Camera di Commercio di Palermo del 24.11.1966;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo dell'8.2.1967;
- certificato di cittadinanza italiana di Ricci Paolo rilasciato dal Comune di Palermo in data 22.11.1966;
- certificato del Casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 15.11.1966 di Ricci Paolo, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di Palermo del 17.11.1966 di Ricci Paolo, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Palermo del 15.11.1966 di Ricci Paolo, dal quale risulta "NULLA";
- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Palermo il 17.2.1967 a Silvestri Giuseppe;
- certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 24.2.1967 a Silvestri Giuseppe, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo il 21.1.1967 a Silvestri Giuseppe, dal quale risulta "NULLA";
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura di Palermo il 24.1.1967, a Silvestri Giuseppe, dal quale risulta "NULLA";
- dichiarazione di possesso di attrezzature e materiale tecnico alla data del 10.1.1967;
- certificati di lavori eseguiti o diretti:
 - . impresa Sino Giuseppe con sede in San Giuseppe Jato, p.za San Francesco n.7, del 5.4.1967;
 - . Anonima Bresciani Costruzioni S.p.A., con sede in Palermo, via G. Arimondi n.79, del 7.2.1967;
 - . Dr.Ing. Giuseppe Vacirca, via Brigata Verona n.2, Palermo del 10.2.1967;
 - . S.p.A. Sinedil, con sede in Palermo, via G. Cusmano n. 28 del 10.1.1966.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi o di collegamenti, palesi od occulti tra la S.p.A. C.E.S.I.A. e le altre imprese aggiudicatrici di lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Utile notizie al riguardo potrebbero essere rilevate esaminando la documentazione bancaria relativa alla fidejussione rilasciata alla società dall'IBI - sede di Milano - e dalla Banca d'America e d'Italia - sede di Torino (vds. Licitazione n.3891, 3517 e 3874).

Appare, invero, strano che una società che fino al 1970 risulta aver scarsamente operato e che, comunque, non risulta aver mai eseguito lavori al di fuori della Sicilia, abbia richiesto ed ottenuto fidejussioni bancarie da sedi del nord Italia di Istituti di credito.

Altre notizie

: da accertamenti eseguiti sul conto del presidente del consiglio di amministrazione della società -Silvestri Giuseppe - risultano a tutt'oggi i seguenti precedenti penali:

- Pretura di Santa Margherita Belice:

- . n.51/73 R.G. - D.P. n. 132 del 7.9.1972 - ammenda di £.16.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
- . n. 291/73 R.G. - D.P. n. 169 del 9.11.1973 - ammenda di £. 5.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
- . n. 46/74 R.G. - D.P. n.89 del 20.11.1974 - ammenda di £.120.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
- . n. 103/74 R.G. - D.P. n. 127 del 4.12.1974 - ammenda di lire 3.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
- . n. 25/75 R.G. - D.P. n.58 del 5.3.1975 - ammenda di £.30.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
- . n. 463/77 R.G. - D.P. n.8 del 12.1.1978 - ammenda di lire 50.000 per contravvenzione legge sul lavoro.

37) LICITAZIONE PRIVATA NR.3517

- Oggetto dei lavori : costruzione di n. 48 alloggi nel Comune di Camporeale (PA);
- Importo dell'appalto : £. 450.900.000 (importo a base d'asta);
£. 446.481.180 (importo al netto del ribasso dello 0,98% offerto dalla impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 14 ottobre 1970;
- Imprese invitate alla gara : n. 156 imprese. L'ISES ha inviato allo Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo un elenco contenente n.138 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - Direttore dell'Ispettorato - ha aggiunto i nominativi di n.18 imprese, fra le quali l'impresa aggiudicataria;
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. geom. Clemente Bucossi - dipendente dell'ISES;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : non è stata rinvenuta tra la documentazione esaminata;
- Verbale di aggiudicazione : del 22.10.1970, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q, alla presenza di:
. geom. Giulio Tossini - funz. rogante;
. geom. Giuseppe Strobbia - pres.seggio;
. dr. Rosario Bonanno - testimone;
. dr. Giuseppe Pennisi - testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. "C.E.S.I.A." di Palermo, con un ribasso dello 0,98%;
- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Stradali Affini" con un ribasso di lire 0,98 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 18.2.1971 col n.43 di repertorio per un importo di lire 445.399.020, al netto del ribasso dello 1,22% (0,98% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,24% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato a Palermo all'Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n. 948 del 15.4.1971;
- Data di consegna dei lavori : 4.12.1970;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.22.324.070 richiesta dall'Ente appaltante per la buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dalla Banca d'America e d'Italia - sede di Torino.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3891.

38) LICITAZIONE PRIVATA NR.3946

- Oggetto dei lavori : costruzione del centro civico, centro sociale e unità sanitaria nel Comune di Montevago (AG);
- Importo dell'appalto : £. 307.593.232 (importo a base d'asta);
£. 349.702.745 (importo al lordo del rialzo del 13,69% offerto dalla impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 23 novembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.83 imprese (l'elenco è stato compilato dall'ing. Luigi Corona, direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : massimo ribasso.....3,667%;
massimo aumento.....15,00%;
- Verbale di aggiudicazione : del 23.11.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
. dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
. ing. Attilio Rossetti - pres. seggio;
. rag. Michele Marascia - testimone;
. sig. Francesco Fedele - testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.r.l. C.E.S.I.A. di Palermo, con un aumento di £.13,69%;

- Impresa aggiudicataria : S.r.l. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Industriali ed Affini" con un aumento del 13,69 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 29.3.1972, per un importo di £.348.872.244, al lordo dell'aumento del 13,42% (13,69% aumento offerto in sede di gara, meno lo 0,27% di ribasso offerto per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato a Palermo all'Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n. 2227 del 6.7.1972;
- Data della consegna dei lavori : non risulta;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Norizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.17.485.137; richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata concessa dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni - filiale di Palermo.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n. 3891.

39) LICITAZIONE PRIVATA NR.3874

- Oggetto dei lavori : costruzione di n.64 alloggi nel nuovo centro abitato nel Comune di Montevavo (AG), (II°Lotto);
- Importo dell'appalto : £. 571.398.928 (importo a base d'asta)
£. 565.799.219 (importo al netto del ribasso dello 0,98% offerto dalla impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 25 agosto 1971;
- Imprese invitate alla gara :nr.149. L'ISES ha inviato all'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo, un elenco contenente n.97 imprese da invitare alla gara. In sede di approvazione, l'ing. Luigi Corona - direttore dell'Ispettorato - ne ha cancellata n.1 (S.p. A. Di Piazza) e ne ha aggiunto n.53, fra le quali la impresa aggiudicataria;
- In caricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing. Augusto Landi, dipendente dello Ispettorato;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : minimo ribasso.....0,20%
massimo ribasso.....6,993%;
- Verbale di aggiudicazione : del 25.8.1971, redatto presso la sede ISES di Palermo, via G. Arimondi n.2/Q, alla presenza di:
- . dr. Rosario Bonanno - funz. rogante;
 - . dr. Odraldo Pierdonati- pres. del seggio;
 - . dr. Antonino Di Marco - testimone;
 - . sig. Dario Ciaroni - testimone;

- Imprese che hanno inviato offerte : 1. S.p.A. C.E.S.I.A. di Palermo 0,98%;
- Impresa aggiudicataria : S.p.A. "C.E.S.I.A. - Costruzioni Edili Stradali Industriali Affini" di Palermo con un ribasso offerto di £.0,98 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 27.11.1971, col n.109 di repertorio, per un importo di lire 564.313.588, al netto del ribasso dello 1,24% (0,98% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,26% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato a Palermo all'Ufficio del Registro - Atti Pubblici - al n.576 del 18.2.1972;
- Data della consegna dei lavori : non risulta;
- Subappalti o cessioni di lavori : non risultano;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.28.289.960, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dall'Istituto Bancario Italiano - sede di Milano.
- Per tutte le altre notizie sull'impresa aggiudicataria, vds. licitazione n.3891.
- Altre notizie :

Si fa presente che, all'atto della partecipazione alla gara in esame, l'impresa S.r.l. C.E.S.I.A. ha presentato un certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'esecuzione, tra l'altro, di edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a lire 500 milioni.

Tenuto conto dell'importo a base d'asta della licitazione in esame di £. 571.398.928, l'impresa C.E.S.I.A. non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara.

40) LICITAZIONE PRIVATA NR.3880.

- Oggetto dei lavori : Costruzione del cimitero nel comune di Gibellina (TP);
- Importo dell'appalto : £.240.444.832 (importo a base d'asta)
£.220.896.667 (importo al netto del ribasso dell'8,13% offerto dall'impresa aggiudicataria);
- Data della licitazione : 2 settembre 1971;
- Imprese invitate alla gara : nr.79 imprese; (l'elenco è stato compilato dall'ing.Luigi Corona, Direttore dell'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo);
- Incaricati della formulazione delle schede segrete : 1. ing.Augusto Landi, dell'Ispettorato di Palermo;
2. non è stato possibile accertarlo;
3. non è stato possibile accertarlo;
- Scheda segreta : ribasso minimo.....0,65%;
ribasso massimo.....9,50%;
- Verbale di aggiudicazione : redatto in data 2.9.1971, presso la sede ISSES di Palermo, Via G.Arimondi, n.2/Q, alla presenza di:
. dr.Rosario Bonanno - Funz. Rogante;
. geom.Giulio Tossini - Pres. del Seggio;
. sig.Antonino di Marco - Testimone;
. sig.Dario Ciaroni - Testimone;
- Imprese che hanno inviato offerte : 1. CASSARA' Mariano di Alcamo 8,13%
2. STILLONE Ignazio di Palermo 3,55%
3. FRISCIA Giuseppe di Sciacca 5,65%
4. SPINELLI COSTR. di Alcamo 4,76%;

- Impresa aggiudicataria : Impresa Cassarà Mariano di Alcamo, con un ribasso offerto di £.8,13 per ogni cento lire;
- Estremi del contratto : stipulato in data 20.9.1971, col numero 122 di repertorio, per un importo di lire 220.410.832, al netto del ribasso dell'8,35% (8,13% ribasso offerto in sede di gara, più lo 0,22% per la facilitazione concessa di presentare fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva). Il contratto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Palermo - Atti Pubblici - al n.578 del 18.2.1972;
- Data della consegna dei lavori : 22.11.1971;
- Subappalti o cessioni di lavori : in data 22.2.1973 la ditta individuale Cassarà Mariano ha ceduto alla S.p.A. Impresa Cassarà, il contratto di appalto dei lavori in oggetto.
La cessione del contratto di appalto è stata approvata dall'Ispettorato per le Zone Terremotate di Palermo in data 3.5.1974 con D.I. n.3664;
- Notizie sull'impresa aggiudicataria : la fidejussione bancaria di £.11.044.835, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - Filiale di Alcamo - ,

La ditta individuale Cassarà Mariano ha sede in Alcamo, via Laurana n.68. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.31941 del 9.4.1958. Il titolare della ditta è Cassarà Mariano, nato ad Alcamo (TP) il 16.7.1924.

Il Cassarà Mariano, è, altresì, socio e titolare delle seguenti imprese e società:

- S.p.A. IMPRESA CASSARA', con sede in Alcamo, via A.Vespucci n.1;
- M.C.M. Di Macini Salvatore, Cassarà Mariano e Monaco Vito, con sede in San Vito Lo Capo (TP), via Immacolata n.25 - avente per oggetto: estrazione blocchi di marmo con cava a Castelluccio (TP). La stessa è iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al numero 36936 dell'8.8.1962, La firma sociale è devoluta al solo socio Cassarà Mariano;
- S.r.l. SICANIA Società Cooperativa, con sede in Alcamo, corso VI aprile n. 409 - avente per oggetto: lavori edili di trasformazioni e opere stradali e di rimboschimento. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.34111 del 18.7.1960, in liquidazione;
- ditta individuale Impresa Costruzioni Mariano Cassarà, con sede in Alcamo, via Laurana n. 68 - avente per oggetto: lavori stradali di terra e murari, lavori edili in cemento armato. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.32950 del 28.7.1959;
- ditta individuale Agricola Segestana di Cassarà Mariano, con sede in contrada Bruca di Buseto Palizzolo (TP) avente per oggetto: produzione uva e trasformazione in vino dell'uva prodotta. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.53610 del 21 luglio 1975.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Trapani è risultato:

- partita I.V.A. n. 00074310814;
 - . anno 1976: nessun volume d'affari;
 - . anno 1977: nessun volume d'affari;
 - . anno 1978: ha evidenziato un volume d'affari di lire 1.257.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trapani è risultato:

- anno 1975:

. ricavi.....£.	10.929.404;
. costi.....£.	10.168.588;
. utile netto.....£.	760.816;
- anno 1976:

. rimanenze.....£.	16.050.000;
--------------------	-------------
- anno 1977:

. ricavi.....£.	70.900.000;
. costi.....£.	62.392.000;
. utile netto.....£.	8.508.000;

- anno 1978:

. reddito complessivo.....£. 1.607.000.

La ditta individuale Cassarà Mariano è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.26013/00 del 2.8.1968, per le seguenti categorie:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato du tipo correhte, fino a 250 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 250 milioni;
- edifici civili ed opere connesse ed accessorie, fino a 250 milioni;
- lavori stradali, fino a 250 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 250 milioni.

Notizie sull'impresa
che ha eseguito i
lavori

: la fidejussione bancaria di £.20.751.450, richiesta dall'Ente appaltante a garanzia della buona esecuzione dei lavori in oggetto, è stata rilasciata dal Banco di Sicilia - sede di Alcamo.

La S.p.A. Impresa Cassarà ha sede in Alcamo, via Valle Nuccio, già in via Vespucci n.1. E' iscritta alla Camera di Commercio di Trapani al n.50196 del 6.11.1972, con l'oggetto di: edilizia, appalti pubblici e privati e relative operazioni immobiliari e mobiliari.

Il capitale sociale di £.30.600.000 è ripartito tra:

- . Cassarà Mariano, n. 15.600 azioni pari a £. 15.600.000;
- . Cassarà Francesco, nato ad Alcamo il 18.2.1930 n. 7500 azioni pari a £. 7.500.000;
- . Cassarà Giuseppe, nato ad Alcamo il 2.2.1933 n. 7.500 azioni pari a £. 7.500.000.

Alla data del 29.4.1975 il capitale risulta così suddiviso:

- . Cassarà Giuseppe n. 11.475. azioni pari a £. 11.475.000;
- . Cassarà Francesco n. 11.475 azioni pari a £. 11.475.000;
- . Provenzano Giuseppe n. 2.448 azioni pari a £. 2.448.000;
- . Callea Giuseppe n. 2.448. azioni pari a £. 2.448.000;
- . Ingrao Salvatore n. 1.530 azioni pari a £. 1.530.000;
- . Asaro Eleonora n. 612 azioni pari a £. 612.000;
- . Fundarò Vincenzo n. 612 azioni pari a £. 612.000.

Alla data del 30.4.1978 il capitale sociale risulta così suddiviso:

- . Cassarà Giuseppe n. 12.240 azioni pari a £. 12.240.000;
- . Cassarà Francesco n. 12440 azioni pari a £. 12.440.000;
- . Provenzano Giuseppe n. 2.907 azioni pari a £. 2.907.000;
- . Callea Giuseppe n. 2.907 azioni pari a £. 2.907.000;
- . Graffeo Paola n. 306 azioni pari a £. 306.000.

La società è amministrata da un amministratore unico; inizialmente era Cassarà Mariano; in data 17.1.1974 al suo posto subentra Cassarà Giuseppe.

Direttori tecnici della società sono:

- . Cassarà Mariano;
- . Cassarà Francesco.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Trapani e risultato:

- partita I.V.A. n. 0074320813;
 - . anno 1976: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 13.898.243 a fronte di un volume d'affari di lire 425.057.593;
 - . anno 1977: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 15.132.000 a fronte di un volume d'affari di lire 469.424.000 (dichiarazione presentata irregolare);
 - . anno 1978: risulta evidenziato un credito d'imposta di lire 12.032.000 a fronte di un volume d'affari di lire 284.122.000 (dichiarazione presentata irregolare);
 - . anno 1979: volume d'affari di £. 407.189.000.

Da rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trapani è risultato:

- anno 1975:

. ricavi.....	£.	401.835.025;
. costi.....	£.	359.557.147;
. utile netto.....	£.	42.277.878;
- anno 1976:

. ricavi.....	£.	425.057.593;
. costi.....	£.	385.960.718;
. utile netto.....	£.	39.096.875;
- anno 1977:

. ricavi.....	£.	533.465.188;
. costi.....	£.	497.562.188;
. utile netto.....	£.	35.903.000;
- anno 1978:

. ricavi.....	£.	284.122.000;
. costi.....	£.	298.770.000;
. perdita netta.....	£.	14.648.000.

La S.p.A. Impresa Cassarà è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori al n.34788/12 del 4.12.1972, per l'esecuzione di:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, fino a 500 milioni;
- lavori di demolizioni e sterri, fino a 500 milioni;
- edifici civile ed opere connesse ed accessorie, fino a 500 milioni;
- lavori stradali, fino a 250 milioni;
- acquedotti e fognature, fino a 250 milioni.

Ha allegato alla domanda di iscrizione presentata il 4.12.1972:

- copia autentica dell'atto costitutivo - statuto del 18.11.1972;
- certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Trapani del 18.11.1972;
- deliberazione del conferimento dell'incarico di direttore tecnico a Cassarà Mariano del 18.11.1972;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani del 9.11.1972;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Alcamo del 14.11.1972 di Cassarà Mariano quale amministratore unico della S.p.A. Impresa Cassarà;
- certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Alcamo del 14.11.1971;
- quadro dell'attrezzatura posseduta alla data del 4.12.1972;
- certificati di lavori eseguiti o diretti rilasciati da:
 - . Consorzio di Bonifica del Birgi dell'11.7.1972;
 - . Ente Acquedotti siciliani del 4.12.1972;
 - . Ufficio del Genio Civile di Trapani del 7.10.1972;
 - . Ing. Tommaso Napoli del 19.9.1972.

Dall'esame del fascicolo esistente presso l'Albo Nazionale dei Costruttori risultano mancare:

- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato dei precedenti penali;
- certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica;
- certificato dei carichi pendenti della Pretura.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti non è risultata l'esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti palesi od occulti tra la S.p.A. Impresa Cassarà e le altre imprese aggiudicatarie dei lavori per la ricostruzione della Valle del Belice.

Altre notizie : da accertamenti eseguiti sul conto di Cassarà Mariano sono emersi i seguenti precedenti penali:

- Pretura di S. Margherita Belice:
 - . al n. 244/71 R.G. - D.P. n. 100 del 29.10.1971 - ammenda di £. 20.000 per contravvenzioni leggi sul lavoro;
 - . al n. 245/71 R.G. - D.P. n. 101 del 29.10.1971 - ammenda di £. 100.000 per contravvenzioni leggi sul lavoro;
 - . al n. 270/71 R.G. - D.P. n. 113 del 29.10.1971 - ammenda di £. 20.000 per contravvenzione leggi sul lavoro;
 - . al n. 353/73 R.G. - D.P. n. 55 del 7.11.1974 - ammenda di £. 75.000 per contravvenzioni legge sul lavoro;
- Pretura Alcamo:
 - . del 30.3.1978 ammenda di £. 20.000 per contravvenzione art. 88 C.S.;
 - . D.P. 221/80 del 17.10.1978 ammenda di £. 20.000 per contravvenzione sociale;
- Pretura Castellammare del Golfo:
 - . sentenza n. 203 del 18.12.1978 £. 20.000 ammenda per violazione art. 1164 codice della navigazione (pena sospesa e non menzione);
- Tribunale Trapani:
 - . appello - ammenda di £. 20.000 per occupazione abusiva spazio demaniale art. 1161 codice della navigazione ed art. 62 C.P..

Roma, lì 6 aprile 1981


Cap. Castore PALMERINI

RAPPORTO DI SERVIZIO

Con lettera nr.454/80 dell'11/12/1980, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, ha richiesto al Comandante Generale della Guardia di Finanza - Gen. C.A. Orazio GIANNINI - :

1. di far completare, sotto il profilo formale, i rapporti redatti dalla Guardia di Finanza sul conto delle imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione del Belice (è stato rilevato, infatti, che non tutti i rapporti recavano la sottoscrizione dell'estensore o il timbro ufficiale o l'intestazione del Comando della Guardia di Finanza da cui provenivano);
2. di acquisire nei confronti delle sottoelencate imprese le seguenti notizie:
 - BARRESI Ernesto, ditta individuale, con sede in Palermo, Via Mariano Stabile n.136/c, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Camporeale;
 - LIPARI Angelo, ditta individuale, con sede in Palermo, Via G.Funaioli n.26, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra nel comune di Camporeale;

- S.p.A. "S.A.I.S.E.B.", con sede in Roma, Via Guido d'Arezzo n.14, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Gibellina;
 - . 84 alloggi nel comune di Partanna;
 - . 90 + 66 alloggi e scuola elementare nel comune di Salemi;
 - . scuola materna e scuola elementare nel comune di S.Ninfa;
- S.r.l. "S.I.A.", con sede in Roma, Via Salvatore Talamo n.54, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido, scuola materna e scuola elementare nel comune di Gibellina;
 - . 54 alloggi nel comune di Gibellina;
 - . 46 alloggi nel comune di Gibellina;
 - . 50 alloggi nel comune di Gibellina;
 - . 38 alloggi nel comune di Menfi;
 - . 54 alloggi nel comune di Partanna;
 - . 44 alloggi nel comune di Partanna;
- S.p.A. "S.C.I.C.", con sede in Milano, Piazza della Repubblica n.32, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Menfi;
 - . 152 alloggi, scuola elementare, chiesa, nel comune di Menfi;
 - . 71 alloggi (1° lotto) nel comune di S.Ninfa;
- BULGARELLA Andrea, ditta individuale, con sede in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n.241, aggiudicataria dei seguenti appalti:

- . urbanizzazioni primarie nel comune di Montevago;
- LOMBARDINO Paolo, ditta individuale, con sede in Salaparuta, Via Di Giovanni n.101, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido nel comune di Partanna;
 - . 36 alloggi nel comune di Partanna;
- S.p.A. "I.CO.RI.", con sede in Roma, Viale Pinturicchio n.84, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Salaparuta;
- PANTALENA Giuseppe, ditta individuale, con sede in Agrigento, Via Petrarca n.10, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . 49 alloggi nel comune di Menfi;
 - . 67 alloggi nel comune di Salemi;
 - . 68 alloggi nel comune di Salemi;
 - . 49 alloggi nel comune di S.Ninfa;
- RENNA Giuseppe, ditta individuale, con sede in Sambuca di Sicilia (AG), Via Umberto I n.18, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido, scuola materna nel comune di Sambuca di Sicilia;
- CIVILTA' Salvatore, ditta individuale, con sede in Agrigento, Via Diodoro Siculo n.1, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . 24 alloggi nel comune di Sambuca di Sicilia;
- BILELLÒ Calogero, ditta individuale, con sede in Sciacca (AG), Via Carlo Marx n.28, aggiudicataria dei seguenti appalti:

- . asilo nido e scuola materna nel comune di S. Margherita Belice;
- FUNARO Domenico, ditta individuale, con sede in S. Ninfa (TP), Via S. Giacalone n.68, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . centro sociale nel comune di S. Ninfa;
- S.p.A. "C.O.S.I.A.C.", con sede in Palermo, Via M. Stabile n.151, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di S. Ninfa;
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Vita;
- VITOLO Ugo, ditta individuale, con sede in Napoli, Via Chiatamone n.57, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . 60 alloggi nel comune di Salaparuta;
 - . 74 alloggi (3° lotto) nel comune di S. Ninfa;
 - . 95 alloggi nel comune di Vita;
- CANGELOSI Calogero, ditta individuale, con sede in Poggioreale (TP), Via Benevento n.17, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . centro sanitario nel comune di Vita;
- GARACCI Calogero, ditta individuale, con sede in Salaparuta (TP), Via V. Di Giovanni n.84, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . centro sanitario nel comune di S. Margherita Belice;
 - . mercato coperto nel comune di Vita;
- GARACCI Filippo, ditta individuale, con sede in Salaparuta, Via V. Di Giovanni n.106, aggiudicataria dei seguenti appalti:

- . mattatoio nel comune di Montevago;
 - S.p.A. "C.E.S.I.A.", con sede in Palermo, Via Cusmano n.28, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . centro sociale, centro sanitario, centro civico nel comune di Camporeale;
 - . 48 alloggi nel comune di Camporeale;
 - . centro sociale, centro civico e biblioteca nel comune di Montevago;
 - . 64 alloggi nel comune di Montevago;
 - S.p.A. "CASSARA' Mariano", con sede in Alcamo (TP), Via Vespucci n.1, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . cimitero nel comune di Gibellina!
- a. estremi dell'iscrizione delle citate imprese all'Albo Nazionale dei Costruttori, esistente presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e l'elenco della documentazione prodotta dalle stesse ai fini dell'iscrizione;
- b. effettiva titolarità delle imprese, esistenza di eventuali prestanomi e di collegamenti, palesi od occulti, tra le imprese stesse;
- c. come si sia giunti all'inclusione di dette imprese nell'elenco delle ditte invitate alle gare;
- d. se lo svolgimento delle nr.42 gare sia stato corretto; quale ne sia stato il risultato e se, e in quali casi, vi sia stata cessione di contratti.

Al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli accertamenti nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle esigenze dell'inchiesta, la Commissione chiedeva la designazione di un Ufficiale della Guardia di Finanza, quale interlocutore permanente tra la stessa e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Con lettera n.33043/R/262 del 2/1/1981, il Comandante Generale della Guardia di Finanza - Gen. C.A. Orazio GIANNI NI - designava lo scrivente - Cap. Castore PALMERINI - quale Ufficiale di collegamento.

In relazione all'incarico ricevuto, lo scrivente:

- ha provveduto, con riferimento al punto 1., a far regolarizzare, sotto il profilo formale, i rapporti redatti dalla Guardia di Finanza sul conto delle imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione della Valle del Belice;
- ha eseguito, con riferimento al punto 2., le indagini e gli accertamenti richiesti, personalmente o avvalendosi dei Comandi del Corpo della Guardia di Finanza.

Per difficoltà obiettive incontrate nell'espletamento di tale incarico, di cui si dirà di seguito, tali indagini ed accertamenti sono ancora in corso.

Peraltro, in attesa di presentare a Codesta Commissione Parlamentare di Inchiesta un completo rapporto al riguardo, lo scrivente ritiene necessario rappresentare quanto segue:

Punto 2.a.

Sono stati rilevati presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Albo Nazionale dei Costruttori - i dati relativi all'iscrizione in detto Albo delle singole imprese e la documentazione prodotta dalle imprese stesse ai fini della iscrizione.

Tali dati, in corso di elaborazione, saranno dettagliatamente riportati nel rapporto.

Punto 2.b.

Al fine di integrare in modo organico le notizie nei confronti delle imprese di cui sopra, aggiudicatarie degli appalti, già in possesso di Codesta Commissione Parlamentare di Inchiesta (vds i rapporti redatti dai Comandi della Guardia di Finanza ai quali si è fatto cenno), sono state svolte ulteriori indagini in Roma, Milano, Napoli, Palermo ed altre città della Sicilia.

I risultati di detti accertamenti sono in corso di elaborazione.

Tali indagini, se da un lato hanno permesso di stabilire l'esistenza di collegamenti fra alcune imprese, d'altro lato non hanno potuto fornire che scarsi elementi circa l'esistenza di eventuali prestanomi.

Al riguardo, utili notizie (in special modo per quanto riguarda le ditte individuali) potrebbero, forse, essere fornite esaminando la documentazione contabile-amministrativa delle imprese e le note informative esistenti presso gli istituti bancari che hanno rilasciato fidejussioni a garanzia della buona esecuzione dei lavori, richieste dall'Ente appaltante.

Tali accertamenti richiedono, comunque, lunghi tempi di attuazione e pongono problemi di ordine tecnico (difficoltà di reperimento della documentazione contabile-amministrativa, dato il lungo tempo trascorso, accesso presso gli istituti di credito, esame della documentazione bancaria, ecc.), oltre a quei problemi che necessariamente scaturiscono da un tale tipo di accertamento (mi riferisco in particolare all'intervento presso gli istituti bancari).

Tale ultimo intervento trova una giustificazione nel fatto, abbastanza insolito, che alcune imprese, che non risultano aver mai operato al di fuori della Sicilia, hanno presentato fidejussioni bancarie rilasciate da Filiali o da Agenzie del Nord Italia di istituti di credito.

Punto 2.c.

Le circolari ministeriali nr.4028 del 9/8/1962, nr.4621 del 25/9/1962 e nr.1641 del 15/11/1962, richiamate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici nr.2910 del 18/9/1967, prescrivono che, in linea di massima, gli elenchi delle imprese da invitare alle gare di appalto devono contenere non meno di 30 nominativi, riservando almeno il 50% del totale alle ditte della Regione in cui si eseguono i lavori e che, in particolare, per le gare che interessavano gli Enti locali per lavori assistiti dal contributo statale, le ditte invitande dovevano appartenere almeno per il 30% alle provincie della Regione, o comunque limitrofe, salvo che si fosse trattato di piccoli lavori per l'accollo dei quali avrebbero dovuto essere utilizzate, di massima, le imprese locali.

Le citate circolari prescrivono, inoltre, che era compito dei funzionari che redigevano gli elenchi delle ditte da invitare alle gare, vagliare ad una ad una le singole ditte per accertare che esse fossero in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissibilità alle singole gare ed adeguatamente accreditate per importo di iscrizione e categorie di specializzazioni all'entità e alla natura dei lavori da appaltare.

L'articolo 3 della Convenzione nr.231, stipulata tra l'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo e l'ISES di Roma, prevedeva che l'ISES "avrebbe fatto luogo agli appalti delle opere sulla base di elenchi di ditte di volta in volta approvati dall'Ispettorato".

Di fatto, secondo quanto dichiarato verbalmente da funzionari dell'Ispettorato e dell'ISES preposti a tale incarico, gli elenchi delle ditte invitate a partecipare alle gare erano formati nel modo seguente: l'ISES, Sede Centrale di Roma, predispondeva l'elenco delle ditte da invitare alle gare (solo in alcuni casi l'elenco veniva inizialmente compilato dall'Ispettorato); i nominativi di tali ditte venivano tratti, di massima, dall'elenco delle imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per l'importo a base d'asta dell'appalto.

Peraltro non tutte le imprese aventi i requisiti richiesti venivano incluse in detto elenco.

Infatti, nei casi in cui il numero di tali imprese era elevato, veniva data la preferenza a quelle che risultavano offrire garanzia di buona esecuzione dei lavori, a quelle che avevano partecipato ad altre gare e a quelle che risultavano aver operato od operare in Sicilia.

Tale elenco veniva inviato all'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo che, se del caso, cancellava o aggiungeva nominativi.

Il criterio seguito era, di massima, il seguente: veniva no escluse le imprese che, invitate ad altre gare, non vi avevano partecipato, o quelle che non risultavano offrire garanzie di buona esecuzione dei lavori; venivano aggiunte le imprese che risultavano operare in Sicilia, con particolare riferimento a quelle che avevano la sede o i cantieri nella zona ove dovevano essere eseguiti i lavori. Con riferimento alle imprese in esame, al fine di stabilire come si sia giunti alla loro inclusione negli elenchi delle ditte invitate alle gare, si renderebbe necessario verbalizzare le dichiarazioni dei funzionari materiali estensori di tali elenchi.

Punto 2.d.

E' stato completato l'esame della documentazione delle gare, esistente agli atti di Codesta Commissione Parlamentare di Inchiesta.

Allo stato attuale non si è in grado di stabilire se lo svolgimento delle gare sia stato o meno corretto.

Premesso, infatti, che la documentazione esaminata è quella trasmessa alla Commissione dall'ufficio liquidazione dell'ISES (trattasi della raccolta a fascicolo di documentazione di volta in volta trasmessa alla sede di Roma dell'ISES dall'ufficio ISES di Palermo), non vi è traccia alcuna della documentazione relativa a nr.7 delle gare da esaminare, mentre per le rimanenti nr.35 gare la documentazione è frammentaria (mancano, ad esempio, le lettere di incarico ai funzionari che dovevano redigere le schede segrete, i verbali di compilazione della scheda segreta, le stesse schede segrete, i verbali di consegna dei lavori, ecc.).

Nel corso delle indagini e degli accertamenti esperiti è risultato che la documentazione relativa alle gare, ad eccezione delle schede segrete di cui si dirà di seguito, dovrebbe trovarsi presso l'Archivio di Stato di Palermo, al quale venne consegnata all'atto di liquidazione dell'ISES.

Parte di tale documentazione potrebbe, inoltre, trovarsi presso l'ufficio liquidazione ISES di Roma o presso l'Ispektorato per le zone terremotate di Palermo.

Al fine, quindi, di poter compiutamente riferire a Codesta Commissione Parlamentare di Inchiesta, si rende necessario l'esame della citata documentazione.

Un cenno particolare va fatto per quanto riguarda le schede segrete indicanti il minimo e il massimo ribasso prefissato dall'Amministrazione.

Si premette che, nell'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata (come nei casi in esame), di regola, doveva adottarsi il sistema della preventiva fissazione, in apposita scheda segreta dell'Amministrazione, dei limiti di massimo e minimo ribasso, ovvero di massimo aumento che le relative offerte non avrebbero dovuto oltrepassare. Da tale sistema poteva, peraltro, prescindersi (facendo ricorso al sistema di aggiudicazione al migliore offerente assoluto) soltanto in casi del tutto eccezionali, avuto riguardo alla particolare natura dei lavori da appaltare. In tale ipotesi doveva farsene esplicita menzione nel provvedimento con il quale veniva disposta la gara. In conseguenza, venne disposto, al riguardo, che le procedure e i criteri da seguire fossero i seguenti:

- per i soli appalti, per i quali eccezionalmente non veniva ravvisata l'opportunità di fissare la scheda segre

- ta dell'Amministrazione, i lavori venivano aggiudicati al concorrente che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, concretantesi nel ribasso più elevato;
- per tutti gli altri appalti i lavori venivano aggiudicati al concorrente che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa rientrando nei limiti di massimo e minimo ribasso prefissati dall'Amministrazione in apposita scheda segreta (riguarda la maggior parte delle gare in esame);
 - per quegli appalti, per i quali veniva consentita anche la presentazione di offerte in aumento (in special modo nei casi in cui le gare andavano deserte la prima volta), i lavori venivano aggiudicati, sempre nei limiti del massimo ribasso o massimo aumento (riguarda alcuni dei casi in esame), a quel concorrente che aveva presentata la più elevata offerta di ribasso o, in mancanza di offerte di ribasso, al concorrente che aveva richiesto il minor aumento.

Per la compilazione da parte dell'Amministrazione della scheda segreta unica per la prefissazione - a seconda dei casi - dei limiti di massimo e minimo ribasso, oppure di massimo ribasso e di massimo aumento, si seguivano le seguenti istruzioni:

Appena avvenuta la diramazione degli inviti alla gara, l'Amministrazione designava tre funzionari tecnici ai quali veniva affidato l'incarico di esaminare gli atti inerenti all'appalto, al fine di desumere quale fosse il presumibile costo dei lavori alla data dell'esperimento della gara.

Solo dopo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il giorno stesso della gara e, comunque, prima dell'inizio della medesima, i detti tre funzionari provve devano, ciascuno per proprio conto, ad indicare per iscritto i limiti (massimo e minimo ribasso, ovvero massimo ribasso e massimo aumento) da essi ritenuti adeguati per l'opera da appaltare.

Le indicazioni così separatamente formulate e da ciascuno dei compilatori inserite in una busta controfirmata sui lembi di chiusura, dovevano essere raccolte dal funzionario che tra essi rivestiva la qualifica più elevata (se di pari qualifica dal più anziano nella stessa qualifica). Quest'ultimo, in presenza degli altri due funzionari, aperte le tre buste, provvedeva a fare la media aritmetica di ciascuno dei limiti proposti e trascriveva, quindi, i soli limiti, da tale media risultanti, in apposita scheda che, da lui sottoscritta e quindi chiusa in busta sigillata e da lui stesso controfirmata sui lembi di chiusura, veniva consegnata (tempestivamente e prima dell'ora fissata per l'esperimento della gara) nelle mani del Presidente della relativa gara.

Questi, dichiarata aperta la gara, deponeva sul banco la busta contenente la scheda segreta, dava quindi lettura di tutte le offerte pervenute e, dopo aver presa cognizione dei limiti prefissati nella scheda segreta, dichiarava la esclusione tanto delle offerte che risultavano inferiori al ribasso minimo, quanto di quelle che comportavano un ribasso superiore a quello massimo prefissato, aggiudicando provvisoriamente i lavori al concorrente che aveva offerto il maggior ribasso contenuto nei detti limiti. Se si trattava, poi, di gara con accettazione anche di richieste in aumento, escludeva le offerte che oltrepassavano i limiti

del massimo ribasso e del massimo aumento prefissati dall'Amministrazione e aggiudicava provvisoriamente l'appalto al miglior offerente e, cioè, a chi aveva offerto il maggior ribasso entro il limite massimo di ribasso, ovvero richiesto il minor aumento entro il limite di massimo aumento. Tutto ciò senza, peraltro, palesare mai i limiti stabiliti nella scheda segreta, il cui contenuto doveva essere letto ai presenti alla gara nella sola ipotesi di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte contenute entro i limiti prefissati. Le gare erano di norma valide anche in caso di presentazione di una sola offerta e ciò doveva essere espressamente dichiarato nella lettera di invito o nelle norme che ne facevano parte integrante.

Nel corso degli accertamenti è stato rinvenuto tra la documentazione dell'ISES presso l'Archivio di Stato di Palermo, un raccoglitore contenente nr.60 buste suggellate nelle quali vi erano le schede segrete di massimo e minimo ribasso o di massimo aumento, relative ad alcune gare (di queste, solo nr.23 interessano la nostra indagine). Faccio presente che in un solo caso (peraltro non interessante la nostra indagine) le buste suggellate contenevano anche i limiti di massimo e minimo ribasso indicati dai funzionari di cui sopra e il verbale delle operazioni compiute dagli stessi, nel corso delle quali veniva provveduto a fare la media aritmetica di ciascuno dei limiti proposti (è da rilevare che non esiste una precisa normativa circa la tenuta e la conservazione delle schede segrete di che trattasi).

Poiché la disponibilità di tali schede segrete è una condizione necessaria per poter stabilire la regolarità o me


no delle gare, si reputa opportuno sentire i funzionari, dopo averli identificati, che hanno indicato i limiti di massimo e minimo ribasso ovvero di massimo aumento, da essi ritenuti adeguati per l'opera da appaltare e i Presidenti e gli ufficiali roganti delle singole gare.

Per quanto riguarda, infine, le cessioni di contratto, premesso che, a norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20/3/1865 nr.2248, l'impresa aggiudicataria dell'appalto deve obbligarsi a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori, oggetto del contratto, faccio presente che nella documentazione esaminata non vi è alcuna traccia di cessioni di contratti.

Per poter stabilire, quindi, se nei vari casi, vi siano state cessioni di contratti, potrebbe essere esaminata la documentazione contabile-amministrativa relativa agli appalti presso le imprese aggiudicatarie.

Tale accertamento, in termini di esecuzione, pone gli stessi problemi già evidenziati con riferimento al punto 2.b.-

Roma, li 24 febbraio 1981

Cap. Castore PALMERINI


ALLEGATO NR.2)RAPPORTO DI SERVIZIOSeguito rapporto di servizio del 24 febbraio 1981
sullo stato delle indagini e degli accertamenti ri=
chiesti alla Guardia di finanza

Le proposte formulate ai punti 2.b. , 2.c. e 2.d. , pre=
sentano obiettive difficoltà di realizzazione , di ordine tec=
nico e giuridico (in particolare l'acquisizione della documen=
tazione bancaria relativa al rilascio di fidejussioni e l'esa=
me della documentazione amministrativo-contabile delle impre=
se aggiudicatrici degli appalti), e la possibilità di conseguire
scarsi risultati.

Per poter mettere, quindi , Codesta Commissione parlamenta=
re nelle condizioni migliori per poter deliberare in merito alle
citate proposte , lo scrivente esprime l'avviso , salvo diverso
parere di Codesta Commissione parlamentare , di ultimare i neces=
sari accertamenti (esame della documentazione dell'ISES esisten=
te presso l'Archivio di Stato di Palermo) e di redigere al ter=
mine (necessitano circa 15 - 20 giorni) un rapporto, nel quale
sarà riportato l'esito degli accertamenti e delle indagini ri=
chieste , e , opportunamente motivate , le singole proposte.

Roma , 27 febbraio 1981

Capitano Castore Palmerini


ALLEGATO NR.3)

- 1) BARRESI Ernesto, ditta individuale, con sede in Palermo, Via Palasciano nr.5, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Camporeale;

- 2) LIPARI Angelo, ditta individuale, con sede in Palermo, Via G.Funaioli n.26, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra nel comune di Camporeale;

- 3) S.p.A. "S.A.I.S.E.B.", con sede in Roma, Via G.D'Arezzo n.14, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Gibellina;
 - . 84 alloggi nel comune di Partanna, 90 + 66 alloggi e scuola elementare, scuola media, istituto tecnico nel comune di Salemi, scuola materna, scuola elementare, centro civico e chiesa nel comune di S.Ninfa;

- 4) S.r.l. "S.I.A.", con sede in Roma, Via Salvatore Talamo n.54, aggiudicataria dei seguenti appalti:
 - . asilo nido, scuola materna, scuola elementare nel comune di Gibellina;
 - . 54 alloggi (4° lotto) nel comune di Gibellina;

- . 46 alloggi (3° lotto) nel comune di Gibellina;
 - . 50 alloggi (1° lotto) nel comune di Gibellina;
 - . 38 alloggi (1° lotto) nel comune di Menfi;
 - . 54 alloggi (4° lotto) nel comune di Partanna;
 - . 44 alloggi (3° lotto) nel comune di Partanna;
- 5) S.p.A. "S.C.I.C.", con sede in Milano, Piazza della Repubblica n.32, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . urbanizzazioni primarie nel comune di Menfi;
 - . 152 alloggi, scuola elementare e scuola media nel comune di Menfi, chiesa nel comune di Montevago;
 - . 71 alloggi (1° lotto) nel comune di S.Ninfa;
- 6) BULGARELLA Andrea, ditta individuale, con sede in Trapani, Via Conte A.Pepoli n.241, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . urbanizzazioni primarie nel comune di Montevago;
- 7) LOMBARDINO Paolo, ditta individuale, con sede in Salaparuta, Via Di Giovanni n.101, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . asilo nido nel comune di Partanna;
 - . 36 alloggi (2° lotto) nel comune di Partanna;
- 8) S.p.A. "I.CO.RI.", con sede in Roma, Viale Pinturicchio n.84, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . urbanizzazioni primarie nel comune di Salaparuta;

- 9) PANTALENA Giuseppe, ditta individuale, con sede in Agrigento, Via Petrarca n.10, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . 49 alloggi (2° lotto) nel comune di Menfi;
 - . 68 alloggi (1° lotto) nel comune di Salemi;
 - . 67 alloggi (2° lotto) nel comune di Salemi;
 - . 49 alloggi (2° lotto) nel comune di S.Ninfa;
- 10) RENNA Giuseppe, ditta individuale, con sede in Sambuca di Sicilia, Via Umberto I n.18, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . asilo nido, scuola materna nel comune di Sambuca di Sicilia;
- 11) CIVILTA' Salvatore, ditta individuale, con sede in Agrigento, Via D.Siculo n.1, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . 24 alloggi nel comune di Sambuca di Sicilia;
- 12) BILELLO Calogero, ditta individuale, con sede in Sciacca (AG), Via C.Marx n.28, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . asilo nido, scuola materna nel comune di S.Margherita Belice (zona sud-est);
- 13) FUNARO Domenico, ditta individuale, con sede in S.Ninfa (TP), Via S.Giacalone n.68, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . centro sociale, scuola media, materna, asilo nido, centro sanitario nel comune di S.Ninfa;

- 14) S.p.A. "C.O.S.I.A.C.", con sede in Palermo, Via M. Stabile n.151, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . urbanizzazioni primarie nel comune di S.Ninfa;
 - . urbanizzazioni primarie nel comune di Vita;
- 15) VITOLLO Ugo, ditta individuale, con sede in Napoli, Via Chiatamone n.57, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . 60 alloggi nel comune di Salaparuta;
 - . 74 alloggi (3° lotto) nel comune di S.Ninfa;
 - . 95 alloggi nel comune di Vita;
- 16) CANGELOSI Calogero, ditta individuale, con sede in Poggioreale, Via Benevento n.17, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . centro sanitario nel comune di Vita;
- 17) GARACCI Calogero, ditta individuale, con sede in Salaparuta, Via Di Giovanni n.84, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . centro sanitario nel comune di S.Margherita Belice;
 - . mercato coperto nel comune di Vita;
- 18) GARACCI Filippo, ditta individuale, con sede in Salaparuta, Via Di Giovanni n.106, aggiudicataria dei seguenti appalti:
- . mattatoio nel comune di Montevago;

19) S.p.A. "C.E.S.I.A.", con sede in Palermo, Via Cusmano
n.28, aggiudicataria dei seguent
ti appalti:

- . centro sociale, centro sanitario, centro civico nel
comune di Camporeale;
- . 48 alloggi nel comune di Camporeale;
- . centro sociale, centro civico, biblioteca nel comu-
ne di Montevago;
- . 64 alloggi (2° lotto) nel comune di Montevago;

20) S.p.A. "CASSARA' Mariano", con sede in Alcamo (TP), Via
Vespucci n.1, aggiudicataria
dei seguenti appalti:

- . cimitero nel comune di Gibellina.

ALLEGATO N. 5

Dati sullo stato di attuazione degli interventi effettuati in applicazione della normativa per la ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice.

(Trasmessi da: Ministero Lavori Pubblici, ANAS, Ministero Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana, Ministero dell'Interno, Cassa per il Mezzogiorno).



Il Ministro dei Lavori Pubblici

Roma, li

On.le Presidente,

con riferimento alla Sua richiesta dell'8 aprile u.s. ed a seguito del telegramma del 22 successivo, Le invio gli allegati elenchi relativi alla situazione degli stanziamenti per il Belice aggiornati, come richiesto, al 31 dicembre 1980.

Con i migliori saluti.

Ministero

On.le Sen. Luciano Dal Falco
Presidente della Commissione
Parlamentare di Inchiesta su-
gli Interventi per la ricostru-
zione della Valle del Belice

R O M A



Ministero dei Lavori Pubblici

RIEPILOGO GENERALE

Dal 1968 al 1980 sui vari capitoli di spesa gli stanziamenti disposti ammontano complessivamente a L. 919.247.318.890, comprese le spese relative al funzionamento dell'Ispettorato Generale. Le somme pagate nello stesso periodo ammontano a L. 570.918.894.003. Le economie accertate sono pari a L. 27.474.937.812.

In conclusione nelle località terremotate del Belice al 31/12/1980 le somme da pagare sono le seguenti:

- riferite ai stanziamenti dell'80	L. 141.224.595.739
- riferite ai stanziamenti precedenti	<u>L. 179.628.891.336</u>
TOTALE GENERALE	L. 320.853.487.075 =====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESA PER IL PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ECC. - ART. 16 - COMMA 5° - D.L. 27/2/1968, N. 79 CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968, N. 241 - (gestito dal Ministero).

=====

CAP. 1025

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1978	L. 3.245.000.000
SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1978	L. 1.047.086.455
ACC. ECONOMIE	<u>L. 2.197.913.545</u>
SOMME DA PAGARE	===

NEL 1979 LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.

NEL 1980 LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ED ECCEDEZZA AI LIMITI DI ORARIO
ECC. - D.L. 27/2/1968, N. 79 CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968, N. 241
(gestito dal Ministero).

1980

CAP. 1026	STANZIAMENTI	SOMME PAGATE
	115.000.000=	C/R. 22.326.222=
		C/C. 48.006.338=
		ACC. EC. 27.810.168=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980		2.593.000.000=
" PAGATE " 1968 AL 1980		2.017.024.406=
	ACC. EC.	483.198.261=

SOMME DA PAGARE	C/R.	27.783.691=
" " "	C/C.	66.993.642=

	TOTALE	94.777.333=
		=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE GENERALI DI PERSONALE DELL'ISPettorato GENERALE ECC. - ART.
18 D.L. 27/2/1968 N. 79 - CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968 N. 241
(gestito dal Ministero).

=====

	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
<u>1980</u>			
CAP. 1027	375.000.000	C/R	51.048.970
		C/C	275.529.440
		ACC.EC.	143.927.394
SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980		L.	2.255.000.000
SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1980		L.	1.587.023.867
ACC. ECONOMIE		L.	<u>620.738.528</u>
SOMME DA PAGARE C/R		L.	907.045
" " " C/C		L.	<u>46.330.560</u>
		L.	47.237.605
			=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPETT. GEN. ECC.

ARTT. 17, 18, 21, COMMA 2° DEL D.L. 27/12/1968, N. 79 - CONVERTITO
IN LEGGE 18/3/1968, N. 241 (gestito dal Ministero).

1980

CAP. II 39

STANZIAMENTI

SOMME PAGATE

110.000.000=

C/R.

36.289.675=

E/C.

88.127.465=

ACC. EC.

6.845.135=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980

1.364.000.000=

" PAGATE " 1968 " 1980

934.695.240=

ACC. EC.

384.886.415=

SOMME DA PAGARE C/R.

22.584.810=

" " " C/C.

21.833.535=

44.418.345=

=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE OCCORRENTI PER
I RICOVERI PROVVISORI ECC.

ART. 14 L. 29.4.1974, N. 178 (Gestito dall'Ispett. Gen.).

1980

CAP. 7006	STANZIAMENTI	SOMME PAGATE
	-	C/R 473.664.445=

RIEPILOGO

Somme stanziato dal 1976 al 1979	2.250.000.000=
" pagate " 1977 " 1980	1.887.595.120=

Somme da pagare C/R	362.404.880=
	=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER RIMOZIONE RICOVERI PROVVISORI - ART. 14 L. 29/4/1976,
N. 178 (gestito dall'I.G.).

1980

CAP. 7007

STANZIAMENTI

SOMME PAGATE

-

C/R.

1.236.900=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE dal 1976 al 1979

650.000.000=

" PAGATE " 1978 " 1980

16.633.740=

SOMME DA PAGARE C/R

633.366.260=
=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
ECC. - ART. 21 - COMMA 4° - D.L. 27/2/1968, N. 79 - CONVERTITO
IN LEGGE 18/3/1968, N. 241 - (gestito dal Ministero).

=====

CAP. 7034

SOMME STANZIATE NEL 1968	L.	150.000.000
SOMME PAGATE DAL 1971 AL 1974	L.	107.718.863
ACC. ECONOMIE	L.	<u>42.281.137</u>
SOMME DA PAGARE		===

NEGLI ANNI SUCCESSIVI LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PROGRAMMI OPERE MARITTIME - ART. 59 - D.L. 27/2/1968, N.79
 CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968, N. 241 e ART. 33 LEGGE 5/2/1970,
 N.21 -(gestito dal Ministero)-

1970

CAP. 7506

STANZIAMENTI

SOMME PAGATE

165.887.000= C/R. 390.279.895=

C/C. 147.286.765=

ACC.EC. 460.067.820=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE dal 1970 al 1980 20.181.333.000=

" " " 1971 al 1980 16.226.755.765=

ACC.EC. 1.321.179.779=

SOMME DA PAGARE C/R. 2.614.798.486=

" " " C/C. 18.598.970=

TOTALE 2.633.397.456=



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER RIPRISTINO OPERE PORTUALI ECC.

ART. 21 - COMMA 3° - D.L. 27/2/1968, N. 79 - CONVERTITO IN LEGGE
18/3/1968, N. 241 - (gestito dal Ministero).

=====

CAP. 7524

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1978	L. 410.806.000
SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1978	L. 352.710.220
ACC. ECONOMIE	L. <u>58.095.780</u>
SOMME DA PAGARE	===

NEL 1979 LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.

NEL 1980 LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI ALL'I.A.C.P. - PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI ECC.

ART. 23 D.L. 27/2/1968 N. 79 CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968 N. 241 (gestito dal Provveditorato).

=====

CAP. 8233

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1977	L.	9.800.000.000
SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1978	L.	1.614.629.685
ACC. ECONOMIE	L.	<u>4.630.887.185</u>
SOMME DA PAGARE C/R	L.	3.554.483.130

=====

STANZIAMENTI

SOMME PAGATE

<u>1979</u>			
CAP. 8233	===	C/R	1.582.134.850
		ACC. EC.	6
SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1977		L.	9.800.000.000
SOMME PAGATE DAL 1975 AL 1979		L.	3.196.764.535
ACC. ECONOMIE		L.	<u>4.630.887.191</u>
SOMME DA PAGARE C/R		L.	1.972.348.274

=====

NEL 1980 LA SITUAZIONE E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

CONTRIBUTI COSTANTI TRENTENNALI DEL 4% A FAVORE DEGLI I.A.C.P. DI AGRIGENTO, PALERMO E TRAPANI - ART. 27 LEGGE 3/2/1970, N. 21 - (gestito dal Provveditorato).

<u>1970</u>	STANZIAMENTI	SOMME PAGATE
CAP. 8234	163.957.000=	C/R. 85.951.300=
		C/C. 104.485.210=
	ACC. EC.	-

<u>RIEPILOGO</u>		
SOMME STANZIATE DAL 1970 AL 1980		1.843.957.000=
" PAGATE " 1972 " 1980		1.394.393.370=

	ACC. EC.	
SOMME DA PAGARE C/R.		91.840=
C/R.		59.471.790=

TOTALE		59.563.640=
		=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ANAS PER OPERE STRADALI DA REALIZZARE
IN SICILIA ECC.

ART. 59/TER DEL D.L. 27/2/1968, N. 79 CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968,
N. 241 - (gestito dal Ministero).

=====

CAP. 8678

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1972

L. 30.000.000.000

SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1973

L. 30.000.000.000

SOMME DA PAGARE

===

LA SITUAZIONE NEGLI ANNI SUCCESSIVI E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

CONTRIBUTI AI COMUNI DI GIBELLINA, SALAPARUTA, MOTEVAGO, S. MARGHERITA BELICE, POGGIO REALE E S. NINFA PER OPERE AL PATRIMONIO ARTISTICO, ECC. - ARTT. 4/TER E 18/QUATER D.L. 1/6/1971, N. 289, CONVERTITO IN LEGGE 30/7/1971, N. 491 (gestito dall'Ispett. Gen.).

=====

CAP. 8708

SOMME STANZIATE NEL 1971	L. 500.000.000
SOMME PAGATE	===
ACC. ECONOMIE	<u>L. 500.000.000</u>
SOMME DA PAGARE	===

LA SITUAZIONE NEGLI ANNI SUCCESSIVI E' RIMASTA IMMUTATA.



Ministero dei Lavori Pubblici

APPRESTAMENTO MATERIALI NECESSITA' PIU' URGENTI PUBBLICHE CALAMITA' SPESE
IN GESTIONE DEL PROVVEDITORATO DI PALERMO - D.L. 12.4.1948, n. 1010.

1980

<u>CAP. 9005</u>	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
	31.331.000=	C/R	1.613.670.855=
		ACC. EC.	645.490=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980		67.411.742.890=
SOMME PAGATE DAL 1968 AL 1980		60.948.560.806=
	ACC. EC.	<u>1.721.638.516=</u>
SOMME DA PAGARE	C/R	4.710.212.568=
SOMME DA PAGARE	C/C	31.331.000=
T O T A L E		<u>4.741.543.568=</u> =====



Ministero dei Lavori Pubblici

INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE E RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 ECC. - ART. 1 D.L. 27/2/1968 N. 79 - CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968 N. 241 - E ART. 16 DELLA LEGGE 29/7/1968 N. 858 (gestito dall'Ispettorato).

=====

	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
<u>1980</u>			
CAP. 9009	22.001.290.000	C/R	18.351.576.212
		ACC.EC.	14.649.713.788
SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980			L. 328.770.156.590
SOMME PAGATE DAL 1969 AL 1980			L. 288.034.313.787
ACC. ECONOMIE			L. 1.623.104.666
SOMME DA PAGARE C/C			L. 22.001.289.750
" " " C/R			L. 15.111.448.387
			L. 37.112.738.137
			=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BARACCAMENTI, ECC. - ART. 23 LEGGE 5.2.1970,
N. 21 (Gestito dal Provveditorato).

1980

<u>CAP. 9043</u>	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
	8.912.000=	C/R	1.139.480=
		C/C	8.192.435=
		ACC. EC.	73.145=

RIEPILOGO

SOMME STANZIATE DAL 1969 AL 1980		6.524.346.000=
SOMME PAGATE DAL 1970 AL 1980		6.399.104.732=
	ACC. EC.	124.142.658=

SOMME DA PAGARE	C/R	379.045=
SOMME DA PAGARE	C/C	719.565=
T O T A L E		1.098.610=

=====



Ministero dei Lavori Pubblici

INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO VERIFICATOSI NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 1967 ECC.

ART. 36/BIS D.L. 27/2/1968 N. 79 - CONVERTITO IN LEGGE 18/3/1968, N. 241 (gestito dal Provveditorato).

=====

	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
<u>1980</u>			
CAP. 9046	86.659.000	C/R	47.121.565
		C/C	83.495.780
		ACC.EC.	258.200

SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980	L.	6.510.911.000
SOMME PAGATE DAL 1969 AL 1980	L.	5.926.768.713
ACC. ECONOMIE	L.	<u>581.237.267</u>
SOMME DA PAGARE C/C	L.	2.905.020

=====



Ministero dei Lavori Pubblici

SPESE PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ECC.

ART. 1 - LEGGE 29/4/1976 N. 178 - (gestito dall'Ispett. Generale).

=====

	<u>STANZIAMENTI</u>	<u>SOMME PAGATE</u>
<u>1980</u>		
CAP. 9051	18.000.000.000	C/R 1.742.851.315
SOMME STANZIATE DAL 1977 AL 1980		L. 53.000.000.000
SOMME PAGATE DAL 1977 AL 1980		L. <u>9.633.235.760</u>
SOMME DA PAGARE C/C		L. 18.000.000.000
SOMME DA PAGARE C/R		L. <u>25.366.764.240</u>
		L. 43.366.764.240
		=====



Ministero dei Lavori Pubblici

CONTRIBUTI PER RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE CIVILE ABITAZIONE, ECC.
 ARTT. 3,4,5,6,7,8, D.L. 27/2/1968 N. 79 - CONVERTITO IN LEGGE
 18/3/1968 N. 241 E ART. 16 LEGGE 29/7/1968 N. 858 (gestito dall'I-
 spettorato).

=====

	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
<u>1980</u>			
CAP. 9154	5.232.344.000	C/R	4.894.105.340
		C/C	136.827.430
		ACC.EC.	165
SOMME STANZIATE DAL 1968 AL 1980		L.	107.032.841.410
SOMME PAGATE DAL 1969 AL 1980		L.	55.050.086.405
ACC. ECONOMIE		L.	11.971.605.155
SOMME DA PAGARE C/R		L.	35.515.633.445
" " " C/C		L.	4.495.516.405
		L.	40.011.149.850
			=====



Ministero dei Lavori Pubblici

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE FABBRICATI CIVILE ABITAZIONE
O ESERCIZI ARTIGIANALI ECC.

ART. 36/BIS D.L. 27.2.1968, n.79 CONVERTITO IN LEGGE 18.3.1968, N. 241
(Gestito dal Provveditorato).

1980

<u>CAP. 9174</u>	<u>STANZIAMENTI</u>		<u>SOMME PAGATE</u>
	628.636.000	C/R	70.702.904
		C/C	149.029.437
		ACC. EC.	1.213
 <u>RIEPILOGO</u>			
Somme stanziare dal 1968 al 1980			4.752.225.000
Somme pagate dal 1971 al 1980			3.400.123.181
		ACC. EC.	<u>824.028.912</u>
SOMME DA PAGARE	C/R		48.467.405
SOMME DA PAGARE	C/C		<u>479.605.502</u>
T O T A L E			528.072.907
			=====



Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SERV. SPECIALI

CONTRIBUTI PARI AL COSTO DI COSTRUZIONE E LIMITATAMENTE AD UNA UNITA' IMMOB. DA UTILIZZARSI PER L'ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO DANNEGGIATO ECC. ART.1 LEGGE 29.4.1976, N. 178 (Gestito dall'Ispettorato Generale).

<u>1980</u>	<u>STANZIAMENTI</u>	<u>SOMME PAGATE</u>
CAP.9175	96.000.000.000=	C/R 40.716.459.895=
		ACC. EC. 2=

RIEPILOGO

Somme stanziare dal 1977 al 1980	272.000.000.000=
" pagate dal 1977 al 1980	82.758.299.038=
	ACC. EC. 2=
Somme da pagare c/c	96.000.000.000=
" " " c/r	93.241.700.960=
Totale	189.241.700.960=
	=====



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA
DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL SELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968

PROSPETTO DELLE REALIZZAZIONI ANAS

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOTTE N°	AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		AUTOSTRADA PUNTA RAISI — MAZARA DEL VALLO					ALL. A)	
	A.N.A.S.	REGIONE	PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PREZZI	PER I.V.A.	APPALTO	APERTURA ALL'ESER- CIZIO	
1	7.176.255.999=	--	5.394.415.999=	600.840.000=	1.085.000.000=	96.000.000=	Luglio 1965	Dicembre 72	
2	5.242.557.894=	--	3.828.678.894=	660.919.000=	698.000.000=	54.960.000=	"	"	
3	4.125.507.815=	--	3.293.084.815=	374.815.000=	449.400.000=	8.208.000=	"	"	
4	5.822.874.239=	--	4.003.462.239=	788.212.000=	940.000.000=	91.200.000=	"	"	
5	2.794.489.822=	--	2.248.097.822=	390.592.000=	145.000.000=	10.800.000=	Aprile 1970	Maggio 1973	
6	548.800.000=	3.706.181.522=	2.968.255.977=	703.853.556=	490.000.000=	92.871.989=	Agosto 1970	"	
7	423.360.000=	3.163.044.314=	2.696.943.506=	203.060.808=	620.000.000=	66.400.000=	"	"	
8/9	1.144.640.000=	5.639.736.159=	5.441.886.159=	197.850.000=	1.022.000.000=	122.640.000=	"	"	
10	1.097.600.000=	4.292.195.863=	3.989.330.863=	302.865.000=	980.000.000=	117.600.000=	"	"	
11	5.461.937.468=	--	3.588.117.022=	265.750.000=	1.260.000.000=	348.070.446=	Giugno 1971	"	
12	8.997.194.371=	--	5.785.170.573=	496.600.000=	2.035.511.697=	679.912.111=	"	Maggio 1976	
13	7.199.238.185=	--	3.370.773.872=	748.800.041=	2.370.000.000=	709.664.272=	Genn. 1972	"	
14	7.079.211.067=	--	3.922.883.548=	886.003.370=	1.581.522.964=	688.801.195=	"	"	
15	10.201.994.891=	--	5.695.904.197=	1.240.416.050=	2.282.000.000=	983.674.644=	"	"	
16	9.861.352.299=	--	5.767.375.680=	365.600.000=	2.687.403.160=	1.040.973.459=	"	Marzo 1976	
17	7.444.365.401=	--	4.137.260.897=	913.559.000=	1.797.008.746=	596.536.753=	Febbr. 1972	"	
18	4.110.257.676=	--	2.386.400.072=	610.800.000=	960.000.000=	153.057.604=	"	Aprile 1977	
19	14.926.963.113=	--	6.560.937.047=	1.476.074.137=	5.331.840.797=	1.558.111.132=	"	"	
20	15.647.492.138=	--	6.303.071.047=	947.512.810=	6.756.000.000=	1.640.908.281=	"	"	
21	10.454.118.425=	185.991.000=	5.006.218.899=	999.740.000=	3.533.391.483=	1.100.759.046=	"	"	
22	7.812.342.658=	--	3.911.531.838=	846.467.000=	2.275.000.000=	779.343.820=	"	Giugno 1978	

329.349.075

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOTTE N°	AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		AUTOSTRADA PUNTA RAISI - MAZARA DEL VALLO					serue ALL. A)	
	A. N. A. S.	REGIONE	PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PREZZI	PER I. V. A.	APPALTO	APERTURA ALL'ESER- CIZIO	
23	12.864.047.999=	--	5.911.300.020=	1.274.933.971=	4.393.280.391=	1.284.533.617=	Febbr. 1972	Giugno 1976	
24	10.823.365.920=	571.253.597=	4.723.912.818=	2.301.225.609=	3.263.487.100=	1.105.993.990=	Noven. 1973	Agosto 1978	
25	10.555.655.603=	--	5.023.050.352=	2.037.430.790=	2.516.195.439=	978.979.022=	" "	" "	
26	1.898.063.750=	5.370.269.000=	3.170.714.969=	2.519.304.000=	977.132.130=	601.181.651=	Febbr. 1972	Giugno 1970	
27	338.240.000=	1.411.133.049=	1.046.326.594=	18.000.000=	545.000.000=	140.046.455=	Lavori integrativi di rivestimento fossi e canali di scolo acque relativi ai lotti 2 - 3 - 4 -		
	174.051.926.733=	24.339.804.504=	1885305143 38315075000 6819378						
	=====	=====							

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. B)

STRADA A S.V. ALCAMO - PULGATORE - TRAPANI E DIRAMAZIONE PULGATORE - BIRGI

Lotti No	AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA- VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PREZZI	PER I.V.A.	APPALTO	APERTURA ALL'ESER- CIZIO
	A.N.A.S.	REGIONE						
1	8.550.882.384=	--	4.785.230.113=	297.130.000=	2.800.000.000=	668.522.271=	Febbr. 1972	Marzo 1976
2	7.902.366.863=	--	5.583.130.871=	535.160.626=	984.541.626=	799.534.098=	" "	" "
3	9.434.589.643=	--	6.966.420.740=	513.350.000=	1.083.781.135=	871.037.768=	Dicem. 1971	" "
4	3.720.884.176=	--	2.183.599.956=	594.500.000=	681.000.000=	261.784.220=	Febbr. 1972	Maggio 1975
5	4.018.275.890=	--	2.278.202.703=	550.665.000=	824.713.985=	364.694.202=	" "	" "
6	4.314.737.841=	--	2.634.394.693=	261.301.825=	1.051.558.698=	367.482.625=	Dicem. 1971	" "
7	31.650.372=	5.133.880.000=	4.105.512.832=	389.300.000=	555.000.000=	115.717.540=	Dicem. 1970	" "
8	4.946.080.111=	--	3.728.915.949=	303.700.000=	725.000.000=	188.464.162=	" "	" "
9	4.457.275.283=	--	2.217.970.458=	632.891.000=	1.114.000.000=	492.413.825=	Febbr. 1972	" "
10	6.328.400.911=	--	3.568.122.002=	590.600.000=	1.737.000.000=	432.678.909=	Dicem. 1971	Marzo 1976
11	8.170.749.760=	--	4.773.975.934=	1.970.145.730=	553.184.765=	873.443.331=	" "	" "
	61.875.893.234=	5.133.880.000=						

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOTTE N°		AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		STRADA A S.V. : ASSE DEL BELICE					ALL. C)	
		A.N.A.S.	REGIONE	PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA- VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PER PREZZI	PER I.V.A.	APPALTO	APERIURA ALL'ESER- CIZIO	
1		4.202.027.293= =====	--	3.186.468.151=	538.270.743=	268.792.771=	288.495.628=	Giugno 1971	Sett. 1975	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STRADA A S.V. : TRAPANI - MARSALA - SCIACCA
 TRATTO : CASTELVETRANO - SCIACCA - (VARIANTE DI MENFI)
 ALL. D)

LOTTI N°	AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PER PREZZI	PER I.V.A.	APPALTO	APERTURA ALL'ESER- CIZIO
	A.N.A.S.	REGIONE						
1	9.494.113.319=	--	5.303.829.353=	710.000.000=	2.849.928.968=	630.354.998=	Giugno 1971	Dicem. 1978
2	6.960.808.758=	--	2.737.889.454=	567.000.000=	3.057.387.239=	598.532.065=	Febbr. 1971	" "
3	11.515.539.562=	--	5.386.716.581=	1.020.421.140=	3.896.084.904=	1.212.316.937=	" "	" "
	27.970.451.639=							

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COLLEGAMENTO: MARSALA - SALEMI - SISTEMAZIONE GENERALE S.S.188

ALL. E)

LOTTE N°	AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI SPESA		PER LAVORI A BASE DI CON- TRATTO	A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE (LA- VORI IN ECONO- MIA ESPROPRIA- ZIONI ECC.	PER REVISIONE PER PREZZI	PER I.V.A.	APPALTO	APERTURA ALL'ESER- CIZIO
	A.N.A.S.	REGIONE						
1	2.465.236.374=	--	1.216.597.912=	104.000.000=	884.083.806=	260.554.656=	Aprile 1974	Agosto 1977



Il Ministro
per l'Agricoltura e le Foreste

Roma, li 5 LUG. 1980

Gentile Sig. Presidente,

riscontro la Sua lettera dell'11/5/1979, numero 006306/Reg. con la quale chiede ulteriori notizie sullo stato di attuazione degli interventi effettuati in applicazione delle leggi per la ricostruzione e la rinascita socio-economica delle zone del Belice, colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Al riguardo, Le invio l'allegata relazione contenente la indicazione dei capitoli di bilancio gestiti dalle ex direzioni generali della Bonifica e dei Miglioramenti fondiari, constatando che, praticamente, le somme assegnate risultano impegnate e pressoché totalmente erogate, mentre in alcuni casi (Cap. 7404 e 7496) vi è necessità di completare lo stanziamento onde soddisfare le esigenze emerse.

Colgo l'occasione per inviarLe i saluti più cordiali.

=====

On.le Renato ASCARI RACCAGNI
Presidente Commissione Parla-
mentare di inchiesta sull'At-
tuazione degli interventi
nei territori della Valle del
Belice
Camera dei Deputati

R O M A



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUA= TI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINA= SCITA SOCIO-ECONOMICA DELLE ZONE TERREMOTATE DEL BELICE, CON SPECIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO AMMINISTRATI DALLE EX DIREZIONI GENERALI DELLA BONIFICA E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Capitolo 7403 (Legge 18.3.1968, n. 241, art. 27-Costruzione stalle collettive) -

Stanziamenti (D.L. 27.2.1968 n. 79)

1968 £. 1.000.000.000

	<u>Impegni</u>	<u>Accreditamenti</u> agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura incaricati dei pagamenti
1968	768.634.523	=====
1971	102.040.268	795.955.048
1972	11.881.374	
1973	117.443.835	70.551.000
1976	=====	3.412.980
1977		16.680.000
Totale	1.000.000.000	963.565.402

Somme che restano
da accreditare £. 36.434.598



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Dirèzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Capitolo 5413 (Art.24 legge 27/2/1968 N°79 - Riparazione opere pubbliche di bonifica)

Capitolo 7699 (dal 1974)

Stanziamenti (Legge 27/2/1968 N°79)

1968	£. 1.500.000.000
1969	£. 1.500.000.000
1970	£. 1.000.000.000
Totale	£. 4.000.000.000

	<u>Impegni</u>	<u>Pagamenti</u>
1968	1.500.000.000	500.000.000
1969	1.500.000.000	997.486.000
1970	885.480.000	587.285.000
1971		654.055.000
1972		278.015.000
1973		242.349.000
1974		330.450.000
1975		26.260.000
1976		101.800.000
1977		167.780.000
1978		===
	<hr/> 3.885.480.000	<hr/> 3.885.480.000

Somme che restano da pagare £.

===



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Capitolo 7491 (art. 29 e 31 legge 18.3.1968, n. 182-Sovvenzioni di pronto intervento)

Stanziamanti:

1968	£.	4.700.000.000	(D.L. 22.1.1968, n. 12, art. 32)
	£.	1.125.000.000	(D.L. 15.2.1968, n. 45, art. 6)
1971	£.	500.000.000	(legge 30.7.1971 art. 11 quater)
Totale	£.	6.325.000.000	

Accreditamenti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e Ripartimentali delle foreste delle province di Agrigento, Palermo e Trapani incaricati alla erogazione dei contributi:

1968	£.	1.898.513.135
1969	£.	1.500.024.410
1970	£.	408.474.720
1971	£.	92.844.660
1972	£.	147.688.285
1973	£.	280.415.720
1974	£.	607.775.645
1975	£.	241.473.240
1976	£.	484.457.400
1977	£.	163.988.000
Totale	£.	5.825.655.215
Somme ancora da pagare	£.	52.577.045
Economie realizzate	£.	446.767.740



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Capitolo 7496 (Art. 24 legge 18.3.1968, n. 241 - Ripristino strutture aziendali)

Stanziamanti: (D.L. 27.2.1968, n. 79 e leggi 5.2.70 n. 21, 29.4.76 n. 178, 4.8.78, n. 464)

1968	£.	4.000.000.000	
1969	£.	4.800.000.000	
1970	£.	5.000.000.000	
1971	£.	3.200.000.000	
1972	£.	3.000.000.000	
1976	£.	1.000.000.000	
1978	£.	1.000.000.000	(somma impegnata nel 1979-80)
Totale	£.	22.000.000.000	

<u>Impegni e riproduzioni a favore degli Ispettorati agrari e forestali (.)</u>		<u>Pagamenti</u>
1968	1.200.000.000	=====
1969	3.022.868.325	31.112.430
1970	8.950.041.697	457.836.085
1971	9.432.234.075	1.019.117.260
1972	14.439.695.135	1.190.564.915
1973	15.662.058.920	1.753.622.070
1974	13.965.151.655	2.253.802.075
1975	10.066.274.710	3.099.004.085
1976	7.349.054.370	3.505.951.785
1977	2.827.863.570	2.274.302.900
1978	1.403.560.670	<u>1.712.408.700</u>
	Totale pagamenti	£. 17.297.722.305
	Somme da pagare	£. 4.702.277.695
	previa richiesta degli interessati a completamento delle opere previste -	

(.) Gli accreditamenti fatti a favore degli ispettorati, non pagati nel corso dell'anno venivano riprodotti negli anni successivi, a richiesta degli ispettorati stessi motivo per cui la colonna degli impegni e riproduzioni è notevolmente superiore agli stanziamenti.



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Capitolo 7404 (Art. 26 legge 18.3.1968, n. 241-Ripristino viabilità rurale)

Stanziamenti (D.L. 18.3.1968, n. 79 e legge 1.6.1971, n. 289)

1968	£.	3.000.000.000
1969	£.	3.000.000.000
1970	£.	2.000.000.000
1971	£.	5.000.000.000
Totale	£.	13.000.000.000

	<u>Impegni</u>	<u>Pagamenti</u>
1968	955.677.000	191.135.400
1969	34.884.615	6.976.930
1970	7.687.036.000	1.996.949.996
1971	1.044.758.000	853.008.279
1972	1.613.553.104	31.376.598
1973	6.109.186	771.419.850
1974	59.650.344	1.162.423.629
1975	322.276.420	3.089.579.032
1976	1.276.045.331	2.014.462.984
1977	=====	766.291.393
1978	=====	48.053.483
Totale	13.000.000.000	10.931.677.574

Somme che restano
da pagare £. 2.068.322.426



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Capitolo 7201 (DL. 289 del 30.6.1971, art. 12, convertito con modificazioni nella legge 30.7.1971, n. 491)

Stanziamanti:

1970	£.	3.000.000.000
1971	£.	3.000.000.000
1972	£.	8.000.000.000
1973	£.	8.000.000.000
1974	£.	13.000.000.000
1975	£.	10.000.000.000
1976	£.	10.000.000.000

Per la utilizzazione dei fondi sopra riportati la Regione Siciliana avanzò concrete proposte, indicando i settori in cui maggiormente si prospettavano delle esigenze di intervento ed in accoglimento di tali proposte fu provveduto con i Decreti Ministeriali di seguito riportati ad assegnare le somme disponibili alla Regione Siciliana delegata ad attuare gli interventi e ad effettuare i relativi impegni di spesa:

D.M. 7293 del 6.7.1973	£.	22.000.000.000
D.M. 6813 dell'8.11.1975	£.	23.000.000.000
D.M. 23860 del 26.2.1977	£.	10.000.000.000

Circa la utilizzazione dei fondi da parte della Regione si allega copia della lettera n.375 del 21.4.1980 pervenuta dall'Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana (Allegato n. 1).

° ° ° ° ° ° ° °

Per il completamento dei finanziamenti di pratiche di ripristino strutture fondiari (Cap. 7496) pervenute alla data odierna dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e Ripartimentali delle foreste delle province interessate ai terremoti del gennaio 1968, debitamente istruite e con parere favorevole, è necessario un ulteriore stanziamento di lire 1.000.474.955, la cui variazione di bilancio è stata chiesta agli organi competenti con lettera n. 995 del 4.6.1980 che si allega in copia (All. n. 2).



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste

Inoltre per il pagamento di lavori collaudati e non pagati per mancanza di disponibilità finanziaria e per il pagamento della revisione prezzi riguardante lavori di costruzione di strade rurali (Capitolo 7404) affidati all'Ente di Sviluppo Agricolo per la Regione Siciliana, occorre una ulteriore somma di £. 1.287.298.109 che è stata richiesta con lettera n. 999 del 4.6.1980, che si allega in copia (All. n. 3), mentre per il completamento dei progetti in corso, ivi compresi gli interventi di ripristino di tratti danneggiati da calamità naturali, da una indagine effettuata dall'Ente di Sviluppo agricolo, concessionario dei lavori, risulterebbe una ulteriore necessità finanziaria di £. 5.000 milioni.

IL DIRETTORE GENERALE
V. Benvenuti





CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA
DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1986

Stato di attuazione degli interventi in agricoltura
realizzati dalla Regione Siciliana con fondi trasfe
riti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.



Regione Siciliana

Ass.to Agricoltura e Foreste

21 APR. 1980

Gruppo 2° N. di prot. 345

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Interventi per la ripresa economica e sociale dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Allegati N. _____

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
DELLE FORESTE

GIABINETTO
Dr. G. Minichino

R O M A

In riscontro alla nota 20612/1092 del 13.2.1980, si espongono qui di seguito le notizie riguardanti la utilizzazione delle somme stanziare per le finalità delle Leggi 18.3.1968 n.241 e 30.7.1971 n.491 per la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Lo stanziamento complessivo è stato di lire e £.55.000.000.000 così articolato :

£.22 miliardi assegnati con il decreto 17293 del 6.7.1973;
£.23 miliardi, assegnati con il decreto M.A.F.6813 dell'8.11.75;
e £.10 miliardi assegnati con il decreto MAF 23860 del 26.2.77.

Le somme in questione sono state iscritte nel bilancio della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 1974, per £.22.000.000.000, e dell'esercizio finanziario 1977, per lire 32.000.000.000.

La utilizzazione delle somme, di cui sopra, è avvenuta secondo l'apposito programma approvato da codesto Ministero con la nota 6814 dell'8.11.1975 e con la successiva modifica, di cui alla nota MAF 1092 del 10.5.1979.

Nei prospetti che seguono sono indicati gli impegni assunti negli esercizi finanziari a partire dal 1974, distintamente per i diversi settori d'intervento, ed i relativi pagamenti.

*Regione Siciliana*

Num. codice fiscale 80012000826

Risposta a _____

Gruppo _____ N. di prot. _____

del _____

OGGETTO: _____

Allegati N. _____

Ad illustrazione di quanto riportato nei prospetti, si fa presente quanto segue :

1) lo stanziamento complessivo di £.55.000.000.000 é stato impegnato per intero.

Tuttavia :

- a) £.54.286.725.006 sono state impegnate per opere ben precise del programma. I pagamenti relativi ammontano a L I R E £.50.180.098.168.
- b) £.713.274.994 sono state impegnate genericamente per i vari settori del programma.

Ciò per evitare il passaggio in economia delle somme, secondo le attuali norme di contabilità regionale.

In proposito, come si evince dal sottostante elenco, per alcuni settori sono rimaste impegnate delle somme che per la loro entità non si prestano ad una proficua utilizzazione.

Pertanto, sorge la necessità di utilizzare a favore del settore " miglioramento e potenziamento delle colture " - che manifesta notevoli richieste - i residui riguardanti le seguenti voci :

opere irrigue (£.12.678.005); sistemazioni idrauliche (l i r e £.11.030.000); difesa fitosanitaria (£.6.864.406); potenziamento settore zootecnico (£.128.442.615); contributi opere di miglioramento fondiario (£.28.036.205) contributi acquisto macchine agricole (£.5.606.620); impianti valorizzazione prodotti agricoli (£.1.460.245); attività dimostrativa (£.300.000.000).

In questo modo verrebbero indirizzati al miglioramento e potenziamento delle colture complessivamente l i r e £.680.359.609 (con un apporto delle altre voci di £.494.118.096).

Elenco delle somme impegnate genericamente per i vari settori ed ancora da utilizzare con provvedimenti specifici :

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA RIPRESA PRODUTTIVA DELLA ZONA TERRENOTATA
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA L. 55.000.000.000,-



SETTORE D'INTERVENTO	RIPARTIZIONE	BILANCI PER L'Esercizio FINANZIARIO							TOTALE COL. 9 (Col. da 2 a 8)	DISTACCHI MILIAR. COL. 10 - (1-9)
		1974 COL. 2	1975 COL. 3	1976 COL. 4	1977 COL. 5	1978 COL. 6	1979 COL. 7	1980 COL. 8		
	COLONNA 1									
OPERE IRRIGUE	2.300.000.000			9.000.000.000						12.678.005
SISTEMAZIONI IDRAULICHE	7.400.000.000	1.401.555.000		1.341.000.000	2.218.415.000					11.030.000
OPERE DI B.//	9.000.000.000	2.406.730.731	995.906.672	210.066.737	3.801.950.725	1.518.736.730				32.915.365
RICTOR. E POTENZ. COLTURE	3.000.000.000			84.520.435	1.995.351.910	560.008.297				106.241.513
DIFESA FITOSANITARIA	500.000.000			475.833.115	504.625.500	344.998.770				6.664.406
POTENZ. SETTORE ZOOTECNICO	1.000.000.000									120.142.015
Sviluppo PROPRIETA' COLTIV.	5.000.000.000	290.779.750	2.247.909.900	1.643.565.750	817.774.600					
VIABILITA' DI SCRIFITA	1.500.000.000			50.011.800	1.371.951.995					28.036.205
CONTR. OPERE M.F.	500.000.000			185.591.345	300.407.035					5.006.620
CONTR. ACQUISTO PACCHI AGRICOLE	3.500.000.000		1.523.107.000		1.975.432.755					1.468.245
IMPIANTI VACCIN. PREC. AGR.	300.000.000									300.000.000
ATTIVITA' DIMOSTRATIVA ISTRUZ.										
T O T A L E	55.000.000.000	4.179.065.481	4.671.003.572	13.020.069.152	12.508.377.520	2.423.743.797	17.426.065.454	54.286.725.063	713.274.994	



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DEI PAGAMENTI

SETTORE D'INTERVENTO	IMPEGNI ASSUNTI	PAGAMENTI PER ESERCIZIO FINANZIARIO						SOMME ANCORA DA PAGARE		
		1974	1975	1976	1977	1978	1979		1980	TOTALE PAGAMENTI
OPERE IRRIGUE	23.307.321,995			8.246.500,000		7.535.000,000	12.859.893,340	1.727.420,065	23.307.321,995	1.380.500,000
SISTEMAZ. IDRAULICHE	7.309.970,000	1.401.555,000		833.635,110	1.687.415,000	1.600.000,000		11.019.500,000	6.008.470,000	
OPERE DI D.M.	8.987.004,615	2.500.723,018		83.174,895	890.049,585	3.880.582,135	978.075,195		8.893.965,043	73.119,572
MIGLIORAMENTO E POTENZ.COLTIVE	2.813.758,487				622.825,000	62.025,210		988.504,385	1.881.147,515	936.810,972
DIFESA FITOSANITARIA	403.135,594							32.808,180	276.383,738	216.751,859
POTENZ.SETTORE ZOOTECNICO	871.557,385			471.231,708	50.825,500				886.055,070	4.701,415
SVILUPPO PROPRIETA' COLTIV.										
VIAIBILITA' DI BONIFICA	5.000.000,000	1.061.457,400		1.803.287,453	398.776,120	480.499,075	350.000,000		5.000.000,000	
CONTR.OPERE N.C.	1.371.963,795			47.091,893	1.107.239,030	41.050,272	96,660		1.196.078,757	175.005,030
CONTR.ACQ.OSTO MACCHINE AGRIC.	194.303,300			185.591,343	308.802,035				494.393,380	
IMPIANTI VALORIZZ.RE PROD.AG.LIC.	3.498.539,755			484.339,768	549.079,175	318.137,930	822.124,905		2.174.681,770	1.323.857,803
ATTIVITA' DIMOSTRATIVA ISTITUZ.										
T O T A L E	54.286.775.	5.883.735.418		12.135.432.200	5.414.812.245	7.451.594.572	15.544.202.513	3.768.321.220	50.180.098.168	4.106.876.83



Il Ministro dell'Interno

Roma,

-3 LUG. 1979

n. 14519/113/1

(rif. n. 6218/Req. del
111 apr. 1979)

Egregio Presidente,

in esito alla Sua richiesta, mi premu-
ro di trasmetterLe l'unita relazione sull'attivit  svol-
ta dagli organi di questo Ministero a favore delle popo-
lazioni della Valle del Belice, colpite dal terremoto del
gennaio 1968.

Le ricambio i migliori saluti.

On.le Dr. Renato ASCARI RACCAGNI
Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sull'at-
tuazione degli interventi per il
terremoto del Belice del gennaio 1968.
Camera dei Deputati - Senato della
Repubblica

R O M A



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ORGANI DEL MINISTERO DELL'INTERNO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL BELICE.

Al primo verificarsi dei violenti movimenti tellurici del 14 gennaio 1968 nella Sicilia Occidentale, in specie nella Valle del Belice, vennero subito attivati i servizi di pronto soccorso del Ministero e delle Prefetture delle Province interessate; in particolare, utilizzando, fra l'altro, apposito ponte aereo istituito dall'Aeronautica Militare con la zona colpita, vennero fatti affluire nella zona stessa reparti e mezzi tecnici del Corpo dei Vigili del Fuoco e della P.S. e materiale (tende, letti, coperte, vestiario ecc.) per il provvisorio ricovero dei sinistrati.

Gli interventi che furono attuati dai competenti servizi centrali e periferici del Ministero, in immediata successione cronologica alle operazioni anzidette e con l'utilizzazione dei mezzi straordinari di bilancio messi a disposizione con gli appositi provvedimenti legislativi, possono sintetizzarsi come segue:

- a) interventi di pronto soccorso e di emergenza attuati dai servizi antincendi e dai reparti della P.S. e dell'Arma dei Carabinieri.

Per le spese relative a detti interventi vennero stanziati in complesso L.4.500 milioni (art.40 del D.L. 22.1.1968 n.12; art.42, ultimo comma, del D.L. 27.2.1968 n.79).

- b) Interventi assistenziali, sia di natura immediata con l'invio dei mezzi occorrenti per l'istituzione e l'organizzazione delle tendopoli e di altri ricoveri di emergenza, sia a carattere di continuità con l'erogazione di sussidi giornalieri e la attuazione di altre forme di assistenza singola e collettiva. Per questi interventi vennero messi a disposizione L.16.800 milioni per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per sovvenzioni ai C.P.A.B. (art.38 del D.L. 22.1.1968 n.12; art.11 del D.L. 15.2.1968 n.45; art.42 del D.L. 27.2.1968 n.79; art.15 della legge 29.7.1968 n.858).

A tali fondi straordinari vennero aggiunti L.2.938 milioni prelevati dagli stanziamenti ordinari di bilancio dagli anni



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dal 1970 al 1973 per assicurare la prosecuzione dell'assistenza in favore delle famiglie più bisognose.

- c) Interventi di natura socio-assistenziale mediante l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari sinistrati per la perdita di masserizie e vestiario e per il decesso dei congiunti.

Per detti interventi vennero stanziati:

- 1) L.9.000 milioni per contributi per la perdita di masserizie (art.49 del D.L. 22.1.1968 n.12; art.42 del D.L. 27.2.1968 n.79);
- 2) L.300 milioni per contributi per il decesso dei congiunti (art.41 del D.L. 27.2.1968 n.79).

- d) Interventi in favore degli Enti locali mediante la concessione di contributi per le esigenze di bilancio e per servizi contingenti e straordinari nelle zone sinistrate.

Per tali interventi vennero stanziati in complesso L.35.500 milioni (art.38 del 22.1.1968 n.12; art.43 del D.L. 27.2.1968 n.79; art.15 della legge 29.7.1968 n.858; art.15 del D.L. 1.6.1971 n.289).

Gli interventi, sintetizzati come sopra per criteri tipologici e con l'indicazione dei mezzi di bilancio all'uopo utilizzati, furono attuati con le modalità seguenti:

- a) Le operazioni di soccorso del Corpo dei Vigili del Fuoco e dei reparti di P.S., dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito sono illustrate nell'allegata relazione a suo tempo redatta dai servizi della Direzione Generale della Protezione Civile (All.A).

Al riguardo è da rilevare che in dette operazioni vennero impiegati circa 2.000 appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con 260 mezzi, quali cingolati, autocarri, autobotti, gruppi elettrogeni, elicotteri, cucine da campo.

- b) Per quanto riguarda gli interventi assistenziali è da rilevare anzitutto che in pochi giorni, subito dopo il verificarsi



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dei movimenti tellurici, vennero inviati nella zona colpita, a disposizione delle Prefetture per l'organizzazione di tendopoli e di altri ricoveri di emergenza dei sinistrati e per la distribuzione alle famiglie sinistrate, ingenti quantitativi di materiali, integrati successivamente in relazione alle necessità emergenti.

In totale vennero messi a disposizione: 1560 tende da campo, 100 roulotte, oltre 40.000 letti completi di materassi e cuscini, 128.000 lenzuola, 98.000 coperte, 14.000 fornelli a gas, oltre 50.000 capi di vestiario (cappotti, vestiti, scarpe, maglie ecc.).

Il valore complessivo di tali materiali raggiunse la somma di circa 2.700 milioni. Venne altresì disposta l'attuazione delle più adeguate provvidenze assistenziali consistenti nella distribuzione di pasti caldi ai sinistrati ricoverati nelle tendopoli e altre strutture alloggiative di emergenza, mentre ai sinistrati sistematisi in case private o sfollati in altre provincie vennero erogati sussidi giornalieri nella misura di L.1.000 per ciascun capo famiglia e L.400 per ogni componente a carico.

Alla somministrazione del vitto preparato, dopo circa tre mesi, venne sostituita l'erogazione dei sussidi giornalieri nella misura sopraindicata.

Nel giugno 1968 risultarono assistiti con detti sussidi n.ro 71.300 sinistrati, 59.300 dei quali nelle tre provincie di Trapani, Agrigento e Palermo e 12.000 in altre provincie.

L'ammissione dei sinistrati all'erogazione dei sussidi venne effettuata dagli Enti Comunali di Assistenza d'intesa con le Amministrazioni Comunali. Vennero successivamente operate, in base alle istruzioni impartite dal Ministero ai Prefetti, periodiche revisioni circa le condizioni di bisogno degli assistiti, limitando la prosecuzione dell'assistenza ai nuclei familiari privi di reddito da lavoro o forniti solo di modeste pensioni.

A seguito di tali revisioni, al 31 dicembre 1970 gli assi -



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

stiti si erano ridotti a n.19.500, di cui oltre 11.000 nella provincia di Agrigento e 8.000 in quella di Trapani.

Utilizzando tutti i fondi straordinari anzidetti, nonché circa 3 miliardi tratti dagli ordinari mezzi di bilancio e £.1.092 milioni quale importo di oblazioni private, l'assistenza venne proseguita fino al 1973; fra l'altro venne provveduto al pagamento dell'energia elettrica consumata fino al dicembre 1972 dai sinistrati ospitati negli alloggi prefabbricati, per un importo di £.1.123 milioni.

- c) Circa gli interventi di natura socio-assistenziale, si precisa che i contributi fino a £.500.000 ai capi famiglia sinistrati per la perdita di vestiario, masserizie ecc., vennero erogati dai Prefetti previo accertamento dei requisiti previsti dalle norme legislative (entità del danno e stato di bisogno). In totale l'onere per le anzidette provvidenze raggiunse l'importo complessivo di £.7.408 milioni di cui £.4.200 milioni nella Provincia di Trapani e £.2.215 milioni in quella di Agrigento, prelevate dall'apposito fondo di 9.000 milioni; la restante somma venne versata in conto entrate del Tesoro.

Per quanto riguarda le sovvenzioni ai capi famiglia per la perdita di congiunti, venne erogato l'intero fondo straordinario di £.300 milioni, di cui 142 milioni nella provincia di Agrigento, 157 milioni in quella di Trapani e 1 milione in quella di Palermo.

- d) Per quanto attiene, infine, agli interventi in favore degli Enti locali, si fa presente che furono effettuate sullo stanziamento complessivo di £.35.500 milioni - tramite le Prefetture interessate - ai Comuni della Valle del Belice erogazioni per un totale importo di £.27.148.592.939, di cui £.21.983.088.697 per contributi pari ai mutui per ripiano dei bilanci del 1967, lire 1.649.874.919 per contributi per minori entrate tributarie e patrimoniali e £.3.515.629.323 per contributi per la illuminazione pubblica, la nettezza urbana e l'approvvigionamento idrico delle zone occupate dai baraccamenti, come risulta dall'unito prospetto (All.B).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Circa la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 della legge 29.4.1976, n. 178, negli anni dal 1976 al 1979 sono state effettuate - su uno stanziamento globale di £.5.700 milioni - erogazioni complessive per lire 3.658.960.000 (prospetto All.C.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. B

Anno	Stanziamiento	Contributo pari al mutuo 1967	Contributo per minori entrate tributarie e patrimoniali	Contributo per l'illuminazione pubblica, la nettezza urbana e lo approvvigionamento idrico delle zone occupate dai baraccamenti	Erogazioni effettuate
1968	2.500.000.000	1.519.396.296	581.747.218	155.440.079	2.256.583.593
1969	3.000.000.000	1.545.696.296	244.803.188	235.712.920	2.026.212.404
1970	3.000.000.000	1.545.696.296	277.175.875	376.981.387	2.199.853.558
1971	3.000.000.000	1.545.696.296	294.053.931	379.326.555	2.219.076.782
1972	3.000.000.000	1.545.696.296	247.722.398	324.256.126	2.117.674.820
1973	3.000.000.000	2.131.681.088	3.472.309	397.284.114	2.532.437.511
1974	3.000.000.000	2.131.681.084	180.000	388.112.507	2.519.973.591
1975	3.000.000.000	2.131.681.080	180.000	412.208.410	2.544.069.490
1976	3.000.000.000	2.131.681.080	180.000	498.097.665	2.629.958.745
1977	3.000.000.000	2.131.681.080	180.000	348.209.560	2.480.070.640
1978	3.000.000.000	1.917.154.805	180.000	==	1.917.334.805
1979	3.000.000.000	1.705.347.000	==	==	1.705.347.000
Totale	35.500.000.000	21.983.088.697	1.649.874.919	3.515.629.323	27.146.592.939

ALL. C

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI ALLE FAMIGLIE ALLOGGiateNELLE BARACCHE (art. 18 legge 29/4/1976, n. 178)

<u>ANNO</u>	<u>STANZIAMENTO</u>	<u>EROGAZIONI EFFETTUATE</u>
1976	1.800.000.000	558.960.000
1977	1.800.000.000	1.800.000.000
1978	1.300.000.000	1.300.000.000
1979	800.000.000	===
Totale	5.700.000.000	3.658.960.000

Cassa per il Mezzogiorno
Il Direttore Generale

Egregio Presidente

in relazione all'incontro del 12 novembre scorso in sede di Commissione Parlamentare per la Valle del Belice ed alle specifiche richieste avanzate dalla Commissione, Le rimetto in allegato:

- a - Programma integrativo per le zone terremotate del Belice (30 miliardi) con la elencazione dei singoli interventi e l'avanzamento dei relativi lavori in termini di impegni ed erogazioni.
- b - Tabella di sintesi relativa all'attività "Cassa", per i settori di diretto intervento, svolta nelle tre provincie di Agrigento, Palermo e Trapani dal 1968 ad oggi; i dati sono aggregati per settori omogenei e, pertanto, l'intervento per progetti speciali è compreso nei vari settori (ad es.: Progetto speciale "Irrigazione" nel settore agricoltura; "Schemi idrici intersettoriali" nella voce acquedotti, ecc.).
- c - Rappresentazione tabellare dell'attività "Cassa" nelle tre provincie per il settore Agricoltura, con l'indicazione dei tipi di intervento (irrigazione, opere idrauliche, ecc.)
- d - Quadro di dettaglio delle iniziative cooperative per impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, finanziate nelle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani, con indicazione dell'Ente, dell'impianto, della capacità di lavorazione, dei comuni interessati e dell'avanzamento del lavoro in termini di impegno ed erogazione.

Sen. Luciano DAL FALCO
Presidente Commissione Parlamentare
per la Valle del Belice
Palazzo Raggi

R O M A

Cassa per il Mezzogiorno
Il Direttore Generale

- e - Contributi in conto capitale concessi dall'1.1.1968 alle iniziative industriali localizzate nei Comuni classificati da trasferire a seguito del sisma, con indicazione dell'investimento fisso e del settore di attività.

Infine, desidero ulteriormente precisare che la Cassa non è interessata al "progetto pilota" per la Valle del Belice: tale strumento di intervento, infatti, è stato a suo tempo individuato nel quadro degli studi per il programma economico nazionale, all'epoca curato dal Ministero del Bilancio. Alla Cassa, invece, tra gli altri strumenti individuati in detto quadro, compete, a partire dal 1971 (legge n. 853), lo studio e l'attuazione dei "progetti speciali".

*compensazione di importo in lire fasci
suggeriti 2000*

(Dr. Gerolamo Colavitti)

Gerolamo Colavitti

ALLEGATO A

PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LE ZONE
TERREMOTATE DEL BELICE (stanziamento 30 miliardi).

	<u>PROGRAMMA</u>	<u>IMPEGNO</u>	<u>SPESA</u>
<u>AGRICOLTURA</u>		(milioni di lire)	
a - OPERE DI BONIFICA			
Comprendorio bonifica <u>BIRGI</u>			
7242 - Sistemazione zone irrigue: 2° lotto, adeguamento strada Bordi			
7035 no Palata e strade n.9 e 10	1.160	2.917	2.541
Comprendorio bonifica <u>DELIA NIVOLELLI</u>		518	469
7257 - Sistemazione idraulica comprendorio irriguo	500	319	318
7750		51	51
7766		88	88
Comprendorio bonifica <u>BASSO BELICE e CARBOI</u>			
7051 - Collegam.del t.Senore al serbatoio Arancio	1.100	4.876	4.364
7203 e 7759 - Sistemazione idraulica zone irrigue	600	284	284
		442	437
b - OPERE di			
<u>CONSERVAZIONE DEL SUOLO</u>			
6531/1 - Sistemazione idraulica delle pendici dell'abitato di Agrigento	4.500	5.831	5.618
Conservazione suolo bacini zone terremotate dominate aree Cassa	2.700		
14297		154	154
14315		272	272
14329		285	285
14330		315	315
14342		200	200
14291		213	213
14317		230	230
14326		271	271
14327		197	197
14347		279	265
14296		247	235
14318		84	70
14335		200	156
TOTALE	10.560	18.273	17.033

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

6161 - Acquedotto FAVARA di BURGIO	3.000	2.003	1.915
6146 - Acquedotto MONTESCURO: diramazione per Busetto Palizzolo	300	419	389
1693 - Acquedotto MAZARA	300	150	144
TOTALE	3.600	2.572	2.448

VIABILITA' DI SCORRIMENTO VELOCE

5203) - Strada Palermo-Sciacca: complet. tronco di pertinenza della Cassa, da			
5204) - Valle Fonda a Ponte Pernice sino a Portella della Paglia	4.900	2.283 28.337	2.256 25.981
5303 - Strada Palermo-Trapani - X° l. Alcamo-Trapani (dalla loc. Dattilo alla loc. Milo) In sostituzione del collegamento autostradale Palermo Mazara presso Partanna e la strada s.v. Palermo-Sciacca presso S. Margherita Belice	5.000	2.067	1.988
TOTALE	9.900	32.687	30.225

OPERE MARITTIME

334/333/OM - Porto di Palermo - 3° l.	7.000	7.176	7.110
---------------------------------------	-------	-------	-------

ZONE DEPRESSE

- Viabilità di penetrazione zone minerarie di Petralia e Godrano	1.000	-	-
- Interventi R.I.F. e opere minori	1.000	-	-
TOTALE	2.000	-	-

TOTALE GENERALE	33.060	60.708	56.816
-----------------	--------	--------	--------

ALLEGATO B

=====

ATTIVITA' CASSA NELLE PROVINCE DI AGRIGENTOPALERMO E TRAPANI DALL'1/1/1968

(Settori di diretto intervento)

S E T T O R I	Miliardi di lire
- Agricoltura	172,9
- Acquedotti e fognature	297,3
- Viabilità e Costruzioni Civili	135,2
- Interventi nell'area metropolitana di Palermo compreso il Porto	102,0
- Infrastrutture Industriali	99,4
- Turismo e fattore umano	22,9
TOTALE	829,7
	=====

ALLEGATO CATTIVITA' CASSA NELLE PROVINCIE DI
AGRIGENTO PALERMO E TRAPANI DALL'1/1/1968

AGRICOLTURA

S E T T O R I	Miliardi di lire
- Opere di irrigazione	80,5
- Opere idrauliche e di conservazione del suolo	77,6
- Opere stradali di bonifica	7,9
- Accuedotti rurali ed altre infrastrutture di bonifica	6,9
TOTALE	172,9

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

ELENCO IMPIANTI VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI FINANZIATI NELLE PROVINCE DI AGRIGENTO-PALESTRO E TRAPANI

Provvedim.	Ente Concessionario	Tipo Impianto	Capacità	Comuni interessati	Importo contributo (milioni lire)	Importo spese (milioni lire)
PT/27583	Oleificio "Giovanni XXIII" - Iucca sicula	Oleificio	hl. 8.750	Iucca Sicula-Chiusa Sciafani-Bivona-	350,1	350,1
PT/16329	Soc.Cantine R.F."La Vite" - Canicatti	Enopolio	hl. 31.019	Canicattolotta-Ribera-Pal. Adriano	18,7	18,7
PT/22444	Soc.Cantine "EMOCARBOI" - Sciacca	"	146.310	Sciacca - Menfi	632,3	632,3
PT/25801	Soc.Cantine "Viticoltori Associati"-Canicatti	"	100.500	Canicattolotta - S. Cataldo	677,4	677,4
PT/25805	" " "Aurora" - Agrigento	"	63.050	Agrigento-Favara-Realmondo-Raffadali-Siculliana	451,2	451,2
PT/27374	" " "Chiaramonte" - Favara	"	79.400	Favara-Regalbuto-Castrofilippo-Agrig.	827,4	827,4
PT/27431	" " "CC.DD." - Sciacca	"	73.688	Sciacca-Caltabellotta-Menfi	769,7	769,7
PT/27495	" " "Grappolo d'Oro" - Sciacca	"	72.600	Sciacca-Caltabellotta	804,4	804,4
PT/27511	" " "Il Progresso" - Menfi	"	103.794	Menfi-Sciacca-Montevago-Sambuca	929,8	929,8
PT/27577	Cuns. Enolog. Agrigentino "ERONION" - Sciacca	depos. vino " distillato	58.000			
		Imbottigliamento	16.400			
		Enopolio	20.000			
PT/27582	Soc.Cantine "Mons. Licata" - Ribera	Enopolio	102.560	Agrigento-Favara-Cattolica Eraclea-Resalmondo-Raffadali-P. Empedocle-Ribgra Sciacca	621,5	621,5
PT/27596	Cantine "FAUNA" - Agrigento	Enopolio	119.500	Palma di Montech. Agrig. Maro-Licata	1.290,4	1.290,4
PT/27701	" Soc. "Del Gattopardo" - Palme-Montechiaro	"	11000/anno	Cattolica E.-Chalamonaci-Alessandria della Rocca-Cianciana-Raffadali-Montallegro	863,8	
PT/22025	Coop. Agr. "La Proletaria" - Cattolica Eraclea	Lav. mandorle				
PT/26648	Soc. Coop. Prod. Vinicoli Ass. "Castellucchi Milano" - Valledolmo	Enopolio	hl. 49.520	Valledolmo-Sciafani-	65,8	65,8
PT/26679	Cent. Centrale del Vino - Palermo	"	10.700	S. Giuseppe Lato-Monteleale-S. Cipirello	734,6	721,2
PT/27722	Cent. Soc. "ASAB-Piana Aibanesi	"	53.000	Salmi-C. Entellina-P. Aibanesi-Monteleale	1187,2	1.187,2
PT/28016	" " "Camporeale" - Camporeale	"	57.520	Camporeale-Partinico-Roccamaena-Partini	943,2	
PT/22158	" " "S. Francesco di Paolo" - Alcamo,	"	51.770	Alcamo-Monteleale-Partinico	504,6	504,6
PT/22458	Cent. Sociale - Campobello di Mazara	"	44.234	Camp. di Mazara-Partinico-S. Ninfa-Salap.	274,7	274,7
PT/22516	Cent. Sociale "Prod. Vinicoli Riuniti" - Mazara Vallo	"	54.600	Mazara del Vallo-Salap.-Partinico-Menfi		
PT/24954	" " "Blesina" - Marsala	"	84.880	Castelvetrano-S. Ninfa-Poggioreale	357,3	357,3
PT/25674	" " "Petrosino" - Marsala	"	98.100	M. Vallo-Marsala-Salemi-Erice	446,6	446,6
PT/25800	" " "Misillo" - Marsala	"	47.000	M. Vallo-Marsala-Salemi-Paceco-	827,5	827,5
PT/25592	" " "Bianco d'Alcamo" - Alcamo	"	53.660	C. Mazara-Catatafimi-Castelvetrano	354,8	354,8
PT/27954	Consorzio Cantine Sociali "sicilia Occidentale "CON.CA.SI.O." - Campobello di Mazara	Dep. vino Imbottigliamento Dep. distillati	3000/h hl. 11.000	Marsala-Salemi-Mazara Vallo	620,6	620,6
PT/28014	Consorzio Cantine Sociali "sicilia Occidentale "CON.CA.SI.O." - Campobello di Mazara	Imbottigliamento Distilleria	3.000 bott/h 9.311.90.000 vino ce dolci	Alcamo-Catatafimi-Poggioreale-Curtonaci	3413,9	
			9.111.30.000 vinac- ce fermentate			
			9.111.45.000 fecce	Campobello di Mazara-Paceco-Alcamo-Mazara del Vallo-Salemi-Gibellina-Pulgotore-Busetto Palizzolo	3.317,9	
			40.000 prezzario- ni vinicole			
PT/22573	Impianti minori				417,5	417,5
PT/22136						
PT/22139						
PT/22140						
PT/22440						
PT/22606						
TOTALI					26.652,5	18.070,4

I dati scarsi sono stati riferiti alle indicazioni progettuali

ALLEGATO E

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALL'1.1.1968 AD
INIZIATIVE INDUSTRIALI LOCALIZZATE NEI COMUNI DELLA VALLE
DEL BELICE DA TRASFERIRE A SEGUITO DEL SISMA

QUADRO RIEPILOGATIVO

(Importi in milioni di lire)

FROVINCIA	N.	Investimenti	Contributo concesso	Addetti
AGRIGENTO	23	7.218	2.887	274
PALERMO	4	1.636	711	38
TRAPANI	34	6.745	2.691	300
TOTALE	61	15.599	6.289	612

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALL'1.1.1968 AD
 INIZIATIVE INDUSTRIALI LOCALIZZATE NEI COMUNI DELLA VALLE
 DEL BELICE DA TRASFERIRE A SEGUITO DEL SISMA

PROVINCIA: AGRIGENTO

(Importi in milioni di lire)

COMUNI E SETTORI	N.	Investimenti	Contributo concesso	Addetti
<u>MENFI:</u>				
Estrattive	3	497	160	16
Meccaniche	1	49	17	14
Materiali da costruz.	5	2.142	826	69
TOTALE	9	2.688	1.003	99
<u>MONTEVAGO:</u>				
Estrattive	4	1.254	531	25
Alimentari	1	75	30	2
Materiali da costruz.	4	2.543	1.060	102
TOTALE	9	3.872	1.621	129
<u>SAMBUCA:</u>				
Estrattive	1	282	113	12
Alimentari	1	111	44	2
Materiali da costruz.	1	81	32	5
TOTALE	3	474	189	19
<u>S.MARGHERITA BELICE:</u>				
Alimentari	1	35	5	10
Materiali da costruz.	1	149	69	17
TOTALE	2	184	74	27
TOTALE PROVINCIA	<u>23</u>	<u>7.218</u>	<u>2.887</u>	<u>274</u>

ALLEGATO E

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALL'1.1.1968 AD
INIZIATIVE INDUSTRIALI LOCALIZZATE NEI COMUNI DELLA VALLE
DEL BELICE DA TRASFERIRE A SEGUITO DEL SISMA

PROVINCIA: PALERMO

(Importi in milioni di lire)

COMUNI E SETTORI	N.	Investimenti	Contributo concesso	Addetti
<u>CAMPOREALE:</u>				
Alimentari	2	796	361	16
Materiali da costruz.	2	840	350	22
TOTALE	4	1.636	711	38
<u>CONTESSA ENTELLINA</u>	-	-	-	-
TOTALE PROVINCIA	4	1.636	711	38

ALLEGATO E

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALL'1.1.1968 AD
 INIZIATIVE INDUSTRIALI LOCALIZZATE NEI COMUNI DELLA VALLE
 DEL BELICE DA TRASFERIRE A SEGUITO DEL SISMA

PROVINCIA: TRAPANI

(Importi in milioni di lire)

COMUNI E SETTORI	N.	Investimenti	Contributo concesso	Addetti
<u>CALATAFIMI:</u>				
Alimentari	4	610	233	16
Meccaniche	1	51	23	3
Materiali da costruz.	7	1.935	782	59
TOTALE	12	2.596	1.038	78
<u>GIBELLINA:</u>				
Alimentari	1	7	1	3
<u>PARTANNA:</u>				
Alimentari	1	108	43	1
Tessili	1	11	5	1
Materiali da costruz.	4	727	219	52
TOTALE	6	846	267	54
<u>POGGIOREALE:</u>	-	-	-	-
<u>SALAPARUTA:</u>				
Alimentari	1	60	24	-
Materiali da costruz.	4	1.429	601	52
TOTALE	5	1.489	625	52
<u>SALEMI:</u>	-	-	-	-
<u>SANTA NINFA:</u>				
Alimentari	3	283	123	8
Materiali da costruz.	6	1.380	572	90
Chimiche	1	144	65	13
TOTALE	10	1.807	760	111
<u>VITA :</u>	-	-	-	-
TOTALE PROVINCIA	34	6.745	2.691	300

ALLEGATO N. 6


I terremoti in Italia

Il nostro Paese è uno dei più sismici d'Europa, come testimoniano i numerosissimi eventi segnalati dall'inizio dell'Era Cristiana ai giorni nostri. Ciò è il frutto di una continua evoluzione subita dalla Penisola, che porta ad una attività geodinamica più o meno sentita in ogni regione. Soltanto la Sardegna è priva di apprezzabili terremoti, in quanto area praticamente stabile, non coinvolta nell'ultima attività orogenetica.

Quanto l'Italia sia sismica appare da una serie di documenti curati dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste (OGS) di cui si riportano, a scopo puramente orientativo, due figure in allegato con l'ubicazione degli epicentri accertati rispettivamente dall'anno 0 al 1968 e dal 1884 al 1971. Come si nota bene, particolarmente colpito è l'intero arco appenninico, dall'Emilia alla Calabria, il Gargano, la Sicilia occidentale, settentrionale e sud-orientale, le Prealpi e le Alpi liguri-piemontesi.


In allegato ~~inoltre~~ sono riportati inoltre: un elenco curato dall'OGS dei maggiori terremoti avvenuti in Italia dal 1968 al 1980, con annessa carta degli epicentri; una carta d'Italia curata dal Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN) che segnala gli epicentri dei terremoti avvenuti dal 1893 al 1968.

Per quanto riguarda i terremoti avvenuti in questi ultimi anni, dal 1968 al 1980, va rilevato che sono stati registrati dall'OGS oltre 300 eventi (ved. elenco allegato) di cui alcuni con vittime e danni. Tra questi ultimi, oltre al sisma della Valle del Belice, si ricordano: il terremoto di Monterotondo del 1970, di Parma del 1971, di Ancona del 1972-73, del Friuli del 1976 e della Val Nerina dell'inizio del corrente anno.



Epicentri, espressi secondo la scala Mercalli, dei terremoti avvenuti in Italia dall'inizio dell'Era Cristiana al 1968 (da Giorgetti e Jaccarino, 1971).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Episcentri, espressi in magnitudo, dei terremoti avvenuti in Italia dal 1884 al 1971 (da Carrozzo, de Visentini, Giorgetti e Springer, 1971).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, TRIESTE
 CATALOGO DEI MAGGIORI TERREMOTI AVVENUTI IN ITALIA NEL PERIODO 1968-1980
 FONTI DATI: BOLLETTINI ISC, CSEM, USGS, OGS

19680104102334	4240 N	1280 E		37
19680105060739	4240 N	1280 E	33	37
19680114122824	3780 N	1310 E	33	51
19680114131541	3770 N	1310 E	2	50
19680115013303	3790 N	1310 E	33	58
19680115020108	3770 N	1300 E	33	60
19680115031841	3790 N	1310 E	33	50
19680115134205	3780 N	1280 E	33	53
19680116164244	3790 N	1310 E	14	58
19680125095649	3780 N	1320 E	33	57
19680212101852	3810 N	1780 E	15	53
19680418193815	4420 N	0830 E	7	41
19680421210947	3980 N	1490 E	311	43
19680607093445	4480 N	1030 E	19	41
19680616130323	3800 N	1490 E	33	48
19680622122138	4490 N	1130 E	33	44
19680622123753	4590 N	1160 E		38
19680906203120	4410 N	0830 E		36
19680907164958	4410 N	0830 E		41
19681001163103	4020 N	1540 E	291	42
19681214174512	4390 N	1160 E		40
19681223113438	3970 N	1680 E		41
19690106220325	4410 N	1070 E	7	45
19690110161731	4460 N	1200 E	11	45
19690114005924	4680 N	1290 E	33	30
19690329014339	4000 N	1520 E	310	46
19690402013802	3900 N	1530 E	258	48
19690417091229	4170 N	1380 E	6	46
19690601232029	4700 N	1420 E	33	44
19690602035729	4700 N	1420 E	29	41
19690624132520	4490 N	1020 E	45	42
19690702075545	4230 N	1210 E	33	44
19690702080259	4230 N	1220 E	33	45
19690702103122	3970 N	1670 E	33	43
19690809092107	4420 N	1190 E	33	41
19690810211625	4400 N	1210 E	33	40
19690811135512	4320 N	1240 E	33	46
19691009073838	4580 N	1410 E		30
19691114064804	4070 N	1570 E	15	47
19700105092056	3918 N	1554 E	267	44
19700126143630	3830 N	1800 E		38
19700129110924	3875 N	1483 E	284	47
19700129142254	3872 N	1666 E	69	46
19700209073913	4409 N	1172 E	50	44
19700209085119	4450 N	1120 E	82	42
19700217073203	3983 N	1592 E	273	44
19700402212639	3829 N	1428 E	226	46
19700419181631	4555 N	1039 E		43
19700707060421	4280 N	1300 E	17	40
19700808042727	4470 N	1280 E	27	42
19700819121954	4320 N	1110 E		51

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19700907140223	4300	N	1290	E	36	43
19710201122655	4453	N	0732	E	18	44
197102030453330	3868	N	1422	E	33	50
197102041415374	3873	N	1433	E	33	52
19710206180900	4242	N	1188	E	2	46
19710211184921	4320	N	1269	E	4	49
19710212045458	4323	N	1249	E	33	47
19710212053117	4317	N	1250	E	33	42
19710214000454	4322	N	1258	E	33	43
19710219185015	3786	N	1551	E	33	44
19710302185213	4271	N	1222	E	39	44
19710402014355	4274	N	1311	E	39	45
19710402043330	4264	N	1330	E	37	45
19710403040356	3886	N	1510	E	283	44
19710425043929	3930	N	1526	E	293	45
19710501222011	3967	N	1529	E	292	43
19710505094145	4108	N	1520	E	12	43
19710506034514	4120	N	1524	E	33	49
19710611083334	4010	N	1890	E		36
19710616061303	4394	N	1254	E	44	44
19710715013322	4478	N	1029	E	7	57
19710715184910	4487	N	1024	E	36	40
19710729102556	4470	N	1032	E	42	44
19710821035904	3965	N	1290	E	485	43
19710826115552	4440	N	0950	E	33	40
19710907040225	4612	N	1241	E	28	42
19711004164331	4282	N	1306	E	33	51
19711004222156	4282	N	1297	E	43	44
19711005000418	4282	N	1310	E		37
19711005000515	4380	N	1320	E		37
19711005000707	4279	N	1300	E		38
19711012114440	4448	N	1107	E	9	46
19711129184935	4034	N	1577	E	4	49
19720117120806	4415	N	0818	E		39
19720118232612	4422	N	0817	E	25	41
19720125202435	4374	N	1346	E	33	45
19720125232218	4377	N	1336	E	33	48
19720422101804	4652	N	1375	E	38	36
19720529195844	4351	N	1382	E	33	43
19720530235620	4382	N	1324	E	33	41
19720625171048	4464	N	1030	E	50	43
19720713222115	4382	N	1323	E	10	44
19720727000848	4371	N	1334	E	33	44
19721005184113	4450	N	1090	E	59	42
19721025215611	4450	N	0987	E	67	48
19721124043957	4288	N	1325	E	68	39
19721124082901	4283	N	1330	E		40
19721126160308	4297	N	1340	E	25	49
19721128203731	4290	N	1318	E	18	38
19721222003429	4282	N	1357	E		37
19721225012037	4278	N	1316	E		34
19730413081214	3897	N	1692	E	43	50
19730419174139	4347	N	1238	E	11	45
19730423133831	4407	N	1277	E		42
19730501054426	4270	N	1720	E	58	38
19730519193545	4244	N	1324	E	5	39
19730605134725	4467	N	0948	E	50	41
19730606203744	4556	N	1204	E	16	40
19730703161809	4394	N	1319	E	8	53
19730723232508	4415	N	1271	E	33	40

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19730808143608	4072	N	1541	E	33	47
19730811235301	3993	N	1400	E	423	49
19731030011403	4170	N	1387	E	33	44
19731105084047	4158	N	1362	E	33	42
19731107170616	4395	N	1130	E	132	42
19731110030105	4375	N	1345	E	33	44
19731220174425	3876	N	1480	E	267	57
19731230063038	4315	N	1274	E	33	41
19740102192939	4323	N	1290	E		31
19740105064516	4320	N	1276	E		32
19740105073330	4309	N	1251	E	3	39
19740110115333	3886	N	1483	E	337	43
19740121201156	3890	N	1526	E	100	38
19740124131923	3985	N	1458	E	360	46
19740125004342	4270	N	1310	E	151	39
19740309221824	4200	N	1300	E		38
19740325105935	4370	N	1350	E		34
19740328213243	3771	N	1509	E	36	46
19740411193419	4446	N	1020	E	33	35
19740415212722	4380	N	1310	E		35
19740415214912	4468	N	0969	E	33	45
19740421040004	3886	N	1753	E		43
19740429005359	3754	N	1516	E		37
19740617192556	3896	N	1782	E	33	43
19740619214840	3954	N	1890	E		36
19740619220241	3965	N	1900	E		39
19740622201447	3936	N	1890	E		39
19740629212930	3940	N	1870	E		40
19740629221643	3930	N	1890	E		41
19740629223203	3965	N	1883	E	39	43
19740630190523	4413	N	1081	E	41	43
19740802105840	4670	N	1023	E		34
19741001003440	3970	N	1881	E	13	42
19741007114340	3979	N	1892	E	36	47
19741020112550	3957	N	1883	E		49
19741021144926	3950	N	1531	E	296	40
19741022072904	3971	N	1872	E	23	43
19741024151122	4661	N	1039	E		31
19741123075228	3977	N	1881	E	38	44
19741123184636	3974	N	1894	E	49	47
19741201012129	4280	N	1299	E	11	39
19741202011433	4276	N	1299	E	9	38
19741202015516	4282	N	1293	E	5	49
19741202024632	4281	N	1295	E	11	33
19741202025836	4280	N	1293	E	5	30
19741202030214	4280	N	1293	E	5	31
19741202175408	4280	N	1293	E	5	31
19741224142548	3845	N	1408	E		45
19750111155428	4563	N	1067	E	45	40
19750116000948	3814	N	1571	E	21	48
19750116020054	3818	N	1563	E	23	47
19750324023319	4631	N	1310	E	19	42
19750404091050	4413	N	1104	E	33	46
19750412164703	3845	N	1556	E	78	49
19750612192707	3751	N	1447	E	30	45
19750619101114	4165	N	1573	E	18	51
19750713231541	4270	N	1369	E	33	41
19750810205551	3853	N	1560	E	197	47
19750818054242	3870	N	1630	E		42
19750823174253	3948	N	1576	E	267	47

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19750918044535	3852 N	1273 E	33	32
19750930075035	3967 N	1490 E	303	37
19751008201631	4471 N	1038 E	20	33
19751027164547	4434 N	1157 E	5	37
19751105074629	3859 N	1593 E	133	51
19751113195513	4468 N	0951 E	2	44
19751113203152	4447 N	1087 E	10	37
19751116130425	4475 N	0952 E	20	49
19751121233128	4460 N	0990 E		33
19751122181704	4435 N	1113 E	143	34
19751123102801	4570 N	1295 E		35
19751227043149	4447 N	1193 E	15	49
19760103173526	4577 N	1218 E		25
19760103174018	4592 N	1300 E		29
19760120071934	4302 N	1320 E	10	35
19760123053554	4280 N	1330 E		33
19760123030242	4448 N	0974 E	76	33
19760227095850	4572 N	1300 E		34
19760305124706	4368 N	1226 E	10	53
19760307180933	4472 N	0922 E	10	47
19760314160713	4453 N	0943 E	84	43
19760402115437	4494 N	1033 E	33	41
19760406090858	3875 N	1607 E	110	49
19760413225611	4607 N	1340 E		29
19760414115426	4419 N	0765 E	5	34
19760423203502	4640 N	1130 E		36
19760429203119	4625 N	1298 E		31
19760501051025	3777 N	1497 E	38	44
19760505060909	4452 N	0956 E	5	36
19760506195902	4632 N	1329 E		45
19760506200009	4629 N	1313 E	7	64
19760508021856	4578 N	1237 E	33	37
19760509005342	4625 N	1335 E		53
19760524175221	4570 N	1200 E	10	44
19760525222135	4668 N	1180 E	33	32
19760530045313	3950 N	1684 E	40	31
19760701030406	4698 N	1140 E	33	37
19760827205120	4450 N	0967 E	10	30
19760827230901	4707 N	1147 E	10	39
19760911163108	4632 N	1321 E		51
19760911163457	4634 N	1319 E		56
19760915031517	4632 N	1321 E		58
19760915092116	4633 N	1318 E		61
19760917012354	3792 N	1457 E	33	49
19760921150150	3874 N	1468 E	296	51
19760925143953	4292 N	1329 E	10	39
19761022112327	3972 N	1893 E	45	47
19761213052423	4587 N	1073 E	17	45
19761214085701	4602 N	1070 E	10	37
19761228024522	4313 N	1345 E	10	40
19770308025541	4575 N	1008 E	10	30
19770310020145	4575 N	1010 E	10	31
19770321012627	4675 N	1283 E		32
19770324120824	4675 N	1283 E		31
19770325204111	4359 N	1112 E	35	47
19770630192837	3857 N	1198 E	33	46
19770703102837	4503 N	1089 E	10	34
19770703114456	4627 N	1300 E	10	39
19770706050630	4425 N	0926 E		34
19770819041712	4271 N	1240 E	13	40

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


19770825180344	4262 N	1270 E	25	41
19770825204307	4264 N	1262 E	10	38
19770827173741	4286 N	1273 E	7	35
19770914193815	4620 N	1370 E		38
19770916234807	4631 N	1299 E	14	52
19770917231651	4627 N	1293 E	11	39
19770918070219	4631 N	1284 E		36
19770928014313	4630 N	1290 E	13	42
19771214014728	4631 N	1320 E	10	47
19780101092556	4290 N	1576 E	33	44
19780102180520	4269 N	1616 E	33	49
19780102214643	4387 N	1496 E	33	39
19780116210534	4503 N	0923 E	33	36
19780211014203	4377 N	1314 E	33	38
19780220121335	4645 N	1333 E	10	40
19780223194744	3794 N	1580 E	10	45
19780311102049	3810 N	1603 E	33	56
19780323020628	4365 N	1125 E	10	35
19780328035440	4276 N	1266 E	10	43
19780402182321	4623 N	1335 E	20	43
19780403143500	4622 N	1321 E	36	38
19780406102547	4628 N	1331 E	10	34
19780409210121	3805 N	1599 E	13	39
19780411220504	4222 N	1314 E	10	43
19780415233347	3839 N	1506 E	14	57
19780416062002	3802 N	1558 E	33	43
19780423112304	4615 N	1334 E	10	33
19780423113339	4607 N	1341 E	10	30
19780425033450	4406 N	1101 E	10	49
19780429234921	3882 N	1387 E	442	41
19780430020441	4616 N	1309 E	10	33
19780511024658	3831 N	1506 E	11	45
19780612222404	4626 N	1308 E	10	42
19780621061537	4599 N	1209 E	10	32
19780621224346	4593 N	1208 E	10	35
19780722011750	4467 N	1192 E	10	39
19780730051924	4264 N	1246 E	10	47
19780805181247	4258 N	1257 E	33	43
19780826184342	3802 N	1411 E	35	44
19780924080745	4079 N	1610 E	28	42
19781205044527	4308 N	1283 E	10	42
19781205153904	4446 N	1199 E	35	44
19781212151448	4631 N	1271 E	10	45
19781225225342	4493 N	1113 E	33	41
19781227174610	4111 N	1358 E	390	56
19790120134959	3867 N	1286 E	9	52
19790209144417	4564 N	0945 E	33	45
19790526162301	4642 N	1327 E		35
19790527085040	4640 N	1327 E		36
19790616193003	4316 N	1277 E		40
19790617044939	4314 N	1278 E		38
19790707134019	4194 N	1671 E		47
19791002025504	4273 N	1299 E		35
19791009143838	4276 N	1304 E		36
19791009144154	4271 N	1311 E		38
19791208040634	3828 N	1174 E		54
19791209145335	3826 N	1160 E		43
19791213163032	4280 N	1296 E		44
19791214213256	4271 N	1298 E		41
19800105143226	4503 N	0746 E	12	48

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19800125002757	4651 N	1064 E	33	42
19800127234518	4287 N	1304 E	10	36
19800204023025	3862 N	1500 E	260	45
19800214000949	4434 N	1144 E	10	45
19800220023403	3930 N	1621 E	12	48
19800220024017	3932 N	1619 E	11	46
19800224032232	4487 N	0975 E	33	39
19800228210441	4282 N	1299 E	10	51
19800301012650	4282 N	1303 E	14	43
19800301075858	4281 N	1302 E	10	42
19800301142945	4281 N	1304 E	10	40
19800301190047	3903 N	1655 E	10	42
19800305062336	4284 N	1312 E	10	34
19800309052241	4248 N	1327 E	10	33
19800311052007	4278 N	1306 E	10	41
19800311140953	4283 N	1309 E	10	37
19800312002849	4621 N	1344 E	10	32
19800315163859	4280 N	1303 E	10	40
19800316010427	4276 N	1306 E	16	42
19800321031409	4415 N	1155 E	10	38
19800322185559	4280 N	1301 E	10	37
19800323154321	4280 N	1326 E	10	36
19800323165636	4624 N	1316 E	10	43
19800408072032	4175 N	1358 E	10	36
19800419105950	4642 N	1347 E	10	27
19800419235837	4431 N	1203 E	10	35
19800514014103	4049 N	1590 E	24	47
19800514090113	4279 N	1307 E	10	41
19800520095220	4447 N	1199 E	10	36
19800524201605	4285 N	1313 E	10	45
19800528195122	3857 N	1425 E	33	51
19800601023255	3847 N	1430 E	33	49
19800607183501	4408 N	1072 E	10	48
19800609160247	4231 N	1391 E	10	44
19800614051416	4252 N	1277 E	9	40
19800614060817	4249 N	1278 E	10	39
19800614205651	4183 N	1373 E	19	50
19800616144434	4189 N	1370 E	10	45
19800926024740	4638 N	1338 E	10	35


CARTA DEGLI EPICENTRI (1968-1980)

RAPPRESENTAZIONE DEI VOLUMI FOCALI
PROIEZIONE DI MERCATORE CON LATITUDINE CENTRALE 42 N, SCALA=1:2000000
OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, TRIESTE



ALLEGATO N. 7

Relazione del deputato Scajola (prima e seconda stesura) e resoconti stenografici della discussione svoltasi su di essa in Commissione.



COMITATO NAZIONALE ENERGIA NUCLEARE

**CARTA DEGLI EPICENTRI
DEI TERREMOTI DAL
1993 AL 1998**

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| ○ | VI | ● | VI-VII |
| ○ | VII | ○ | VII-VIII |
| ○ | VIII | ○ | VIII-IX |
| ○ | IX | ○ | IX-X |
| ○ | X | ○ | X-XI |
| ○ | XI | ○ | XI |
- frequenza di eventi con "quarta approssimazione"

© Comitato Nazionale Energia Nucleare - Elaborazioni del Gruppo di Lavoro "Terremoti" - Roma, 1999

SCALA GRAFICA
0 10 20 30 40 50

Roma, 27 novembre 1980

RELAZIONE DELL'ON.LE SCAJOLA

il 14 ottobre 1980 la Commissione si è riunita per compiere l'audizione dei funzionari che furono preposti all'Ispettorato Generale per le zone terremotate a far iniziare del 1968; gli ingegneri Luigi Corona, Arrigo Fratelli Giandomenico Cammarata, Santi du Chaliot e Giulio Domenicani.

Una riflessione approfondita di carattere giuridico su quelle audizioni e una rilettura delle 250 pagine in cui è raccolto il resoconto stenografico della seduta del 14 ottobre, compiute da me stesso e dall'esperto giuridico dr. Marco Boschi, a seguito dell'incarico affidatomi dalla commissione nella sua recente seduta di giovedì scorso, mi inducono a riferire alcune valutazioni d'ordine legale che emergono dalle dichiarazioni degli ispettori generali:

L'ing. Corona ha espressamente affermato che i verbali 1 e 2 della Commissione tecnica di cui all'art. 12 D.L. 27.2.1968 n.79 convertito nella legge n.241 del 1968 nonchè la relativa determinazione delle opere da costruire "sono stati fatti sulla carta e senza conoscere il terreno su cui dovevano essere fatti i nuovi insediamenti".

Se dalla lettura dei verbali richiamati risultasse che invece qualche indagine o sopralluogo sia stato fatto potrebbe con ciò configurarsi la possibilità di un reato di falsità ideologica in atti pubblici, previsto dall'art.476 del codice penale 1° comma. Tale reato, dato che sono trascorsi più di 10 anni dalla sua eventuale consumazione potrebbe oggi essere prescritto: ma non è certo compito della Commissione rubricare il reato e d'altronde prescrizione non vi sarebbe nel caso, invero poco probabile, che il giudice possa

ravvisare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art.476 secondo comma, che riguarda il reato di falsità ideologica in atti di ^{fede} privilegiata, che è quello che normalmente si consuma nella redazione degli atti notarili. In ogni caso quando vi è prescrizione è il giudice a doverlo valutare: ritengo invece che questa Commissione, trovandosi in presenza di un "fumus" di reato, abbia il dovere del rapporto all'A.G..

Nel caso specifico leggo il verbale n.1 della Commissione tecnica presieduta dall'ing. Corona ~~alla~~ alla parte che è a mio avviso in contrasto con quanto dichiarato dall'ing. Corona il 14 ottobre 1980 durante l'audizione di fronte a questa Commissione:

"per la redazione di programmi, il Presidente comunica che è già stata condotta la preliminare rilevazione di dati per i centri da trasferire, sia come INDAGINE IN LOCO, che rilevando dati ^{da} fonti ufficiali".

Propongo perciò alla Commissione che questo dato, che emerge dalla rilettura dello stenografico dell'audizione e dai documenti in possesso dalla stessa sia oggetto di informativa all'A.G..

Pure di rilevanza per la Commissione il fatto reso noto dall'ing. Fratelli, il quale ha evidenziato l'esistenza di una apposita convenzione tra Ispettorato e ISES, nella quale era stabilito che all'ISES spettava un compenso dell'8% dell'ammontare netto dei lavori eseguiti anche a seguito di perizie suppletive o di variante. Il proponente delle perizie suppletive e di variante era il direttore dei lavori. La nomina del direttore dei lavori era compiuta dall'ISES stesso. Lo stesso fatto avveniva pure per le proroghe, che comportavano naturalmente una revisione dei prezzi.

Ne consegue che all'atto della stipula della convenzione il 17.6.1969 e della convenzione aggiuntiva dell'11 dicembre 1973 in effetti l'Ispettorato abbia preconstituito una situazione obbiettiva di interesse privato in atti di ufficio per l'ISES penalmente rilevante ai sensi dell'art.324 del codice penale.

E' infatti evidente che l'ISES e i titolari o dirigenti dei vari organi dello stesso avevano un interesse a proporre varianti, proroghe, revisioni prezzi, non legate alla finalità di ricostruire il Belice, ma al vantaggio indubbio che ne derivava per l'Istituto.

Non vi è evidentemente in ciò un vantaggio per le singole persone fisiche, ma per un ente che per di più è un ente pubblico; tale è la figura giuridica dell'ISES infatti. Ciò non toglie però la possibilità che sussista comunque il reato previsto dall'art.324 del codice penale.

Ai fini della configurazione vera e propria del reato deve essere comunque comprovata l'esistenza di dolo. Ciò non compete però alla Commissione, ma eventualmente all'Autorità giudiziaria e non vale ^{ad} escludere l'obbligo del rapporto.

L'ing. Corona e l'ing.Fratelli hanno dichiarato di essere sottoposti a procedimento penale per avere provveduto all'affidamento della esecuzione dei lavori di variante alla stessa impresa già appaltatrice e "forse" ancor prima che le relative perizie suppletive fossero state approvate.

E' però necessario accertare presso la Corte di Appello di Palermo che ciò sia vero: in tal caso non sussisterebbe per la Commissione alcun dovere di rapporto.

Nell'audizione dell'ing.Corona è emerso che opere

importanti come le strade di Partanna siano state appaltate includendole su perizie di variante, anzichè formare oggetto di un apposito e distinto appalto, pur trattandosi in realtà di opere nuove e non certo di varianti dell'opera originaria.

Questa ammissione ci pone chiaramente in presenza di un "fumus" di reato che potrebbe essere di falso ideologico o di peculato **per distrazione** (314) o di truffa contrattuale ai danni dello Stato (640 capov.c.p.): il danaro, infatti, destinato dallo Stato alla realizzazione di un'opera, con l'artificio della perizia di variante potrebbe essere stato, in realtà destinato a creare un'opera diversa da quella voluta.

L'ing. Cammarata ha ammesso che egli approvava progetti non corrispondenti al vero perchè sapeva che il relativo finanziamento era "ab initio" insufficiente. Suo dovere di funzionario dello Stato sarebbe stato quello di prospettare a chi di dovere tale carenza, invece, e forse anche dal suo punto di vista a fin di bene, preferiva approvare e poi perciò, durante l'esecuzione delle opere, emergeva la necessità di approvare delle varianti: queste varianti non erano quindi dovute a fatti nuovi che emergevano durante l'esecuzione dei lavori, ma erano chiaramente previste.

In questo comportamento si potrebbero configurare i reati di falso ideologico o di truffa contrattuale ai danni dello Stato.

Non si può infatti non rilevare che per la sussistenza del reato non è rilevante che si sia pagato il giusto prezzo: basta infatti che sia dimostrabile che il contratto non si sarebbe compiuto senza i raggiri e gli artifici posti in essere.

Dal resoconto stenografico delle audizioni dello ing. Baldo De Rossi, dei dott. Elio Capodaglio, Girolamo Marsocci, del Comm. ^{Assuero} Poggioni e del prof. Fabrizio Giovenale tutti dell'ISES sono emersi dati meno rilevanti, anche se la vicenda delle proroghe merita certamente un più approfondito esame.

I tempi di realizzazione dei progetti risultano molto spesso quadruplicati o quintuplicati rispetto alle previsioni: gli allungamenti sono di ^{pesi} dalle concessioni di proroghe proposte dai direttori di lavori nominati dall'ISES.

Gli stessi dirigenti dell'ISES si dovevano rendere ben conto dell'abnormità della cosa se il comm. Poggioni dichiara, come ha fatto testualmente "queste ^{core} che vi fanno meraviglia e sobbalzare oggi, a noi hanno fatto sobbalzare anni prima".

Le proroghe portavano vantaggio all'ISES e agli appaltatori, e chiaramente recavano un danno allo Stato con l'aumento delle spese che ne derivavano.

Si tratta di esaminare se le proroghe siano state concesse senza un'adeguata giustificazione: questa indagine è però già oggetto della ricerca che sta effettuando il Gruppo di lavoro ^{coordinato} dall'on. Botta. Mi limito, in questa vicenda sulle proroghe-sospensioni e perizie suppletive a citare un esempio: quello relativo ad un appalto per urbanizzazioni primarie dato in ^{Camporeale} in cui, per l'esecuzione dell'opera che ha subito una serie di varianti, di perizie suppletive e di sospensioni, si sono comunque concesse sospensioni per un totale di 906 giorni di cui ben 650 per maltempo.

Può benissimo verificarsi che da un esame attento tutto ciò sia perfettamente conforme a legge, ma è certamente necessario che la Commissione su questi problemi sia in condizioni di fornire una risposta chiarificatrice al Parlamento.

La situazione obbiettiva di interesse privato in atti di ufficio che potrebbe essere stata messa in atto con la stipula della convenzione tra Ispettorato ed ISES, di cui dicevo trattando dell'audizione degli Ispettori, trova pieno riscontro nelle dichiarazioni del Comm. Poggioni dell'ISES che ha affermato."Poichè l'ISES era avida di queste percentuali di lavori perchè servivano per sopravvivere, per pagare la gente e per far fronte ai pagamenti che comportavano responsabilità personali e penali, aveva tutto l'interesse a incassare prima".

Non ritengo di aver evidenziato fatti di grande rilievo o di grande interesse, ma confortato dal dotto parere del consulente giuridico, credo che questi fatti di cui la Commissione è formalmente a conoscenza dal momento in cui si sono svolte le due audizioni del 14 e del 28 ottobre debbono costituire più che oggetto di un vero e proprio rapporto all'A.G., quanto meno, nell'ambito di quel criterio di reciproca collaborazione che vi deve essere con il magistrato, oggetto di una informativa, ovviamente sfrondata dalle ipotesi di reato da me citate e che spetta eventualmente alla Magistratura di accertare.

18 dicembre 1980

PRIMA RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA L'ISPETTORATO GENERALE PER LE ZONE
TERREMOTATE E L' ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL' EDILIZIA SOCIALEI - L'Ispettorato Generale per le zone terremotate .

L'Ispettorato Generale per le zone terremotate, istituito dall'art.16 del decreto legge 27 febbraio 1968, n.79, convertito nella legge 18 marzo 1968 n.241, è il principale operatore tecnico-amministrativo per la ricostruzione delle zone terremotate della Sicilia occidentale.

Esso si configura come un'articolazione periferica del Ministero dei lavori pubblici, organo straordinario ed a termine la cui istituzione si colloca nel solco del sistema di intervento per i casi di calamità naturali definito dal decreto legge 9 dicembre 1926, n.2389 e dal decreto legislativo 12 aprile 1948 n.1010. Si è ripetuta così un indirizzo tradizionale confermato anche in occasione del disastro del Vajont. La peculiarità in questo caso era semmai che l'istituzione dell'Ispettorato generale doveva aver luogo nel contesto di un ordinamento regionale in atto, quello siciliano, in cui specifiche competenze erano attribuite alla Regione in materia di lavori pubblici e di urbanistica (si pensi all'art.14 dello Statuto regionale siciliano e alla legge regionale 2.8.1954 n.32, in tema di esecuzione delle opere pubbliche).

Il testo base che sancisce il passaggio delle competenze all'Amministrazione centrale e la gestione da parte di essa (attraverso l'Ispettorato) della fase della ricostruzione è dunque la legge n. 241 del 1968, nel cui articolo 1 sono definiti tassativamente gli interventi cui il Ministero è autorizzato a provvedere. Si tratta di una elencazione praticamente comprensiva di qualunque intervento sul territorio, dal momento progettuale e di studio a quello della concreta esecuzione delle opere, passando attraverso la fase intermedia della individuazione delle aree e delle espropriazioni.

Quanto ai compiti si può osservare come l'Ispettorato, in base all'art.16 della ^{stessa} legge n.241 "provvede all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo all'impegno di spesa, all'appalto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative alla concessione ed alla liquidazione ad enti e privati dei contributi previsti dall'art.3". Praticamente, quindi, ogni decisione tecnico-amministrativa si sposta presso l'organo decentrato che viene abilitato a porre in essere in proprio ogni specie di atti. (Si pensi alla facoltà attribuita all'Ispettorato, sul piano operativo, di avvalersi per l'esecuzione delle opere, o anche di singole opere, del sistema della concessione ad enti pubblici e, sul piano organizzativo interno, all'ampia facoltà concessagli, sia pure "entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con quello per il Tesoro, per la spesa annua non supe-

riore a lire 250 milioni", di assumere personale a contratto).

Sotto il profilo strutturale, l'Ispettorato presenta indubie, profonde analogie con il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche dal momento che l'art.18 della legge 241 stabilisce che per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche.

Altri aspetti assai rilevanti per definire struttura e posizione dell'Ispettorato sono poi l'appartenenza di diritto del suo capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e soprattutto la composizione del Comitato tecnico-amministrativo, costituito presso l'Ispettorato stesso, il cui parere, in base all'art.17 della legge 241 "nella materia di competenza dell'Ispettorato sostituisce quello di qualsiasi organo". Questo Comitato ripropone, infatti, la logica statale cui si uniforma tutta la legge, essendo composto da membri dell'Amministrazione dello Stato cui si affiancano, ma solo per assistere alle riunioni, quattro rappresentanti della Regione siciliana appartenenti agli assessorati dei Lavori Pubblici, della Sanità, dell'Agricoltura e degli Enti locali.

E' interessante notare che il Comitato è presieduto dal Provveditore alle Opere Pubbliche di Palermo; di esso fa semplicemente parte il capo dell'Ispettorato generale (al contrario di quanto avviene per gli analoghi Comitati presso i Provveditorati

regionali, laddove presidente è il Provveditore, capo dell'organo cui il Comitato si affianca).

La ratio di questa disposizione deve probabilmente ricercarsi nella volontà del legislatore di dissociare, per quanto possibile, l'attività consultiva da quella di amministrazione attiva, con la creazione di un Comitato, per così dire, più "esterno". La presidenza affidata al Provveditore intende infatti dare risalto, come protagonista dell'attività consultiva ad un soggetto che, rispetto all'Amministrazione centrale, gode di un grado di autonomia minore di quello attribuito al capo dell'Ispettorato (si pensi, ad esempio, ai limiti posti al provveditore in base al valore dei progetti in tema di impegno di spesa, limiti cui l'Ispettore generale per le zone terremotate non è assoggettato).

Non sembra, peraltro, che l'attività consultiva del Comitato si sia sviluppata in modo incisivo: esaminandone i pareri si ha l'impressione di avere a che fare con una sorta di "notaio", preposto ad avallare scelte praticamente già compiute.

II - L'Istituto per lo sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.)

Una volta istituito, l'Ispettorato per le zone terremotate si trovò a dover disimpegnare una ingente mole di lavoro in base alle competenze, vastissime, assegnategli dalla legge numero 241. Si manifestò, quindi, la necessità di provvedere—attraverso una convenzione con un ente pubblico operante nel settore dell'edilizia sociale—allo studio ed alla progettazione delle opere di ricostruzione. Fu scelto l'I.S.E.S., un ente che già ope-

rava da molti anni nel settore dell'edilizia pubblica, in particolare di quella scolastica, e che aveva dato complessivamente buona prova di sè.

L'I.S.E.S. era stato istituito il 15 febbraio 1963 con la legge n.133. Non nasceva dal nulla ma dalla trasformazione del Comitato UNRRA-CASA che veniva contemporaneamente soppresso. (In base alla legge, all'ISES continuavano a far capo tutte le attività patrimoniali e le obbligazioni del vecchio UNRRA-CASA, e la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali).

Dall'art.1 della legge stessa veniva attribuita al nuovo istituto la personalità giuridica pubblica, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto concerneva i fini istituzionali dell'Istituto si stabilì che esso dovesse esplicare la sua attività nel campo dell'edilizia sociale, ed operare anche a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante proprie attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnica. Si consentì, a questo proposito, che l'Ente assumesse la realizzazione dei programmi edilizi relativi alle suddette attività, su iniziativa statale o di enti pubblici. La legge permetteva poi l'attivazione dell'ente da parte degli enti locali nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di opere pubbliche e, ciò che maggiormente interessa, affermava una competenza istituzionale dell'ISES per gli interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzio-

ne edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Quanto alla struttura interna dell'ente furono individuati i seguenti organi:

- 1) il Presidente, che ne aveva legale rappresentanza;
- 2) il Consiglio di amministrazione, composto -oltre che dal Presidente -da:
 - un esperto designato dal Ministero dell'Interno,
 - un esperto designato dal Ministero della Pubblica Amministrazione,
 - tre esperti designati dal Ministero dei Lavori Pubblici,
 - un esperto designato dal Ministero della Sanità,
 - un esperto designato dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno,
 - due rappresentanti eletti dal personale.
 - un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designato dalla medesima,
 - un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori,
 - un esperto designato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica,
 - un componente designato dall'associazione nazionale dei Comuni d'Italia,
 - un componente designato dall'Unione delle Province d'Italia.

(Il Consiglio d'amministrazione poteva eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal Presidente dell'Istituto, da non più di quattro consi-

glieri).

3) Il Collegio dei revisori, composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro per il Tesoro.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori erano nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici per una durata nella carica di quattro anni, mentre il Direttore generale era nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In definitiva, l'ISES costituiva un ente autonomo, nella composizione del cui Consiglio di Amministrazione erano rappresentate tutte le componenti interessate ai problemi dell'edilizia sociale, e che per naturale vocazione tendeva a sviluppare iniziative in contatto con gli enti locali (di ciò fa fede anche l'articolazione territoriale dell'Istituto, con rappresentanze numerose in tutte le Regioni d'Italia).

L'Ente fu investito in pratica dell'intera opera di ricostruzione degli abitati distrutti da trasferire in tutto o in parte, e della progettazione urbanistica dell'area terremotata, che gestì fino al suo scioglimento. Delle convenzioni con cui l'Ispettorato commissionò la ricostruzione all'ISES si dirà in altra parte della relazione: per ora preme soprattutto di fare qualche osservazione in merito all'attività dell'ISES nel periodo intorno alla sua soppressione.

Com'è noto la legge 865 del 1971 prevedeva la soppressione della generalità degli enti operanti nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e la concentrazione nelle mani dello Stato di tutti i fondi pubblici stanziati a livello nazionale per tale edilizia, in vista di una loro distribuzione territoriale in base ad un piano predisposto dall'apposito Comitato per l'edilizia residenziale. Restavano in vita, in base alla lettera a) dell'art.8 della legge, solo gli Istituti Autonomi delle Case popolari di cui si prevedeva la ristrutturazione ed il riordinamento, secondo i criteri contenuti nell'art.6 della stessa legge.

Con la lettera d) dello stesso art.8 veniva poi stabilito che, con decreto delegato da emanare entro il 31 dicembre 1972, si sarebbe provveduto allo scioglimento di tutti gli enti pubblici edilizi ad eccezione degli IACP. Il decreto in questione sopravvenne in data 30 dicembre 1972, contrassegnato dal n.1036. Nel suo art.13 si stabiliva la soppressione, con effetto dal 31 dicembre 1973 e restando salvi gli effetti delle deliberazioni già adottate ed approvate, anche dell'ISES. Naturalmente la soppressione per legge di un ente è solo un presupposto del suo reale scioglimento e del trasferimento di tutte le sue funzioni; pertanto si resero necessarie norme transitorie contenute negli artt.14,15 e 16 dello stesso decreto, sulla base delle quali si stabilì in seguito, con la legge n.9 del 19 gennaio 1974 (all'art.1) che il Ministro per i lavori pubblici avrebbe provveduto: ".....mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile: a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive del-

la GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS; b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza entro il 31 dicembre 1974".

In pratica, quest'ultimo termine si traduceva in una proroga rispetto ai termini previsti nei citati artt.14,15 e 16 del decreto n.1036 del 1972, nei quali i tempi concessi al Ministero per il trasferimento delle competenze agli IACP non erano superiori a 120 giorni a partire dal 31 dicembre 1973.

L' I S E S , comunque, avrebbe dovuto cessare da ogni attività proprio alla data del 31 dicembre 1973, e trasferire ogni cosa in mano al Comitato liquidatore. In regime di liquidazione, d'altronde, l'ente continuò di fatto ad operare, quanto meno fino alla fine dell'aprile 1974, quando un telegramma a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici affermò doversi disporre l'immediato e totale trasferimento di ogni attività dell'ISES nelle zone terremotate, restando al personale dell'Ufficio lavori dell'ISES -nelle more del materiale passaggio di consegna- solo l'ordinaria amministrazione, non comprensiva di nessun atto innovativo, modificativo, integrativo o revisionale; la titolarità di tali atti sarebbe stata infatti assunta dall'Ispettorato per le zone terremotate. Si tratta di un documento importante, purtroppo

privo di data, ma comunque successivo al 26 aprile 1974 (la data ricorre nel testo come riferimento ad un precedente fonogramma), che segna il reale inizio della fase di scioglimento dell'Ente e di liquidazione delle sue pendenze, liquidazione che è ancora in atto.

III. Le convenzioni tra l'Ispettorato e l'ISES

Le convenzioni stipulate tra l'Ispettorato e l'ISES riguardano esclusivamente i quattordici comuni soggetti a trasferimento totale o parziale dell'abitato. Esse non riguardano, invece, gli altri numerosi comuni che, con i decreti del Ministero dei lavori pubblici in data 10 maggio 1968 e 20 maggio 1968, sono stati ammessi a "...beneficiare delle provvidenze previste dal decreto legge 27 febbraio 1968, convertito nella legge 18 marzo 1968, numero 241".

Nel quinquennio che intercorre tra l'ottobre 1968 ed il dicembre 1973, tra l'Ispettorato e l'ISES sono state stipulate complessivamente 8 convenzioni. Di queste, una non è stata approvata dall'Ispettorato e non ha avuto, quindi, alcun seguito (convenzione n.5 del 23/3/1970, n. di rep. 234). Altre due convenzioni (la n. 7 e la n. 8, riguardanti aggiunte ed interpretazioni delle convenzioni n. 2 e 4, stipulate entrambe l'11/2/1973, nn. di rep. 737 e 738), pur essendo state approvate con disposizione dell'Ispettorato in data 14/2/1973, non hanno avuto pratica attuazione. Esse non saranno prese, quindi, in esame in questa prima relazione. In fine, la convenzione n.6 (n. di rep.237), stipulata il 19/4/1970 ed approvata dall'Ispettorato il 23/4/1970, riguarda studi ed indagini geognostiche su terreni "da scegliere o prescelti" per il trasferimento degli abitati.

Le rimanenti quattro convenzioni, riguardano invece problemi direttamente attinenti all'opera di ricostruzione e di ristrutturazione delle zone colpite dal sisma. In particolare: determinazione dei fabbisogni di alloggi e di opere di urbanizzazione pri

maria e secondaria; determinazione della quantità di aree necessarie ai nuovi insediamenti ed indicazioni sulla loro localizzazione, anche in rapporto alle previsioni di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale delle zone interessate e della Sicilia occidentale nel suo complesso; struttura urbanistica ed edilizia degli insediamenti e dotazione di infrastrutture e di servizi; progettazione di massima ed esecutiva, direzione, assistenza al collaudo e alla liquidazione dei lavori da realizzare. Tali convenzioni sono indicate qui di seguito.

Convenzione n.1

Prima convenzione studi, n. di rep. 4, stipulata l'8/10/1968 ed approvata nello stesso giorno dall'Ispettorato, per un importo di lire 350.000.000. La convenzione si riferisce a 10 comuni, di cui 8 in provincia di Trapani: Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Vita, Calatafimi; 2 in provincia di Agrigento: Montevago, Santa Margherita Belice.

Convenzione n.2

Prima convenzione lavori, n. di rep.121, stipulata il 17/6/1969 ed approvata dall'Ispettorato il 26/6/1969. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire 45.260.060.000, ammettendosi esplicitamente la possibilità di variazione in più o in meno di detta somma, a seconda delle necessità che dovessero presentarsi in sede di costruzione. La convenzione si riferisce ai 10 comuni di cui alla convenzione n. 1.

Convenzione n.3

Seconda convenzione studi, n. di rep. 124, stipulata il 26/10/1969 ed approvata dall'Ispettorato il 28/10/1969, per un importo complessivo di lire 68.000.000. La convenzione si riferisce a 4 comuni di cui 2 in provincia di Agrigento: Menfi e Sambuca di Sicilia; 2 in provincia di Palermo: Camporeale e Contessa Entellina.

Convenzione n.4

Seconda convenzione lavori, n. di rep. 231, stipulata il 27/2/1970, ed approvata dall'Ispettorato il 7/3/1970. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire 8.818.500.000, ammentendosi esplicitamente la possibilità di variazioni di detta somma, come indicato nella convenzione n.2. La convenzione si riferisce ai 4 comuni di cui alla convenzione n.3.

IV. Considerazioni giuridiche sulle convenzioni

- a) L'art.8, 3° comma della citata legge 241 del 1968 prevede la facoltà dell'Ispettorato generale di affidare agli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché "ad istituti a carattere nazionale dedignati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità", la progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi nonché la progettazione e l'esecuzione delle altre opere edilizie.

La portata dell'espressione "i detti alloggi" si desume dal secondo comma dell'art. 8, che fa testualmente riferimento alla lettera d) dell'art. 1. Trattasi della "costruzione a totale carico dello Stato di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto" di locali da adibire "ad attività commerciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione". Il contenuto dell'espressione "altre opere edilizie" può essere precisato sempre dal citato art. 1, distinguendo nell'elencazione delle lettere da a) ad i), le "opere edilizie".

- b) Come si è accennato la legge parla di "affidamento". Quindi è il caso di chiarire che l'esecuzione di un'opera pubblica da parte di un ente diverso dal titolare, può assumere non solo la figura tradizionale della "concessione" (regolata dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137), ma anche altre forme, alle quali la legislazione speciale negli ultimi decenni ha fatto ricorso sempre più frequentemente.

In queste forme, non definite legislativamente e tuttora discusse nella loro configurazione giuridica, lo Stato o altro ente pubblico si avvale per l'esecuzione dell'opera, non della propria organizzazione, quindi dei propri organi ed uffici, ma di altri enti pubblici o direttamente dei loro apparati. Trattasi di deviazioni del regime ordinario di esecuzione dell'opera pubblica che solo una norma di legge può autorizzare; e che talvolta sono limitate a singole prestazioni (ad esempio, la sola progettazione ovvero la sola direzione e contabilizzazione dei lavori).

Nel caso dell'"affidamento" è indispensabile interpretare di volta in volta la legge che lo consente nel caso specifico. Infatti può risultarne una vera e propria delegazione, oppure un incarico meramente esecutivo: nella prima ipotesi il rapporto ha natura intersoggettiva, e le attività relative alla costruzione sono proprie del delegato, investito del potere di provvedere all'opera; nel secondo caso il rapporto è interorganico, nel senso che l'affidatario si considera alla stregua di un organo improprio e straordinario dell'affidante. La distinzione è rilevante per giudicare della legittimità degli atti posti in essere dall'affidatario; delle responsabilità nei confronti dei terzi dello stesso affidante; delle modalità per la provvista dei fondi necessari all'opera.

Nella specie la legge non qualifica l'affidamento ma, trattandosi di incarico limitato alla progettazione ed esecuzione, e tenuto conto che gli oneri finanziari erano direttamente a carico dell'Ispettorato generale, deve concludersi che si trattava di ipotesi di delega interorganica.

- c) Ciò posto suscita perplessità che, contrariamente al tipo di affidamento, alla stessa espressione legislativa (che parla di progettazione e di esecuzione dei lavori), all'ISES sia stata anche attribuita la facoltà di bandire le gare e stipulare gli appalti. Pur dovendo gli elenchi delle ditte invitate essere approvati dall'Ispettorato, che si riservava il diritto di approvare anche i contratti, le facoltà in parola importavano una latitudine operativa notevolmente più vasta di quella compatibile con una delega interorganica.

Le perplessità sono tanto più vive considerando che, ai sensi dell'art.6 delle convenzioni lavori, l'ISES era compensata con la percentuale dell'8% calcolata sull'ammontare netto dei lavori, delle perizie suppletive e delle revisioni dei prezzi. Ciò poteva indurre nel largheggiare nelle perizie suppletive (che non imponevano nuova gara, e per le quali determinanti erano i poteri derivanti dalla direzione dei lavori), e nella concessione di proroghe all'ultimazione dei lavori (direttamente influenti sulla revisione dei prezzi, ed anche esse rientranti nella competenza della direzione dei lavori). A conferma di questa oggettiva situazione si debbono ricordare le significative dichiarazioni rese alla Commissione dall'ex Capo dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, ing. Arrigo Fratelli, e dall'ex direttore generale dell'ISES, Gr.Uff. Assuero Poggiorni. In particolare quest'ultimo ha affermato: "Poichè l'ISES aveva esigenza di incassare queste percentuali di lavori.....perchè servivano per pagare gli oneri e per far fronte ai pagamenti che comportavano responsabilità personali e penali, aveva tutto l'interesse a incassare prima".

- d) Si è ricordato che l'affidamento era limitato alla progettazione ed esecuzione degli alloggi e di altre opere edilizie. Nell'ambito della normativa sulle opere pubbliche l'espressione "opere edilizie" ha un preciso significato, distinguendosi le opere in genere secondo le finalità e le caratteristiche tecniche. Quindi si intendono opere edilizie quelle riguardanti la costruzione di edifici destinati ad uffici, ad abitazioni, a scuole, a case comunali (Roehrssen, I lavori pubblici, UTET, 1971, pag.70); Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, Giuffrè 1976, pag.85). Ne

rimangono certamente escluse le opere idrauliche, di bonifica, stradali, di culto, nonchè quelle igieniche e sanitarie (come ospedali, ambulatori, acquedotti, fognature, cimiteri, mattatoi) che riguardano lavori in virtù dei quali è assicurata alle popolazioni un'adeguata attrezzatura per l'igiene e la sanità. (Al riguardo, ved\ anche la legge 30 settembre 1959, n.595, di ripartizione di tali opere tra i Ministeri dei Lavori pubblici e della Sanità).

In questo quadro non s'intende come nell'art.1 della convenzione siano state previste opere stradali, fognature, acquedotti, reti di illuminazione; e non si siano bene specificate le espressioni riguardanti gli "edifici pubblici e di uso pubblico di pertinenza dei Comuni". Tanto meno si intende la generica espressione circa la "edilizia infrastrutturale" a meno che non venga intesa come limitata alle opere di urbanizzazione di cui all'ultima parte della lettera d) dell'art.1. Comunque dall'affidamento dovevano essere escluse le attività connesse al trasferimento degli abitati, non essendo l'ipotesi nè prevista dall'art.8, nè sussumibile sotto l'espressione "opere edilizie", secondo il significato e la portata che si sono illustrati.

- e) Per le considerazioni esposte può dirsi che mancò nell'Ispettorato generale, e negli organi di controllo della sua attività, una esatta comprensione tanto dei limiti assegnati dalla legge alla facoltà di affidamento, come delle caratteristiche proprie del relativo istituto, risultandò dalle convenzioni promiscui poteri di delega intersoggettiva ed interorganica.

Ed al riguardo risultano evidenti due ulteriori considerazioni. La prima, che l'art.8 prevedeva una pluralità di enti affidatari, mentre gli affidamenti ebbero un solo ed esclusivo destinatario nell'ISES. Potrebbe obiettarsi che di istituti come qualificati dal detto art. 8, l'unico era l'ISES (vedi legge istitutiva 15. 2.1963, n.133, art.3), ma non può non considerarsi che furono del tutto trascurati gli Istituti delle case popolari che pure erano espressamente designati. D'altro canto la pluralità di affidatari evidentemente aveva la finalità di rendere più spedita la ricostruzione, affiancando all'attività diretta dello Stato quella di altri enti. La concentrazione nell'ISES di ogni attività di intervento fu quindi, non solo non rispondente alle finalità della legge, ma nemmeno giustificata dalle sue esplicite previsioni.

La seconda considerazione è che non s'intende la ragione per la quale l'Ispettorato generale di fatto sostituì a se stesso e agli organi diretti dello Stato l'ISES, concentrando in esso ogni attività operativa inerente alla ricostruzione. Se per tali attività le strutture dei detti organi erano numericamente o tecnicamente inadeguate, questo presupposto di legittimità per gli affidamenti non risulta dalle convenzioni, le quali non precisano nemmeno se l'organizzazione dell'ISES ovviasse soddisfacentemente alle carenze in parola.

f) Per quanto si è notato, le due convenzioni studi e la convenzione indagini geognostiche devono ritenersi interamente illegittime. Ed a proposito di quest'ultima, sottoscritta il 10 aprile 1970, è anche da osservare la singolarità dello affidamento di "studi tecnici dei terreni interessanti l'attuazione del trasferimento degli abitati" in epoca successiva alle due convenzioni lavori, con le quali erano stati precisati gli importi delle opere da eseguire in complessive lire 54.078.500.000, tra cui erano evidentemente comprese pure quelle di trasferimento.

g) Ulteriori rilievi circa il contenuto e la legittimità delle convenzioni lavori riguardano:

- a) - le modalità di pagamento del compenso pattuito, che doveva essere corrisposto per la metà dell'atto della approvazione del progetto (art.7). Non è spiegato se la somma così pagata venisse recuperata nel caso di inesecuzione dell'opera anche per cause non imputabili all'Ispettorato generale; ma è da ritenere di no, considerato che per l'analoga ipotesi "annullamento di un progetto di massima", sarebbe stato corrisposto un compenso nella misura -rispettivamente- dell'1 e del 4,50%;
- b) - le perizie di varianti, per le quali sarebbe stato corrisposto un compenso del 4,50% nel caso di "revisione sostanziale e strutturale di parte o tutte le previsioni originarie". La clausola presta il fianco a perplessità in mancanza di specificazione circa le probabili cause delle varianti e tenuto conto dei penetranti compiti preparatori dei progetti affidati all'I S E S, e della possibilità per essa di indagini e consulenze, le cui spese andavano inte-

tegralmente rimborsate, con la maggiorazione del 2% per le consulenze e dell'8% per le indagini;

- c) - l'entità del compenso (8%, al netto del costo delle indagini e consulenze) appare eccessiva. Non esistono disposizioni circa le percentuali nè per le vere e proprie concessioni, nè per gli affidamenti, le sostituzioni, le deleghe. In via indicativa, però, va tenuto presente che per il caso della concessione (che è ben più importante, assumendo il concessionario l'onere dell'anticipazione dei finanziamenti), per prassi la percentuale è del 5%. Inoltre le disposizioni sulle progettazioni delle spese pubbliche (d.c. p.s. 15 luglio 1947, n.763, art.20) determinano nel dieci per cento l'utile per l'appaltatore a cui carico, ovviamente, è il rischio dell'opera, oltre all'onere delle spese di costruzione pagate solo secondo stati di avanzamento a partite eseguite. Comunque è significativo notare che negli incarichi ai propri progettisti l'ISES fa riferimento alle tariffe professionali degli architetti ed ingegneri (legge 2 marzo 1949 n.143). Se le prestazioni demandate all'ISES fossero state compensate in base a tali tariffe, la percentuale massima sarebbe stata del 2,154% (caso delle strutture in cemento armato richiedenti particolare studio tecnico, in zona sismica), eccedendo entrambe le convenzioni i 5 miliardi. Ciò senza tener conto della riduzione del 20% trattandosi di opere pubbliche; riduzione richiesta invece dall'ISES ai propri progettisti, per i quali la percentuale massima risultante dalle prestazioni parziali loro affidate ammonta allo 0,69%.

V - NOTE IN MARGINE ALLA ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI -

Come si è visto, con le convenzioni veniva affidato all'I S E S l'incarico di provvedere alle gare. L'istituto, veniva a configurarsi così come una stazione appaltante sottoposta all'alta sorveglianza dell'Ispettorato generale per le zone terremotate.

Un rapporto di controllo, quindi, tra ISES ed Ispettorato, nel quale quest'ultimo doveva assumere il ruolo di controllore, garante della correttezza della spesa e della gestione tecnico-amministrativa di ogni appalto.

Le perizie di variante pertanto venivano proposte dal direttore dei lavori, nominato dall'ISES redatte dallo stesso Istituto e sottoposte all'approvazione del Capo dell'Ispettorato, previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-amministrativo.

Presso l'Ispettorato era anche costituita una Commissione tecnica (ex art.12 del decreto legge n.79 del 1968), che aveva il compito di redigere i programmi di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici nelle località in cui avrebbe dovuto sorgere i nuovi centri abitati (in pratica veri e propri piani urbanistici particolareggiati). La Commissione, nominata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, era composta dal Capo dell'Ispettorato in qualità di Presidente; da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dell'Assessore all'urbanistica della Regione Siciliana; dagli ingegneri capi del genio civile delle provincie di Agrigento, Palermo, Trapani; da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla Regione Siciliana.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione d'in-

chiesta il 14 ottobre 1980, a proposito dell'attività di questa Commissione tecnica sono emerse alcune contraddizioni.

L'ex Ispettore generale ing. Corona ha espressamente affermato che i verbali 1 e 2 della Commissione tecnica, nonché la relativa determinazione delle opere da costruire "sono stati fatti sulla carta e senza conoscere il terreno su cui dovevano essere fatti i nuovi insediamenti".

Il verbale n.1 della Commissione -presieduta all'epoca dallo stesso ing. Corona- smentisce questa affermazione laddove si afferma che

"per la redazione dei programmi, il Presidente comunica che è già stata condotta la preliminare rilevazione di dati per i centri da trasferire, sia come INDAGINE IN LOCO, che rilevando dati da fonti ufficiali".

Altre dichiarazioni preoccupanti quelle rese dall'ing. Fratelli, ex ispettore generale, che ha portato a conoscenza della Commissione di essere sottoposto a procedimento penale per aver provveduto all'affidamento dei lavori relativi ad opere importanti, come gli svincoli stradali di Partanna, alla stessa impresa già appaltatrice includendoli in perizia di variante anziché facendone oggetto di un apposito e distinto appalto, pur trattandosi in realtà di opere nuove e non certo di varianti dell'opera originaria.

Anche questa ammissione è indubbiamente motivo di riflessione discostandosi un simile modo di procedere, nella maniera più assoluta, da un corretto modello di gestione tecnica ed amministrativa.

L'ing. Giandomenico Cammarata, anch'egli ex ispettore generale per le zone terremotate, ha ammesso, di fronte alla Commissione l'esistenza presso l'Ispettorato della prassi di approvare progetti per i quali il relativo finanziamento era "ab initio" insufficiente. Suo dovere di funzionario dello Stato sarebbe stato quello di prospettare a chi di dovere tale carenza. Invece - e forse anche dal suo punto di vista a fin di bene - preferiva approvare i progetti pur sapendo che durante l'esecuzione delle opere, sarebbe emersa la necessità di approvare delle varianti: queste varianti non erano quindi dovute a fatti nuovi venuti in essere durante l'esecuzione dei lavori, ma erano chiaramente previste.

Anche questo comportamento appare non corretto, tenuto soprattutto conto che la prassi amministrativa e - di recente - la stessa legislazione^{si} sono decisamente orientate verso la suddivisione del progetto generale di un'opera in lotti funzionali, da realizzare man mano che si rendano disponibili i finanziamenti, nel caso in cui lo stanziamento non sia bastevole al completamento dell'opera.

Nel corso delle audizioni dei responsabili dell'ISES si è posto l'accento sul fatto che i tempi di realizzazione dei progetti risultano molto spesso quadruplicati o quintuplicati rispetto alle previsioni: a motivo, principalmente, della concessione di proroghe proposte dai direttori di lavori nominati dall'ISES.

Gli stessi dirigenti dell'ISES si dovevano rendere ben conto dell'abnormità della cosa se il Gr. Uff. Poggioni

dichiara, come ha fatto testualmente alla Commissione "queste cose che vi fanno meraviglia oggi, a noi hanno fatto meraviglia anni prima".

Le proroghe portavano vantaggio all'ISES e agli appaltatori, e chiaramente recavano un danno allo Stato con l'aumento delle spese che ne derivavano. Si tratta di esaminare se esse siano state accordate sulla base di un'adeguata giustificazione. Questa indagine sarà svolta nel prosieguo dei lavori della Commissione: per ora ci si limita a citare un esempio, relativo ad un appalto per urbanizzazioni primarie dato in Campo reale in cui per l'esecuzione dell'opera - che ha subito una serie di varianti, di perizie suppletive e di sospensioni - si sono comunque concesse sospensioni per un totale di 906 giorni di cui ben 650 per maltempo.

VI C O N C L U S I O N I.

Dall'esame compiuto nella relazione che precede si può dire risulti con sufficiente chiarezza un complesso di manchevolezze e di disfunzioni amministrative che stimola - in presenza di un evento sismico nell'Italia Meridionale ancor più grave di quello del Belice. - ad una riflessione, per evitare che modelli operativi e strutture palesemente inadeguate vengano riprodotte in altre tragiche circostanze a seguito di calamità naturali.

La Commissione d'inchiesta, per l'eventualità che nelle considerazioni sopra esposte possa prender corpo qualche ipotesi di reato, ritiene di dover trasmettere questa prima relazione oltre che alle Presidenze delle Camere, anche alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

**SEDUTA DELLA COMMISSIONE
DEL 27 NOVEMBRE 1980***Estratto del resoconto stenografico*

SCAJOLA. Signor Presidente, colleghi, il 14 ottobre 1980 la Commissione si è riunita per compiere l'audizione dei funzionari che furono preposti all'ispettorato generale per le zone terremotate a far inizio dal 1968: gli ingegneri Luigi Corona, Arrigo Fratelli, Giandomenico Cammarata, Sati du Chaliot e Giulio Domeniconi. Una riflessione approfondita di carattere giuridico su quelle audizioni e una rilettura delle 250 pagine in cui è raccolto il resoconto stenografico della seduta del 14 ottobre compiuta da me stesso e dall'esperto giuridico dottor Marco Boschi, in seguito all'incarico affidato dalla Commissione nella sua recente seduta di giovedì scorso, m'induce a riferire alcune valutazioni di ordine legale che emergono dalle dichiarazioni degli ispettori generali per le zone terremotate.

L'ingegner Corona ha espressamente affermato che i verbali 1 e 2 della Commissione tecnica, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge n. 241 del 1968, nonché la relativa determinazione delle opere da costruire sono stati fatti sulla carta e senza conoscere il terreno su cui dovevano essere fatti i nuovi insediamenti. Se dalla lettura dei verbali richiamati risultasse, invece, che qualche indagine o sopralluogo è stato fatto, potrebbe configurarsi la possibilità di un reato di falsità ideologica in atto pubblici, previsto dall'articolo 476 del codice penale, primo comma. Tale reato, dato che sono trascorsi più di dieci anni dalla sua eventuale consumazione, potrebbe in oggi essere prescritto, però non è certo compito della Commissione rubricare il reato e d'altronde la

prescrizione non vi sarebbe nel caso, onestamente poco probabile, che il giudice possa ravvisare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 476, secondo comma, che riguarda il reato di falsità ideologica atti di fede privilegiata, che è quello che normalmente si consuma nella redazione degli atti notarili. In ogni caso, quando vi è prescrizione, è il giudice a doverla valutare. Ritengo invece, confortato dal dottor Boschi, che questa Commissione, trovandosi in presenza di un *fumus* di reato, abbia il dovere del rapporto all'autorità giudiziaria.

Nel caso specifico, leggo il verbale n. 1 della Commissione tecnica, che fu presieduta dall'ingegner Corona, nella parte che a mio avviso è in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ingegnere il 14 ottobre durante l'audizione di fronte a questa Commissione. Testualmente, quella parte del verbale dice: «per la redazione dei programmi, il presidente comunica che già è stata condotta la preliminare rilevazione di dati per i centri da traferire, sia come indagine *in loco*, che rilevando dati da fonti ufficiali». Propongo perciò, e mi pare evidente e doveroso da parte della Commissione, che questo dato che emerge dalla rilettura dello stenografico della Commissione, sia oggetto di una nostra informativa all'autorità giudiziaria.

Pure di rilevanza per la Commissione, il fatto reso noto dall'ingegner Fratelli, il quale ha evidenziato l'esistenza di un'apposita convenzione tra l'ispettorato e l'ISES nella quale era stabilito che all'ISES spettava un compenso dell'8 per cento dell'ammontare netto dei

lavori eseguiti, anche a seguito di perizie suppletive o di varianti. Il proponente delle perizie suppletive e di variante era il direttore dei lavori, la nomina del direttore dei lavori era compiuta dall'Istituto stesso. Lo stesso fatto avveniva pure per le proroghe, che comportavano naturalmente una revisione dei prezzi, e quindi un aumento del costo dei lavori eseguiti e perciò anche un aumento degli introiti per l'ISES. Ne consegue che all'atto della stipula della convenzione il 17 giugno 1969 e della convenzione aggiuntiva dell'11 dicembre 1973, in effetti l'ispettorato (il che è penalmente rilevante) ha comunque preconstituito una situazione obiettiva di interesse privato in atti d'ufficio a favore dell'ISES che potrebbe essere quindi dal giudice ravvisata come rilevante ai sensi dell'articolo 324 del codice penale. Infatti è evidente che l'ISES e i titolari dirigenti dei vari organi di esso avevano un interesse a proporre varianti, proroghe, non legate alla finalità della ricostruzione del Belice, ma al vantaggio indubbio che ne derivava all'ISES stesso. Non vi è, indubbiamente, in ciò un vantaggio per le singole persone fisiche, ma per un ente, che per di più è pubblico. Ciò non toglie la possibilità che sussista comunque il reato dall'articolo 324 del codice penale; ai fini della configurazione vera e propria del reato deve essere comunque comprovata l'esistenza del dolo: questo peraltro non compete assolutamente alla nostra Commissione, ma all'autorità giudiziaria e non vale quindi per escludere, da parte nostra, l'obbligo giuridico del rapporto alla stessa.

L'ingegner Corona e l'ingegner Fratelli hanno dichiarato di essere sottoposti a procedimento penale per aver provveduto all'affidamento per l'esecuzione dei lavori di variante alla stessa impresa che era già appaltatrice, forse ancor prima che le relative perizie suppletive fossero state approvate. È necessario e doveroso da parte della nostra Commissione accertare presso la Corte di appello di Palermo che ciò corrisponda al vero, nel qual caso, ovviamente, non sussisterebbe per la Commissione alcun dovere di rapporto.

Nell'audizione dell'ingegner Corona è emerso che opere importanti come la strada di Partanna siano state appaltate includendole in perizie di variante, anziché formare oggetto di un apposito e distinto appalto, pur trattandosi

in realtà di opere nuove e non certo di variazioni dell'opera originaria. Questa ammissione ci pone chiaramente in presenza di un *fumus* di reato che potrebbe essere di falso ideologico (articolo 476 codice penale di cui parlavo prima), oppure di truffa contrattuale ai danni dello Stato, secondo l'articolo 640 del codice penale, oppure di peculato per distrazione (articolo 314 codice penale); infatti il denaro che era stato destinato per la realizzazione di un'opera, con l'artificio della perizia di variante, potrebbe essere stato in realtà (ovviamente uso sempre il condizionale) destinato a creare un'opera diversa da quella originariamente voluta. L'ingegner Cammarata ha ammesso che egli approvava progetti non corrispondenti al vero, perché sapeva che il relativo finanziamento era *ab initio* insufficiente.

A rigore, suo dovere di funzionario dello Stato avrebbe dovuto essere quello di prospettare a chi di dovere tali carenze; invece, e forse anche dal suo punto di vista, a onor del vero, a fin di bene, preferiva approvare e poi perciò, durante l'esecuzione delle opere, emergeva la necessità di approvare le varianti. Queste varianti non erano quindi dovute a fatti nuovi che emergevano durante l'esecuzione dei lavori, ma erano chiaramente previste dall'inizio.

In questo comportamento, si potrebbero configurare i reati di falso ideologico o di truffa contrattuale ai danni dello Stato. Leggo le dichiarazioni che ha reso l'ingegner Cammarata a questo proposito: «Spesso, quando ci dicono di fare un progetto che deve costare 'x', ci impongono una cifra, un limite massimo. Prima noi facciamo il progetto, però sappiamo che non è un progetto vero. Perché lo facciamo allora? Perché diciamo: se quest'opera si comincia, qualcuno la finanzia e la completiamo. Diversamente, se diciamo che costa 150 milioni, non ci sono i soldi e non ne facciamo niente».

GUSSO. Allora non dovevano farla!

SCAJOLA. Purtroppo, dal punto di vista strettamente giuridico ne deriva che in questi comportamenti potrebbero essere configurati i reati di falso ideologico e di truffa contrattuale ai danni dello Stato.

LO PORTO. Il demerito va a chi gestiva la cosa pubblica!

SCAJOLA. Non si può, infatti, non rilevare che per la sussistenza del reato non è rilevante che si sia pagato il giusto prezzo: basta infatti che sia dimostrabile che il contratto non si sarebbe compiuto senza i raggiri e gli artifizii posti in essere. Truffa contrattuale e falso ideologico sono reati caratteristici della nostra legislazione, che indubbiamente si verificano in casi di questo genere. Chi ha fatto l'amministratore locale o il sindaco sa benissimo che purtroppo sono reati estremamente ricorrenti. Anch'io ho avuto la mia esperienza di sindaco e quindi so quanto si dovesse stare attenti a queste cose!

Dal resoconto stenografico delle altre audizioni; quelle dell'ingegner Baldo De Rossi, dei dottori Elio Capodaglio, Girolamo Marsocci, del commendator Assuero Poggioni e del professor Fabrizio Giovenale, tutti dell'ISES, sono emersi dati meno rilevanti, anche se la vicenda delle proroghe merita certamente un più approfondito esame, e questo è stato l'oggetto principale della discussione di questa mattina, anche se non era nella relazione dell'onorevole Antoni. I tempi di realizzazione dei progetti risultano molto spesso quadruplicati o quintuplicati rispetto alle previsioni: gli allungamenti sono dipesi dalle concessioni di proroghe proposte dai direttori dei lavori nominati dall'ISES.

Gli stessi dirigenti dell'ISES si dovevano rendere ben conto dell'abnormità della cosa, se il commendator Poggioni dichiara, come ha fatto, testualmente: «Queste cose che vi fanno meraviglia e sobbalzare oggi, a noi hanno fatto sobbalzare anni prima». Le proroghe portavano vantaggio all'ISES e agli appaltatori e chiaramente recavano un danno allo Stato con l'aumento delle spese che ne derivavano.

Si tratta di esaminare se le proroghe siano state concesse senza un'adeguata giustificazione: questa indagine è però già oggetto della ricerca che sta effettuando il primo Gruppo di lavoro, presieduto dall'onorevole Botta. Mi limito, in questa vicenda delle proroghe, sospensioni e perizie suppletive, a citare un esempio: quello relativo ad un appalto per urbanizzazioni primarie, dato in Camporeale, in cui l'esecuzione dell'opera, ha subito una serie di varianti di perizie suppletive e di sospensioni per un totale di 906 giorni, di cui ben 650 giorni giustificati dal maltempo. Può

benissimo verificarsi che da un esame attento tutto ciò sia perfettamente conforme a legge, ma è certamente necessario che la Commissione su questi problemi sia in condizione di fornire una risposta chiarificatrice al Parlamento.

La situazione obiettiva di interesse privato in atti di ufficio, che potrebbe essere stata messa in atto con la stipula della convenzione tra Ispettorato e ISES, di cui dicevo trattando dell'audizione degli Ispettori, trova pieno riscontro nella dichiarazione del commendator Poggioni dell'ISES, che ha affermato: «Poiché l'ISES era avido di queste percentuali di lavoro... perché servivano per sopravvivere, per pagare la gente e per far fronte ai pagamenti che comportavano responsabilità personali e penali, aveva tutto l'interesse a incassare prima».

Non ritengo di aver evidenziato fatti che nonostante la citazione degli articoli di codice penale siano di per sé di grande rilievo o di grande interesse, ma, confortato dal dotto parere del consulente giuridico, credo che questi fatti, di cui la Commissione è formalmente a conoscenza, dal momento in cui si sono svolte le due audizioni del 14 e del 28 ottobre, debbano costituire, più che oggetto di un vero e proprio rapporto all'autorità giudiziaria, quanto meno, nell'ambito di quel criterio di reciproca collaborazione che vi deve essere con il magistrato, oggetto di una informativa, ovviamente sfrondata dalle ipotesi di reato da me citate, che spetta eventualmente alla Magistratura accertare, informativa che, allo stato degli atti, mi pare assolutamente doverosa.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Scajola.

SPATARO. Si può avere una copia della relazione?

PRESIDENTE. Senz'altro. La relazione dell'onorevole Scajola riflette anche il parere del nostro consulente giuridico. Quindi, per riassumere i termini procedurali, che talvolta sono alla fine anche più rilevanti dei termini di merito, almeno per una Commissione come la nostra, il problema è il seguente: noi abbiamo fatto delle audizioni, che hanno messo in evidenza delle affermazioni, che sono nel reso-

conto stenografico e nel verbale. A questo punto, noi abbiamo il dovere preciso, indeclinabile, per non attirarci riserve e critiche di altro genere, se da questi atti e da queste dichiarazioni risulta non dico *fumus*, non dico sospetto, ma sono dichiarazioni che hanno il valore che hanno, nel senso che sono state fatte, di trarne conseguenze procedurali; o di contestarle, cioè riconoscerle non vere, oppure, abbiamo il dovere, per quanto di competenza, di trametterle a chi ha il dovere a sua volta di indagare ulteriormente, senza formulare alcuna opinione nel merito di possibili conseguenze. Comunque, questa è una cosa che potremo discutere e approfondire: ma il problema è ridotto all'osso in questi termini. Volete una breve sospensione per scambiarsi qualche idea? Allora sospendiamo per pochi minuti, visto che abbiamo tempo fino a mezzogiorno e mezzo perchè alcuni colleghi poi hanno degli impegni.

OTTAVIANI. Riteniamo che la relazione del collega Scajola abbia bisogno di una riflessione da parte nostra. La prima proposta è che la presidenza provveda a metterci a disposizione il testo della relazione stessa per un'attenta rilettura. Fin d'ora, però, possiamo dire che le considerazioni svolte sono perfettamente in armonia con le audizioni fatte e pongono questioni che sono indeclinabili. Credo anche che questo breve lasso di tempo per la rilettura della relazione possa fugare una deformazione che oggettivamente può avvenire, al di là della nostra volontà e delle nostre intenzioni. È stato ricordato più volte questa mattina il fatto recentissimo delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica e l'accenno contenuto in quelle dichiarazioni alla vicenda del Belice. Proprio perché non sembri, a poche ore di distanza, che noi prendiamo provvedimenti che si rivolgono verso l'esterno sotto la «sferzata» del Presidente della Repubblica, proprio per fugare una simile impressione, che sarebbe sbagliata, riteniamo che una breve pausa possa dare ai nostri lavori, che vanno ormai verso la fase conclusiva, quel grado di serietà e di oggettività che è nella realtà delle cose. Forse, però, sarebbe opportuno — è un suggerimento che ci permettiamo di dare alla Presidenza — che in questo periodo di tempo,

e per una necessaria risposta ai quesiti che l'opinione pubblica si pone e anche per una risposta al messaggio del Presidente della Repubblica, fosse tenuta una conferenza stampa da parte della nostra Presidenza per fare il punto dei lavori della Commissione, la quale, dopo mesi di intensa attività, è pressoché giunta al momento finale; pertanto tutta una serie di atti ormai conclusivi viene a maturazione. Sarebbe bene chiarire che questo avviene non per accedere alle richieste di nessuna autorità, anche la più alta, ma semplicemente per la oggettività dei lavori e secondo i ritmi temporali in cui si sono svolti.

LO PORTO. Vorrei sollevare il problema dell'opportunità o meno di produrre immediatamente queste notizie, dalle quali si ricavano ipotesi di reato, alla autorità giudiziaria, prima ancora di avere completato da parte nostra il quadro generale delle indagini. Non sono convinto di tale opportunità, anche se mi rendo conto che questa tesi nasce dall'esigenza di liberarci di un materiale che non è di nostra competenza e che appartiene totalmente alla competenza dell'autorità giudiziaria. Io penso che, staccato il problema delle audizioni nel contesto generale e preso in esame soltanto il dato delle dichiarazioni dalle quali, poi, si ricava l'ipotesi di reato, ciò potrebbe allontanarci da quello che è l'obiettivo finale di coinvolgere le intere e totali responsabilità non solamente nell'ambito della nostra indagine di Commissione parlamentare, ma anche nell'ambito delle eventuali indagini di carattere giudiziario a proposito delle quali vorrei sapere dalla Presidenza se sono pervenute dalle procure generali, alle quali abbiamo rivolto la nostra richiesta, tutti i fascicoli giudiziari relativi ai processi intervenuti nel corso della ricostruzione del Belice. Per concludere, valutiamo se non sia il caso di rinviare l'inoltro di questi rapporti, di queste notizie all'autorità giudiziaria al momento in cui, anche con l'audizione dei Ministri, cosa che io spero avvenga al più presto, avremo potuto concludere circa le collusioni, le responsabilità che, così come vengono ora considerate, mi sembra che rimarrebbero troppo distaccate da un contesto generale nel quale fatalmente dobbiamo coinvolgere le autorità politiche.

FORNASARI. Io sono d'accordo con la proposta del senatore Ottaviani.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte: la prima degli onorevoli Ottaviani e Fornasari di rimandare l'esame della relazione Scajola alla settimana ventura; la seconda dell'onorevole Lo Porto che guarda più lontano nel tempo perchè egli propone di aspettare, per ora, per chiarire, ampliare, eccetera. Le due proposte apparentemente sono simili, però dal punto di vista della procedura sostanziale sono notevolmente differenti.

REINA. Ai fini della procedura è la Commissione nella sua collegialità che deve disporre su qualunque attività inerente alle indagini. La proposta del senatore Ottaviani trova noi del gruppo socialista favorevoli, convinti come siamo della necessità di un approfondimento e di una riflessione sulle valutazioni del collega Scajola. La proposta dell'onorevole Lo Porto non è in contraddizione, ma prospetta alla Commissione la possibilità di esaminare l'ipotesi di rimettere alla Magistratura, alla fine delle indagini, tutte quelle informazioni e quegli atti che riteniamo possano dare un sospetto di crimine. Ora, io non credo che si possa decidere sulla proposta dell'onorevole Lo Porto prima che non si sia aperta la discussione sulla relazione dell'onorevole Scajola; semmai a chiusura della discussione sulla proposta dell'onorevole Scajola potremmo riprendere in considerazione, riesaminare la

proposta dell'onorevole Lo Porto e decidere su di essa.

PRESIDENTE. Un'ulteriore precisazione e cioè che la proposta prevalente è quella del senatore Ottaviani, che è stata fatta prima anche in ordine di tempo e pertanto metto ai voti quest'ultima proposta citata.

È approvata.

LO PORTO. Tuttavia le due proposte non sono contrastanti.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo quanto avremo — e lo avremo nella settimana futura — il rapporto che il nostro consulente giuridico farà sui procedimenti penali in atto. Perché, se dovesse risultare che per i procedimenti che sono in atto presso le diverse procure o tribunali ci fossero fatalmente delle connessioni con persone che sono oggetto di questi, noi siamo tenuti immediatamente a trasmettere tutto all'autorità giudiziaria. E allora la sua proposta potrebbe avere, onorevole Lo Porto, un valore diverso nel momento in cui avremo la verifica, tra otto giorni, quando il consigliere Boschi sarà qui e io lo pregherò di illustrare il quadro dei procedimenti che sono aperti presso i tribunali e le procure, procedimenti che dovrebbero essere nel numero di 33 o 38, non ricordo bene. Così dunque rimane stabilito.

**SEDUTA DELLA COMMISSIONE
DEL 4 DICEMBRE 1980**

Estratto del resoconto stenografico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione conseguente alla relazione svolta in precedenza dall'onorevole Scajola. Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo di aver fatto fare sulla relazione dell'onorevole Scajola, nella eventualità che la Commissione ritenesse di fare qualche comunicazione — uso dei termini non del tutto propri, quindi vi prego di scusarmi — o di mandare qualche informativa all'Autorità giudiziaria, una breve puntualizzazione da parte del nostro consigliere giuridico, il quale si è consultato preventivamente in proposito con la segreteria generale del Senato e, indirettamente, quindi, anche con la segreteria generale della Camera dei deputati, per valutare non solo i precedenti, ma anche come eventualmente procedere. In sostanza la procedura potrebbe essere la seguente: una comunicazione che la Commissione fa come stralcio della propria relazione conclusiva, seguendo un precedente che era stato assunto dalla Commissione antimafia per quanto riguarda un capitolo specifico; questa comunicazione che figura come stralcio della relazione conclusiva, come anticipo della relazione conclusiva, viene comunicata ai presidenti delle due Camere, e contestualmente dovrebbe uscire dal Parlamento, nel cui ambito noi ci troviamo, per essere eventualmente trasmessa all'Autorità giudiziaria. Questo è l'*iter* che bisogna seguire. Ho voluto intanto informarvi di questo.

Sulla relazione dell'onorevole Scajola ha chiesto di parlare il collega Rubino: ne ha facoltà.

RUBINO. Io credo innanzitutto che vada apprezzato lo sforzo che ha compiuto l'onorevole Scajola per cercare di uscire dalle nebbie di una valutazione estremamente generica onde passare ad una valutazione più concreta dei problemi, e, vorrei dire, questo, al di là del fatto che sia avvenuto esattamente nelle 24 ore successive al richiamo che è venuto da altra sede, è un fatto che certamente è da considerare positivo.

PRESIDENTE. La sua relazione era pronta la settimana prima.

RUBINO. Lo volevo proprio dire. È quindi un fatto che va sottolineato. Personalmente sono diretto testimone del fatto che l'onorevole Scajola questa linea l'aveva assunta e aveva già scritto queste cose in precedenza.

Debbo però dire che la lettura di questa relazione pone una serie di problemi, il più rilevante dei quali a me sembra sia quello di evitare che sostanzialmente, attraverso un'affrettata trasmissione degli atti alla Magistratura, si finisca col determinare, paradossalmente, una sorta di arresto o di frantumazione nei lavori della nostra Commissione. Lo stesso relatore afferma che dai verbali emergono alcune contraddizioni che possono dare adito a pensare ad un *fumus* di reato. E dunque gli aspetti relativi proprio alla violazione della legge sono probabilmente da approfondire ancora.

Ora, io credo che noi non possiamo non considerare quella che è l'essenza del nostro

lavoro: noi siamo qui per accertare essenzialmente quale sia stato il modo attraverso cui ha funzionato la macchina dello Stato. Cioè il nostro è prevalentemente un giudizio politico, e se qui adopero il termine politico esso va inteso nella sua accezione più netta, cioè come sono stati tutelati gli interessi della *polis*, ossia gli interessi generali. Questo mi sembra, dunque, l'aspetto prevalente.

Ecco il motivo per cui io credo che noi dobbiamo innanzitutto avvicinarci a questo obiettivo: avere un quadro esatto di come è stato svolto il lavoro, in che modo ha funzionato. Chè se esso avesse funzionato bene, avrebbe un certo senso; se esso avesse funzionato male si aprirebbero due possibili interpretazioni: se questo cattivo funzionamento deriva da inefficienza strutturale delle cose, degli ordinamenti, delle articolazioni dello Stato, ovvero da una distorsione provocata dagli uomini sulle stesse articolazioni. In tal caso avremmo anche gli aspetti di rilevanza penale.

Ecco allora perchè io ritengo che noi abbiamo questo elemento come punto di riferimento attraverso il quale continuiamo il nostro lavoro, e lo continuiamo sapendo che sono già emerse queste cose. Nella fase terminale del nostro lavoro, quando avremo completato la parte relativa alle cose di nostra spettanza, probabilmente o certamente, uno di questi avverbi potrebbe essere inutile, ma oggi non mi sembra il caso di valutare attentamente quale dei due debba essere usato, quando quindi avremo esaurito la parte relativa all'accertamento derivante dai nostri compiti istituzionali — cioè se la macchina dello Stato ha funzionato e come ha funzionato — in quella sede si dovranno valutare anche gli aspetti derivanti da una rilevanza penale. Ecco il motivo che mi spinge a ritenere che noi abbiamo da acquisire, da considerare alcuni elementi come punti di riferimento di un ulteriore lavoro e di una svolta che probabilmente dovrà essere impressa alla nostra Commissione, ma questa svolta deve innanzitutto consentire l'accertamento e la conclusione degli aspetti relativi proprio alla parte del funzionamento della macchina dello Stato in relazione al terremoto del Belice.

PRESIDENTE. Grazie. Dò il benvenuto e il bentornato al senatore La Porta, vice-

presidente, che vorrei pregare di occupare il suo seggio.

Ai fini di un migliore completamento della discussione, vi darei lettura — anche perchè l'intervento del collega Rubino adesso in sostanza ha implicitamente posto il problema — di queste due paginette che ha scritto il nostro esperto giuridico proprio su questo problema: accertamento, informativa e obblighi derivanti conseguentemente a noi nella nostra veste di inquirenti o pubblici ufficiali. Il parere si articola in tre punti.

«1. — *Se sia configurabile un obbligo per la Commissione del rapporto.* L'articolo 2 del codice di procedura penale pone l'obbligo del rapporto a carico di tutti i pubblici ufficiali. Ai sensi dell'articolo 357 n. 1 del codice penale sono pubblici ufficiali anche coloro che «esercitano permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa». Ne segue che l'obbligo del rapporto sussiste per i membri del Parlamento, compresi coloro che fanno parte di una Commissione d'inchiesta. La sussistenza dell'obbligo del rapporto per le Commissioni parlamentari d'inchiesta è stata autorevolmente ritenuta dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza 22 ottobre 1975, n. 231, relativa al conflitto di attribuzioni fra la Commissione antimafia ed i tribunali di Torino e di Milano, ha testualmente affermato: «E ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all'Autorità giudiziaria».

La Commissione antimafia nei propri regolamenti interni, in data 31 luglio 1969 e 16 maggio 1973, ha stabilito che «resta fermo l'obbligo della Commissione di fare rapporto all'autorità giudiziaria di ogni notizia di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di procedura penale». La detta Commissione, secondo quanto affermato nella relazione dalla stessa presentata, ha adempiuto alla menzionata norma regolamentare.

2. — *In quali modi debba essere adempiuto l'obbligo del rapporto.* L'articolo 2, secondo comma, Codice procedura penale, pone l'obbligo del rapporto a carico dei pubblici ufficiali quali persone fisiche che esercitano una pubblica funzione. Pertanto, non sembra concepibile un obbligo di rapporto a carico di una

persona giuridica o di un organo della stessa. In tale prospettiva, non appare ipotizzabile che la Commissione d'inchiesta, quale organo straordinario del Parlamento, sia pure avente una propria autonomia, possa essere considerata destinataria passiva diretta dell'obbligo del rapporto. Questo grava, invece, sulle persone fisiche dei membri della Commissione. A questo punto si pone il grave problema di armonizzare l'obbligo del rapporto con l'osservanza del segreto funzionale, con i vincoli derivanti dalla collegialità delle decisioni della Commissione di inchiesta e, infine, col rilievo che soltanto il Parlamento è il destinatario dei risultati dell'inchiesta trasfusi nella relazione.

Posta la necessità di tale armonizzazione, va osservato che la comunicazione di una notizia di reato all'Autorità giudiziaria non può porsi sullo stesso piano di una decisione meramente istruttoria adottata dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. Può accadere, infatti, che tale Commissione comporti o presupponga una anticipazione dei risultati dell'inchiesta ovvero sia rivolta a rendere possibili iniziative da parte dell'Autorità giudiziaria idonee a conseguire urgenti finalità repressive di manifestazioni delittuose verificatesi nel settore di attività oggetto dell'inchiesta della Commissione. In tal caso, sembra che la Commissione, anziché adottare la forma del rapporto ai sensi dell'articolo 2 del Codice procedura penale debba fare ricorso all'*iter* procedimentale proprio della relazione (parziale) da presentare alla Camera ed al Senato ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva 30 marzo 1978 n. 96. Il ricorso alle relazioni parziali trova un precedente nell'attività della Commissione cosiddetta antimafia (confrontare relazione conclusiva della detta Commissione, capitolo terzo).

E questo è il punto sul quale particolarmente dopo questo scambio di idee le Presidenze della Camera e del Senato concordano pienamente.

«3. — *Conclusioni*. Al quesito in oggetto si ritiene, pertanto, di fornire le seguenti risposte conclusive: 1) i membri della Commissione hanno l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 2, secondo comma Codice procedura penale; 2) l'adempimento di tale obbligo va armonizzato con il vincolo del segreto funzionale, con il vincolo della collegialità delle decisioni e con

l'obbligo di riferire al Parlamento sui risultati anche parziali dell'inchiesta; 3) la comunicazione della notizia di reato, se implichi anticipazione dei risultati dell'inchiesta o se riguardi fatti rilevanti per l'inchiesta, deve formare oggetto di una relazione parziale da presentare alle Camere; 4) competerà ai presidenti delle Camere decidere se la pubblicazione della relazione parziale debba essere ritardata al fine di non pregiudicare eventuali atti urgenti dell'Autorità giudiziaria previamente informata».

Questo è il parere. Ho voluto informarvene perché in questa fase della discussione è un elemento importante.

CASTOLDI. Dopo l'esposizione del Presidente, e per mio convincimento personale, è chiaro che non possiamo ignorare che esiste un rapporto Scajola, il quale esplicitamente ha individuato il *fumus* di reato attorno ad alcune dichiarazioni effettuate dagli ispettori e dai funzionari dell'ISES nel corso dell'avvenuta audizione. È evidente che riteniamo si debba — ai sensi delle norme che già ricordava il Presidente — denunciare alla Magistratura quanto abbiamo conosciuto. Possiamo accogliere il suggerimento che ci viene dagli uffici del Senato e dal nostro consulente giuridico di inviare alla Magistratura una «relazione stralcio» (che potrebbe essere una rielaborazione della relazione Scajola), corredata dei verbali delle audizioni. Questa è la nostra proposta. Si assuma, quindi, oggi questa decisione e si dia incarico all'ufficio di Presidenza di predisporre lo stralcio di relazione onde inviarlo ai Presidenti delle Camere affinché provvedano, per quanto loro compete, ad inoltrarla alla Magistratura.

Debbo anche fare una breve considerazione sui contenuti della relazione Scajola. Mi trovano pienamente d'accordo le considerazioni svolte per quanto attiene ai primi ispettori — Corona, Fratelli, eccetera — ma avrei alcune perplessità nel rilevare il *fumus* di reato nelle dichiarazioni dell'ing. Cammarata che mi sono andato a rileggere — in quanto egli non sostiene di avere in quella sede come ispettore considerato i progetti in maniera difforme dal loro valore, ma dice che è prassi nell'amministrazione dello Stato di procedere così. Ora, non vedo come si possa in questo caso configu-

rare il reato. Mi pare che tutto ciò sia contenuto nel resoconto stenografico della audizione. L'ing. Cammarata fa una considerazione complessiva per quanto riguarda il comportamento che si usa adottare negli uffici pubblici circa l'approvazione di progetti quando gli stanziamenti vengono ad essere insufficienti.

Questa è una considerazione che volevo fare perché, tra i vari sospetti di reato avanzati dalla relazione Scajola, ci sia una graduazione.

Ritengo invece che tutto quanto attiene alla redazione della convenzione — che praticamente affidava all'ISES la gestione dell'intero lavoro e, per dichiarazione di alcuni degli ispettori, affidava poi all'ISES l'autonomia nella redazione e nella proposizione delle perizie suppletive di variante — debba essere sottolineato chiaramente nella relazione stralcio che la Presidenza vorrà far predisporre per l'invio ai Presidenti delle due Camere.

REINA. Non scenderò nell'esame del merito, sembrandomi di non poter compiere un esame che dia certezza del *fumus*, della esistenza del reato. Questo esame lo facciamo sulla base di dichiarazioni che, tra l'altro, non hanno nemmeno valore di testimonianza: sono deposizioni non giurate; si tratta di audizioni alle quali sin dall'inizio abbiamo dato carattere parlamentare. Ciò non esclude che da un ulteriore accertamento e da una ulteriore indagine sui fatti oggetto delle dichiarazioni possano emergere elementi che escludano o confermino l'ipotesi del reato. Però, una cosa la debbo dire — e mi dispiace — in contrasto con alcune cose che ha detto il collega Castoldi. Non mi pare che si possa affermare l'esistenza di elementi di reato in una convenzione che stabilisce una remunerazione, una percentuale sull'importo netto dei lavori. Non è che abbiamo altri elementi oltre la conoscenza di questo meccanismo per poter dire che il fatto di avere diritto ad una percentuale sui lavori configura un reato. Bisognerebbe andare ad accertare se effettivamente le varianti, i termini si allungavano ai fini di... Ma oggi la notizia che abbiamo è soltanto una: che l'ISES per la progettazione e la direzione dei lavori aveva diritto ad una percentuale dell'8% sull'importo netto. E sinceramente, sulla base di questo solo elemento, non mi sentirei di dire

che ciò può costituire ipotesi di reato di interesse privato in atto di ufficio, perché le varianti e le suppletive si determinavano sulla base di questo interesse. Questo per dire quanto importante e delicata sia la determinazione che la Commissione deve adottare. Ad esempio, io mi pongo la domanda, e la pongo ai colleghi: abbiamo fatto una indagine se dalle altre audizioni emergano elementi che ci fanno obbligo di rapporto proprio ai sensi dell'articolo 2 del Codice? Abbiamo accertato, anche attraverso il nostro consulente, se nelle informazioni che ci hanno dato le altre persone che abbiamo ascoltato ci siano elementi che fanno nascere l'obbligo del rapporto?

Allora qui sorge un problema di metodo e di indirizzo dei lavori della Commissione. Io condivido il parere espresso dal consulente: si ha la qualità di pubblici ufficiali, scatta il meccanismo dell'articolo 2 del codice di procedura nel momento in cui si ha la notizia criminosa e quindi l'obbligo ed il dovere del rapporto, dell'informativa all'Autorità giudiziaria. Per la natura della Commissione, mi pare di dover condividere anche la procedura che il consulente suggerisce di informare prima i Presidenti del Senato e della Camera delle determinazioni da adottare. Ma, ripeto, desidero sottolineare — e questo è un punto sul quale la Commissione dovrebbe porre attenzione — che sul piano del metodo di lavoro e dell'indirizzo, nel momento in cui, tra l'altro, scegliamo questa procedura di relazione a stralcio in base alla quale ogni qual volta si ha l'avvertenza di elementi di reato, si informa il Senato e la Camera e perciò l'Autorità giudiziaria, ne consegue inevitabilmente la necessità di approfondire ulteriori indagini e esami delle deposizioni delle altre persone ascoltate per stabilire che... Io avrei posto un altro quesito al consulente — anche se c'è una risposta implicita alla prima parte del quesito: — se non fosse stato più conducente, ai fini anche dell'omogeneità dei lavori — e qui riprendo l'intervento del collega Rubino, che mi sembra abbia una sua validità, — se non fosse più utile — anche se qui dovremmo considerare se non sia intervenuta la prescrizione, — con la relazione definitiva, passare al magistrato tutte le carte perché possa accertare la sussistenza di elementi di reato. Una cosa è certa: che la Commissione deve, sulla base dell'indirizzo che

stamattina sta adottando o si propone di adottare, verificare, sulla base delle audizioni fatte fin qui, se esiste l'obbligo di inviare altri atti della stessa natura e dello stesso genere, e perciò altri rapporti, all'Autorità giudiziaria.

RUBINO. Ho sempre diffidato delle testimonianze di tipo giuridico perché ritengo che, specialmente in questa sede, vada considerato il valore di espressione di rappresentatività che compete alla Commissione d'inchiesta in quanto organo del Parlamento. E dunque, questa espressione di rappresentatività, questo valore complessivo, ci porta a dover tener presente che essenziale elemento del nostro lavoro è quello della risposta alle finalità della legge. Ciò non è in contrasto con l'accertamento, e quindi con la trasmissione all'altro potere, il potere giudiziario, delle questioni di rilevanza penale che a mano a mano andassero emergendo. Però qui si pone, come credo abbia posto anche l'onorevole Reina, un problema di metodo. A me sembra scarsamente produttore ai fini del conseguimento dell'obiettivo di fondo, questa operazione di stralcio fatta momento per momento, frazione per frazione, che tutto sommato anche qui, paradossalmente, potrebbe finire col produrre effetti congelanti, dispersivi o frantumanti l'insieme delle cose che abbiamo di fronte. Ecco perché la mia proposta era né di invio immediato né di archiviazione permanente. Ma la mia proposta, anche in relazione ad un interessante lavoro che ieri sera abbiamo iniziato proprio su suggerimento dell'onorevole Castoldi, consiste nel continuare a guardare non più le cose in generale, perché le cose in generale così come quando si guarda dall'alto di un monte appaiono sfumate nei loro particolari, ma con un'analisi micrometrica, in modo che ci consenta di vedere i vari aspetti. La sommatoria di queste varie cose che stiamo compiendo, di questi vari accertamenti, almeno ieri sera, è apparsa palesemente bisognevole di un'ulteriore accertamento. Tanto per non andare lontano, abbiamo accertato che una impresa, la SIA, ha avuto sette appalti per un totale di tre miliardi e mezzo iniziali che sono andati a finire a circa dieci miliardi. Il rapporto indica che questa impresa è formata con capitale di duecentomila lire, che è nata come società pubblicitaria. Poi non

si sa bene quando è intervenuto tra gli amministratori uno che era fra l'altro imputato di bancarotta fraudolenta. È evidente che in questo caso è necessario quanto meno vedere cosa sia successo. Allora noi prendiamo atto di quel che è contenuto nella relazione Scajola e consideriamo questo un tassello di un mosaico che dobbiamo ancora andare a costruire, se potrà essere costruito o se non dovrà essere costruito. Quando avremo doppiato il Capo di Buona Speranza del lavoro, che a mio parere solo ora comincia ad entrare nel vivo con gli accertamenti particolari inerenti alle procedure e in particolare inerenti a tutto il meccanismo dei controlli che a prima vista apparirebbe inesistente, allora in questo quadro si pone il problema di compiere gli atti previsti dalla relazione del consulente giuridico. Ma è evidente che, e qui ritorno al tema del valore di rappresentatività parlamentare che noi abbiamo, in questo *iter* la nostra posizione è diversa, e io rivendico la funzione di parlamentare e quindi in questo senso di essere altro potere distinto da quello della Magistratura. Ritengo — ma questo obbligo non può essere ritardato anche se è quanto meno equivoca o per lo meno bisognosa di approfondimento, una parte della relazione del consulente — che i singoli atti dell'attività di una Commissione parlamentare non debbano essere frazionati e quindi come tali non in questo senso scatta immanentemente ogni trenta secondi o ogni giorno l'obbligo per noi di riferire alla Magistratura quasi fossimo una appendice di essa.

PRESIDENTE. Vorrei dire a titolo puramente informativo che le altre audizioni sono all'esame del nostro consulente giuridico e quindi noi le avremo nel giro di pochi giorni.

SPATARO. Signor Presidente, anche io sento l'esigenza di ringraziare Scajola per il lavoro che ha svolto e per la relazione che ci ha presentato. Questa relazione, a parte gli aspetti che sono stati rilevati, credo abbia fatto emergere alcuni elementi che vanno ulteriormente approfonditi. A mio avviso quelle effettuate sono delle prime audizioni, i cui risultati, almeno per una parte, vanno visti anche in relazione al lavoro incrociato che si sta svolgendo sulla base di altri elementi e rapporti all'esame della nostra Commissione.

Per quanto riguarda la questione che si è posta, cioè se trasmettere o meno questi elementi rilevati, ritengo che, per dovere politico e morale che abbiamo rispetto all'indagine, a quello che comincia ad emergere, oltre che per responsabilità di tipo personale come vengono configurate nell'articolo 2 del Codice procedura penale, specialmente nella forma che è stata proposta dal Presidente questa mattina avendo sentito la Segreteria generale del Senato ed il consulente giuridico sia necessario e doveroso procedere da parte nostra, secondo questa procedura, alla trasmissione degli atti. Del resto a me pare che procedere sulla base di uno stralcio non vada a pregiudicare il proseguimento dell'inchiesta. Quindi le argomentazioni che si sono portate per contraddire questa ipotesi non convincono. Si tratta di adempiere ad un nostro potere senza pregiudicare questo nostro lavoro. Credo anche che qui bisogna accogliere l'ipotesi che veniva avanzata da Reina e da altri quando si diceva che questo tipo di analisi, e quindi eventualmente di trasmissione dei documenti, bisogna farla anche per gli altri aspetti che riguardano altre audizioni che dovremo svolgere. Credo che se si adotta questo criterio, per quanto riguarda queste audizioni degli ispettori e dirigenti dell'ISES, bisogna farlo anche per le altre audizioni nel caso vengano fuori elementi di notizia di reato. Quindi nel ribadire questa nostra posizione espressa da Castoldi e nell'aderire alla procedura che il Presidente questa mattina qui ci presentava, vorrei anche rilevare, dal punto di vista dei contenuti di questa relazione dell'onorevole Scajola, come ci sia la necessità, vedremo in quale sede e forma, di approfondire alcune questioni che sulla base di queste audizioni si pongono perché difficilmente mi convinco si possa trattare di atteggiamenti di ingenuità o di svista, date le dimensioni del fenomeno e dati alcuni elementi che abbiamo potuto appurare in relazione ad altri rapporti che sono stati presentati. Per cui, viste le dimensioni del fenomeno, viste le considerazioni che all'esterno della nostra Commissione vengono fatte, abbiamo il dovere di approfondire questi aspetti, di rilevarne tutte le incongruenze e presentare al Parlamento un rapporto che sia sufficientemente chiaro e motivato. Perciò vorrei concludere ribadendo questa nostra richiesta di pro-

cedere secondo le indicazioni del Presidente Dal Falco alla consegna dei documenti tramite i Presidenti delle Camere alla Magistratura.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere alla Commissione, se non ha nulla in contrario, di sentire il consulente giuridico, non per interloquire, ma solo per ascoltarlo visto che la materia non è facile. Però se ci sono delle perplessità...

REINA. Non sono contrario, ma gli elementi che ci dà sono questi.

GUSSO. Non sono un giurista quindi non sono in grado di giudicare. Volevo solo dire che se si ha la sensazione di essere in presenza o si sospetta che possa esserci un reato, è ovvio che bisogna agire secondo le procedure previste.

PRESIDENTE. È una informazione.

GUSSO. Però bisogna allora che questa informazione sia basata su dati abbastanza certi e mi riferisco all'accenno fatto a pagina 2 sulla questione delle nomine del direttore dei lavori, sul fatto che il direttore dei lavori fosse colui che proponeva le proroghe, le perizie, le varianti suppletive. Questo fatto non è di per sé una *notitia criminis* perché è l'esatto espletamento di un incarico professionale. L'incarico professionale ad un ingegnere o architetto, in base alle tariffe professionali, comprende una serie di prestazioni che vanno dal progetto alla direzione, all'assistenza, al collaudo. E il direttore dei lavori è l'unico in grado di proporre la perizia di variante, lui e non altri. È il direttore dei lavori che propone le varianti suppletive, le proroghe, che autorizza la sospensione dei lavori, che elabora la revisione dei prezzi. Quindi di per sé questo fatto non è un crimine. Il fatto è di vedere se le proroghe concesse, le perizie, le varianti suppletive di ogni singolo lavoro sono, come sembrerebbe, al di là di certi limiti. E allora questo può costituire forse un reato, ma non il fatto che, come diceva Reina, certe persone erano preposte a quei lavori. Questo non è un crimine.

REINA. Questo significa una incriminazione per presunzione.

GUSSO. Siccome è il direttore dei lavori e nessun altro che deve fare queste cose, non è questo il reato: il reato è se, nell'espletare queste funzioni, ha agito in modo distorto.

REINA. Allora l'ENEL, aveva diritto al 5 per cento o non aveva diritto, lo percepiva o non lo percepiva. Se ci sono varianti suppletive allora incriminiamolo per il fatto che c'è la percentuale. Se invece le varianti sono state determinate artificialmente sì, ed è lì l'indagine che deve essere approfondita, ma non si può ricavarne un reato per presunzione solo perché c'è la percentuale di variante. Può essere che il fatto sia vero, ma dobbiamo sapere: per stabilire un *fumus* di reato si devono avere la notizia e gli elementi per poterla confermare.

GUSSO. Concludendo, se si deve seguire la procedura alla quale ha accennato il Presidente sta bene, purché sia motivata un po' più approfonditamente.

PRESIDENTE. Grazie. C'era il collega Castoldi che voleva parlare: ne ha facoltà.

CASTOLDI. Sì, molto brevemente, perché ho seguito attentamente l'intervento del senatore Gusso. Indubbiamente egli ha ragione quando afferma che spetta al direttore dei lavori avanzare proposte di proroga, sospensioni e perizie suppletive di variante. Qui siamo però in una situazione particolare, in cui il direttore dei lavori non è un professionista incaricato «per» dirigere i lavori, ma il direttore dei lavori è l'ISES, tanto che, dalla documentazione in possesso della Commissione i nostri consulenti non sono riusciti ad individuare chi, personalmente, fosse il direttore dei lavori. C'è infatti scritto: «direzione dei lavori: ISES», lo potete controllare. Anzi, uno degli scopi della nostra indagine futura — ne riferiremo nel secondo punto dell'ordine del giorno — è di andare ad accertare anche chi fisicamente ha diretto questi lavori. In sostanza, qui si tratta del fatto che l'incarico è stato dato all'ISES, che ha subappaltato il complesso dei lavori. Quindi, se questo ente era poi ricompensato con una determinata percentuale e (lo si evince dalle dichiarazioni dei maggiori diri-

genti) aveva tutto l'interesse a dilatare i lavori stessi.

REINA. Ma questa è una presunzione.

CASTOLDI. No, sono dichiarazioni che esistono. In questo momento — perché poi a queste giungono il senatore Gusso e altri colleghi — noi abbiamo sentore di una ipotesi di reato, non di un reato certo, ma di una ipotesi di reato, così è stata definita, e siamo pertanto tenuti a darne comunicazione. Poco fa il Presidente ha ricordato che quando nel corso dell'indagine le Commissioni vengono a conoscenza di fatti che *possono*, costituire un reato, sono tenute a farne rapporto all'Autorità giudiziaria. Ripeto, «fatti che possono costituire reato».

In questa situazione, poi, con l'annotazione che viene fatta che non è la Commissione, come tale, che possa rispondere di eventuali inadempienze rispetto a mancate denunce, ma sono i singoli Commissari, per cui soltanto al fine di armonizzarne il comportamento si suggerisce la proposta illustrata dal Presidente, io dico chiaramente che noi accettiamo tale proposta proprio perché veniamo incontro alle esigenze di armonizzazione, ma non possiamo poi sottrarci a decisioni diverse qualora personalmente ne fossimo investiti, e dovessimo procedere autonomamente.

Sono in presenza di una relazione verbalizzata, convengo con alcune delle considerazioni e dei sospetti in essa avanzati e dico che non voglio incorrere io stesso nel reato di omissione di atti. Quando dico questo parlo a nome del mio gruppo.

REINA. Una precisazione. Ci viene suggerita una maniera di lavorare, cioè quella di relazioni stralcio per l'obbligo che abbiamo di informare il magistrato ordinario ogni volta che veniamo a conoscenza di fatti che possono costituire reato. La sostanza è questa.

PRESIDENTE. Il problema è un'altro: nel momento in cui noi veniamo a conoscenza di cose più rilevanti dalle audizioni è da decidere se aspettiamo o se mandiamo questa informativa. Questo è il punto. E siccome abbiamo avuto questa conoscenza, cioè è

emerso questo comportamento, il punto da decidere è se noi aspettiamo ad inviare queste cose oppure se pensiamo di farlo adesso, senza per questo pregiudicare nulla sulle stesse materie che dobbiamo indagare. Poi vedremo la forma ed i contenuti, ma il problema di procedura è questo.

REINA. Io mi riferivo alla precisazione del collega Castoldi, che dice: cerchiamo di non incorrere noi in una omissione. Quindi mi pareva che fosse giusto precisarlo. Entrando nel merito, a proposito di *fumus* rileggo brevemente alcune righe della relazione del collega Scajola: «Pure di rilevanza per la Commissione è il fatto reso noto dall'ingegner Fratelli, il quale ha evidenziato l'esistenza di una apposita convenzione tra Ispettorato e ISES nella quale era stabilito che all'ISES spettava un compenso dell'8 per cento sull'ammontare netto dei lavori eseguiti a seguito di perizia suppletiva o di variante. Il proponente delle perizie suppletive e di variante è il direttore dei lavori. La nomina del direttore dei lavori è compito dell'ISES stesso. Lo stesso fatto avveniva pure per le proroghe che comportavano naturalmente una revisione dei prezzi. Ne consegue che all'atto della stipula della convenzione, 17 giugno 1969, e della convenzione aggiuntiva dell'11 dicembre 1973 in effetti l'Ispettorato abbia preconstituito una situazione obiettiva di interesse privato».

Ora ditemi se il *fumus* di un reato possa essere così preconstituito: per il solo fatto che esiste una convenzione che mi dà la facoltà di progettare e di dirigere i lavori, e perciò è prevista una percentuale di aumento dei prezzi sull'ammontare netto dei lavori, questo costituisce reato? Abbiate pazienza: quale è il *fumus* della volontà consapevole, cosciente dei progettisti? Perché poi dovremmo fare un'indagine sui singoli direttori dei lavori; il reato è un fatto personale, il soggetto del reato è poi la persona fisica: si dovrà accertare se di volta in volta c'era la volontà artificiosa di prorogare, di fare le perizie, eccetera. Mi sembra però una cosa aberrante, mi sembra improprio un discorso simile sull'ISES: noi anticiperemmo valutazioni processuali nelle quali non voglio entrare, o per lo meno entrarci solo per la parte che compete alla Commissione.

Allora il punto è uno: ogni volta che c'è

realmente il *fumus* di reato nessuno di noi intende omettere o nascondere nulla, siano ogni volta disponibili ad accettare l'impostazione delle relazioni stralcio o delle notizie; di farlo in ultimo o di mandare tutte le carte alla magistratura: qui non c'è la volontà di sottrarsi, ma ci vuole essere una volontà di fare le cose con la responsabilità che ci compete, senza costruire noi, con le nostre ipotesi, fatti costituenti reato. Ecco quale è il punto sul quale desideravo insistere, e, vi assicuro, con l'animo di fare le cose nel modo più consapevole e più responsabile. Questo significa preconstituire noi un qualche cosa, salvo che non accettiamo una maniera diversa di fare: inviamo tutte le carte, poi decide la Magistratura. Allora sì, ma se dobbiamo fare lo stralcio sulla base di questo presupposto, allora un minimo di esame per stabilire se ci sono ipotesi di reato lo dobbiamo fare. Se poi, magari, esiste, andiamolo ad accertare e raccogliamo gli elementi.

GRAZIANI. Comincerò col rispondere all'obiezione sollevata: che noi non siamo in presenza di testimonianze in senso tecnico, cioè coperte da giuramento. Le nostre indagini potremmo assimilarle alle indagini di polizia giudiziaria, per fare un esempio; nel senso che l'agente di polizia giudiziaria indaga senza che vi sia il giuramento. E non per questo egli è sottratto dall'obbligo di trasmettere la notizia criminosa al magistrato. Né mi pare che siano valide le altre obiezioni. Noi ci troviamo in presenza di indizi, ma gli stessi indizi sono sufficienti per costruire una ipotesi di reato. Nel nostro sistema giuridico, gli indizi sono anche sufficienti per irrogare una condanna. Quindi, a maggior ragione si condanna sulla base degli indizi quando essi sono gravi, precisi e concordanti.

Ora, se prendiamo elemento per elemento, ciascun indizio preso isolatamente, è chiaro che può non esserci un senso preciso; ma, nel loro insieme, nel loro rapporto, nella loro concordanza eventuale può esserci il *fumus*, l'ipotesi di reato. È chiaro, per esempio, che può non costituire *fumus* di reato il fatto che ci sia una certa convenzione che preveda l'8 per cento anche per le perizie suppletive. Ma quando questo elemento puramente indiziaro, di per se particolarmente significativo, noi

lo andiamo a rapportare con altri fatti, cioè i tempi allungati a dismisura (in Sicilia sono state date dai direttori dei lavori sospensioni per 6 mesi per il cattivo tempo per cui i lavori, che avevano una certa configurazione, all'inizio, poi l'hanno totalmente cambiata nel corso dei lavori, nel senso che ci sono state perizie suppletive e di variante, che hanno mutato la natura del lavoro), e se mettiamo insieme questa massa di indizi, credo che ognuno di essi rafforzi l'altro proprio nel loro legame, nella loro concordanza. E quindi, a mio giudizio, l'ipotesi di reato c'è.

Non sarei neppure preoccupato del fatto di apparire una appendice della Magistratura, perché noi, per certi aspetti, siamo ed abbiamo un preciso dovere di essere una appendice della Magistratura. Del resto abbiamo un potere distinto. Quindi, nessuna preoccupazione. Non vedo come, ove noi adempissimo a questo obbligo di rapporto con le relazioni-stralcio, si avrebbero effetti sui nostri lavori e in che misura ciò dovrebbe bloccare i nostri lavori.

Invece, faccio un'altra riflessione. A me pare che la relazione Scajola, così com'è strutturata non lasci altra alternativa a questa commissione d'inchiesta se non vogliamo quantomeno cadere nel reato di omissione o di ritardo di atti d'ufficio.

In presenza di una relazione di questo genere non possiamo fare altro che trasmettere di volta in volta le notizie a nostra conoscenza, perché se noi rinviassimo a tempi futuri questa trasmissione — cioè a quando avremo un quadro completo e a quando avremo compiuto non si sa bene quale mosaico — noi commetteremo un reato: quello di ritardo di atti d'ufficio proprio sulla base degli elementi che abbiamo sottomano. Del resto, quindi, per noi è un obbligo incombente a cui in nessun modo possiamo sottrarre. Inoltre, vorrei ricordare che, proprio in relazione agli ultimi tragici fatti, c'è un'attesa grande da parte del Paese; il Paese attende e attende da tanto tempo. Allora, vogliamo noi moltiplicare ulteriormente queste attese fino a quando tutti i reati compiuti saranno abbondantemente prescritti? Questa sarebbe una cosa che oggi più che mai il Paese non comprenderebbe. Perciò, sono d'accordo con la proposta, fatta dal Presidente, di trasmettere, di volta in volta, relazioni-stralcio per la persecuzione dei reati ipotizzabili.

FONTANARI. Ritengo abbastanza apprezzabile l'osservazione fatta dall'onorevole Reina. È la prima volta, infatti, che ci imbatiamo nella circostanza di dover trasmettere notizie alla Magistratura e dobbiamo essere attenti perché certe situazioni, che forse fino a questo momento non sono state abbastanza illustrate, potrebbero portare a conclusioni diverse. Quindi, l'immediatezza di dover procedere a questa informazione alla Magistratura credo che non sia proprio così necessaria. Ritengo, invece, che sia utile aspettare eventuali fatti nuovi che potessero nascere.

Per quanto riguarda l'ISES, cioè i rapporti con l'ISES — parlo anche per la mia esperienza professionale —, da quanto è emerso dalla relazione dell'onorevole Scajola non mi sembra che ci siano elementi per ipotizzare un reato. L'esistenza della convenzione ed il fatto che l'ISES nella convenzione abbia avuto il compito della stesura dei progetti e di tutte le varianti non è un'ipotesi di reato, perché altrimenti tutti gli atti che compie un professionista sono ipotesi di reato. Quindi è necessario che si approfondiscano i comportamenti dei direttori dei lavori e della stessa ISES, come facente funzione dei direttori dei lavori laddove questi non erano stati nominati e dove pertanto l'ISES stessa rispondeva in proprio alla direzione dei lavori.

Quindi, quell'aspetto del rapporto ISES-Ispettorato, per conto mio, non costituisce un'ipotesi di reato. Più grave è, invece, il primo punto perché potrebbe dare adito a qualche sospetto più preciso. Nel primo punto si dice che c'è una contraddizione nelle affermazioni dell'ingegner Corona a proposito delle indagini geologiche. Questa è più precisamente definita come ipotesi di reato. Infatti, se pensiamo che la mancanza di perizia geologica iniziale o l'esistenza di una falsa perizia geologica o addirittura di una perizia geologica non abbastanza approfondita ha comportato varianti dell'ordine di 300 mila metri cubi di sbancamento e di 60 mila metri cubi di sbancamento in roccia, a sei mesi dall'appalto, questo è un grosso problema che deve essere valutato abbastanza bene.

C'era o non c'era la perizia geologica? Noi abbiamo riscontrato una contraddizione tra quanto detto dall'ingegner Corona e quanto è emerso dai verbali. E questo mi sembra abbastanza indicativo.

PRESIDENTE. Allora, che bisogna fare dal punto di vista procedurale?

FONTANARI. Concordo con le relazioni-stralcio, purché non comportino un *iter* più complicato.

LAZZARI. Volevo fare una semplicissima osservazione. Le considerazioni che faceva il collega Reina avrebbero avuto un senso preciso se non avessimo avuto in mano la relazione Scajola. La relazione Scajola è un dato di fatto di cui noi dobbiamo tenere conto; cioè, è una lettura dei verbali ed è un dato che non possiamo ignorare.

Ora, se questo è un dato, dobbiamo tirare le conseguenze. Le conseguenze le ha tirate il Presidente e io concordo con la sua proposta. Questa relazione segna un indirizzo oggettivamente valido che ci conduce, almeno per quello che mi riguarda, a seguire il parere del Presidente.

BOTTA. Mi riferisco a quello che diceva il senatore Fontanari e prima di lui l'onorevole Reina, cioè alla firma di una delle convenzioni tra l'Ispettorato e l'ISES. Credo che non sia proibito nel nostro Paese affidare ad una medesima persona, ad un medesimo ente la progettazione e la direzione dei lavori. Tra dire che l'ISES attraverso la progettazione e la direzione dei lavori era abilitata a presentare ed approvare le perizie suppletive di variante e in questo vedere un interesse privato, credo ci passi molto.

V'è da fare una osservazione su questo tipo di convenzione che, tra l'altro, non so se sia andata anche all'esame della Corte dei conti o se la Corte dei conti abbia osservato che non era necessario sottoporlo a controllo di legittimità. Ma credo che se vogliamo trasmettere questo stralcio debba essere modificato l'attuale testo della relazione.

Un altro esempio riguarda l'ingegner Cammarata. Ha ammesso che egli approvava progetti non corrispondenti al vero. Leggendo il resoconto stenografico, la situazione è molto diversa, cioè indica una giustificazione, in linea generale di ciò molte volte succede, per giustificare delle perizie suppletive. Avendo ha disposizione una cifra sicuramente inferiore per realizzare tutta l'opera, si fa la parte

essenziale, cioè «porzioni» funzionali ma non complete. Qui vi era una spiegazione di procedura che molte volte esiste. Si fa un progetto nel limite del disponibile sapendo già che per avere tutto il completamento saranno necessari altri stanziamenti ed è così che si giustifica la perizia suppletiva, non su un progetto completo ma per integrare quel progetto. Ed è ben diverso. Così come è scritto sembrerebbe facile nella struttura dello Stato approvare progetti che già non sono corrispondenti al vero. Voglio osservare che quanto riportato dallo stenografico, non corrisponde alla volontà del dichiarante.

SPATARO. Quando dice «meno che nel Belice dove i soldi abbondavano», lui conferma la cosa.

BOTTA. Stava giustificando, spiegando.

SPATARO. Lui conferma.

BOTTA. Ma è diverso.

SPATARO. Non dice di essere stato lui.

BOTTA. Giustifica che tante volte quando si fa una casa che ad esempio vale un miliardo e vi sono solo cinquecento milioni, si fanno le strutture e il tetto ma si sa però che per completarla ci vogliono ancora altri fondi e allora si ricorre alla perizia suppletiva per completamento; ma è ben diverso da quello che è riassunto. Personalmente, così come è la relazione non la approvo perché non corrisponde al vero per questa situazione. Allora propongo di rivedere il testo che va modificato.

Quanto al fatto di trasmettere di volta in volta, non so come possa nascere la nostra relazione. Qui stiamo raccogliendo notizie, abbiamo una data di scadenza precisa per presentare la nostra relazione e su questa possiamo presentare un quadro completo. Altrimenti mi pare che questa nostra relazione nasca storta, non con una visione globale del problema.

PRESIDENTE. Su questo punto sarebbe necessario che lei vedesse la relazione antimafia: la comunicazione parziale fatta per

quanto riguarda i mercati in quel momento non ha per nulla sottratto alla relazione conclusiva, lo stesso argomento. È un problema diverso. La prego di vederlo sotto il profilo del Codice procedura penale.

FORNASARI. Mi pare che ci venga sottoposto un metodo di lavoro prima ancora di una analisi del contenuto.

Rispetto al metodo, non c'è dubbio che esiste questo obbligo che è ribadito dal nostro consigliere giuridico. Nessuno cerca di sottrarsi a questo. Il senso dei vincoli entro cui questo obbligo viene delineato deve essere precisato con maggior acutezza. Quando si parla di relazione-stralcio, ritengo che non si parli di stralcio in ordine all'evoluzione temporale dei lavori della Commissione di inchiesta: stralcio per argomento, per settori, per rilievo di un determinato aspetto rispetto ad un altro. Da qui emerge la necessità di una maggiore completezza anche dell'analisi che è sottoposta alla nostra attenzione. Quando si parla di relazione-stralcio si individuano ambiti della pubblica amministrazione. Anche per questo credo che occorre una ristrutturazione dell'elaborato che c'è stato sottoposto. Quindi per quanto riguarda il modo con cui dobbiamo procedere, credo che la sua proposta, Presidente, possa essere accolta con queste precisazioni che presuppongono un ulteriore ampliamento del discorso, una revisione di quanto è stato fatto e una maggiore completezza nell'esposizione. Per quanto riguarda la questione del come utilizzare queste audizioni, questa è una annotazione del tutto personale che fa il deputato Fornasari. Io non me la sento di continuare ad ascoltare persone che poi possono diventare, per quello che dicono, imputati o sospetti senza aver qui un avvocato difensore. Non è pensabile, nel momento in cui andiamo avanti per questa strada, trovare ancora persone, gente che ha fatto o non ha fatto il suo dovere all'interno di questo ente, che vengano qui a parlare con noi come hanno fatto fino ad oggi.

PRESIDENTE. Queste sono audizioni, non sono convocati come testimoni. E allora lo precisi. Qui viene avanzato un sospetto su come procede la Commissione.

FORNASARI. Credo di poterlo porre all'attenzione degli altri colleghi. Nel momento in cui avevamo detto di procedere attraverso il metodo dell'audizione, avevamo detto che quando si fossero configurate ipotesi di reato le audizioni venivano bloccate e subentrava la veste di testimone.

Oggi noi diciamo che sono subentrate ipotesi di reato. Allora? Dovremo tener conto che nello svolgimento dei nostri lavori si è verificato questo: ciò lo sottopongo all'attenzione della Commissione, non perché sia un garantista o un formalista, ma perché lo sento come un problema reale. Vale per noi anche quello che succederà dopo; nel momento in cui costoro potranno essere ulteriormente interrogati dalla Magistratura, che validità assume il nostro lavoro? Io lo chiedo perché non sono un giurista, ma l'avverto come un problema.

SCAJOLA. Desidero precisare che io ho avuto il compito di effettuare una analisi attenta e approfondita, limitatamente allo stenografico delle due audizioni (cui peraltro avevo anche partecipato), e quindi, ovviamente, il discorso è limitato a quell'ambito.

Il problema non è certo di trovarci di fronte a prove che abbiamo o che possano avere il valore di prove testimoniali; però queste audizioni sono state fatte, si sono svolte di fronte ad una Commissione di inchiesta e pertanto quanto è stato dichiarato in quelle occasioni non può assolutamente essere ignorato dalla Commissione.

Desidero anche precisare che le ipotesi, e sottolineo la parola ipotesi, di reato che sono state indicate nella mia relazione, sono ipotesi che sono state avanzate non certo con il senno giuridico, estremamente modesto, del sottoscritto, ma con l'ausilio e l'assistenza dell'esperto giuridico di questa Commissione, che ha ovviamente una qualificazione al di sopra di ogni timore.

Riguardo alla ipotesi di reato per interesse privato in atti d'ufficio, al momento della stipula della Convenzione, cui si fa riferimento nella mia relazione e sulla quale si è soffermata l'attenzione dei componenti della Commissione, debbo dire che mi auguro — ed è probabile che sia così — che non vi sia in effetti tale reato; però, dal mio punto di vista, ed in ciò confortato dal consulente giuridico, l'atto del-

la Convenzione è di per sé illegittimo o appare di per sé illegittimo nel momento in cui crea, a favore dell'ISES, l'interesse a realizzare il maggior ammontare possibile di opere, poiché su tale ammontare l'ISES ha una sua percentuale. Questo interesse viene rafforzato con uno strumento, che si mette esclusivamente a disposizione dell'ISES; vale a dire lo strumento della nomina del direttore dei lavori, che è quello che poi porta avanti il discorso delle proroghe, delle revisioni, e fa lievitare i prezzi. Ed uno dei motivi principali di preoccupazione e di critica per quanto è accaduto nel Belice, è proprio quello delle varianti e delle proroghe, che hanno determinato la lievitazione a dismisura delle previsioni iniziali di importo dei lavori.

La mia impressione è quindi che sia un atto illegittimo. Poi, tra l'atto illegittimo e il reato consumato è evidente che c'è una grossa differenza. Però la Commissione non ha la possibilità di valutare se vi sia stato dolo, trasformando l'ipotesi, il *fumus*, l'impressione, la sensazione che vi possa essere stato un reato nella certezza di un reato vero e proprio, che come tale va perseguito.

Potrebbe essere esatto come il collega Castoldi e il collega Botta hanno interpretato la deposizione dell'ingegner Cammarata. L'impressione che ne ho tratta io, e di qui è nata l'ipotesi che ho indicato nella mia relazione, la prelevo da alcune frasi della sua audizione, che rileggo. Con questa mia dichiarazione non voglio assolutamente, e mi pare che traspaia abbastanza chiaramente dalla stessa, attestarmi su quanto ho dichiarato, perché si tratta indubbiamente di questioni delicate, ma anche molto opinabili. Quindi accolgo con la massima disponibilità le indicazioni del Presidente della Commissione, dispostissimo a modificare anche l'impostazione della mia relazione, se mi convincessi di aver commesso degli errori nella valutazione. Cionostante questa frase dell'ingegner Cammarata «spesso, quando ci dicono di fare un progetto che deve costare 'x', ci impongono una cifra, un limite massimo prima. Noi facciamo il progetto, però sappiamo che non è un progetto vero. Perché lo facciamo allora? Perché diciamo: se quest'opera si comincia qualcuno la finanzia e la completiamo», è segno di una furbizia certamente diffusa nella nostra realtà nazio-

nale. Dicevo giovedì scorso, quando leggevo questa frase, che chi ha fatto l'amministratore locale, il sindaco, lo sa. Mi pare però, che sul fatto che tutto ciò sia considerato normale sul piano giuridico, caro Botta, debbano sorgere obiezioni.

BOTTA. Noi abbiamo partecipato insieme ad un convegno provocato da te, ad Ormea, nel quale tu hai dichiarato che la strada costava cento miliardi, però ce ne erano solo 35 a disposizione! Allora non si doveva fare! Cioè, si è fatto un inizio, per poi completare.

SCAJOLA. Ma il discorso è diverso! Era uno stralcio funzionale.

BOTTA. Ed infatti qui si dice che si tratta di lavori che avrebbero dovuto essere preventivati in perizia e che per una ragione o per un'altra non sono stati previsti.

SCAJOLA. Il discorso è un altro; è che non si tratta del progetto vero. Cioè, è come dire che la strada costa cento miliardi mentre so che ne costa duecento. Il riferimento che tu hai fatto è diverso: dei cento miliardi, dicevo, ce ne sono trentacinque, ma con trentacinque si realizza uno stralcio funzionale! Il discorso è completamente diverso.

Un'ultima considerazione (per quanto riguarda poi le procedure mi rimetto alle sagge proposte del Presidente), che si riferisce sempre alla mia relazione. Io ad un certo punto avevo ravvisato altre ipotesi di reato, ma avevo ricordato che gli ingegneri interessati, Corona e Fratelli, avevano dichiarato di essere stati sottoposti per quelle ipotesi di reato a procedimento penale. Dall'esame, anche se veloce, che abbiamo compiuto, dei dati in nostro possesso, fornitici dalla Corte d'appello di Palermo, non risulta che gli ingegneri Corona e Fratelli siano sotto processo, per queste due ipotesi di reato, e pertanto ritengo che, almeno per questo, sia assolutamente urgente che si effettui una specifica verifica presso la Corte d'appello di Palermo.

PRESIDENTE. Vi è ora un problema di carattere generale, procedurale, ed è il parere giuridico, confortato dalla Presidenza della Camera e del Senato. Io non lo sottopongo

nemmeno alla vostra attenzione, perché questo è un punto obbligato al quale nessuno può sottrarsi quale membro del Parlamento. La seconda questione riguarda le diverse osservazioni cui è stata sottoposta la relazione dell'onorevole Scajola e le proposte conclusive della relazione stessa. Mi è parso di capire che ci sono due posizioni: una che intende prenderla come valida, salvo alcuni punti (quello che concerne l'ISES e la percentuale relativa all'ISES); e un'altra posizione, invece che riterrebbe necessario approfondire maggiormente la relazione Scajola.

RUBINO. In relazione, proprio, alle due ipotesi da lei formulate, io ho scritto una breve dichiarazione riguardo ad una delle due ipotesi. Se lei crede, la posso leggere.

PRESIDENTE. E una proposta di risoluzione?

RUBINO. Sì.

PRESIDENTE. Ma la Commissione non ha risoluzioni da proporre. Si può indicare una linea di comportamenti.

RUBINO. Va bene, una proposta di comportamenti.

«Concretizzazione dell'ipotesi b), quella, cioè, dell'approfondimento sulla relazione Scajola». Poi, la forma procedurale in cui deve essere proposta, spetta al Presidente stabilirla: io la propongo soltanto in termini di concatanazione sintattica.

«La Commissione, ribadendo la sua funzione di organo del Parlamento che svolge un delicato compito che tende al giudizio sulle cose (e dunque giudicante), considera la relazione dell'onorevole Scajola elemento di partenza per una diversa valutazione dei fatti a sua conoscenza in direzione dell'accertamento della rilevanza penale (di competenza di altro potere dello Stato) e si riserva, prima di trasferire gli atti di sua competenza alla Magistratura, nelle forme proposte previste (relazione della Presidenza della Commissione, eccetera), di pervenire al completamento di altre indagini che ai fatti suddetti si riferiscono».

Lo propongo, non so se possa essere utile.

PRESIDENTE. Può essere utile come contributo al dibattito, quindi è un intervento che lei fa. Restano comunque in piedi le due considerazioni mosse prima. Se siete d'accordo, sospendiamo per alcuni minuti la riunione per poterci scambiare qualche idea.

La seduta è sospesa alle ore 11,05 e riprende alle ore 11,15.

PRESIDENTE. Allora, sperando che questa breve pausa abbia portato consiglio, qualcuno domanda la parola?

FORNASARI. Potremmo procedere a questo modo: l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro, dovrebbe provvedere a fare in modo che si addivenga ad una ristesura di queste questioni nel senso dell'approfondimento e del completamento delle opinioni espresse nella relazione Scajola alla luce di tutto quanto ci siamo detti questa mattina.

CASTOLDI. Colgo nella proposta del collega Fornasari degli elementi che mi portano a valutarla con spirito positivo prescindendo però due aspetti: 1) che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro, riferisca al più presto, in modo che le decisioni siano prese entro otto giorni; 2) che si tenga comunque come base di partenza la relazione Scajola, che pur se rielaborata sul piano formale dalla Presidenza non deve assolutamente essere stravolta nel contenuto.

Per cui, se siamo d'accordo su queste due precisazioni, noi aderiamo alla proposta, del collega Fornasari.

REINA. Circa la relazione Scajola, io concordo sulla proposta fatta dall'onorevole Fornasari e sulle precisazioni formulate dall'onorevole Castoldi: c'è necessità di approfondimento avendo a base la relazione, ma tenendo anche presenti gli elementi del dibattito.

Quindi, questo approfondimento avrebbe la finalità di fare la sintesi degli elementi che abbiamo colti nel dibattito, partendo dalla relazione dell'onorevole Scajola.

CASTOLDI. Desidero fare un'ulteriore

precisazione, in aggiunta a quanto ho già detto.

Colgo questa proposta, che d'altronde ripete quella che avevo fatta originariamente a nome del mio Gruppo, perché si vuole aderire alle indicazioni che sono venute dalla Segreteria generale del Senato circa un modo di procedere che prevede una relazione-stralcio. Quindi: è chiaro che dobbiamo fare una relazione-stralcio e puntualizzare il perché di questo rinvio di otto giorni.

LO PORTO. Io vorrei proporre alla Commissione di non ritenere necessariamente vincolante il parere delle Segreterie delle due Camere, considerando un particolare: premesso che abbiamo l'esigenza di approfondimento e di coordinamento di questa materia, che non possiamo affidare solamente a quella relazione, potremmo valutare il carattere costituzionale della nostra Commissione equiparandolo eventualmente a quello del potere legislativo vero e proprio, sul quale esiste la garanzia costituzionale sulla irresponsabilità penale; nel senso che, qualora noi paventassimo pericolo di una omissione di atti di ufficio (ecco, nel caso che dovessimo decidere di non produrre il rapporto o di produrlo attraverso una relazione parziale), avremmo la coscienza di non incorrere in alcuna forma di intervento giudiziario nei nostri confronti considerando la Commissione parlamentare di inchiesta equivalente al potere legislativo vero e proprio, sul quale — ripeto — la Costituzione pone la garanzia costituzionale sulla irresponsabilità di carattere penale.

PRESIDENTE. Credo che sia difficile che qualcuno ci possa dare questa garanzia.

LO PORTO. Che cosa siamo allora, signor Presidente? Se siamo Parlamento, questa garanzia esiste.

PRESIDENTE. La sentenza della Corte costituzionale, che io ho già letto all'inizio, dice che sono pubblici ufficiali anche coloro che esercitano permanentemente o temporaneamente la funzione legislativa (articolo 2 del codice di procedura penale). Ne consegue però che l'obbligo del rapporto sussiste per i mem-

bri del Parlamento, compresi coloro che fanno parte di una Commissione di inchiesta. La sussistenza dell'obbligo del rapporto per le Commissioni parlamentari di inchiesta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale, la quale nella sentenza del 22 ottobre 1975 relativa al conflitto di attribuzioni fra la Commissione antimafia e i Tribunali di Torino e di Milano ha affermato che, ove nel corso dell'indagine, vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all'autorità giudiziaria.

LO PORTO. Il caso è diverso: in quel caso c'è un conflitto fra i due poteri, ma nel nostro caso non c'è ancora.

PRESIDENTE. Ma da quel conflitto è derivata una sentenza della Corte costituzionale, che è questa.

RUBINO. Spetta a noi valutare i modi e i tempi.

DAMAGIO. Condivido pienamente la relazione dell'onorevole Scajola; e mi trovo d'accordo sulla proposta di un brevissimo rinvio, direi non tanto per approfondirla con gli elementi emersi dal dibattito di oggi quanto per vedere se ci sono altri elementi per integrarla, in modo però che non possa essere stravolta.

Quindi, questo brevissimo rinvio, a mio modesto avviso, dovrebbe servire soltanto per integrare, con quegli elementi, la relazione.

PRESIDENTE. Allora mi pare che la proposta che qui ha raccolto il consenso unanime sarebbe la seguente: prendere come base la relazione Scajola, tenere presenti tutti gli elementi che sono emersi nel corso della discussione di oggi (ci sono alcune precisazioni e qualche riserva), demandare all'Ufficio di Presidenza integrato dai due Coordinatori dei Gruppi di lavoro la ristestura di questo rapporto.

Ovviamente c'è da stabilire se la ristestura di questa relazione deve essere già di per sé atto conclusivo o se invece deve essere portata alla Commissione, come io ritengo che debba essere fatto in effetti.

L'Ufficio di Presidenza, con questa integrazione, si riunirà prestissimo e poi la Commissione deciderà, cioè varerà sostanzialmente la ristesura, nel tempo di otto giorni (credo non oltre, anche perché c'è un altro aspetto di cui oggi dobbiamo prendere atto e che si impone: in merito il Presidente del Senato mi ha fatto pervenire qualche considerazione).

SPATARO. Noi siamo per la trasmissione degli atti alla Magistratura.

PRESIDENTE. A me è parso di capire però che sull'obbligo non c'è questione. Ci può essere questione sul tempo e sui modi, sul contenuto se vogliamo, ma sull'obbligo — se è tale — non si discute. È un dovere.

**SEDUTA DELLA COMMISSIONE
DEL 18 DICEMBRE 1980**

Estratto del resoconto stenografico

PRESIDENTE. Secondo punto: Discussione sulla relazione dell'onorevole Scajola.

L'onorevole Scajola aveva completato e «rimesso una veste» alla sua relazione ed oggi questa relazione è lì.

Darei, quindi, la parola all'onorevole Scajola.

REINA. Pregiudizialmente, vorrei sottoporre alla Commissione una considerazione. La relazione Scajola, così come è stata vista nella seduta passata, avvierebbe un metodo di lavoro che, a mio avviso, si discosta dalla norma di legge. La legge prevede un'unica relazione e mi parrebbe che non possiamo fare relazioni settoriali e parziali, soprattutto anche perché ci mancherebbe la completezza delle valutazioni, del quadro di insieme della vicenda. A parte questo aspetto, se non ricordo male, sulla base degli elementi presenti alla Commissione, nella seduta passata sorse un orientamento: quello della riaudizione dei responsabili dell'ISES e dei responsabili dell'Ispettorato perché in termini più precisi la Commissione potesse loro sottoporre tutta una serie di questioni che fanno sorgere perplessità sull'operato. Allora, in via pregiudiziale vorrei proporre che la Commissione, prima di procedere alla lettura e alla discussione della relazione Scajola, effettui queste audizioni per il solo fatto che dai chiarimenti e dalla ulteriore deposizione dei responsabili dei due Enti si possa essere in grado di valutare gli elementi nuovi o di chiarimento che ci verranno offerti.

Riascoltando l'Ispettorato e l'ISES avremo elementi nuovi di chiarimento o avremo la conferma. Cioè saremo più compiutamente in grado di decidere sull'operato e sui fatti che costituiscono oggetto della relazione Scajola.

Saremo, dunque più compiutamente in grado di decidere sui fatti che costituiscono l'oggetto della relazione.

Quindi, io vorrei sottoporre questa proposta alla Commissione, di decidere, insieme alle altre audizioni, di riudire i responsabili dell'Ispettorato e dell'ISES per poi arrivare ad una relazione o ad un esame della questione con la decisione che la Commissione vorrà adottare, ma in questo caso compiutamente.

Non aggiungo altro sulla natura del problema che è stato sollevato, sulla figura di chi viene ascoltato dalla Commissione e su come è stato ascoltato. Mi pare che siano fatti di rilevanza giuridica, ma ininfluenti ai fini delle nostre determinazioni. Mi sembrerebbe un lavoro più organico, attento e più responsabile. Se la Commissione è d'accordo, stamattina potremmo decidere sul problema delle riaudizioni che, in ogni caso, si era deciso di fare.

SPATARO. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Reina, io credo che le audizioni dei responsabili dell'ISES e dell'Ispettorato si siano svolte regolarmente.

REINA. Io non ne ho messo in discussione la regolarità. Parlando di natura, non mi

riferivo alle deposizioni che sono state fatte, se in qualità di testi o meno.

SPATARO. Io credo che i dirigenti che sono stati ascoltati dalla Commissione abbiano reso le loro dichiarazioni con senso di responsabilità. Non penso che abbiano fatto dichiarazioni avventate, non suffragate da elementi di certezza.

REINA. Se non sbaglio, la Commissione era d'accordo nel volerli riascoltare anche su questi fatti. . .

SPATARO. Non mi pare o forse ho capito diversamente.

REINA. Quindi, mi sembra si sia verificato un fatto nuovo questa mattina.

SPATARO. Per me, almeno, non è nuovo. Pertanto, ritengo non necessario che la relazione di Scajola — che, tra l'altro, riporta delle frasi testuali ricavate dal complesso delle audizioni — venga sottoposto ad ulteriori verifiche da parte di chi ha reso queste dichiarazioni alla Commissione e che si possa procedere regolarmente sulla base delle audizioni acquisite e degli elementi messi in rilievo da Scajola nella sua relazione.

Per quanto riguarda la riaudizione dei dirigenti sia dell'ISES che dell'Ispettorato, mi sembra che nella trascorsa riunione questa esigenza sia stata evidenziata da diversi commissari (mi pare di aver capito così), per approfondire non tanto gli elementi che sono stati rilevati dalla relazione, quanto altri che sono stati citati in connessione con aspetti di cui ci stiamo occupando. Quindi, semmai, in tal senso noi abbiamo accolto l'esigenza di una riaudizione, mentre per gli aspetti specifici rilevati dalla relazione Scajola, siamo del parere che vengano riconfermati secondo gli obblighi e gli adempimenti propri della Commissione. Grazie.

RUBINO. Io sono sorpreso del fatto che finalmente si riprenda una tesi esposta da me nel corso dell'anno in altra sede. Avevo sostenuto che inviare un rapporto nella fase iniziale del periodo di approfondimento in cui noi siamo poteva anche apparire un gesto non

sufficientemente motivato, senza entrare nel merito del lodevole sforzo compiuto dall'onorevole Scajola. Non ponevo, quindi, il problema se dovesse o meno farsi, ma che il documento dovesse trasmettersi quando noi avevamo completato questa fase di lavoro che è diversa dalla prima nella quale abbiamo raccolto elementi molto generici, in particolare con una serie di audizioni sulla mancata attuazione dell'articolo 59. Ho fatto anche l'esempio che, nel corso della valutazione di questi fatti, ci eravamo imbattuti nella sigla SIA che, a mio parere, rappresentava una pista (per usare un linguaggio di moda) relativa ad altri episodi che potevano condurci all'approfondimento e quindi all'accertamento di fatti più rilevanti. In questo senso ritengo di interpretare l'intervento dell'onorevole Reina . . .

PRESIDENTE. Non credo che l'onorevole Reina abbia bisogno di essere interpretato; non è oscuro.

RUBINO. . . come adesione a questa parte, mentre resto in una posizione di disponibilità per quanto concerne il problema specifico, e cioè se ascoltare o meno e con quale veste. Ciò involge una serie di problemi perché queste persone sono venute (io non sono un giurista), hanno firmato; qual'era la natura della loro audizione? Ripropongo questo aspetto. È opportuno che noi procediamo per singoli, particolari invii e non attraverso un lavoro più completo, ad una valutazione che sia più globale rispetto alla parte del lavoro di accertamento? Poiché la domanda che avevo posto finisce col corrispondere alla sostanza dell'istanza dell'onorevole Reina. io finisco coll'aderirvi, pur con le riserve e le distinzioni espresse.

LA PORTA. Io non credo che sia necessario riascoltare gli ispettori; né avevamo deciso in questo senso. Se ricordo bene, si era detto che gli ispettori che avevano fatto quelle dichiarazioni avrebbero usufruito delle garanzie di difesa nel caso in cui, da parte della magistratura, ci fosse stato l'avvio di una iniziativa giudiziaria. Noi sottoponiamo alla magistratura la notizia di un possibile reato. Sarà poi la stessa magistratura a valutare se la notizia è fondata o meno e ad avviare, even-

tualmente, un procedimento. Nel caso di avvio di un procedimento, ciascuno degli interessati avrà tutta la tutela che la legge prevede. La tutela in questa sede, cioè nella sede di una Commissione che non giudica né eroga pene, mi pare non solo inutile, ma anche un modo per pasticciare cose che abbiamo sentito e che sono state dette. Per cui non credo utile, ripetuto, risentire gli ispettori, ma anzi lo ritengo dannoso ai fini della nostra attività e della nostra iniziativa.

BOTTA. Vorrei riepilogare per me stesso, non per interpretare, così come diceva poc'anzi l'onorevole Reina. Dopo la relazione dell'onorevole Scajola su particolari dichiarazioni fatte nelle audizioni degli ispettori, vorrei pensare ad un riassunto delle 150 pagine di quel giorno. Si è lasciato all'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana, integrato dai coordinatori, la proposta di presentarlo alla Commissione. Tale Ufficio ha rilevato (credo sia questo lo spirito della relazione e dell'onorevole Scajola) che era un po' poco prendere due dichiarazioni nel contesto generale del problema, proponendo di allargare la trattazione ai rapporti ISES/Ispettorato.

Vorrei dire, con la giusta osservazione del collega Reina, che praticamente noi anticipiamo un capitolo molto importante dell'inchiesta già da trasmettere alla Magistratura. Credo che sotto questo aspetto — al di là di quanto dovrà dire l'onorevole Scajola, che non conosciamo e che ritengo sia utile apprendere (salvo poi dibattere ed approfondire) — può essere necessario proprio perché noi non trasmettiamo solo una semplice dichiarazione di due righe (fra l'altro, si individua già l'articolo del codice penale, il che credo sia eccessivo da parte nostra). Tenuto conto che questa nostra trasmissione sarà già qualcosa di abbastanza sostanzioso in cui si inseriscono le dichiarazioni degli ispettori dell'ISES può darsi che sia indispensabile approfondirle perché ritengo che i rapporti Ispettorato/ISES siano il cuore dell'inchiesta. Se vogliamo trasmetterla, questa parte deve essere estremamente documentata ed allargata.

REINA. Vorrei fare una precisazione.

PRESIDENTE. Avendo sollevato il

problema, è giusto che faccia delle precisazioni.

REINA. Riferendomi a quanto ricapitolato dall'onorevole Botta, circa una relazione ai Presidenti della Camera e del Senato al fine di decidere se esistono elementi da sottoporre all'esame della magistratura ordinaria, ho espresso le mie perplessità perché si anticiperebbero, non in termini pasticciati, ma in termini molto confusi, generici e frettolosi, i fatti dell'inchiesta.

Forse i più importanti, che riguardano le attività dell'Ispettorato e dell'ISES. Quindi una relazione non approfondita, una relazione alla quale mancano gli ulteriori elementi che certamente le ulteriori audizioni, comprese quelle dei ministri, ci offriranno; una violazione della legge che stabilisce che la Commissione, a conclusione della propria attività, fa una relazione al Parlamento.

Quindi, collega La Porta, non si può parlare di pasticciare o di propositi di pasticciare.

LA PORTA. Non costringerci ad iniziative specifiche nostre.

REINA. Non voglio costringere nessuno, desidero che le iniziative della Commissione siano rivolte veramente all'accertamento della verità.

LA PORTA. Siamo d'accordo.

REINA. Allora, se siamo d'accordo non capisco né la fretta, né tutte le altre manifestazioni.

Il primo problema è se la Commissione deve adottare una relazione che praticamente dà una valutazione sull'ISES e sull'Ispettorato, quando invece sostengo (sono perplessità che ho sempre esternato) che la Commissione, a conclusione, fa la propria relazione. Questo non significa non rimettere al magistrato ordinario tutti quei fatti che, a giudizio sereno e obbiettivo qual'è sempre stato e quale sempre sarà della Commissione, possono ipotizzare fatti di reato. La maniera corretta è quella di pigliare gli atti che riguardano quelle circostanze e quelle ipotesi e rimetterli al magistrato. Ed a questo io sono favorevole. Questa tesi la sostenni nelle riunioni passate

Quindi, una cosa è rimettere al magistrato ordinario la conoscenza di fatti che, a giudizio della Commissione, possono costituire reato, un'altra cosa è fare una relazione sull'Ispettorato e sull'ISES che anticipa, senza avere però tutti gli elementi che certamente la Commissione avrà ascoltando le altre relazioni.

Il secondo problema era quello della riaudizione dei responsabili dell'ISES e dell'Ispettorato, ma non per riascoltarli sull'intera vicenda del terremoto, ma sulle questioni precise, limitate, identificate che agli occhi della Commissione si configurano come ipotesi di reato.

Posso portare un esempio. È stato detto in Commissione che l'8 per cento stabilito dalla convenzione era eccessivo, quando invece nello stesso periodo la Cassa per il Mezzogiorno, nelle convenzioni, dava l'11-12 per cento.

Debbo aggiungere che una delle ragioni che fu oggetto di discussione con la presenza del consulente giuridico Boschi, fu la maniera dell'audizione. Ritengo, quindi, sempre con il margine dell'errore umano, che la questione era acquisita, tant'è che si poneva il problema di come riascoltarli: se nella qualità di testimoni o invece proseguendo nelle audizioni parlamentari.

Nel precisare la mia proposta, per quest'ultima parte, desidero specificare che si riferisce soltanto a quelle frasi della loro deposizione che costituiscono oggetto dell'ipotesi di reato.

LA PORTA. È una questione molto delicata, però come Commissione un giudizio dovremo pur darlo. Il problema che solleva il collega Reina è un problema di particolare delicatezza per due ragioni. La prima è che nel corso di una audizione sono state fatte delle affermazioni che hanno rivelato la possibilità che siano stati commessi dei reati. Cosa vogliamo fare di queste dichiarazioni? Si è detto: diamone notizia al magistrato affinché con i mezzi di cui dispone e con le possibilità di difesa di cui gli interessati possono usufruire davanti al magistrato, con tutte le garanzie di legge, si potrà accertare se esistono o meno dei reati.

Su questo punto, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai coordinatori di gruppo, si è detto: anziché predisporre la pura e semplice comunicazione della notizia, configuriamo la nostra comunicazione come uno

stralcio della relazione che dovremo fare e diamo a questo stralcio delle conclusioni della Commissione il titolo «Rapporti tra Ispettorato e ISES». Questo per una ragione di stile, e per non dare eccessiva ed esagerata rilevanza alle frasi esposte. Non per nascondere e neppure per diluire le conclusioni della Commissione nel tempo. Siamo già in ritardo da questo punto di vista. Riascoltare gli interessati anche su quelle frasi specifiche noi riteniamo sia una perdita di tempo. Riascoltarli per chiedere se le hanno pronunciate? La registrazione è lì. Riascoltarli per farsi dire se quelle frasi corrispondevano al loro pensiero e se debbono o no essere modificate? Se quelle frasi lasciano spazio a ipotesi di reato, le chiariranno davanti al magistrato. Per richiedere nell'audizione l'ausilio di una assistenza legale? Se quelle frasi comportano l'avvio di un procedimento giudiziario, l'assistenza legale l'avranno davanti al magistrato.

Quindi, poiché non si toglie nulla a nessuno, non c'è alcuna necessità di cambiare le nostre decisioni. Potrei capire una riaudizione nel caso in cui avessimo bisogno di acquisire ulteriori notizie rispetto a quelle frasi, per un completamento ed un approfondimento; ma se non necessitano né ampliamenti né approfondimenti, tutto il resto rientra nelle normali procedure giudiziarie previste dalla legge del nostro Paese.

Abbiamo aderito volentieri, signor Presidente e signori Commissari, alla proposta di allargare la comunicazione fino a farle assumere questo carattere di stralcio della relazione; abbiamo aderito ben volentieri perché abbiamo riconosciuto le ragioni di stile, di forma, dei modi con i quali è opportuno avere un rapporto con la magistratura oltre che con i due rami del Parlamento, ma al rinvio francamente non aderiamo.

Ma c'è un'altra questione che il collega Reina deve comprendere. Si è detto che siamo pubblici ufficiali e che ciascuno di noi individualmente è responsabile delle cose che conosce. Questo è stato detto. Noi vogliamo dire che, per quel necessario clima di collaborazione che deve persistere in questa Commissione, non ci si deve costringere ad assumere iniziative di parte. Abbiamo già discusso di queste cose e Castoldi a nome nostro ha detto: Noi non intendiamo sottrarci ai nostri obblighi e vogliamo procedere.

Abbiamo trovato un modo per procedere; seguiamolo senza tentennamenti e senza perdere ulteriore tempo. Ascoltiamo la relazione Scajola e discutiamo su di essa. Siamo aperti alla discussione e pronti a concordare i termini della relazione stessa, anche sulle parole; ma, francamente, rinviare ancora per audizioni e riaudizioni non necessarie e tali, probabilmente, da «pasticciare» le cose, non ci pare opportuno. Questo deve essere molto chiaro.

REINA. Credevo di essere stato preciso. Qui nessuno si vuole sottrarre al dovere di riferire al magistrato. La relazione è cosa diversa. E il giudizio sull'ipotesi di reato, per esempio nel caso dell'ISES, mi lascia molto perplesso. Non si può stabilire l'esistenza di un reato perché nella convenzione è previsto l'8 per cento, e si suppone un interesse a lucrare di più. Questo è aberrante. L'impostazione del collega La Porta conduce a una diversa conclusione. Ricordo la deposizione del rappresentante dell'ENEL. Conteneva delle contraddizioni. Si manda al magistrato, e poi egli vedrà se c'è il reato?

LA PORTA. Noi segnaliamo la contraddizione.

REINA. Non è che la precisazione escluda l'invio delle carte al magistrato: anzi, gliele mandiamo con maggiore compiutezza. Non capisco il contrasto.

LA PORTA. Ma c'è.

CASTOLDI. Voglio ricordare brevemente, in particolare al collega Reina, che siamo in presenza di una relazione Scajola che è stata qui letta e stenografata, per cui rientra nei verbali ufficiali delle riunioni della nostra Commissione. Essa contiene l'individuazione di precise ipotesi di reato. Si è già detto che di fronte a questo fatto e al parere dei nostri consulenti giuridici, avremmo deciso di devolvere la questione alla Magistratura anche attraverso le forme suggerite dagli stessi consulenti, cioè attraverso una sorta di interposizione delle Presidenze delle Camere. Ora, noi dovremmo inviare la nostra relazione, contenente ipotesi di reato, ai Presidenti delle Camere perché la inviino alla Magistratura, ma

non lasciando, ovviamente, arbitri i Presidenti stessi.

PRESIDENTE. No.

CASTOLDI. Mi pareva di cogliere, nelle parole del collega Reina una sorta di subordinazione delle nostre decisioni al parere dei Presidenti delle Camere. Dico di no. Noi siamo responsabili di fronte alla Magistratura, eventualmente, per omissione di atti d'ufficio.

REINA. Non lo dico io, questo: è stato concordato nella riunione con il consigliere giuridico. Non è nemmeno una mia «invenzione».

CASTOLDI. A questo punto è intervenuta una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale si è arrivati ad una forma di mediazione suggerita dal collega Botta. Ha detto l'onorevole Botta: invece di proporre alla magistratura unicamente questi fatti indiziati di reato, stendiamo una relazione più complessa, che affronti tutto il sistema dei rapporti tra Ispettorato e ISES e, all'interno di questa, poniamo le nostre indicazioni per la Magistratura. Mi pareva che questo fosse l'accordo allora intervenuto.

REINA. Ci fu una mia riserva sul problema della relazione. Si tratta di una riserva mia e del mio gruppo.

LA PORTA. Siccome c'era stato un consenso...

CASTOLDI. Per non far perdere ulteriore tempo alla Commissione, diciamo che riaffermiamo la nostra volontà di andare avanti, proprio per non incorrere noi stessi nel reato di omissione di atti d'ufficio; rivolgiamo pertanto un invito a tutti i colleghi ad esprimersi al riguardo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'omissione degli atti d'ufficio il nostro esperto ci ha già chiarito che non esiste una scadenza. Naturalmente c'è una data di esame delle questioni, ma non c'è un termine.

CASTOLDI. C'è la sostanza, e il fatto che ormai abbiamo sentito la relazione Scajola.

REINA. Dev'essere chiaro che qui nessuno tende a non rimettere alla Magistratura.

LA PORTA. Su questo non c'erano e non ci sono dubbi.

GUSSO. Chiedo scusa se pongo domande su questioni forse già esaminate, ma sono arrivato in ritardo. Si parla di una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato nel corso della quale si sarebbero prospettate delle soluzioni: posso saperne qualcosa di più? Quali sono queste soluzioni?

PRESIDENTE. Si tratta della relazione Scajola, riveduta rispetto alla prima stesura e riconsiderata. Prima che il collega Scajola desse eventualmente nuova lettura di questo atto, il collega Reina ha posto una sorta di «pregiudiziale», dichiarando che, a termini strettamente procedurali, le persone (cioè l'ispettore e i responsabili dell'ISES), dovevano essere riascoltati per contestare loro le dichiarazioni che avevamo tratto dal verbale. Su tale posizione è sorta questa discussione.

GUSSO. Una cosa sono le parole che sono state dette in quelle audizioni ed altro sono i fatti. Nella relazione Scajola ci sono le parole e i fatti? O solo le parole che sono state pronunciate in quelle audizioni? Se sono solo le parole, nutro molte perplessità.

RUBINO. Le parole sono pietre.

PRESIDENTE. Mi pare che le parole abbiano un loro significato.

Propongo di sospendere per qualche ora la seduta. Potremo riprendere i nostri lavori alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 15,15).

PRESIDENTE. La riunione del Consiglio di Presidenza aveva portato, ad una pro-

posta formulata dall'onorevole Antoni, che io però non ricordo esattamente in questo momento. Forse l'onorevole Scajola la ricorda meglio di me.

SCAJOLA. Mi pare che il concetto espresso dall'onorevole Antoni, se non vado errato, sia questo: la disponibilità ad un rinvio per poter espletare una nuova audizione degli ispettori generali delle zone terremotate; con la condizione, però, che gli atti, in tutto e in parte, vengano tramessi all'autorità giudiziaria.

Comunque non mi pare che questa sia la risultanza concorde della riunione del comitato del Consiglio di Presidenza, ma solo una proposta tra le varie che sono emerse nell'ambito dei lavori.

SPATARO. Che significa questo concetto?

SCAJOLA. Cioè effettuare nuove audizioni, con l'impegno di mandare all'autorità giudiziaria gli atti sui fatti che potranno emergere, oltre che dalla mia relazione, anche dalle nuove audizioni.

CASTOLDI. Ritengo che il senso della proposta dell'onorevole Antoni fosse proprio questo: disponibilità, nella prima seduta dell'anno nuovo, a riascoltare gli ispettori interessati dalla relazione Scajola; decisione, in ogni caso, di inviare alla Magistratura, tramite la Presidenza delle Camere sia i risultati della prima deposizione che quelli emergenti dalle successive deposizioni.

SPATARO. Avrei bisogno che mi vengano ricordati da parte della segreteria i termini esatti dei nostri obblighi rispetto all'eventualità di un rinvenimento, nel corso delle audizioni e sulla base della relazione Scajola di notizie che possono ipotizzare estremi di reato, perché credo, a questo punto, che ci sia un problema di responsabilità individuale che è preminente rispetto agli atteggiamenti procedurali della Commissione.

Chiarito questo primo aspetto, devo dire che, in verità, questa proposta non è che la capisca molto bene. Si vuol mantenere a tutti i costi un clima unitario nei lavori della Com-

missione, però poi nei fatti sorgono questioni per le quali è difficile ricercare questa unità. L'unità serve se si fonda sulla chiarezza e sulla volontà di rigoroso accertamento di tutte le responsabilità, altrimenti diventa unanimità, cioè confusione. Ciò, secondo me, potrebbe complicare ulteriormente le cose. Quindi, esprimo questa mia preoccupazione rispetto alla proposta.

RIGGIO. Io ritengo che le perplessità dell'onorevole Spataro abbiano fondamento, nel senso che dobbiamo valutare con molta attenzione quello che andiamo a trasmettere.

BOTTA. Dopo la richiesta di stamane, illustrata dal collega Reina, penso che sia utile ed opportuno un rinvio alla prima seduta del prossimo anno, con una audizione che possa meglio chiarire i termini di quanto era stato oggetto dell'audizione dei funzionari sia dell'ISES che dell'Ispettorato. Si tratta di esaminare in modo approfondito e di trasmettere poi, se se ne verificheranno le condizioni, gli atti alle Presidenze della Camera e del Senato per le successive trasmissioni alla Magistratura.

Posso comprendere le perplessità circa la relazione che doveva « vestire » questi atti che riguardano i problemi dell'ISES e dell'Ispettorato, che, a mio giudizio (già l'ho ricordato stamane), sono un po' il cuore della situazione.

Quindi la mia proposta sarebbe quella di fare questa ulteriore riflessione, rinviando ogni decisione alla prima seduta del 1981.

PRESIDENTE. Premesso che non possiamo mettere in votazione principi di riflessione, noi, siccome siamo in una fase che possiamo chiamare procedurale, dobbiamo motivare, su una informativa, su dei documenti da cui risultano le dichiarazioni rese a questa Commissione, verbalizzate e firmate da chi le ha fatte, una eventuale verifica ulteriore con coloro che le hanno espresse. Allora dobbiamo essere molto precisi, anche perché chi viene nuovamente convocato deve sapere a che titolo ciò è effettuato. Io credo che questa Commissione abbia una esigenza fondamentale di presentazione di se stessa e non può dire a persone che sono state già convocate ed hanno firmato quello che hanno detto: «Adesso ce lo volete rispiegare?»

BOTTA. Non per ritornare su quelle che erano le prime relazioni del consigliere giuridico Boschi, ma posso dire che quello che è poi stato il riassunto fatto dal collega Scajola è difforme in modo totale; da quanto invece è stata la dichiarazione (ripeto qui quello che ho detto l'altra volta). Ad esempio, Cammarata non diceva assolutamente che i progetti si approvavano in questo modo all'Ispettorato; diceva che è una prassi da considerare costante nell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Allora siamo più precisi e diciamo che ci sono alcune dichiarazioni rese che devono essere verificate con l'interessato, cioè con chi le ha fatte. Questo ha un senso; altrimenti sono altre valutazioni, a mio avviso.

BEVILACQUA. Noi non abbiamo ancora esaminato quello che è il frutto di una rielaborazione della relazione. Siamo ancora alla relazione Scajola nella precedente edizione, mentre sono state affacciate due tesi: una di riascolto eventuale di talune dichiarazioni rese, l'altra, invece, di invio alle Presidenze della Camera e del Senato per un eventuale inoltro degli atti alla Magistratura.

A me pare di aver capito, da una dichiarazione che complessivamente abbiamo apprezzato, che l'amico Scajola si sia lasciato guidare e assistere giustamente — come peraltro era doveroso che facesse — da un consulente giuridico penale. Quindi, un apprezzamento ed una valutazione, direi, unilaterale.

Lei ricorderà, onorevole Presidente, che da qualche tempo a questa parte insisto perché questi giudizi abbiano carattere di collegialità, perché stiamo vivendo...

PRESIDENTE. La relazione serve affinché la Commissione si pronunci collegialmente.

BEVILACQUA. Viviamo in un clima di sospetti, noi stessi rischiamo di essere sospettati laddove non dessimo luogo ad adempimenti che non solo derivano dalla legge; è anche un problema morale. Nulla vieta che ci possa essere un approfondimento anche con altra consulenza, signor Presidente, e riavendo qui qualcuno che ad una dichiarazione abbia

dato una certa interpretazione; nulla vieta che si possa fare senza incorrere in nessuna sanzione penale. Non mi si può vietare di chiedere ulteriori chiarimenti su quanto qui dichiarato e registrato.

Circa la proposta di rinvio, sarei per una linea mediana; si potrebbero intanto approfondire questi concetti che hanno reso possibile al nostro consulente giuridico la formulazione di un parere: addirittura in quella relazione si formulano dei giudizi. Perché non ascoltare altri anche come consulenze di carattere collegiale? Perché solo Boschi e non altri?

LO PORTO. Il consulente si accetta come tale.

BEVILACQUA. Scajola è stato aiutato in questa sua relazione da un consulente giuridico.

LO PORTO. È il consulente della Commissione e non dell'onorevole Scajola.

BEVILACQUA. L'onorevole Scajola si è riferito a questa consulenza. Qualcuno dice che non è detto che tutto debba finire all'unanimità; sarebbe auspicabile però, per il buon andamento dei lavori, che questo si verificasse una volta tanto per dare il segno della serietà con la quale questa Commissione ha finora operato. Nulla vieta, senza incorrere in nessuna sanzione penale, che si possa riavere qui qualcuno, atteso che il consulente ha interpretato queste dichiarazioni quale segno evidente di una disattenzione amministrativa. Non vedo perché non si abbia la possibilità di vedere intanto la relazione e di portare qui l'ispettore che ha dichiarato tutto questo per poter cogliere il senso di tali dichiarazioni.

PRESIDENTE. Questa sua conclusione è quella che da questa mattina non riusciamo a tirar fuori. Quando lei dice: «se cominciassimo a vedere queste cinque o sei pagine ...».

BEVILACQUA. La relazione dell'onorevole Antoni mi pare più delicata di quella dell'onorevole Scajola.

PRESIDENTE. Un giudizio lo si dà discutendo, perché la seconda relazione lei non la conosce.

BEVILACQUA. Non la conosco ma in linea di principio dico che quando si fanno queste cose, parlo delle responsabilità, desidero sapere quando scatta l'eventuale responsabilità personale e quando interviene; interviene quando nella mia coscienza ho elaborato e ignoro o faccio finta di non sapere. Credo che nessuno abbia fatto finta di non sapere, credo che da questo momento nessuno di noi si possa rendere responsabile di omissione o di fatti che non siano in aderenza con i nostri doveri. Nella richiesta di un eventuale riascolto, revisione o rielaborazione non c'è niente di strano. Mi rifaccio alla proposta dell'onorevole Botta alla quale aderisco, sostenendo l'opportunità di riesaminare il problema nella prima seduta del 1981.

LAZZARI. Signor Presidente, sono nettamente contrario ad un rinvio ulteriore perché, se ci incamminiamo per la strada della verifica delle verifiche, ci incamminiamo su un cammino praticamente senza fine.

Ritengo che la relazione dell'onorevole Scajola sia un documento di estremo rigore e soprattutto di estrema serietà. Si potrà o non si potrà mettere in dubbio la validità del parere del consulente giuridico che si è espresso sulla base di una valutazione, credo, generale e di una cognizione notevolmente approfondita; non ha certamente affrontato questo tema così all'improvviso, c'è un retroterra di riflessioni dietro la relazione Scajola. Ritengo che, se cominciamo a deviare con supplementi ulteriori, non so quando potremo arrivare ad una conclusione. Mi sembra che non caschi il mondo se ad un certo momento decidiamo, anche confrontandoci, di inviare la relazione con tutto quel che segue alla Magistratura, perché pare anche la via più breve. Questo non significa condannare nessuno. Noi abbiamo un problema davanti, facciamo una nostra valutazione, sarà poi la Magistratura a esprimere, diciamo, un giudizio conclusivo.

A me sembra estremamente pericoloso questo rinvio continuo perché non porta a nessuna conclusione; rischiamo soprattutto di innescare una serie di processi che poi certamente non

finiranno mai. Non considero l'atto della trasmissione come un atto terroristico che vuole segnare la condanna di qualcuno. Si parte da una constatazione, ci sono valutazioni precise, c'è il parere di un consulente, c'è una relazione del deputato segretario; su questa base ci muoviamo. Mi sembra che questo sia un modo di muoversi e di giungere a soluzioni concrete abbastanza serio e consapevole.

BOTTA. Mi riferisco sempre allo schema della prima relazione Scajola, all'ultima pagina, per rispondere all'osservazione del senatore Lazzari: già l'altra volta avevo detto che non ero d'accordo nel prendere tutto a scatola chiusa. Visto che non conosco la nuova relazione, non posso che riferire sull'ultima conoscenza della Commissione.

Nell'ultima pagina della prima relazione il dottor Poggioni dell'ISES ha affermato: «poiché l'ISES era avida di queste percentuali di lavoro perché servivano a sopravvivere, a far fronte ai pagamenti che comportavano responsabilità penali, aveva tutto l'interesse ad incassare prima». Sinceramente non riesco a vedere in queste dichiarazioni quello che potrebbe essere il *fumus* di qualcosa che sia responsabilità penale. È stato detto che avevano necessità di incassare prima per poter pagare il personale.

CASTOLDI. Prima e di più, se andiamo a rileggere i testi delle dichiarazioni.

REINA. Era dell'8 per cento.

CASTOLDI. No. L'interesse dei dirigenti dell'ISES era di avere maggiori lavori e importi per accrescere la loro disponibilità finanziaria. È stato dichiarato *apertis verbis* dai dirigenti dell'ISES.

BOTTA. In un altro punto c'è scritto: «il funzionario dello Stato non ha operato in un certo modo e, quindi, doveva fare eccetera».

Prima di dire queste cose, c'è un approfondimento da fare; non si possono subito richiamare articoli del codice penale su queste cose. Effettivamente, la nuova relazione inquadra tutto in modo diverso e ci dà motivo di riflettere su queste affermazioni. Altrimenti, su que-

sta relazione non mi sento di potere in coscienza . . .

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: l'onorevole Scajola potrebbe fare, sulla base dell'altra discussione che abbiamo avuto, le sue comunicazioni oggi. Dopo potremmo prendere la decisione circa l'ammissione o meno di nuove audizioni. Ci sarebbe una continuità.

LO PORTO. Le nuove audizioni rispetto alla prima relazione Scajola.

PRESIDENTE. L'altra volta avevamo sentito la relazione dell'onorevole Scajola e ne era nata una discussione, si era stabilito di demandare all'Ufficio di Presidenza le conclusioni da trarre da quella relazione. L'Ufficio di Presidenza si è riunito per tre ore la settimana scorsa ed ha tratto alcune conclusioni ed ha pregato l'onorevole Scajola di tenere presente quella discussione. L'onorevole Scajola ha già pronta una valutazione di quello che è avvenuto.

Se prendiamo conoscenza di questo, mi pare che diventi logica la richiesta che da questa mattina ci ha formulato l'onorevole Reina ed altri colleghi, Botta, Bevilacqua, eccetera: vale a dire, che di alcune di quelle affermazioni vengano riascoltati gli autori o non vengano riascoltati, per potere avere più chiarezza in materia. Se permettiamo all'onorevole Scajola di riportare questa breve rielaborazione a nostra conoscenza, potremmo andare avanti con un minimo di continuità.

LO PORTO. Se dobbiamo discutere circa una proposta di riconvocazione . . .

PRESIDENTE. Dobbiamo prima ascoltare quello che dovremmo discutere.

LO PORTO. Ritengo che non ci sia bisogno di ascoltare la seconda relazione Scajola per decidere su questo. Le audizioni sono avvenute e dobbiamo trarne gli effetti. Il principio della ritrattazione in sede di Commissione d'inchiesta non può sussistere, non ha nessun valore. Questo deve essere chiaro. Prendiamo atto di quello che hanno detto non c'è ripeti-

zione o modificazione di quello che hanno detto perché non siamo in tribunale.

BEVILACQUA. Vorrei chiarire questo aspetto: l'onorevole Scajola riferisce alla Commissione e la Commissione decide di affidare alla Presidenza una valutazione, per poi rappresentare stessa sul rielaborato. Sto ricordando a me stesso ed ai colleghi il mandato che ha avuto l'Ufficio di Presidenza. Circa la relazione e la rielaborazione, credo che non ci sia nessuna disattenzione ma certamente nessuno potrà ignorare le bobine.

Il Presidente propone, in sostanza, di ascoltare l'elaborato dell'Ufficio di Presidenza sulla scorta della relazione. Mi pare che su questo non ci siano difficoltà; concordo, pertanto, con la proposta del Presidente di ascoltare l'onorevole Scajola.

LO PORTO. Le cose che non si possono fare, non si possono fare anche se siete tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza dovrà pur riferire.

LO PORTO. Non siamo in un tribunale; siamo un organo politico e prendiamo atto di quello che abbiamo raccolto allo stato dei fatti. Quando siamo al nodo di un problema, non possiamo ricominciare dall'inizio. Siete padronissimi di assumervi tutte le responsabilità ma queste sono di ordine politico, non giudiziario. Su questo non ci piove.

Faccio presente, signor Presidente, che su questa materia assumerò un atteggiamento estremamente rigoroso.

CASTOLDI. Se l'onorevole Scajola ha considerazioni aggiuntive da fare, lo ascolteremo; altrimenti, sarebbe più opportuno che ci venisse distribuita la relazione che potremmo leggere sospendendo brevemente la seduta.

REINA. Cerchiamo tutti una maniera per riuscire a trovare una soluzione alla problematica posta; forse, impegnati nello sforzo di trovare una soluzione, la complichiamo, introducendo elementi, argomentazioni, proposte, accenni di proposte, che magari posso-

no non essere strettamente attinenti alla problematica sollevata.

Io non voglio ora riepilogare problemi e criteri che ho già sottoposto stamattina alla Commissione e ai quali, a mio avviso, la Commissione deve rigorosamente attenersi. Se lo si ritiene utile, il collega Scajola può dar lettura delle cinque pagine, come le chiama il Presidente; comunque, devo dire che è stata già avvertita — ed è ribadita da più parti anche in questa seduta — l'esigenza di una riaudivizione su fatti e circostanze particolari.

PRESIDENTE. Ma, infatti, è proprio per poter a maggior ragione valutare su questo, che dobbiamo almeno avere una base. Perché, collega Reina, lei avanza una proposta, che ha già avanzato stamane e che ora ci ripete. Allora, o su questa proposta decidiamo adesso, senza aver conosciuto l'ultimo lavoro che è stato svolto per mandato vostro dal Consiglio di Presidenza; però a me pare logico che questo lavoro sia brevemente illustrato. Dopodiché decideremo sulla proposta. Decidete voi; ma francamente non vedo in che altro modo potremo uscire da questa *impasse*.

LO PORTO. Signor Presidente, anzitutto io debbo scusarmi con la Commissione per la mia assenza di questa mattina. Ho bisogno, perciò, che mi spiegate una cosa. La richiesta dell'onorevole Reina di ripetere le audizioni...

REINA. Questo è un suggerimento che ci è stato dato in ufficio di Presidenza dal consulente giuridico Boschi.

LO PORTO. Del quale l'onorevole Reina si fa formale proponente. Questa richiesta riguarda gli argomenti dei quali hanno parlato i responsabili della ricostruzione e in base ai quali la relazione Scajola è stata redatta?

PRESIDENTE. Alcuni.

LO PORTO. Ma allora, se gli argomenti sono questi, non c'è consulente al mondo che abbia potuto avanzare quella richiesta trovando consenziente il modesto parere del sottoscritto! A parte una certa infarinatura di carat-

tere giuridico che anche io posso avere, ripeto che siamo un organo politico, che pertanto dobbiamo solo prendere atto di certe cose che qui ci sono state dette con l'impegno di sottoscriverle e in base alle quali un relatore ci ha proposto certe misure da prendere. Sulla valutazione e sull'approvazione o meno di queste misure e sulla relazione discuteremo dopo. Io non voglio ora discutere nel merito della relazione stessa; è il principio che devo respingere. Noi non potremo mai ricorrere alla ripetizione delle audizioni ogni qualvolta saremo di fronte ai grossi problemi che pone una relazione come quella dell'onorevole Scajola. La ripetizione della audizione, sugli stessi argomenti in base ai quali è stata redatta la relazione, non può avvenire. Noi potremo bocciare la relazione; ma la ripetizione delle audizioni sugli stessi argomenti è irrituale ed io la definisco politicamente irresponsabile.

PRESIDENTE. Mi consente, onorevole Lo Porto. La questione non è stata ancora posta come discussione, cioè come decisione. C'è una richiesta, avanzata stamane dal collega Reina. Ora non facciamo la pregiudiziale della pregiudiziale! Nel momento in cui dovremo prendere una decisione, lei esporrà le sue tesi e vedremo gli orientamenti della Commissione. Adesso il problema è se vogliamo, come io credo doveroso, inevitabile, logico, prendere conoscenza di quanto elaborato dal collega Scajola. Questo mi pare sia opportuno; perché è su questo che poi si può innestare la pregiudiziale di aprire un confronto su alcune dichiarazioni rese.

LO PORTO. Su quelle già rese non si può. E su questo non c'è maggioranza che mi possa convincere del contrario!

REINA. Vorrei far osservare al collega Lo Porto che il responsabile dell'Enel di Palermo è stato riascoltato e queste obiezioni non furono sollevate. . .

LO PORTO. Non c'era una relazione di questo tipo!

REINA. . . . perché la Commissione ritenne che fossero necessari alcuni chiarimenti. Il Giurì d'onore non ha avuto difficoltà ad

ascoltare il suo collega Pisanò! Questa non è una Commissione politica; è una Commissione d'inchiesta!

LO PORTO. Onorevole Reina, il presidente dell'Enel fu ascoltato la prima volta non sotto forma di audizione; fu una visita che noi facemmo a Palermo.

REINA. Fu riascoltato una seconda volta!

LO PORTO. Fu ascoltato la seconda volta come audizione; la prima volta fu una inutile convocazione di carattere meramente celebrativo.

CASTOLDI. Ribadendo la nostra intenzione di andare avanti sulla strada che ci pare la più logica, cioè quella di rassegnare alla Magistratura gli elementi emersi dalle audizioni, ritengo che in questo momento sia opportuno ascoltare la relazione rielaborata dal collega Scajola, per vedere se sul piano formale questa può rispondere alla esigenza di dare un quadro più completo nel quale inserire le ipotesi di reato che noi abbiamo avanzato. Il che non significa che una eventuale discordanza di pareri rispetto alla relazione stessa non ci consenta o non ci imponga di andare avanti, sulla strada che avevamo già stamattina indicato. Ma bisogna comunque sentirla!

LA PORTA. Anch'io ritengo che la possiamo sentire.

PRESIDENTE. Allora se la Commissione è d'accordo, ascoltiamo l'onorevole Scajola.

SCAJOLA. Anzitutto, vorrei dire, visto che sono stati fatti dei paralleli e dei confronti, che il compito che era stato affidato al sottoscritto era, evidentemente, qualitativamente molto diverso da quello che era stato affidato al collega Antoni, al quale era stato chiesto di svolgere una nuova indagine per verificare eventuali collegamenti o intrecci che vi potessero essere tra le varie ditte appaltatrici dei lavori, o almeno tra quelle ditte che apparivano più ricorrentemente. L'onorevole Antoni ci ha riferito con una completa e dotta relazione

anche delle estreme difficoltà che ha incontrato in questa sua indagine, a causa delle insufficienti disponibilità di dati e della insufficiente collaborazione che al momento, secondo Antoni, era stata fornita dalla Guardia di finanza. Per cui aveva chiesto che il suo lavoro fosse continuato e portato a termine da parte del comitato presieduto dal collega Botta.

Il compito che era stato affidato al sottoscritto era estremamente più chiaro e semplice, o quanto meno più chiaramente definito: si trattava di verificare un resoconto stenografico e sulla base di quanto appariva da questo, quindi al di là di valutazioni dirette e di confronti tra quello che era stato dichiarato sullo stenografico ed i fatti reali, verificare se vi fosse la possibilità di ravvisare estremi o ipotesi di reato. Questo è il tipo di lavoro che io dovevo svolgere e che ovviamente, data la sua tecnicità, richiedeva una collaborazione ed una consulenza di carattere giuridico, come quella di cui mi sono avvalso per portare alla Commissione una relazione che doveva essere estremamente semplice, chiara e comprensibile per far capire il senso delle conclusioni e dei proponenti del relatore stesso. Sulla base di quello che è stato il dibattito approfondito che c'è stato nell'ambito della Commissione in più di una riunione, e alla luce dei suggerimenti e delle indicazioni che sono venuti nella riunione del comitato di Presidenza allargato ai rappresentanti dei due gruppi di lavoro con la presenza degli esperti giuridici, ho predisposto un testo di relazione che tiene conto di quelle indicazioni e della necessità di redigere una relazione da portare all'esterno e che quindi necessariamente deve avere anche una serie di premesse e di indicazioni. Perciò, la relazione inizia con una descrizione di quello che è l'Ispettorato generale per le zone terremotate, perché è sorto e quali sono le sue motivazioni.

Il secondo punto è quello relativo alla descrizione e alla rappresentazione di quello che è l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e delle funzioni che ha avuto nella zona del Belice a seguito degli eventi calamitosi. Il terzo capitolo riguarda un esame delle convenzioni che sono state stipulate tra l'Ispettorato generale per le zone terremotate e l'ISES. Il quarto punto è relativo a considerazioni giuridiche che emergono dall'analisi e dalla lettura

delle convenzioni. E qui c'è una delle cinque pagine, cui accennava il Presidente, che necessariamente devo leggere. Leggerò solo la parte di maggiore interesse.

«Ciò posto, suscita perplessità che contrariamente al tipo di affidamento, alla stessa espressione legislativa, che parla di progettazione e di esecuzione di lavori, all'ISES sia stata anche attribuita la facoltà di bandire gare e stipulare gli appalti, pur dovendo gli elenchi delle ditte invitate essere approvati dall'Ispettorato, che si riservava il diritto di approvare anche i contratti. La facoltà in parola, importava una latitudine operativa notevolmente più vasta di quella compatibile con una delega interorganica. Le perplessità sono tanto più vive considerando che, ai sensi dell'articolo 6 delle convenzioni lavori, l'ISES era compensata con la percentuale dell'8 per cento calcolata sull'ammontare netto dei lavori, delle perizie suppletive, delle revisioni dei prezzi. Ciò poteva indurre nel largheggiare nelle perizie suppletive, che non imponevano nuova gara e per le quali determinanti erano i poteri derivanti dalla direzione dei lavori, e nella concessione di proroghe all'ultimazione dei lavori, direttamente influenti sulla revisione dei prezzi, ed anche esse rientranti nella competenza della direzione dei lavori. A conferma di questa oggettiva situazione, si debbono ricordare le significative dichiarazioni rese alla Commissione dall'ex capo dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, ingegner Arrigo Fratelli, e dell'ex direttore generale dell'ISES, grand'ufficiale Assuero Poggioni. In particolare quest'ultimo ha affermato: «Poiché l'ISES aveva esigenza di incassare queste percentuali di lavori, perché servivano per pagare gli oneri, per far fronte ai pagamenti che comportavano responsabilità personali e penali, aveva tutto l'interesse ad incassare prima».

Si è ricordato che l'affidamento era limitato alla progettazione e esecuzione degli alloggi e di altre opere di edilizia.

Questa parte della relazione si può anche saltare.

«Ulteriori rilievi circa il contenuto e la legittimità delle convenzioni lavori riguardano: a) le modalità di pagamento del compenso pattuito, che doveva essere corrisposto per la metà dell'atto dell'approvazione del progetto.

Non è spiegato se la somma così pagata venisse recuperata nel caso di inesecuzione dell'opera anche per cause non imputabili all'Ispettorato generale; ma è da ritenere di no, considerato che per l'analoga ipotesi, annullamento di un progetto di massima, sarebbe stato corrisposto un compenso nella misura rispettivamente dell'1 e del 4 e mezzo per cento. *b)* Le perizie di varianti, per le quali sarebbe stato corrisposto un compenso del 4,50 per cento nel caso di revisione sostanziale e strutturale di parte o di tutte le previsioni originarie. La clausola presta il fianco a perplessità in mancanza di specificazioni circa le probabili cause delle varianti, e tenuto conto dei penetranti compiti preparatori dei progetti affidati all'ISES e della possibilità per essa di indagini e consulenze, le cui spese andavano integralmente rimborsate con le maggiorazioni del 2 per cento per le consulenze e dell'8 per cento per le indagini. L'entità del compenso (8 per cento, al netto del costo delle indagini e consulenze) appare eccessiva; non esistono disposizioni circa le percentuali né per le vere e proprie concessioni, né per gli affidamenti; in via indicativa, però, va tenuto presente che per il caso della concessione, che è ben più importante, assumendo il concessionario l'onere dell'anticipazione dei finanziamenti, per prassi la percentuale è del 5 per cento.

Inoltre, le disposizioni sulle progettazioni delle opere pubbliche determinano nel 10 per cento l'utile per l'appaltatore, a cui carico ovviamente è il rischio dell'opera, oltre all'onere delle spese di costruzione, pagate solo secondo stadi di avanzamento a partita chiusa. Comunque, è significativo notare che negli incarichi ai propri progettisti l'ISES fa riferimento alle tariffe professionali degli architetti e ingegneri. Se le prestazioni demandate all'ISES fossero state compensate in base a tali tariffe, la percentuale massima sarebbe stata del 2,154 per cento (caso delle strutture in cemento armato, richiedenti particolare studio tecnico in zona sismica) eccedendo le convenzioni i 5 miliardi.

Ciò senza tener conto della riduzione del 20 per cento, trattandosi di opere pubbliche, riduzione invece richiesta all'ISES dai propri progettisti, per i quali la percentuale massima risultante dalle prestazioni parziali loro affidate ammonta allo 0,69 per cento».

E quindi l'ultima parte, che è quella che ha fatto più propriamente oggetto della mia precedente relazione. «L'ISES veniva a configurarsi come una stazione appaltante sottoposta all'alta sorveglianza dell'Ispettorato generale per le zone terremotate. Un rapporto di controllo, quindi, tra ISES e Ispettorato, nel quale quest'ultimo doveva assumere il ruolo di controllore, garantendo la correttezza della gestione tecnico-amministrativa di ogni appalto. Le perizie di variante, pertanto, venivano apportate dal direttore dei lavori, nominato dall'ISES, redatte dallo stesso istituto e sottoposte ad approvazione del capo dell'Ispettorato previo parere obbligatorio del comitato tecnico-amministrativo.

Presso l'Ispettorato era anche costituita la Commissione tecnica che aveva il compito di redigere i programmi di opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici nelle località in cui avrebbero dovuto sorgere i nuovi centri abitati.

La commissione, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, era composta dal capo dell'Ispettorato in qualità di presidente, da due rappresentanti designati rispettivamente dall'assessorato allo sviluppo economico e dall'Assessore all'urbanistica della Regione siciliana, dagli ingegneri capo del Genio civile delle province di Agrigento, Palermo e Trapani e da due nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione d'inchiesta il 14 ottobre 1980 a proposito dell'attività di questa commissione tecnica sono emerse alcune contraddizioni. L'ex ispettore generale ing. Corona ha affermato che i verbali nn. 1 e 2 della commissione tecnica nonché la relativa determinazione delle opere da costruire sono state fatte sulla carta senza conoscere il terreno su cui dovevano essere fatti i nuovi insediamenti. Il verbale n. 1 della riunione della commissione, presieduta all'epoca dallo stesso ing. Corona, smentisce questa affermazione laddove si afferma che «per la redazione dei programmi il presidente comunica che è già stata condotta la preliminare rilevazione di dati dei centri da trasferire».

Altre dichiarazioni quelle rese dall'ing. Fratelli ex ispettore generale, che ha portato a

conoscenza della Commissione di essere sottoposto a procedimento penale per aver provveduto all'affidamento dei lavori relativi ad opere importanti, come gli svincoli stradali di Partanna, alla stessa impresa già appaltatrice includendoli in perizie di variante anziché facendone oggetto di un apposito distinto appalto, trattandosi in realtà di opere nuove e non certo di varianti all'opera originaria.

Anche questo è motivo di riflessione, discostandosi simile modo di procedere in maniera assoluta da un corretto modello di gestione tecnica ed amministrativa.

L'ing. Giandomenico Cammarata, ispettore generale per le zone terremotate, ha ammesso di fronte alla Commissione l'esistenza, presso l'Ispettorato, della prassi di approvare progetti per i quali il relativo finanziamento era *ab initio* insufficiente. Suo dovere di funzionario dello Stato sarebbe stato quello di prospettare a chi di dovere tale carenza; invece, forse anche — dal suo punto di vista — a fin di bene, preferiva approvare i progetti pur sapendo che durante l'esecuzione delle opere sarebbe emersa la necessità di approvare delle varianti. Queste varianti non erano, quindi, dovute a fatti nuovi venuti in essere durante l'esecuzione ma erano chiaramente previste. Anche questo comportamento appare non corretto, tenuto soprattutto conto che la prassi amministrativa e di recente la stessa legislazione sono decisamente orientate verso la suddivisione del progetto generale di un'opera in lotti funzionali da realizzare man mano che si rendano disponibili i finanziamenti, nel caso in cui lo stanziamento non sia bastevole al completamento dell'opera.

Nel corso delle audizioni dei responsabili dell'ISES si è posto l'accento sul fatto che i tempi di realizzazione dei progetti risultano molto spesso quadruplicati e quintuplicati rispetto alle previsioni, a motivo principalmente della concessione di proroghe proposte dai direttori dei lavori nominati dall'ISES. Gli stessi dirigenti dell'ISES si dovevano rendere ben conto della abnormità della cosa. Proroghe che portavano un vantaggio all'ISES e chiaramente un danno allo Stato con l'aumento delle spese che ne derivavano. Si tratta di esaminare se esse siano state accordate sulla base di una adeguata giustificazione. Questa indagine sarà svolta nel prosieguo dei lavori

della Commissione. Per ora ci si limita a citare solo un esempio, relativo ad un appalto per urbanizzazione primaria dato in Camporeale: per l'esecuzione dell'opera, che subì una serie di varianti, si sono concesse sospensioni per un totale di 906 giorni, di cui ben 650 per maltempo».

Poi ci sono delle conclusioni, che non so se sia il caso di leggere.

Le conclusioni comunque potrebbero essere queste:

«Dall'esame compiuto nella relazione che precede, si può dire che risulti con sufficiente chiarezza un complesso di manchevolezze e disfunzioni amministrative che stimola, in presenza di un evento sismico nell'Italia meridionale ancor più grave di quello del Belice, una riflessione, per evitare che modelli operativi e strutture palesemente inadeguate vengano riprodotti in altre tragiche circostanze a seguito di calamità naturali.

La Commissione di inchiesta, per l'eventualità che dalle considerazioni sopraesposte possa prendere corpo qualche ipotesi di reato, ritiene di dover trasmettere questa prima relazione, oltre che alle Presidenze delle Camere, anche alla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo».

PRESIDENTE. A questo punto c'è la questione pregiudiziale, o procedurale, che ulteriormente potrebbe essere posta; ed è quella che stamane l'onorevole Reina ci ha illustrato.

CASTOLDI. Vorrei intervenire sulla relazione rielaborata dal collega Scajola.

Io penso che questa relazione corrisponda alle indicazioni che sono emerse dall'Ufficio di Presidenza di una decina di giorni fa, nel corso del quale si era dato mandato all'onorevole Scajola stesso di ampliare la sua relazione integrandola con un quadro complessivo dei rapporti che si sono venuti a stabilire per forza di legge tra l'ispettorato e l'ISES, e in questo quadro inserire quelli che erano i sospetti di imputazioni e ipotesi di reato già evidenziati dal collega Scajola nella prima stesura della sua relazione.

Io penso che in realtà il collega Scajola abbia assolto in maniera egregia questo suo compito. Non si tratta, qui, di uno stralcio della relazione complessiva, perché ritengo

che per quest'ultima alcune integrazioni si dovranno fare; si tratta semplicemente di un documento nel quale si spiegano al magistrato quali rapporti si siano stabiliti tra l'ISES e l'Ispettorato e, nell'ambito di questi rapporti, quali sono i sospetti di reato che noi abbiamo potuto intravedere attraverso le audizioni.

Ora, per quel che ci riguarda, noi non riteniamo di aver ancora bisogno di ulteriori riflessioni. Riteniamo che le conclusioni a cui il collega Scajola giunge e che prospetta alle Presidenze delle Camere, e quindi alla Procura generale della Repubblica di Palermo, siano aderenti all'impegno che noi avevamo già espresso nelle precedenti sedute e che qui riconfermiamo. Non soltanto per non essere accusati di omessa denuncia, ma soprattutto perché le cose che emergono dalle dichiarazioni che abbiamo sentito e che sono trascritte fedelmente corrispondono alle conclusioni cui perviene la relazione Scajola. Per questo, quindi, riteniamo praticamente conclusiva, la seconda relazione Scajola, perché completata di quegli elementi integrativi che meglio rendono il quadro del sospetto *fumus* di reato. Per cui esprimo il parere che si debba anche procedere secondo le indicazioni contenute nell'ultima parte della relazione.

GUSSO. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti.

Mi pare che nella relazione ci si soffermi nella prima parte su una percentuale dell'8 per cento come compenso all'ISES per l'esecuzione di una certa serie di prestazioni. Si fa certamente il confronto con quella che avrebbe potuto essere la percentuale in seguito alla applicazione delle tariffe professionali.

Abbiamo complessivamente l'8 per cento come percentuale per l'esecuzione della concessione, e ci si meraviglia di questo fatto senza tener conto che, credo, da cento anni a questa parte nel nostro paese esistono concessioni da parte dello Stato e di altri Enti di cui l'onorevole Castoldi è a conoscenza. Mi riferisco alle concessioni di opere di bonifica del Ministero dell'agricoltura e oggi delle Regioni ai consorzi di bonifica, in cui si è arrivati a percentuali del 15 per cento.

Posso aggiungere che conosco alcune leggi regionali, che sempre nella concessione di ope-

re di bonifica a consorzi di bonifica, applicano la percentuale del 10 per cento che può essere ridotta al 5 per cento nel caso di perizie suppletive e che può essere applicata anche sulle espropriazioni. È questo un primo elemento che mi rende perplesso circa la possibilità che questo fatto determini un *fumus* di reato.

Mi sia consentito di dire, circa il fatto che si debbano assumere decisioni sulla base di una lettura parziale della relazione, che personalmente sono una persona che crede di dover giudicare sulla base di una relazione letta con tranquillità; questo, comunque, è un altro problema.

Si fa un raffronto con la percentuale che viene data al progettista, dello 0,70 o dello 0,90 per cento, senza tener conto, sulla base delle tariffe professionali, che le prestazioni richieste all'ISES non comprendono la sola progettazione ma anche probabilmente alcuni studi preliminari, la direzione dei lavori, la redazione delle perizie di variante e suppletive ecc., una serie di prestazioni che sono abbastanza dettagliatamente elencate nelle tariffe professionali degli ingegneri. Può darsi però che abbia capito male.

Non ho nessuna difficoltà ad inviare alla Magistratura questi elementi; l'unica cosa di cui mi preoccupo è quella di fare una brutta figura come membro di questa Commissione: cioè che si prospettino alla Magistratura ipotesi di reato che possono essere assolutamente inconsistenti. Vorrei, pertanto, che ci fosse un approfondimento su questa relazione. Ho citato due esempi ma è possibile che, dopo la lettura totale di questa relazione, ne emergano altri.

Vorrei infine notare che non c'è nessuna novità in questa relazione: sapevamo benissimo che la percentuale della concessione era dell'8 per cento, non occorre fare l'interrogatorio ai rappresentanti dell'ISES ed agli ispettori, emerge tutto chiaramente dalle convenzioni fatte tra l'Ispettorato e l'ISES. Non so se si tratta di atti pubblici o privati, non me ne intendo.

Non è una novità il fatto che le direzioni dei lavori abbiano proposto perizie di variante e suppletive che comportino maggiori costi. Non è affatto una novità che il prolungamento dei lavori sia andato al di là di quanto è di

norma nel nostro paese, anche nei casi di conduzione di lavori molto difficili. Non ci si rivela pertanto assolutamente niente: ho assistito all'interrogatorio degli ispettori ma mi pare di capire che, anche dopo l'interrogatorio dei rappresentanti dell'ISES, siano rimaste confermate le cose che hanno detto gli ispettori. Non c'è nessuna novità.

Abbiamo avuto l'elenco delle opere con la data in cui sono state assegnate; immagino che sarà possibile stabilire il giorno in cui è stata approvata la consegna dei lavori. C'è cioè la storia di ogni singolo appalto ed io ritengo che ci sia effettivamente *fumus* di reato. L'onorevole Scajola ha fatto una analisi di queste due audizioni, degli ispettori e dei rappresentanti dell'ISES; non appare niente di diverso da quanto già sapevamo. Mandiamo pure gli atti alla Magistratura; io non ho nessuna difficoltà al riguardo. Non vorrei, però, che ci si ridesse in faccia per avere segnalato alla Magistratura fatti che sono riportati magari sul quotidiano «Repubblica» e che son noti ormai a tutti. Questa è la mia preoccupazione.

Concludo, signor Presidente, affermando che vorrei avere copia di questa relazione prima di poter valutare con una certa cognizione di causa come stanno realmente le cose.

SEGRETO. Ho aspettato il dibattito sulla relazione dell'onorevole Scajola e debbo dire che sono rimasto un po' sbalordito. Nella mia pochezza, signor Presidente, poiché non sono un avvocato, sono un politico non di professione ma soltanto per attitudine e facevo soltanto il maestro di scuola elementare, mi domando: se, poiché sono stato incaricato dal Presidente del Senato di fare parte di questa Commissione di inchiesta, e non si mandano, non so se in seguito ad una proposta del relatore, gli atti al Procuratore della Repubblica, come componente della Commissione incorro in un reato.

Ma allora io che cosa sono: soltanto un'ombra, un elemento che non conta niente? Un magistrato conta più di me? Oggi abbiamo tutti in bocca il magistrato, il pretore e il procuratore. Il procuratore è tutto, per ogni cosa! Oggi in Italia è così: è l'ora del procuratore della Repubblica! D'altronde anch'io ho minacciato di fare questo tipo di discorso. E l'onorevole Agostino Spataro, mio collega in

un consiglio comunale dove io sono sindaco dimissionario, lo sa. Sa bene che quando l'acqua non arriva io minaccio il ricorso al procuratore della Repubblica; così quando non si apre il macello. C'è sempre la spada di Damocle del procuratore della Repubblica!

Io parlo nella mia pochezza; non so neanche io cosa mi può succedere da un giorno all'altro! Oggi nessuno è immune da possibili denunce, arresti, querele. Basta un pretore che si alza la mattina faccia un mandato di cattura per un povero disgraziato. Questa è la realtà delle cose. È stato detto di mandare tutto alla Magistratura. Per quanto mi riguarda, possiamo mandare anche tutto il «malloppo» che alla fine avrà la Commissione! Io però penso che prima di mandare questo alla procura della Repubblica di Palermo, sia giusto e doveroso non mettere padri di famiglia allo sbaraglio. Consideriamo, perciò, che subito i giornali («La Repubblica» o altri) pubblicherebbero che la Commissione di inchiesta ha mandato dei documenti alla procura della Repubblica di Palermo per denunciare, o per valutare. Ed intanto, incastriamo i funzionari dell'ISES o dell'Ispettorato; intanto li buttiamo sull'onda del giornalismo facile! Poi, magari, vengono chiamati dal procuratore, vengono assolti, oppure si scopre che non hanno responsabilità, però intanto buttiamo in faccia a un povero disgraziato qualsiasi una manciata di sterco. E di questi fatti se ne sono verificati.

Io, nella mia pochezza, non so cosa c'è. Si è preso l'8 per cento; e va bene, se per legge si poteva prendere. Io non lo capisco. Vi sono discordanze tra l'Ispettorato e l'ISES, vi sono situazioni incresciose; il collega Ottaviani, con grande correttezza e onestà, faceva addirittura intravedere che mancavano le perizie geologiche. Faceva poi addirittura osservare che risulta che vi sono state ditte che sono rimaste per anni ferme, il che ha portato ad un enorme aumento del prezzo finale. Ma su tutto questo, vogliamo vedere meglio? Sentiamo intanto i ministri, come avete chiesto; ed io in questo sono d'accordo. Sentiamo i ministri, che in fondo erano se non i diretti responsabili, comunque i possibili controllori. Sentiamo, dunque, cosa ne dicono i ministri di queste cose. Poiché la relazione non viene recepita all'unanimità dalla Commissione, vediamo quale chiarimento vi è da apportare.

Le mie argomentazioni nascono proprio dalla situazione del Paese. Io ve lo dico con molta sincerità; io sono molto preoccupato perché c'è questa parola facile! Oggi più nessuno vuole fare l'amministratore nei nostri comuni. Vi rendete conto? Nessuno più si sente di fare l'amministratore perché tutti sono in pericolo di essere denunciati continuamente! Nessuno si sente più di fare l'amministratore; e nemmeno io. Quindi, noi che siamo un consesso responsabile, prima di dire di mandare alla Magistratura, cerchiamo di capire cosa possiamo determinare. Questo non significa certo che io voglia scansare le mie responsabilità; anzi, se ci fossero persone, anche del mio partito, che hanno sbagliato, io non avrei remore a prendere posizione. Ma questo in modo responsabile. Non buttando allo sbaraglio persone, probabilmente galantuomini come tanti che alla fine sono stati arrestati. Basta che un pretore la mattina si alzi per far rimanere anche quattro o cinque giorni in galera. Vi devo ricordare il fatto del sindaco di Montevago, il compagno comunista denunciato per il solo fatto, durante il terremoto . . .

LA PORTA. Quella è una piaga vergognosa, della quale sarebbe meglio non parlare!

SEGRETO. Io sto venendo proprio al tuo discorso, per confermare quello che dici. Il sindaco di Montevago, durante il terremoto, ferito, con il paese distrutto, viene denunciato per il solo fatto che aveva dato dei soldi alle imprese!

LA PORTA. Sono fatti vergognosi. . .

SEGRETO. Ma io sono d'accordo con te! Il sindaco di Montevago viene denunciato, viene processato e alla fine viene assolto. Con questo esempio io volevo dire che molte volte per motivi personali e qualche volta anche per sbaglio, per mancanza di una ulteriore valutazione, si portano persone sul banco degli imputati; magari dopo un anno o due vengono assolti, ma da tutto questo hanno documento dal punto di vista morale e personale e si creano condizioni anche familiari tali che,

secondo me bisogna pensarci due volte prima di compiere un atto che possa dar luogo a queste conseguenze.

Allora, da parte mia, io dico che dobbiamo andare avanti, ma prima dobbiamo determinare, se è possibile, un maggior controllo, una maggiore verifica, per cercare di trovare un punto di incontro, per creare una condizione unitaria. Ed è in questo senso ed in questo spirito che ho voluto fare questo discorso.

PRESIDENTE. Mi hanno telefonato per avvertirmi che ci sono in Parlamento votazioni a scrutinio segreto e quindi fatalmente dobbiamo chiudere la seduta della Commissione, per riconvocarci subito dopo capodanno.

C'è stata, da parte del senatore Gusso, la richiesta di avere una copia della relazione dell'onorevole Scajola, naturalmente con tutte le caratteristiche di riservatezza che ci devono essere: chi la vuole, la può ritirare presso la segreteria, apponendo la sua firma sull'apposito registro.

Resta confermato che l'ufficio di Presidenza convocherà la Commissione certamente dopo l'Epifania, con un ordine del giorno che lo stesso ufficio di Presidenza deve decidere.

CASTOLDI. La relazione lettaci dal collega Scajola riassume fatti che noi già conosciamo attraverso la documentazione raccolta e la elaborazione di dati da parte dei nostri consulenti e che abbiamo avuto modo di consultare. Pertanto non reputo che ci debbano essere ulteriori ripensamenti o riflessioni attorno a questa relazione, che è completa ed assolve ai compiti che avevamo affidato al collega Scajola. Ritengo perciò che su di essa si debba decidere stasera.

PRESIDENTE. Ci sono votazioni a scrutinio segreto in Parlamento e i colleghi devono essere messi nelle condizioni di poter essere ivi presenti per esprimere il proprio voto.

Perciò il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(La seduta termina alle ore 16,40).

ALLEGATO N. 8

**Lettera del Presidente della Corte di Appello di
Palermo in data 10 luglio 1981.**



Presidenza della Corte di Appello di Palermo

Risposta a nota del di N.


OGGETTO: Rapporto Ispettore Regionale A. Ambrosetti.

Richiesta di pubblicazione.

Prot. n. 184-81 Ris. M.A.P.

Alligati n.

Palermo, 10 Luglio 1981



ON. LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER
LA RICOSTRUZIONE DELLA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEI
TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE

R O M A

Con riferimento alla nota 659-81 del 30 giugno u.s.
relativa all'oggetto, comunico che il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo ha reso noto che il rapporto dell'Ispettore Regionale A. Ambrosetti é tutt'ora coperto da segreto istruttorio.

IL PRIMO PRESIDENTE
- G. Pizzillo -